

MINISTERO DELLE FINANZE



dichiarazione delle società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche

REDDITI 1990

Istruzioni per la compilazione

INDICE

PARTE PRIMA - AVVERTENZE GENERALI

1. - Premessa	Pag. 1
2. - Soggetti obbligati alla compilazione del Mod. 760	» 2
A) Società di capitali	» 2
B) Enti equiparati alle società di capitali	» 2
C) Enti non commerciali	» 3
D) Società ed enti non residenti in Italia	» 3
3. - Sottoscrizione della dichiarazione	» 4
4. - Presentazione della dichiarazione	» 4

PARTE SECONDA - AVVERTENZE PARTICOLARI

5. - Compilazione del frontespizio	Pag. 5
6. - Mod. 760/A - Reddito complessivo delle società di capitali ed enti commerciali e reddito di impresa degli enti non commerciali a contabilità ordinaria	» 7
7. - Mod. 760/C - Redditi d'impresa senza contabilità separata	» 12
8. - Mod. 760/D - Redditi di impresa a contabilità semplificata	» 13
9. - Mod. 760/E - Redditi dei terreni	» 17
10. - Mod. 760/E-1 - Redditi di allevamento di animali	» 18
11. - Mod. 760/F - Redditi dei fabbricati	» 19
12. - Mod. 760/G - Redditi di capitale	» 22
13. - Mod. 760/H - Redditi di partecipazione in società di persone	» 23

14. - Mod. 760/I - Redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni	Pag. 23
15. - Mod. 760/L - Redditi diversi	» 24
16. - Mod. 760/W - Rivalutazione dei beni dell'impresa - Riserve e fondi assoggettati ad imposta sostitutiva	» 24
17. - Mod. 760/O - Plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva	» 25
18. - Mod. 760/P - Redditi di capitale di fonte estera assoggettati a tassazione separata	» 25
19. - Mod. 760/W - Trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari	» 26
20. - Mod. 760/R - Prospetto per la determinazione del credito di imposta per le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi	» 27
21. - Mod. 760/B - Determinazione del reddito complessivo degli enti non commerciali residenti e non residenti nonché delle società ed enti commerciali non residenti senza stabile organizzazione - Calcolo delle imposte ed estremi dei versamenti	» 28
22. - Mod. 760/M - Calcolo delle imposte ed estremi dei versamenti delle società ed enti commerciali	» 29
23. - Istruzioni ai prospetti delle perdite	» 30
24. - Istruzioni al prospetto dei conferimenti agevolati	» 30
25. - Istruzioni al prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali	» 30

PARTE PRIMA — AVVERTENZE GENERALI

1 PREMESSA

La dichiarazione dei redditi modello 760/91, ha subito alcune modificazioni rese necessarie per dare attuazione alle disposizioni legislative emanate nel corso del 1990.

Tra tali disposizioni assumono particolare rilevanza quelle contenute:
— nel D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, recante «Rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori»;

— nel D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 26 giugno 1990, n. 165;

— nel D.L. 27 novembre 1990, n. 350, recante disposizioni relative all'assoggettamento ad imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi di talune plusvalenze diverse da quelle conseguite nell'esercizio delle imprese commerciali;

— nella legge 29 dicembre 1990, n. 408, recante, tra l'altro, disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni dell'impresa e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione d'imposta e di quelli di cui alle lettere b) e c) del comma 7 dell'articolo 105.

Per effetto dei suindicati provvedimenti legislativi il modello 760 è stato integrato con un'ulteriore quartina contenente:

— mod. 760/N concernente la rivalutazione di beni dell'impresa e lo smobilizzo di riserve o fondi in sospensione di imposta nonché delle riserve o fondi di cui alle lettere b) e c) del comma 7 dell'art. 105;

— mod. 760/O relativo alla dichiarazione e tassazione delle plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva di cui al D.L. 27 novembre 1990, n. 350;

— mod. 760/P riguardante la dichiarazione dei redditi di capitale di fonte estera assoggettati a tassazione separata, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 167 del 20 giugno 1990;

— modulo 760/W relativo ai trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, di cui al D.L. n. 167 del 1990.

AVVERTENZA: ove non diversamente specificato, gli articoli richiamati si riferiscono al testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 817 e successive modificazioni.

AVVERTENZA: per la presentazione della dichiarazione deve essere utilizzata la specifica busta preindirizzata avendo cura di introdurre la dichiarazione stessa in modo che il triangolo in alto a sinistra corrisponda al triangolo stampato sul retro della busta.

Il modello 760 base è costituito da una parte comune contraddistinta con il solo numero 760 e da modelli contraddistinti con il numero 760 seguito da una lettera alfabetica.

Nella parte comune sono compresi il modello 760/B e il modello 760/M. Il primo va compilato dagli enti non commerciali residenti e non residenti e dagli enti commerciali non residenti non aventi nel territorio dello Stato una stabile organizzazione; il secondo va compilato dalle società di capitali ed enti commerciali residenti nonché dalle società ed enti commerciali non residenti aventi nel territorio dello Stato una stabile organizzazione.

Il modello deve essere compilato in ogni sua parte, compresi gli elenchi e le distinte da tutti i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione.

L'imposta sul reddito delle persone giuridiche, e l'imposta locale sui redditi devono, a norma dell'art. 3, nn. 3 e 6 e dell'art. 8, n. 3, del D.P.R. 29 settembre

1973, n. 602 relativo alla riscossione, essere versate al concessionario della riscossione entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. Dette imposte possono essere versate tramite conto corrente postale, intestato al concessionario della riscossione, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 7 dello stesso decreto e dell'art. 2, comma 1, del D.L. 23 dicembre 1977, n. 936, convertito nella legge 23 febbraio 1978, n. 38.

Alla dichiarazione devono essere allegati le distinte di versamento (e non le attestazioni di versamento) rilasciate dal concessionario o le attestazioni di versamento rilasciate dall'Ufficio postale. I documenti comprovanti i versamenti e le detrazioni effettuate devono essere prodotti in originale a corredo della dichiarazione e indicati nella distinta degli allegati. Naturalmente nessuna documentazione dovrà essere allegata per la parte di ILOR che ha formato oggetto di compensazione con l'eccedenza di imposta del precedente esercizio.

2 SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO

Il Modello 760 deve essere utilizzato dai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, e cioè dalle quattro categorie di soggetti elencate nell'art. 87, comma 1:

— società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato;

— enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;

— enti non commerciali (enti pubblici e privati che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;

— società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

Devono altresì compilare il presente modello i curatori di eredità giacenti se il chiamato all'eredità è soggetto all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, e se la giacenza dell'eredità si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si è aperta la successione. In tal caso il reddito dei cespiti ereditari va determinato secondo le disposizioni del capo III del titolo II del T.U.I.R. relativo agli enti non commerciali.

I predetti curatori dovranno pertanto compilare il Mod. 760/B e i modelli relativi alle varie categorie di reddito da dichiarare.

Si fa presente che ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.

Per quanto riguarda i modelli staccati da compilare e i documenti da produrre a corredo della dichiarazione, vengono di seguito fornite separate istruzioni per ciascuna delle quattro categorie di contribuenti sopra elencate. Ciò perché la composizione del reddito complessivo imponibile non è stabilita dalla legge in modo uniforme per tutte le categorie e, di conseguenza, anche gli obblighi e gli adempimenti relativi alla dichiarazione e alla documentazione sono diversi per ciascuna di esse.

Comune a tutti i soggetti è soltanto l'obbligo, qualora possiedano redditi di immobili siti nel territorio dello Stato (esclusi gli immobili che costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, o beni alla cui produzione o ai cui scambi è diretta l'attività dell'impresa stessa) di compilare i modelli 760/E per i terreni e 760/F per i fabbricati.

A) SOCIETÀ DI CAPITALI

Le società di capitali, quali che siano l'oggetto statutario e l'attività svolta, sono obbligate a presentare la dichiarazione anche se non abbiano conseguito alcun reddito o abbiano chiuso l'esercizio in perdita. La base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (reddito complessivo) è formata da tutti i redditi, di qualsiasi natura, ovunque prodotti.

Il reddito complessivo è considerato, ai sensi dell'art. 95, reddito di impresa e va determinato con i criteri stabiliti per la determinazione del reddito di impresa dagli articoli da 52 a 77 e con quelli particolari alle società di capitali stabiliti dagli articoli da 96 a 107 e cioè prendendo a base l'utile netto (o la perdita netta) risultante dal conto dei profitti e delle perdite redatto a norma del codice civile e apportandovi le variazioni in più o in meno derivanti dall'applicazione dei suddetti criteri fiscali.

Pertanto le società in questione devono allegare alla dichiarazione il bilancio approvato dall'assemblea, con il conto dei profitti e delle perdite e con le relazioni degli amministratori e dei sindaci, e devono compilare il mod. 760/A in modo da farne risultare, attraverso l'esposizione analitica delle variazioni in aumento e in diminuzione, l'ammontare del reddito che costituisce la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, o quello della perdita che potrà essere riportata negli esercizi successivi. Se dal conto dei

profitti e delle perdite non risultano tutti i costi, ricavi, rimanenze e altri elementi necessari per la determinazione del reddito imponibile a norma del T.U.I.R., deve essere allegato un apposito prospetto recante tutti gli elementi necessari, beninteso sulla base e in concordanza con il conto approvato dall'assemblea. Il bilancio, redatto dagli amministratori e se necessario corredato con il prospetto di cui sopra, deve essere presentato anche se non sia ancora intervenuta l'approvazione dell'assemblea (art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).

Poiché il bilancio sociale riflette il risultato di tutte le attività svolte, non deve essere compilato alcun altro modello, fatta eccezione per i modelli 760/E e 760/F relativamente ai redditi dominicali dei terreni e ai redditi dei fabbricati non costituenti beni strumentali, né beni alla cui produzione o ai cui scambi è diretta l'attività dell'impresa nonché il mod. 760/P, rigo P2, per i proventi soggetti a tassazione separata con l'aliquota del 12,50%, ai sensi dell'art. 8, comma 3 bis, del D.L. n. 167/1990.

Se nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione, la società (o ente) dichiarante è stata interessata da un'operazione di fusione, quale incorporazione o risultante dalla fusione stessa, deve essere compilato il «Prospetto relativo alle operazioni di fusione», in distribuzione presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette. In tal caso, sulla busta nella quale va inserita la dichiarazione, va barrata l'apposita casella.

B) SOCIETÀ DI CAPITALI (CONTINUAZIONE)

Tutti gli enti pubblici e privati diversi dalle società sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, ad esclusione degli organi e delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica. Per enti pubblici e privati, come risulta dall'art. 87, comma 2, si intendono non soltanto gli enti in senso stretto, istituiti per legge o riconosciuti a norma di legge e quindi dotati di personalità giuridica (tra cui le associazioni riconosciute e le fondazioni), bensì anche tutte le organizzazioni sfornite di personalità giuridica ma tuttavia unitarie e autonome (cioè non appartenenti ad altri soggetti passivi), comunque denominate: consorzi, associazioni non riconosciute, comitati, circoli, congregazioni, accademie, casse mutue e via dicendo. Tutti questi enti sono soggetti, almeno potenzialmente, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche quale che sia il loro oggetto, ma la diversità dell'oggetto assume fondamentale rilevanza ai fini della determinazione della base imponibile. Gli enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali sono equiparati alle società di capitali, e quindi sono assoggettati all'imposta per tutti i loro redditi; per gli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, invece, la base imponibile (reddito complessivo) è costituita soltanto dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi e non anche dai redditi che non rientrano in tali categorie, di guisa che ne restano esclusi gli eventuali avanzi della gestione relativi ai loro compiti istituzionali non commerciali (per es.: politici, sindacali, culturali, religiosi, sportivi, ricreativi, ecc.).

Per stabilire se l'ente ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, cioè se l'attività commerciale (come definita nell'art. 51) costitui-

sce o meno l'oggetto esclusivo o principale dell'ente, si deve avere riguardo all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, all'attività effettivamente esercitata (art. 87, comma 4).

In proposito si avverte che l'attività commerciale costituisce «oggetto principale» ogni qualvolta rientri fra le finalità istituzionali dell'ente, determinate dalla legge istitutiva o dall'atto costitutivo, e non soltanto fra le attività che possono essere svolte in via sussidiaria o meramente strumentale per il conseguimento delle finalità istituzionali; non è quindi rilevante, nel caso che le finalità istituzionali comprendano l'esercizio dell'attività commerciale insieme con l'esercizio di altre attività, la prevalenza quantitativa dell'una rispetto alle altre. Con gli stessi criteri dovrà essere stabilito, in mancanza di un atto costitutivo, se l'attività effettivamente svolta denoti il carattere principale, nel detto senso, dell'attività commerciale. Resta fermo che l'Amministrazione finanziaria avrà sempre la possibilità di accertare se l'attività effettivamente svolta rispecchi le previsioni dell'atto costitutivo o dello statuto.

Per gli enti equiparati alle società di capitali valgono per quanto concerne l'obbligo della dichiarazione, anche in mancanza di reddito imponibile, della compilazione dei modelli e della allegazione degli atti, le avvertenze fatte nei riguardi delle dette società. Va tuttavia tenuto presente che alla dichiarazione deve essere allegata una copia, anche fotostatica, dell'atto costitutivo o dello statuto aggiornato, a meno che non sia stata già allegata ad una precedente dichiarazione e non siano intervenute modificazioni. Se l'atto costitutivo non esiste, o se è stato allegato ad una precedente dichiarazione, occorre farne menzione nella distinta degli allegati.

Per gli enti che non svolgono attività commerciali in via principale, nel senso chiarito sopra, il reddito complessivo è costituito soltanto dalle seguenti categorie di redditi: fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva ed inoltre, in base al principio generale stabilito dall'art. 5, dalla quota dei redditi (o delle perdite) delle società di persone di cui l'ente sia socio.

Vanno tuttavia dichiarate nel mod. 760/O le plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva realizzate per il tramite di intermediari non residenti, se non conseguite nell'ambito dell'attività di impresa.

In conseguenza di quanto sopra gli obblighi e gli adempimenti concernenti la dichiarazione si configurano in modo diverso secondo la diversa situazione di fatto. E precisamente:

A) *gli enti che hanno esercitato attività commerciali, escluse quelle di carattere meramente occasionale, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di reddito, compilando in ogni caso, oltre al Mod. 760, il Mod. 760/B, nel quale sono riassunti e sommati i redditi imponibili delle varie categorie in modo da determinare il reddito complessivo imponibile ai fini dell'imposta locale sui redditi (Sez. 1) e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (Sez. 2).*

Qualora l'attività commerciale sia stata esercitata con contabilità separata (ordinaria o semplificata) dovrà inoltre essere compilato il Mod. 760/A ovvero il Mod. 760/D, secondo che l'ammontare dei ricavi dell'esercizio precedente sia stato superiore o non superiore a 360 milioni di lire e nel primo caso dovrà essere allegato il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite.

Si fa presente che ai sensi del comma 4 bis dell'art. 80 del TUIR, aggiunto dall'art. 4 della legge 27 novembre 1989, n. 394, gli enti non commerciali residenti sono esclusi dalla determinazione del reddito ai sensi dell'art. 80 anche qualora i ricavi conseguiti siano di ammontare non superiore ai 18 milioni di lire.

In mancanza di contabilità separata, le spese e gli altri componenti negativi

risultanti in bilancio sono deducibili per la parte del loro ammontare che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (compresi quelli inerenti all'attività istituzionale) a condizione che l'ente abbia tenuto, relativamente a tutte le attività esercitate e a tutti i beni posseduti, la contabilità ordinaria secondo la normativa fiscale. Per gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica, la contabilità unica si intende realizzata, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 109, nell'ambito della contabilità pubblica tenuta a norma di legge. In tal caso il reddito va determinato nel Mod. 760/C, seguendo le relative istruzioni.

Gli enti in questione dovranno altresì compilare, oltre ai Mod. 760/E e 760/F relativi ai redditi fondiari, i modelli relativi agli altri redditi imponibili eventualmente posseduti, qualora non siano già compresi nella determinazione del reddito d'impresa di cui ai Mod. 760/A, 760/C e 760/D. Dovranno altresì compilare il mod. 760/P per i redditi di fonte estera percepiti direttamente, soggetti a tassazione separata, ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 3-bis, del D.L. n. 167 del 1990.

B) *gli enti che non hanno esercitato affatto o hanno esercitato solo occasionalmente attività commerciali non sono obbligati a presentare la dichiarazione qualora non abbiano conseguito alcun reddito ovvero abbiano conseguito soltanto redditi esenti e/o redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, ivi compresi gli interessi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali. Sono tuttavia obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi, compilando il mod. 760/O, per le plusvalenze realizzate ai sensi del D.L. 350 del 1990 per il tramite di intermediari non residenti.*

In ogni altro caso devono presentare la dichiarazione compilando il Mod. 760/B e indicando nei Mod. 760/E, 760/F, 760/G, 760/H e 760/L i singoli redditi che concorrono a formare l'imponibile, posseduti nel periodo d'imposta. A fronte di tali redditi non sono ammesse ulteriori deduzioni, in aggiunta a quelle specificate nei singoli modelli.

Alla dichiarazione deve essere allegata la copia, anche fotostatica, dell'atto costitutivo o dello statuto a meno che non sia stata già allegata ad una precedente dichiarazione e non siano intervenute modificazioni. Se l'atto costitutivo non esiste, o se è stato allegato ad una precedente dichiarazione, occorre farne menzione nella distinta degli allegati.

Le società e gli enti, commerciali e non commerciali, che per la maggior parte del periodo di imposta non hanno in Italia né la sede legale o amministrativa né l'oggetto principale dell'attività, sono assoggettati alle imposte italiane soltanto per i redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

Sono comprese tra le società, a questi effetti, non soltanto le società estere per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e mutue assicuratrici, ma anche quelle di tipo personale (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e di armamento; associazioni tra professionisti e artisti, senza personalità giuridica; società di fatto) e le società di tipo diverso da quelli regolati dalla legge italiana (v. art. 2507 codice civile).

Anche per le società ed enti non residenti la base imponibile, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, è costituita dal reddito complessivo e cioè dall'ammontare complessivo dei redditi posseduti, tenendo conto soltanto dei redditi prodotti in Italia.

Per la concreta determinazione del reddito complessivo si deve però distinguere fra due gruppi di soggetti:

- le società di ogni tipo (tranne le società semplici, le società di fatto senza oggetto commerciale e le associazioni tra artisti e professionisti senza personalità giuridica) e gli enti commerciali, cioè aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate (società di fatto senza oggetto commerciale, associazioni fra professionisti e artisti senza personalità giuridica).

Per il primo gruppo di soggetti valgono gli stessi criteri relativi alle società di capitali e agli enti commerciali nazionali qualora gli stessi esercitino l'attività commerciale in Italia mediante stabile organizzazione. In questo caso il reddito complessivo va determinato unitariamente secondo le norme concernenti il reddito di impresa, sulla base di apposito conto dei profitti e delle perdite relativo alla gestione delle stabili organizzazioni e alle altre attività produttive di redditi imponibili in Italia ivi comprese le plusvalenze e le minusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato, ancorché non conseguite attraverso stabili organizzazioni, nonché gli utili distribuiti da società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87.

In mancanza di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo sono quelli prodotti in Italia (redditi fondiari, di capitale, diversi) determinati secondo le disposizioni del titolo I del T.U.I.R. relative alle categorie nelle quali rientrano.

Per il secondo gruppo di soggetti, invece, valgono criteri analoghi a quelli degli enti non commerciali nazionali; di conseguenza per determinare il reddito complessivo è necessario distinguere i redditi prodotti in Italia nelle varie categorie (redditi di impresa, redditi di capitale, ecc.) e determinare previamente i rispettivi importi, l'ammontare complessivo dei quali costituisce la base imponibile.

In base a queste premesse, e in analogia con i criteri adottati nei riguardi dei soggetti residenti, ai fini degli obblighi e degli adempimenti relativi alla presentazione della dichiarazione si deve distinguere secondo che le società e gli enti non residenti esercitino o non esercitino la loro attività in Italia mediante stabili organizzazioni (considerando tali, per le associazioni tra artisti e professionisti, le «base fisse» come ad esempio studi, laboratori e simili).

A) *Le società o enti che hanno esercitato attività in Italia mediante stabili organizzazioni devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di reddito imponibile, indicando nel Mod. 760 le generalità di almeno un rappresentante per i rapporti tributari in Italia. Alla dichiarazione deve essere allegato il bilancio, con il conto dei profitti e delle perdite, relativo alla gestione della stabile organizzazione (o delle stabili organizzazioni) e alle eventuali altre attività produttive di redditi imponibili svolte in Italia. Detto bilancio va allegato in ogni caso se si tratta di società e di enti equiparati; soltanto se l'ammontare dei ricavi derivanti da attività commerciali nel precedente periodo di imposta è superiore a 360 milioni di lire (o si è optato per il regime ordinario), se si tratta di enti non commerciali. Non sono tenute alla presentazione del bilancio le società semplici e le società o associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5.*

Oltre al Mod. 760 e ai Modelli staccati 760/E e 760/F, devono essere compilati:

a) il Mod. 760/M e il Mod. 760/A, se si tratta di società (escluse quelle semplici ed equiparate) o di enti commerciali;

b) il Mod. 760/B e il Mod. 760/A, se si tratta di enti non commerciali che hanno conseguito nel precedente periodo di imposta ricavi superiori a 360 milioni ovvero hanno optato per il regime ordinario (il Mod. 760/A deve essere compilato con riferimento al conto dei profitti e delle perdite relativo alle attività commerciali esercitate mediante la stabile o le stabili organizzazioni);

c) il Mod. 700/B e il Mod. 700/C, se si tratta di enti non commerciali che hanno esercitato attività commerciali nel territorio dello Stato senza tenere la contabilità separata;

d) il Mod. 700/B e il Mod. 700/D sez. I se si tratta di enti non commerciali che hanno conseguito nel precedente periodo di imposta ricavi superiori a lire 18 milioni e non superiori a lire 360 milioni o Mod. 700/D, sez. II se i predetti ricavi e quelli conseguiti nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione sono stati non superiori a lire 18 milioni;

e) il Mod. 700/B e il Mod. 700/I, se si tratta di associazioni tra artisti e professionisti che hanno svolto attività in Italia mediante base fissa.

I soggetti di cui alle lettere b), c), d) ed e) dovranno inoltre compilare, per i redditi conseguiti mediante la stabile organizzazione o la base fissa ma non compresi nei Mod. 700/A, 700/C, 700/D o 700/I, e per quelli conseguiti al di fuori della stabile organizzazione o della base fissa, i Mod. 700/G, 700/H e 700/L.

B) Le società o enti che non hanno esercitato attività in Italia mediante stabili organizzazioni non sono tenuti a presentare la dichiarazione qualora nel

periodo di imposta non abbiano conseguito redditi prodotti in Italia ovvero abbiano conseguito soltanto redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

Quando sono tenuti a presentare la dichiarazione, devono compilare, oltre al Mod. 700 (nel quale devono essere indicate le generalità di almeno un rappresentante per i rapporti tributari in Italia), il Mod. 700/B (anche se si tratta di società) e i modelli da 700/E a 700/H e il Mod. 700/L, relativi ai singoli redditi prodotti in Italia che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi quelli derivanti da prestazioni artistiche o professionali effettuate nel territorio dello Stato.

Alla dichiarazione deve essere allegata (se non è stata allegata ad una precedente dichiarazione) la copia anche fotostatica dell'atto costitutivo, possibilmente accompagnata dalla traduzione in lingua italiana; il bilancio o rendiconto generale della società o ente dovrà essere esibito in qualsiasi momento su richiesta dell'ufficio delle imposte.

3 SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione deve essere sottoscritta nell'ultima pagina del Mod. 700, a pena di nullità, da un rappresentante legale della società o ente dichiarante e in mancanza da un amministratore di fatto, ovvero da un rappresentante negoziale; per le società o enti che non hanno in Italia la sede legale o amministrativa né l'oggetto principale dell'attività può essere invece sottoscritta da un rappresentante per i rapporti tributari in Italia. Questa sottoscrizione deve essere ripetuta anche nei singoli modelli staccati compilati.

Se presso la società o ente esiste il collegio sindacale o altro organo di controllo la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dal presidente del collegio

sindacale o dell'organo di controllo (ovvero, se questo non è collegiale, da tutti i componenti). Ove manchi tale sottoscrizione la dichiarazione è ugualmente valida ma si applica la pena pecuniaria da 300.000 a 3.000.000 lire.

Si richiama l'attenzione sulle sanzioni penali comminate dagli articoli 1 e 4 del D.L. 10 luglio 1982 n. 429, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1982 n. 516, a carico di coloro che omettono di presentare una dichiarazione cui sono obbligati ai fini delle imposte dirette ovvero indicano nelle scritture contabili l'ammontare dei corrispettivi in misura inferiore a quella reale ma superiore ai limiti fissati dalla legge stessa.

4 PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Le società di capitali, comprese quelle non residenti, devono presentare la dichiarazione nel termine di un mese dall'approvazione del bilancio. Se il bilancio non è stato approvato entro il termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo la dichiarazione deve essere presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso.

Per le società di altro tipo e per gli enti diversi dalle società valgono gli stessi termini sopra indicati qualora siano tenuti ad approvare il bilancio o il rendiconto entro un termine stabilito dalla legge, o dall'atto costitutivo. In ogni altro caso la dichiarazione deve essere presentata entro quattro mesi dalla fine del periodo d'imposta.

I curatori di eredità giacenti devono presentare, nei termini ordinari, le dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta nel quale hanno assunto le rispettive funzioni e ai periodi di imposta successivi, fino a quello anteriore al periodo di imposta nel quale cessa la curatela.

I curatori stessi sono inoltre tenuti a presentare, entro sei mesi dall'assunzione delle funzioni, le dichiarazioni dei redditi dei cespiti ereditari relativi al periodo d'imposta nel quale si è aperta la successione, se anteriore a quello nel quale hanno assunto le funzioni di curatore, e agli altri periodi di imposta già decorsi anteriormente a quest'ultimo.

Si ricorda che per i soggetti interessati dagli eventi sismici del 13 dicembre 1990, il termine di presentazione per la dichiarazione dei redditi è stato prorogato di sei mesi, con ordinanza 21 dicembre 1990, n. 2057/FPC del Ministro per il coordinamento della Protezione Civile.

La dichiarazione presentata con ritardo non superiore a un mese è valida, ma si applicano le pene pecuniarie di cui all'art. 46 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ridotte a un quarto. Tuttavia la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o presentata ad ufficio incompetente o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello, non si considera omessa agli effetti penali; ai sensi dell'art. 1, 1° comma, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito con modificazioni, nella L. 7 agosto 1982, n. 516.

Si richiama l'attenzione sull'obbligo di indicare nel Mod. 700 quali modelli sono stati compilati e di elencare nell'apposita distinta tutti i documenti prodotti a corredo della dichiarazione.

Si richiama inoltre l'attenzione sull'obbligo di allegare, in originale, i certificati e le attestazioni comprovanti le ritenute d'acconto subite sui singoli redditi e le imposte pagate all'estero. In mancanza, i relativi importi non saranno scomputati dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Ai fini dello scomputo delle ritenute d'acconto sui dividendi percepiti, da indicare nell'apposita distinta compresa nel Mod. 700/R, devono essere allegati le copie dei modelli RAD (o i certificati delle società eroganti). Devono altresì essere allegati le distinte delle azioni acquistate o vendute e di quelle date o prese a riparto nel corso del periodo d'imposta con l'indicazione delle specie e quantità, della data delle operazioni e dei costi e ricavi.

Per lo scomputo delle ritenute di acconto relative agli interessi e altri frutti maturati nel periodo d'imposta, ancorché non riscossi, delle obbligazioni e titoli similari, delle accettazioni bancarie, dei depositi e conti correnti bancari e postali, non occorre allegare i certificati dei sostituti d'imposta, ma soltanto compilare le distinte comprese nel Mod. 700/R. Tuttavia, qualora per effetto dello scomputo delle ritenute d'acconto sugli interessi, premi ed altri frutti sui depositi e conti correnti bancari e postali, si pervenga ad un'eccedenza di imposta (credito), i contribuenti interessati possono, al fine di agevolare la procedura di rimborso, allegare gli estratti conto bancari e/o postali, in originale (o fotocopie autentiche) o, in alternativa, la corrispondente certificazione rilasciata dal sostituto di imposta.

La dichiarazione deve essere presentata all'ufficio del Comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente. L'ufficio comunale è tenuto a rilasciare ricevuta. Può anche essere spedita per raccomandata (ma soltanto all'ufficio delle imposte o, se esistente, al Centro di Servizio) e, in tal caso, si considera presentata nel giorno in cui viene consegnata all'ufficio postale.

Si ricorda che le cessate di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

Il modulo 700/W deve essere presentato dagli enti non commerciali residenti in Italia che nel periodo di imposta hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria. Per la compilazione di detto modulo si rinvia alle apposite istruzioni allegato allo stesso.

Se sussiste l'obbligo della presentazione del modello 700 il modulo 700/W deve essere allegato a detto modello.

Nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, il modulo 700/W deve essere autonomamente presentato, entro il termine previsto per la presentazione di detta dichiarazione.

PARTE SECONDA - AVVERTENZE PARTICOLARI

5 COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO

Il frontespizio del modello di dichiarazione comprende tre riquadri il primo relativo ai dati riguardanti la società o ente, il secondo relativo ai dati riguardanti il rappresentante ed il terzo destinato all'elenco nominativo degli amministratori e dei componenti del collegio sindacale o altro organo di controllo della società o ente.

Le notizie richieste vanno riportate in maniera chiara, a macchina o a carattere stampatello, e senza alcuna abbreviazione.

RIQUADRO RELATIVO ALLA SOCIETÀ O ENTE:

Numero di codice fiscale: tale numero è formato da undici cifre che vanno riportate ordinatamente nell'apposito spazio. È utile ricordare che per le nuove società il numero di codice fiscale deve essere preventivamente richiesto agli uffici provinciali IVA, se società o associazioni dichiaranti agli effetti dell'IVA, agli uffici distrettuali delle imposte, in caso contrario.

Denominazione: indicare in maniera esatta e completa quella risultante dall'atto costitutivo; per le società semplici, irregolari o di fatto, la cui denominazione comprende cognomi e nomi dei soci, devono essere indicati, per ogni socio, prima il cognome e poi il nome.

Sede legale: deve essere indicata precisando il Comune (senza alcuna abbreviazione), la provincia con la sigla automobilistica (per Roma RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico.

La stabile organizzazione in Italia, se esiste, deve essere indicata dalle società o enti non residenti in luogo della sede legale; in caso di esistenza di più stabili organizzazioni in Italia va indicata quella in funzione della quale è determinato il domicilio fiscale.

Domicilio fiscale: questo dato deve essere indicato soltanto dalle società il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale.

Codici statistici:

Stato: il relativo codice deve essere ricercato nella tabella A.
Natura giuridica: il relativo codice deve essere ricercato nella tabella B.
Attività: il relativo codice deve essere ricercato nella tabella C (pag. 6 delle «Istruzioni») e deve riferirsi all'attività prevalente sotto il profilo dei ricavi.
Situazione: il relativo codice deve essere ricercato nella tabella D.

Eventi naturali eccezionali: la compilazione della casella eventi naturali eccezionali riguarda i soggetti che hanno fruito dei benefici previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 222, concernente disposizioni urgenti a favore delle imprese di trasporto a fune, e dall'ordinanza del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile del 21 dicembre 1990, n. 2067/FPC a favore dei cittadini interessati dal sisma del 13 novembre 1990 nella Sicilia orientale. I soggetti di cui alla legge n. 222 indicheranno nella casella la lettera A; i soggetti di cui all'ordinanza n. 2067/FPC indicheranno nella casella la lettera B.

RIQUADRO RELATIVO AL RAPPRESENTANTE:

Nei secondo riquadro del frontespizio, relativo al rappresentante della Società devono essere indicati i dati anagrafici ed il codice fiscale del soggetto; ai fini della individuazione della carica rivestita all'atto della dichiarazione è stato predisposto uno spazio con cinque codici: si dovrà barrare il codice (1) se si tratta di *rappresentante legale o di fatto*, il codice (2) se *curatore fallimentare*, il codice (3) se *liquidatore*, il codice (4) se si tratta di *rappresentante nominato in società con sede all'estero ed infine il codice (5) se si tratta di curatore di eredità giacente*.

Nell'apposito spazio riservato alla indicazione della residenza anagrafica, va indicato il comune di residenza del rappresentante; nel caso in cui il comune di residenza sia diverso da quello di domicilio fiscale deve essere indicato quest'ultimo.

Quando i rappresentanti sono più di uno, in allegato a parte devono essere indicati gli altri fornendo, per ciascuno, i medesimi dati richiesti nel riquadro riportato nel frontespizio.

Deve inoltre essere compilato il riquadro recante l'elenco nominativo degli amministratori e dei componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo della società o ente.

TABELLA A: STATO DELLA SOCIETÀ O ENTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

- | | |
|--|---|
| 1) Soggetto in normale attività | 3) Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa |
| 2) Soggetto in liquidazione per cessazione di attività | 4) Soggetto estinto |

TABELLA B: NATURA GIURIDICA

- | | |
|---|--|
| Soggetti residenti
1) Società in accomandita per azioni
2) Società a responsabilità limitata
3) Società per azioni
4) Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione
5) Altre società cooperative
6) Mutue assicuratrici
7) Consorzi con personalità giuridica
8) Associazioni riconosciute
9) Fondazioni
10) Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11) Consorzi senza personalità giuridica
12) Associazioni non riconosciute e comitati
13) Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14) Enti pubblici economici
15) Enti pubblici non economici
16) Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17) Opere pie e società di mutuo soccorso
18) Enti ospedalieri | 19) Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20) Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21) Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22) Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia

Soggetti non residenti
30) Società semplici, irregolari e di fatto
31) Società in nome collettivo
32) Società in accomandita semplice
33) Società di armamento
34) Associazioni fra professionisti
35) Società in accomandita per azioni
36) Società a responsabilità limitata
37) Società per azioni
38) Consorzi
39) Altri enti ed istituti
40) Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41) Fondazioni
42) Opere pie e società di mutuo soccorso
43) Altre organizzazioni di persone e di beni |
|---|--|

TABELLA D: SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ENTE RELATIVAMENTE AL PERIODO D'IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE

- | | |
|--|--|
| 1) Periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa | 4) Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione |
| 2) Periodi d'imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione | 5) Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da Società soggetta ad IRPEG in Società non soggetta ad IRPEG o viceversa |
| 3) Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa | 6) Periodo normale d'imposta |

TABELLA DEI CODICI DI ATTIVITÀ 1990

<p>AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA</p> <p>0110 Agricoltura 0120 Foreste 0130 Attività trasformatrici annesse ad aziende agricole che lavorano esclusivamente o prevalentemente prodotti propri 0140 Attività di trasformazione, conservazione, raccolta di prodotti agricoli, svolte in forma associata 0150 Esercizio di macchine agricole 0160 Altre associazioni operanti nell'agricoltura 0210 Pesca e allevamenti in acque dolci 0220 Pesca e allevamenti in acque marine e lagunari 0300 Zootecnia 0310 Caccia e cattura di animali</p>	<p>Segue a) COMMERCIO ALL'INGROSSO</p> <p>4006 Pelli greggie 4007 Cuoi e pelli conciate (escluso quelle da pellicceria) 4008 Pelli greggie e conciate per pellicceria 4009 Carni fresche bovine, suine, equine, ovine e caprine 4010 Carni congelate bovine, suine, equine, ecc. 4011 Pollame, conigli, cacciagione, selvaggina e altri volatili (vivi o morti; uova) 4012 Prodotti della pesca freschi 4013 Prodotti della pesca congelati, surgelati, seccati e conservati 4014 Salsumi, conserve alimentari e prodotti affini (escluso le conserve a base di pesce; alimenti surgelati vegetali) 4015 Farine, lieviti, paste, paste alimentari ed altri prodotti da cereali non specificati 4016 Latte, burro e formaggi 4017 Oli e grassi alimentari 4018 Bevande alcoliche ed analcoliche, acque minerali, alcool per liquori e aceto 4019 Prodotti ortofruttili 4020 Lussuretti caffè, surrogati del caffè, droghe, spezie e coloniali in genere 4021 Dolciumi di ogni genere 4022 Prodotti alimentari, non altro classificati 4023 Combustibili 4024 Carburanti e lubrificanti 4025 Minerali metalliferi e non metalliferi (esclusi i materiali da costruzione) 4026 Metalli ferrosi e non ferrosi, semilavorati 4027 Prodotti chimici per l'industria, oli e grassi industriali 4028 Prodotti chimici per l'agricoltura 4029 Colori e vernici 4030 Legname e affini 4031 Materiale da costruzione 4032 Articoli di installazione 4033 Lattine di vetro e di cristallo 4034 Macchine ed attrezzi agricoli 4035 Macchine utensili per metallo, legno, plastica e pietra 4036 Macchine per l'industria tessile e per l'abbigliamento 4037 Macchine per l'edilizia 4038 Macchine e attrezzature varie per altre industrie e per il commercio 4039 Veicoli, accessori e ricambi 4040 Macchine per scrivere, macchine calcolatrici e attrezzature per ufficio 4041 Mobili (in legno, metallo e materie sintetiche) 4042 Articoli in ferro ed altri metalli; coltelleria e posateria 4043 Elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi 4044 Vetreria, cristalleria, ceramica, cornici e affini (escluso il commercio di lastre di vetro e di cristallo) 4045 Articoli in legno, sughero, vimini e di simil 4046 Saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili 4047 Carte da parati e stucchi 4048 Tessuti per abbigliamento 4049 Tessuti ed articoli di arredamento 4050 Fileti, cucurini, mercurie e passamanerie 4051 Vestitario, biancheria, maglieria e articoli di abbigliamento 4052 Pellicce 4053 Calzature e accessori per calzature 4054 Articoli da viaggio, pelletteria e marocchinerie 4055 Medicinali 4056 Strumenti, articoli sanitari, ferri chirurgici e materiale da medicazione 4057 Articoli da profumeria e cosmetici 4058 Apparecchi ottici e fotografici 4059 Gioielli e gioiellerie 4060 Orologeria finta e forniture ed accessori per orologeria 4061 Dischi, nastri, strumenti musicali e relativi accessori 4062 Giocattoli 4063 Libri, giornali e riviste 4064 Articoli di cartoleria e cancelleria 4065 Carte e cartone in genere (escluso le carte da parati) 4066 Spugni, cordami, sacchi, tele di juta e simili 4067 Prodotti non specificati, non altro classificati 4068 Materiali vari da recupero (stracci, materiale plastico, carta da macero, ossa e grassi di animali, ecc.) esclusi i rottami metallici 4069 Rottami metallici 4070 Articoli sportivi, attrezzature per lo sport, campeggio e simili 4071 Materiale elettrico</p>	<p>Segue b) COMMERCIO AL MINUTO</p> <p>4238 Articoli da regalo, bigiotteria, articoli per fumatori e affini 4239 Articoli di arredamento, mobili, apparecchi e materiali per la casa, non altro classificati 4240 Autoveicoli (compresi gli autoveicoli usati) 4241 Motoveicoli, biciclette, natanti, pezzi di ricambio e accessori per autoveicoli, motoveicoli e biciclette (compresi i motoveicoli usati) 4242 Distributori di carburanti e lubrificanti 4243 Farmacie 4244 Strumenti e apparecchi sanitari, articoli medicali, ortopedici e chirurgici, ortoterapie 4245 Profumerie e prodotti per toilette e per igiene della persona 4246 Vernici, smalti, colori, terre coloranti, pennelli e simili, saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili 4247 Mobili, macchine ed attrezzature per ufficio 4248 Cartolerie e negozi di francobolli per collezione 4249 Librerie 4250 Rivendite e chioschi di giornali e riviste 4251 Apparecchi ottici, fotografici e affini, macchine e strumenti di precisione (escluso le orologerie) 4252 Articoli sportivi, attrezzature per lo sport, campeggio e simili 4253 Gioielleria, orficeria, argenteria e orologeria 4254 Armi e munizioni 4255 Combustibili per uso domestico 4256 Giocattoli, articoli per l'infanzia e affini 4257 Articoli di gomma e cartoni e effetti di vestiario gommati 4258 Materiali da costruzione 4259 Spugni, cordami, sacchi e tele di juta 4260 Fiori, piante ornamentali e sementi da giardino 4261 Animali vivi 4262 Sementi, concimi, antiparassitari ed altri prodotti utili all'agricoltura 4263 Grandi magazzini e magazzini a prezzo unico 4264 Forniture di bordo, di casermaggio, di case di prevenzione e pena 4265 Mobili, indumenti ed oggetti usati (esclusi i libri e gli effetti di antiquariato) 4266 Articoli vari, non altro classificati</p>
<p>INDUSTRIA E ARTIGIANATO</p> <p>A) ALIMENTARI</p> <p>0500 Carni fresche e conservate ed altri prodotti della macellazione 0600 Latte e prodotti della trasformazione del latte 0700 Bevande alcoliche 0710 Bevande analcoliche e idrominerali 0800 Prodotti della molitura e della pestificazione 0810 Prodotti dolciari 0820 Grassi vegetali e animali 0830 Lavorazione e conservazione dei prodotti alimentari della pesca 0840 Conservazione e trasformazione di frutta e ortaggi e altri prodotti 0843 Produzione e raffinazione dello zucchero 0845 Torrefazione del caffè 0850 Altri prodotti alimentari</p>	<p>B) ESTRATTIVE, DI TRASFORMAZIONE PRIMARIA E DI DISTRIBUZIONE</p> <p>1000 Carbone, lignite, agglomerati e prodotti della cokificazione 1100 Petrolio greggio e gas naturali 1110 Prodotti petroliferi raffinati 1200 Combustibili nucleari 1300 Minerali metalliferi ferrosi e non ferrosi esclusi gli uraniferi 1400 Prodotti di prima trasformazione dei minerali ferrosi e non ferrosi 1500 Estrazione di minerali non metalliferi 1510 Estrazione di materiali di cave 1520 Estrazione di minerali di minerali non metalliferi e di materiali di cave (cemento, ceramica, marmi, gres, vetro ecc.) 1600 Energia elettrica e vapore d'acqua 1700 Produzione e distribuzione di gas 1710 Raccolta e distribuzione di acque</p>	<p>C) ALTRE ATTIVITÀ COMMERCIALI</p> <p>4400 Commercio ambulante di generi alimentari 4410 Commercio ambulante di generi non alimentari 4500 Intermediari e rappresentanti di commercio 4610 Agenzie di locazione e vendita immobiliare 4620 Agenzie di viaggio e turismo 4600 Alberghi 4605 Pensioni 4606 Locande e affittacamere 4607 Escursioni extrasabborghie (campeggio, rifugi alpini, centri di vacanza, ecc.) 4610 Ristoranti 4615 Bar e pubblici esercizi 4700 Noleggio di beni mobili (mezzi di trasporto senza autali, macchinari, ecc.) escluso il noleggio di macchine agricole 4710 Automezze</p>
<p>D) MANIFATTURIERE</p> <p>2000 Macchine operatrici per l'agricoltura e l'industria 2100 Macchine per ufficio, strumenti di precisione, di ottica e simili 2200 Costruzione di apparecchi e strumenti per foto-cine-proiezione 2210 Registrazione, edizione e stampa di nastri e dischi fonologici 2300 Meccanica-fonderie di seconda fusione 2310 Carpentaria metallica, mobili e arredamenti metallici, forni, caldaie ed apparecchi termici 2320 Macchine e strumenti vari e riduttori di velocità e di apparecchi per impianti di sollevamento e di trasporto 2330 Macchine utensili e di utensileria per macchine 2340 Minuteria metallica, fustame, bulloneria e molle, stoviglie e vasellame, armi da fuoco e loro munizioni 2350 Macchine, apparecchi e strumenti elettrici ed elettronici, di telecomunicazioni e affini 2360 Prodotti di metalli preziosi e pietre preziose 2370 Materiali chimici sintetici, elettrodomestici 2500 Autoveicoli e relativi motori 2600 Altri mezzi di trasporto 2700 Prodotti chimici di base 2710 Prodotti chimici prevalentemente destinati all'industria e all'agricoltura 2720 Prodotti farmaceutici di base 2725 Prodotti medicinali 2730 Prodotti chimici prevalentemente destinati al consumo non industriale 2735 Materiali sensibili (produzione di pellicole fotografiche, cinematografiche, radiografiche ecc.) 2740 Detersivi 2745 Produzione di cellulosa per usi tessili e di fibre chimiche (artificiali e sintetiche) 2800 Prodotti di gomma 2810 Prodotti di materie plastiche 2900 Industria laniera 2910 Industria cotoniera 2920 Industria della seta 2930 Industria della canapa, del lino, della juta e simili 2940 Industria della lavorazione della fibre chimiche (artificiali e sintetiche) 2945 Industria della maglia e della calza 2950 Altre industrie tessili 2960 Prodotti per l'abbigliamento di vestiario, arredamento tessile e affini 3000 Carta e prodotti cartotecnici 3100 Stampa, poligrafia, editoria e simili 3110 Stabilimenti e laboratori fotografici, cinematografici e affini 3200 Cuoi e articoli in pelle (escluso le manufatti di cui ai codici 3201, 3202, 3203) 3201 Confezione e riparazione pellicce 3202 Concia e tinta pelli per pellicceria 3203 Concia e tinta pelli per pelletteria e cuoio 3210 Calzature 3300 Legno, segherie e affini 3310 Veicoli e carpenteria navale in legno 3320 Mobili e arredamento in legno 3400 Tabacchi lavorati 3500 Costruzioni edilizie residenziali 3503 Costruzioni edilizie non residenziali 3505 Costruzioni opere pubbliche 3510 Installazione impianti 3600 Beni di recupero 3610 Officine e laboratori per lavorazioni, riparazioni e manutenzioni di ogni tipo (meccanici, carrozzieri, idraulici, elettricisti, odontotecnici, ortopedici, calzolari, ecc.) 3700 Altri prodotti industriali</p>	<p>BI COMMERCIO AL MINUTO</p> <p>4201 Carni fresche e congelate 4202 Pollame, conigli, selvaggina, cacciagione e uova 4203 Salumerie, pizzicheria, salsamentarie e affini, rosticcerie e friggitorie 4204 Pesce e frutti di mare freschi 4205 Latte e altri prodotti lattiero-caseari 4206 Pane (senza annesso forno), paste alimentari, cereali e legumi secchi 4207 Pane (con annesso forno e con eventuale annessa vendita di prodotti alimentari e non alimentari) 4208 Pasticceria e dolciumi (compresa l'eventuale annessa produzione) e negozi di confetteria 4209 Frutta fresca e secca, ortaggi, legumi freschi, funghi e generi affini 4210 Drogherie (compresa l'eventuale annessa torrefazione del caffè) 4211 Vini, liquori, bevande, acque minerali e oli (escluso le mescolte) 4212 Sale, tabacchi e altri generi di monopolio 4213 Supermercati 4214 Alimenti surgelati (esclusi i negozi di carni congelate) 4215 Generi alimentari vari, non classificabili con il criterio della prevalenza nelle precedenti categorie 4216 Tessuti per abbigliamento 4217 Fileti e mercurie 4218 Confezioni per uomo, donna e bambino (compresi l'abbigliamento professionale e sportivo e gli articoli di vestiario in cuoio) 4219 Biancheria, maglieria, articoli di abbigliamento, cazzavate e affini 4220 Calzature 4221 Cuoi, pelami, accessori per calzature e affini 4222 Pelletterie e articoli da viaggio 4223 Cappelli e ombrelli 4224 Pellicce e pelli per pellicceria 4225 Articoli vari di abbigliamento, non altro classificati 4226 Tessuti per arredamento e tendaggi 4227 Biancheria per la casa 4228 Mobili (esclusi quelli per ufficio) e materassi 4229 Oggetti e mobili in vimini, canna e giunchi 4230 Oggetti d'arte, artigianato artistico a case di vendita all'asta 4231 Arredi sacri e articoli religiosi, moneta, medaglie, e decorazioni 4232 Stucchi e carte da parati 4233 Articoli cancelleria, vetreria, cristalleria e ceramica 4234 Ferramenta, utensileria e caseoforti 4235 Elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi, macchine per cucire e per maglieria, materiale elettrico e lampadari; apparecchi e materiali per impianti idraulici, riscaldamento e condizionamento 4236 Dischi, nastri, strumenti musicali e relativi accessori 4237 Chincaglieria (tempori, bazar e simili)</p>	<p>TRASPORTI E COMUNICAZIONI</p> <p>5000 Trasporti aerei 5010 Trasporti marittimi, fluviali e lacuali 5100 Trasporti su strada di persone e merci 5200 Altri trasporti compresi quelli per oleodotto e gasdoto 5300 Attività connesse con i trasporti (escluso quelle di cui ai codici 4320 e 4710) 5400 Comunicazioni</p>
<p>COMMERCIO</p> <p>A) COMMERCIO ALL'INGROSSO</p> <p>4001 Cereali e legumi seccati 4002 Sementi, foraggi, piante officinali e semi oleosi 4003 Fiori, foglie e piante ornamentali, piante e bulbi da fiore e semi da giardino 4004 Fibre tessili, animali e vegetali (greggio e di prima lavorazione) e fibre chimiche 4005 Animali vivi (esclusi: pollame, conigli, selvaggina ed altri volatili)</p>	<p>6) ATTIVITÀ PROFESSIONALI E ARTISTICHE</p> <p>8000 Autori (scrittori, giornalisti, pubblicisti e assimilate) 8100 Artisti (registi, attori, musicisti, pittori, scultori e assimilate) 8200 Medici 8300 Ostetriche, infermieri e assistenti 8400 Avvocati, procuratori e patrocinatori togati 8410 Notai 8500 Commercialisti e fiscalisti 8510 Consulenti del lavoro, amministratori e assistenti 8600 Ingegneri e architetti 8700 Matematici, statistici, economisti, fisici, chimici, biologi e assistenti 8900 Geometri, periti industriali, designatori e assistenti 9000 Atleti, allenatori e assistenti 9100 Agenti di borsa e assistenti 9200 Agronomi, veterinari, periti agrari e assistenti 9300 Altre attività professionali</p>	<p>CREDITO E ASSICURAZIONI</p> <p>6000 Aziende di credito ordinario 6100 Istituti di credito speciale e imprese finanziarie 6110 Imprese di gestione esattoriale 6200 Assicurazioni</p>
<p>7) SERVIZI</p> <p>6300 Servizi tecnici, commerciali e legali (esclusi quelli forniti dai liberi professionisti di cui ai codici da 5400 a 6900 e 7100, 8300) 6410 Servizi sanitari privati (esclusi quelli forniti dai liberi professionisti di cui ai codici 8200, 8300) 6420 Servizi di pulizia di ambienti e servizi similari (disinfestazioni, ecc.) 6431 Servizi per l'igiene e per l'estetica della persona (barbieri parrucchieri, istituti di bellezza, ecc.) 6432 Servizi per la lavatura, tintura e servizi affini ed ausiliari 6500 Servizi di insegnamento, formazione professionale e ricerca destinabili alla vendita 6600 Servizi ricreativi, culturali e dello spettacolo (esclusi i servizi di cui ai codici 8000, 8100, 8200, 8300) 6610 Spettacoli, circhi e trattamenti pubblici (soggetti all'imposta sugli spettacoli) 6700 Altri servizi delle istituzioni sociali private non destinabili alla vendita 6710 Servizi di Enti privati e Associazioni di carattere professionale, sindacale, politico e simili 6810 Servizi di pompe funebri 6820 Servizi di vigilanza 6900 Servizi vari non altro classificabili</p>	<p>8) SERVIZI FORNITI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</p> <p>7000 Amministrazione centrale dello Stato (escluso le aziende autonome già inserite nelle attività specifiche) 7020 Enti pubblici nazionali (esclusi quelli ospedalieri, di previdenza e assistenza sociale) 7300 Amministrazione locale dello Stato (comuni, province, regioni) 7325 Enti pubblici locali (esclusi quelli ospedalieri, di previdenza e assistenza sociale) 7330 Enti ospedalieri e altri servizi sanitari pubblici 7500 Enti di previdenza e assistenza sociale 7600 Altri enti pubblici non commerciali</p>	<p>8) ATTIVITÀ PROFESSIONALI E ARTISTICHE</p> <p>8000 Autori (scrittori, giornalisti, pubblicisti e assimilate) 8100 Artisti (registi, attori, musicisti, pittori, scultori e assimilate) 8200 Medici 8300 Ostetriche, infermieri e assistenti 8400 Avvocati, procuratori e patrocinatori togati 8410 Notai 8500 Commercialisti e fiscalisti 8510 Consulenti del lavoro, amministratori e assistenti 8600 Ingegneri e architetti 8700 Matematici, statistici, economisti, fisici, chimici, biologi e assistenti 8900 Geometri, periti industriali, designatori e assistenti 9000 Atleti, allenatori e assistenti 9100 Agenti di borsa e assistenti 9200 Agronomi, veterinari, periti agrari e assistenti 9300 Altre attività professionali</p>

TABELLA - G)

Subcodici di attività

Codice attività	SUBCODICI	Codice attività	SUBCODICI
0140	Aziende agricole associate: Trasformazione [] - Conservazione [] - Raccolta []	4210	Drogheria [] - Torrefazione senza mescolta e somministrazione al pubblico []
0210	Acque dolci: Pesca [] - Allevamento []	4215	Generi alimentari vari [] - Pasta fresca con annesso laboratorio []
0220	Acque marine e lagunari: Pesca [] - Allevamento []	4220	Mobili (esclusi quelli per ufficio) [] - Materassi []
0500	Carni fresche [] - Carni conservate [] - Altri prodotti della macellazione []	4230	Oggetti d'arte [] - Artigianato artistico [] - Case di vendita all'asta []
0600	Prodotti della molitura [] - Prodotti della pastificazione []	4235	Elettrodom. e radio-TV [] - Macchine per cucire e maglieria [] - Elettricità [] - Termoidraulica []
0850	Produzione di pane e pasticceria [] - Altri prodotti alimentari []	4236	Dischi, nastri [] - Strumenti musicali e relativi accessori []
1100	Estrazione, trasformazione e distribuzione di petrolio greggio [] - Gas naturali []	4241	Motoveicoli e biciclette [] - Metanti e accessori [] - Ricambi e accessori per veicoli []
1400	Prodotti di prima trasformazione: Minerali ferrosi [] - Minerali non ferrosi []	4244	Strumenti e apparecchi sanitari, articoli medicali, ortopedici e chirurgici [] - Erboristerie []
1520	Prodotti della lavorazione: Minerali non metalliferi [] - Materiali di cava []	4246	Vernici, smalti, colori, terre coloranti, pennelli [] - Saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura []
2100	Macchine per ufficio [] - Strumenti di precisione [] - Strumenti ottici []	4248	Cartolerie [] - Negozi di francobolli per collezione []
2310	Carpenteria metallica [] - Mobili e arredi metallici [] - Forni caldai ed apparecchi termici []	4251	Apparecchi ottici, fotografici [] - Macchine e strumenti di precisione (esclusa le orologeria) []
2320	Macchine motrici [] - Variatori di velocità [] - Apparecchi di sollevamento e di trasporto []	4253	Argenteria [] - Gioielleria, orificeria [] - Orologeria []
2330	Macchine utensili [] - Utensileria per macchine []	4258	Materiali da costruzione escluso piastrelle e sanitari [] - Piastrelle ed articoli sanitari []
2340	Minuteria metallica, fustame, bulloni a molle [] - Stoviglie e vasellame [] - Armi da fuoco []	4264	Forniture di bordo [] - Forniture di casermaggio, di case di prevenzione e pena []
2400	Materiali e forniture elettriche [] - Elettrodomestici []	4265	Mobili usati [] - Indumenti ed oggetti usati (esclusi i libri e gli oggetti di antiquariato) []
2900	Prodotti per l'abbigliamento di vestiario [] - Arredamento tessile e affini []	4500	Intermediari [] - Rappresentanti di commercio []
3100	Stampa, poligrafia e simili [] - Editoria []	4600	Alberghi con ristorante [] - Alberghi senza ristorante []
3610	Officine: Meccanici [] - Carrozzeri [] - Idraulici [] - Elettricisti [] - Calzolari [] - Altri []	4607	Campeggi [] - Rifugi alpini [] - Centri di vacanza [] - Agriturismo [] - Stabilimenti balneari []
4004	Fibre tessili, animali e vegetali [] - Fibre chimiche []	4610	Ristorazione con servizio ai tavoli [] - Ristorazione rapida, self service, fast food []
4006	Carni fresche: Bovina [] - Suina [] - Equine [] - Ovina e caprina []	4615	Bar e torrefazioni con mescolta con produzione di gelati e/o dolci [] - Bar, torrefazioni con mescolta senza produzione di gelati e/o dolci [] - Gelateria [] - Botteglierie ed enoteche con somministrazione []
4013	Prodotti della pesca: congelati, surgelati [] - Secchi e conservati []	6421	Igiene ed estetica della persona: Barbieri [] - Parrucchieri [] - Istituti di bellezza []
4014	Sakumi [] - Conserven alimentari e prodotti affini [] - Alimenti surgelati vegetali []	6900	Servizi ricreativi [] - Servizi culturali [] - Servizi dello spettacolo []
4016	Latte [] - Burro e formaggi []	6910	Locali notturni e discoteche [] - Sale da gioco []
4018	Bevande alcoliche [] - Bevande analcoliche []	8000	Autori: Scrittori [] - Giornalisti [] - Pubblicisti e assimiliti []
4020	Zucchero [] - Casta [] - Droghe e spezie in genere []	8100	Artisti: Registi [] - Attori [] - Musicisti [] - Pittori [] - Scultori []
4025	Minerali metalliferi [] - Minerali non metalliferi []	8300	Ostetriche [] - Infermieri [] - Patrocinatori legali []
4026	Metalli ferrosi semilavorati [] - Metalli non ferrosi semilavorati []	8400	Avvocati [] - Procuratori [] - Patroni liberi professionisti [] - Altri professionisti [] - Non iscritti ad albi professionali []
4027	Prodotti chimici per l'industria [] - Olii e grassi industriali []	8510	Consulenti del lavoro [] - Amministratori []
4031	Materiale da costruzione escluso piastrelle e sanitari [] - Piastrelle ed articoli sanitari []	8520	Ingegneri [] - Architetti []
4039	Veicoli [] - Accessori e ricambi []	8700	Matematici [] - Statistici [] - Economisti [] - Fisici [] - Chimici [] - Biologi []
4040	Macchine per scrivere e calcolatrici [] - Attrezzature per l'ufficio []	8900	Geometri [] - Periti Industriali [] - Disegnatori []
4042	Articoli in ferro ed altri metalli [] - Coltellerie e posateria []	9000	Atleti [] - Allenatori ed assimiliti []
4043	Elettrodomestici [] - Apparecchi radio e televisivi []	9100	Agenti di borsa [] - Assistenti []
4044	Vetriere e oristerie [] - Ceramiche [] - Cornici e affini []	9300	Veterinari [] - Agronomi [] - Periti agrari [] - Assistenti []
4044	Articoli da viaggio [] - Poltetteria e marocchinerie []		
4056	Strumenti, articoli sanitari, ferri chirurgici, materiali da medicazione (escluso le forniture dentali) [] - Forniture dentali []		
4061	Dischi, nastri [] - Strumenti musicali e relativi accessori []		
4063	Libri [] - Giornali e riviste []		
4201	Carni fresche [] - Carni congelate []		
4203	Satumerie, pizzicherie ed affini [] - Rosticcerie e friggitorie []		
4206	Pasticceria e dolciumi (compresa l'eventuale annessa produzione) [] - Negozi di confectionery []		

6 MOD. 760/A - REDDITO COMPLESSIVO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI E DEGLI ENTI COMMERCIALI E REDDITO D'IMPRESA DEI GLI ENTI NON COMMERCIALI A CONTABILITÀ ORDINARIA

Questo modello deve essere compilato, oltre che dalle società di capitali e dagli enti commerciali residenti in Italia, anche dalle società di ogni tipo non residenti in Italia (tranne le società semplici, le società di fatto con oggetto non commerciale e le società tra artisti e professionisti senza personalità giuridica), e dagli enti commerciali non residenti con stabile organizzazione in Italia.

Il presente modello va compilato anche dagli enti non commerciali residenti e da quelli non residenti con stabile organizzazione in Italia, che hanno esercitato attività commerciali con contabilità separata, ad eccezione di quelli che fruiscono del regime di contabilità semplificata. In mancanza di contabilità separata, il reddito delle attività commerciali deve essere determinato nel modello 760/C. Per l'individuazione delle attività che sono considerate commerciali ai fini fiscali si rinvia alle istruzioni al Mod. 760/D.

Per la compilazione del modello e la determinazione del reddito si forniscono i seguenti chiarimenti.

- Al rigo A1 vanno indicati:
 - l'attività esercitata individuata in conformità alla classificazione delle attività economiche allegata al D.M. 26 dicembre 1990 (pubblicata nei suppl. ord. n. 89 della G. U. del 29 dicembre 1990, serie generale) contenuta in apposito fascicolo già distribuito unitamente ai modelli di dichiarazione annuale IVA relativa al 1990 e disponibile presso i competenti uffici distrettuali delle imposte dirette;
 - codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1991 rilevabile dalla predetta nuova classificazione delle attività;
 - l'anno di inizio dell'attività;
 - il codice di attività e l'eventuale subcodice in vigore per il periodo d'imposta 1990, desumibili dalle tabelle C e G poste a pag. 6 e a pag. 7 delle istruzioni. Con riguardo ai subcodici, il contribuente deve indicarlo, qualora per l'attività esercitata in via esclusiva o prevalente sia stato previsto il numero di subcodice avente la funzione di individuare più analiticamente l'attività svolta; in mancanza dovrà comunque essere indicato il solo codice di attività. In caso di esercizio di più attività, i codici vanno indicati con riferimento all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.
- Ai rigli A2 e A3 vanno indicati il luogo di esercizio dell'attività con il relativo indirizzo e il luogo in cui sono conservate le scritture contabili.
- Se l'attività è svolta in più comuni dovrà essere indicato il principale e, in apposito allegato, dovranno essere indicati gli altri, con il relativo indirizzo. In tale allegato devono essere inoltre specificati tutti i punti in cui l'attività viene esercitata (negozi, edicole, banche, succursali, stabilimenti, ecc.), con il relativo indirizzo. Se le scritture sono conservate presso terzi indicarne le generalità (o la denominazione) e l'indirizzo.

Prospetto di bilancio

La compilazione del prospetto richiede l'evidenziazione, limitatamente alle voci dello stato patrimoniale, dei saldi iniziali di bilancio (che si identificano con quelli finali del bilancio precedente), dei movimenti in dare e in avere, intervenuti nei conti durante l'esercizio (variazioni di bilancio), del conseguente saldo finale di bilancio.

Atteso che in talune ipotesi la particolare natura dei conti non richiede certe evidenziazioni, si è provveduto ad annullare nel prospetto lo spazio riservato alle evidenziazioni stesse.

Le voci da A8 a A11 interessano i conti accessi alla valutazione delle rimanenze di cui agli artt. 59 e 60. Alla voce A8 vanno indicate le rimanenze di tutti i beni destinati alla vendita e di quelli da impiegare nella produzione quando non risultino ancora immessi nei processi di lavorazione; alla voce A9 vanno indicate le rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione e dei servizi in corso di esecuzione di cui al comma 5 dell'art. 59; alla voce A10 vanno indicate le scorte di prodotti finiti (ossia di quelli provenienti dalle lavorazioni); alla voce A11, infine, va indicato l'ammontare delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, di cui all'art. 60.

Si precisa, inoltre, che le voci dello stato patrimoniale "altri crediti e attività" e "altri debiti e passività", nonché quelle del conto economico "altri costi, oneri e spese" e "altri proventi" debbono ritenersi residuali, nel senso che in esse vanno ricompresi, rispettivamente, tutti gli elementi patrimoniali e reddituali non collocabili tra le altre voci.

Nel conto economico sono inserite per maggior chiarezza espositiva le voci A27 e A45 relative alle esistenze iniziali e alle rimanenze finali costituite dagli importi evidenziati, rispettivamente, alle colonne 1 e 4 delle voci da A8 a A11, eventualmente integrati con quelli delle rimanenze dei titoli azionari, obbligazionari e titoli similari, se e nella misura in cui essi siano stati dalla società considerati contabilmente beni da negoziazione.

È appena il caso di ricordare che l'utile (o la perdita) di esercizio indicato nelle voci A39 (o A46) è uguale alla differenza tra l'importo delle attività e quello delle passività dello stato patrimoniale.

Si osserva che tra gli utili in sospensione d'imposta di cui alla voce A47, non vanno ricomprese le plusvalenze conseguenti a conferimenti agevolati (art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 e art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904).

Si fa presente che alla voce A51 va indicato l'ammontare complessivo dei canoni pattuiti, compreso il prezzo di riscatto, esclusi gli oneri finanziari, relativi ai beni acquistati in dipendenza di contratti di locazione finanziaria e alla voce A52 va indicato l'ammontare dei compensi corrisposti per le lavorazioni, relativi a beni formanti oggetto dell'attività propria dell'impresa, eseguite da terzi.

Per i fondi di cui ai righe da A53 a A56 va indicato il relativo saldo fiscale qualora sia diverso da quello di bilancio.

Variazioni in aumento e in diminuzione

Al rigo A60 va indicato l'ammontare complessivo delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive che concorrono a formare il reddito a norma degli articoli 54, 55 e seguenti (con riferimenti alle condizioni e ai termini ivi stabiliti) qualora non siano state imputate al conto dei profitti e delle perdite o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza. Si ricorda che sono considerate sopravvenienze attive oltre a quelle indicate come tali nel citato art. 55, i maggiori corrispettivi di cui all'art. 60, comma 4, le eccedenze o le differenze di cui all'art. 69, comma 4, all'art. 71, comma 2, all'art. 72, comma 2, all'art. 73, comma 3.

Con riferimento al rigo A61, si osserva che il regime tributario previsto dall'art. 54, comma 4, come modificato dall'art. 26, comma 7, del D.L. n. 69 del 1989 convertito dalla legge n. 154 dello stesso anno, in base al quale le plusvalenze realizzate possono concorrere a formare il reddito in quote costanti nell'esercizio in cui sono state realizzate e nei successivi ma non oltre il quarto, ha valenza ai soli fini fiscali. Ne discende che le plusvalenze stesse vanno interamente imputate al conto dei profitti e delle perdite, provvedendosi ad apportare una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi (rigo A91) per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali che si intendono rateizzare ed una variazione in aumento (rigo A61) per la quota imputabile all'esercizio. Questo trattamento è riservato, ai sensi dell'art. 55, comma 2, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi. La scelta per il differimento della tassazione di dette plusvalenze e sopravvenienze va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui sono state realizzate, compilando l'apposito prospetto. Detto regime non si applica alle plusvalenze iscritte in bilancio e a quelle derivanti dall'assegnazione dei beni ai soci o alla destinazione dei beni stessi a finalità estranee all'esercizio dell'impresa le quali concorrono a formare il reddito dell'esercizio per il loro intero ammontare.

La disposizione recata dal predetto art. 26, comma 7, del D.L. n. 69 del 1989 si applica altresì, per effetto dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 261 del 15 settembre 1990 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, alle plusvalenze realizzate e/o sopravvenienze conseguite dal periodo di imposta in corso al 20 settembre 1990 relative ai beni ammortizzabili acquistati anteriormente al 2 marzo 1989.

Pertanto, nel predetto rigo A61 va ricompresa la quota indicata al rigo A130 del prospetto delle plusvalenze e/o sopravvenienze nonché la somma delle quote di plusvalenze e/o di sopravvenienze realizzate nei precedenti periodi di imposta, indicate nel prospetto relativo alla dichiarazione di tali periodi.

Nel caso di partecipazione della società (o ente) in società di tipo personale aventi la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività nel territorio dello Stato, si deve tenere conto dell'ammontare della quota di reddito spettante al dichiarante (che deve perciò essere indicata tra le variazioni in aumento al rigo A63) anziché dell'ammontare degli utili distribuiti e contabilizzati (che va indicato tra le variazioni in diminuzione al rigo A92). La società o l'ente dichiarante deve allegare il prospetto che la società, cui si riferisce la partecipazione, è tenuta a rilasciare. Tale prospetto deve contenere: la ragione sociale, la sede ed il numero di codice fiscale della società, il reddito totale dichiarato dalla stessa agli effetti dell'imposta personale, la quota in percentuale di partecipazione agli utili spettante alla società o ente dichiarante, nonché la quota di reddito, di ritenute d'acconto, di imposte pagate all'estero, di crediti di imposta sul dividendo, di crediti di imposta per i registri di cassa e di I.LOR imputabili alla società o ente dichiarante.

Si rammenta che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 5836 del 17 ottobre 1988, ha stabilito che l'atto costitutivo della partecipazione di una società per azioni in una società in accomandita semplice, in qualità di socio accomandante, è nullo per violazione di norme imperative. Si osserva che l'affermato principio - il quale ha valenza per la partecipazione di società di capitali in qualsiasi tipo di società di persone - non fa venir meno l'obbligo di includere nella dichiarazione, nel modo sopra indicato, il reddito proveniente dalla partecipazione.

I redditi degli immobili (terreni e fabbricati) che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito in base alle risultanze catastali - salvo il disposto degli articoli 129 e 134 - per gli immobili situati nel territorio dello Stato e a norma dell'art. 84 per quelli situati all'estero. Di conseguenza il risultato del conto dei profitti e delle perdite deve essere rettificato eliminando ai righe A 65 e A 93 i costi e i proventi relativi a detti immobili e aggiungendo al rigo A 64 i redditi imputabili agli stessi in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate.

Si ricorda che in base alla lett. c), aggiunta nel comma 2 dell'art. 51 del T.U.I.R. dall'art. 2, comma 1, lett. a), del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, i redditi dei terreni, derivanti dalle attività agricole di cui all'art. 29, pur se nei limiti ivi stabiliti, sono considerati redditi d'impresa ove dette attività siano esercitate dai soggetti

indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87. Conseguentemente nei confronti di tali soggetti nonché delle società e degli enti commerciali non residenti il reddito derivante da:

a) attività dirette alla coltivazione del terreno, alla silvicoltura e alla funghicoltura;

b) allevamento di animali (anche se con mangimi ottenibili per più di un quarto dal terreno);

c) attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici (anche se rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa ed abbiano per oggetto prodotti ottenuti per più della metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso);

va determinato secondo gli ordinari criteri previsti dal capo VI del titolo I del T.U.I.R.

Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali ai sensi dell'art. 40, comma 2, gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale da parte del possessore nonché gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o in comodato, classificati o classificabili nei gruppi B (unità immobiliari per uso di alloggi collettivi), C (unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia), D (immobili a destinazione speciale), E (immobili a destinazione particolare), e nella categoria A/10 (uffici e studi privati), a condizione che la destinazione ad ufficio o studio sia prevista nella licenza o concessione edilizia anche in sanatoria.

Relativamente agli immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, si precisa che la relativa quota di ammortamento va calcolata sul costo storico di acquisizione (anche per le unità immobiliari acquisite in esercizi precedenti a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987 e tenendo conto, per quelle acquistate anteriormente al 1° gennaio 1974, dei criteri di cui al D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 689). Si fa inoltre presente che se l'immobile è stato acquisito in esercizi anteriori a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, il contribuente potrà portare in deduzione soltanto le quote di ammortamento maturate a partire dall'esercizio avente inizio dopo il 31 dicembre 1987 mentre non possono essere in alcun modo computate in diminuzione le quote relative a periodi d'imposta precedenti, non deducibili in base alla previgente normativa.

Per i soggetti - diversi dalle società e dagli enti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 87 nonché delle società e degli enti commerciali non residenti - che svolgono sui terreni attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli e zootecnici, eccedenti i limiti stabiliti dall'art. 29, la parte di reddito imputabile all'attività compresa nei detti limiti (attività agricola) è determinata in base alle risultanze catastali. Pertanto, fermo restando l'obbligo di indicare al rigo A64 il reddito catastale, la variazione in aumento di cui al rigo A65 sarà limitata alla parte dei costi imputabili all'attività agricola e la variazione in diminuzione di cui al rigo A93 sarà costituita dal valore dei prodotti agricoli e zootecnici (riferibili all'attività compresa nei predetti limiti) venduti ovvero impiegati nell'attività commerciale. Il reddito derivante dall'attività di allevamento va dichiarato in questo modello sia nel caso di determinazione forfetaria dello stesso reddito con i criteri previsti dall'art. 78 sia quando venga esercitata l'opzione a norma dell'art. 78, comma 4, per la determinazione analitica in base ai costi e ricavi effettivi. Nel primo caso devono essere inseriti: a) tra le variazioni in aumento, al rigo A64, il reddito agrario, al rigo A65 tutti i costi effettivi connessi all'attività di allevamento e al rigo A88 il reddito determinato ai sensi dell'art. 78 (desunto dal modello 790/E-1); b) tra le variazioni in diminuzione, al rigo A93, tutti i ricavi effettivi dell'attività predetta. Nel secondo caso (opzione per la determinazione analitica del reddito) devono essere inseriti: a) tra le variazioni in aumento, al rigo A64, il reddito agrario e, al rigo A65 i soli costi relativi alla parte di attività imputabile al reddito agrario; b) tra le variazioni in diminuzione, al rigo A93, i soli ricavi riferibili all'attività compresa nei limiti del reddito agrario.

Ai righe A86, A67 e A68 devono essere indicati gli ammontari delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma degli artt. 59, 60 e 61 qualora non siano state imputate al conto dei profitti e delle perdite o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli (tenendo conto in tal caso della differenza).

Le rimanenze finali dei beni di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'art. 53, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o con il metodo del prezzo al dettaglio, concorrono a formare il reddito per un valore non inferiore a quello determinato a norma dei commi da 2 a 4 dell'art. 59. Si precisa che gli esercenti attività di commercio al minuto che effettuano le valutazioni delle rimanenze con il metodo del prezzo al dettaglio possono attribuire alle stesse un valore inferiore a quello determinato a norma degli anzidetti commi, a condizione che in allegato alla dichiarazione siano illustrati i criteri e le modalità di applicazione di detto metodo, con riferimento all'oggetto e alla struttura organizzativa dell'impresa.

Per le modalità di contabilizzazione del valore delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, a norma dei primi quattro commi dell'art. 60 e per la compilazione del prospetto da allegare alla dichiarazione, ai sensi del comma 6 dell'art. 60 stesso, si fa richiamo alle istruzioni contenute nella circolare n. 36 del 22 settembre 1982 pubblicata nella G.U. del 16 ottobre 1982, n. 267. Per effetto del combinato disposto dell'art. 60, comma 5, del T.U.I.R. e dell'art. 9 del D.P.R. n. 42/1988, le imprese che contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutando le rimanenze al costo, possono essere autorizzate, previa richiesta presentata o spedita mediante raccomandata all'ufficio delle imposte, ad adottare lo stesso metodo anche ai fini della determinazione del reddito, tenendo presente che l'autorizzazione ha effetto nell'esercizio in corso alla data in cui è rilasciata (o si intende rilasciata). La richiesta si intende accolta se l'ufficio non notifica avviso contrario entro tre mesi dalla data di presentazione o di spedizione dell'istanza. Si precisa che detto metodo di valutazione si applica relativamente a tutte le opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario di contratti la cui esecuzione ha inizio nell'esercizio nel quale l'autorizzazione è stata concessa (o si intende concessa) nonché alle opere, forniture e servizi la cui esecuzione ha avuto inizio in

esercizi precedenti. limitatamente alle rimanenze formatesi a decorrere dal predetto esercizio. Si fa presente che anche ai soggetti che valutano le rimanenze ai sensi dell'art. 60, comma 5, è fatto obbligo di allegare, distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto recante gli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.

In relazione al rigo A69 si osserva che a norma dell'art. 62, comma 3, i compensi in misura fissa spettanti agli amministratori sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti. Pertanto, qualora siano stati imputati al conto dei profitti e delle perdite dell'esercizio ma non siano stati corrisposti, dovranno formare oggetto di variazione in aumento per il corrispondente importo.

Al rigo A70 deve essere indicata, come variazione in aumento, la parte dell'ammontare contabilizzato degli interessi passivi, compresi quelli relativi a prestiti contratti per l'acquisizione dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa che dal bilancio non risultino imputati ad aumento del costo di detti beni nonché quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compresi i conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra aziende e istituti di credito, compensati a norma di legge o di contratto, che eccede la quota proporzionale deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3.

Si osserva che, a norma del comma 3 dell'art. 63 per i soggetti nei cui confronti nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, sono maturati interessi e altri proventi esenti da imposta, derivanti da obbligazioni pubbliche o private, sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi sono ammessi in deduzione solamente per la parte che eccede l'ammontare di detti proventi, ivi compresi, per la quota di propria spettanza, quelli conseguiti dalle società di persone, di cui il dichiarante è socio, se e nella misura in cui detti interessi non siano stati già portati a riduzione degli interessi passivi dalla società partecipata e nel limite di cui all'art. 63, senza tener conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dei proventi stessi, fino a concorrenza degli interessi passivi non ammessi in deduzione. Il coefficiente di deducibilità risultante da tale rapporto si applica, ai sensi dell'art. 75, comma 5, anche alle spese ed altri componenti negativi afferenti indistintamente attività o beni produttivi di proventi computabili e non computabili nella determinazione del reddito. Pertanto la parte indeducibile di dette spese e altri componenti negativi va indicata nel rigo A87.

Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un prospetto recante l'indicazione delle obbligazioni pubbliche o private e delle cedole staccate delle obbligazioni, possedute nel periodo d'imposta, con la specificazione di quelle acquistate prima del 28 novembre 1984 e di quelle acquistate a decorrere da tale data, nonché dei relativi proventi. Il prospetto deve essere redatto in conformità all'apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze del 28 gennaio 1985 pubblicato sulla G.U. n. 27 del 1° febbraio 1985.

In relazione al rigo A71 si fa presente che la tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese e quella annuale, di cui all'art. 3, commi 18 e 19, del D.L. 19 dicembre 1984, n. 863, sono deducibili in base al criterio di cassa e cioè nell'esercizio in cui ne è avvenuto il pagamento.

Al rigo A72 va indicato l'intero importo dell'INVM decennale pagata nell'esercizio, nel caso in cui la società o l'ente intenda dedurre tale imposta, ai sensi dell'art. 64, comma 2, per quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. In tale ipotesi la quota dell'INVM decennale - corrispondente all'importo complessivo diviso per il numero degli esercizi nei quali si intende ripartire la deduzione - deve essere indicata tra le variazioni in diminuzione al rigo A95.

Ai sensi dell'art. 101 è deducibile l'ILOR relativa al periodo di imposta di competenza. L'eventuale accantonamento dovrà essere evidenziato al rigo A73 fra le variazioni in aumento, quando sia stato imputato al conto economico; analogamente dovrà essere ripreso (sempre al rigo A73) l'eventuale accanto imputato al conto economico. Per gli enti non commerciali l'ILOR è deducibile, ai sensi del combinato disposto degli articoli 110 e 10, secondo il criterio di cassa.

Le spese relative ad opere o servizi - forniti direttamente o indirettamente - utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi. Pertanto la parte indeducibile che eccede il 5 per mille del predetto ammontare va indicata al rigo A75.

Le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere o) e p) del comma 1 dell'art. 10 sono deducibili nei limiti e alle condizioni ivi indicati. Le erogazioni liberali diverse da quelle suindicate sono ammesse in deduzione se rientranti tra quelle indicate nel comma 2 dell'art. 65 per un ammontare non superiore alle percentuali ivi stabilite del reddito di impresa dichiarato per ciascuna delle ipotesi previste. Sono altresì deducibili le erogazioni liberali indicate nella lettera r) del comma 1 dell'art. 10 per un ammontare non superiore al 20% del reddito di impresa dichiarato con il limite di 2 miliardi annui. Nel caso di società o imprese tra le quali intercorrono rapporti di collegamento o di controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, il predetto beneficio si applica entro il limite complessivo di 2 miliardi annui. Le erogazioni fatte a favore dell'Università di Bologna, ai sensi dell'art. 5 della legge 16 marzo 1987, n. 113, sono deducibili fino al limite del 10 per cento del reddito di impresa dell'anno di imputazione. Pertanto nel rigo A76 dovranno essere indicate tutte le erogazioni liberali, ad esclusione di quelle previste alla lettera p) dell'art. 10, mentre l'ammontare deducibile deve essere indicato al rigo A108 dopo aver indicato al rigo A107 il reddito al lordo delle erogazioni liberali (la deduzione non spetta se l'importo di tale rigo è negativo o pari a zero). Non danno in nessun caso luogo a variazione in aumento le erogazioni effettuate in soccorso delle popolazioni dei comuni terremotati, esenti a norma di legge.

Al rigo A77 deve essere portato in aumento l'ammontare delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle indicate

nell'art. 66 o contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri ivi previsti. Per quanto concerne in particolare le perdite su crediti occorre tener presente che ai sensi dell'art. 71, comma 2, deve essere portato in aumento anche l'ammontare di quelle perdite che avrebbero dovuto essere imputate all'apposito «fondo rischi», costituito ai sensi di tale articolo. L'eventuale eccedenza delle somme accantonate nel detto fondo in confronto alla misura consentita deve essere indicata nel rigo A83.

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 66 del T.U.I.R. e dell'art. 25 del D.P.R. n. 42/1988, le perdite su crediti vantate nei confronti di debitori assoggettati a procedure concorsuali in corso alla data di inizio del primo periodo di imposta successivo al 31 dicembre 1987 ed imputate al conto dei profitti e delle perdite in precedenti esercizi sono deducibili, per la parte del loro ammontare che non trova copertura nel fondo costituito ai sensi dell'art. 71, in quote costanti in cinque periodi di imposta a decorrere dal predetto esercizio. Le perdite imputate al conto dei profitti e delle perdite successivamente a tale data sono deducibili, per la parte del loro ammontare che non trova copertura nel fondo costituito ai sensi dell'art. 71, in quote costanti in cinque periodi di imposta a partire da quello in cui ne è avvenuta l'imputazione.

La regola della deduzione per quote costanti si applica anche quando la procedura concorsuale viene a cessare prima del decorso dei cinque periodi di imposta, relativamente ai quali avviene la deduzione. È fatta salva la facoltà di dedurre l'intera perdita nell'esercizio in cui la procedura concorsuale viene a cessare qualora non sia stata iniziata la deduzione per quinti.

Per i crediti per interessi di mora la suindicata modalità di deduzione si applica soltanto per la parte non accantonata nell'apposito fondo di cui all'ultimo comma dell'art. 71.

In relazione al rigo A78 si fa presente che la misura massima delle quote di ammortamento indicata nel comma 2 dell'art. 67 può, per ammortamento anticipato, essere elevata, a norma del successivo comma 3, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. i), del D.L. 27 aprile 1990, n. 90 convertito con modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n. 165, fino a due volte nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi, a condizione che l'eccezione, qualora non sia stata imputata al fondo di ammortamento, sia stata accantonata in apposito fondo del passivo del bilancio relativo a detti esercizi e imputata al conto dei profitti e delle perdite.

Si ricorda che, in base al menzionato art. 1, comma 1, lett. i), del D.L. n. 90 del 1990, nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione.

Tale disposizione non si applica nell'ipotesi di beni strumentali, già utilizzati da parte di altri soggetti, che sono entrati in funzione presso l'ultimo utilizzatore nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto n. 90 (1° maggio 1990), relativamente al quale il termine di presentazione della dichiarazione veniva a scadere dopo il 31 dicembre 1989, nel qual caso l'ammortamento anticipato da parte di detto utilizzatore può essere eseguito anche negli esercizi successivi a quello suindicato sempre che ricorrano le condizioni di cui all'art. 14, comma 2, del D.L. n. 90/1990.

Per effetto del comma 8 bis dell'art. 67, aggiunto dal comma 11 dell'art. 26 del D.L. n. 69/1989, sempreché non siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, non sono deducibili le quote di ammortamento, i canoni di locazione e le spese di impiego e manutenzione relativi ai seguenti beni:

- aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto;
- autovetture ed autoveicoli di cui alle lettere a) e c) dell'art. 26 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2500 centimetri cubici;
- motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici.

Per beni strumentali nell'attività propria dell'impresa devono intendersi quelli senza i quali l'attività di impresa non può essere esercitata (es. le autovetture di lusso per le imprese che effettuano noleggi in occasione di cerimonie, ecc., gli aeromobili da turismo e imbarcazioni da diporto utilizzate dalle scuole per l'addestramento al volo e alla navigazione).

Si fa presente che la disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 67, in base alla quale i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni sono deducibili nell'esercizio di competenza, non ha carattere vincolante, nel senso che l'impresa ha facoltà di optare per la deduzione di detti compensi nei limiti e con le modalità di cui alle disposizioni precedenti dello stesso comma.

Qualora l'impresa intenda avvalersi del criterio di deduzione di cui al citato ultimo periodo del comma 7, lo stesso criterio va mantenuto per tutti i periodi di imposta compresi nella durata del contratto. In tal caso eventuali spese di manutenzione, riparazione ecc., diverse dai predetti compensi periodici, vanno incluse tra le altre spese e quindi sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, senza tener conto del costo di quelli la cui manutenzione è affidata a terzi.

Per i beni concessi in locazione finanziaria le quote di ammortamento sono determinate in funzione della durata del contratto e commisurate al costo del bene diminuito del prezzo convenuto per il riscatto del bene stesso e sono deducibili nel limite della quota risultante dalla divisione dell'importo così determinato per il numero degli esercizi compresi nella durata della locazione, considerando tali anche le frazioni, giusta il combinato disposto dell'art. 67, comma 8, del T.U.I.R. e dell'art. 13 del D.P.R. n. 42/1988.

Per l'impresa utilizzatrice, la deduzione dei canoni è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente di ammortamento applicabile in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa se il contratto ha per oggetto beni mobili. Relativamente ai contratti di locazione finanziaria di beni immobili conclusi a partire dal 2 marzo 1989, la deduzione dei canoni è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a otto anni.

In relazione al rigo A83, si rileva che, ai sensi della legge 4 novembre 1988, n. 491, sono deducibili, da parte delle aziende ed istituti di credito, gli accantonamenti per rischi su crediti nei confronti di stati stranieri che hanno ottenuto le procedure di ristrutturazione del debito estero, nel periodo di

imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa (3 dicembre 1988), e nei due successivi, nel limite dell'8% per ciascun esercizio dell'ammontare complessivo di tali crediti risultanti in bilancio, a condizione che vengano iscritti in apposito fondo del passivo distinto da quello di cui all'art. 71. Tale deduzione non è più ammessa quando detto fondo ha raggiunto il 24% dei suindicati crediti esistenti alla chiusura dell'esercizio.

Ai rigli A88 e A89 vanno indicate le eventuali variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate, risultanti dal confronto fra i metodi di contabilizzazione seguiti e le disposizioni del testo unico. Nell'ipotesi di cui all'art. 76, comma 5, deve essere indicata come variazione in aumento, la differenza tra valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e servizi ricevuti).

Si fa presente che a norma dell'art. 56, comma 4, per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente, compresi i conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra aziende e istituti di credito, si considerano maturati anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto. Ne discende che qualora sia stato imputato al conto economico il saldo tra interessi attivi e interessi passivi, occorrerà procedere ad una variazione in aumento per l'ammontare corrispondente agli interessi attivi compensati e ad una variazione in diminuzione per lo stesso importo.

Ai fini della non punibilità delle contravvenzioni di cui all'art. 1 della legge n. 516 del 1982 e ricorrendo le condizioni ivi previste, deve essere indicato nello spazio riservato alle «Annotazioni», l'ammontare dei corrispettivi non annotati nelle scritture contabili del periodo d'imposta in cui l'evento si è verificato sempre che ne sia stata fatta apposita annotazione entro il termine di presentazione della dichiarazione, nelle scritture contabili del periodo di imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione stessa. Detta annotazione va eseguita nelle scritture contabili attraverso apposite voci di memoria e l'ammontare dei corrispettivi omessi dovrà essere portato tra le variazioni in aumento. L'annotazione stessa, se il bilancio non è stato già approvato, può essere eseguita ad ogni effetto, sempre nelle scritture contabili, anche ai sensi della disposizione del quarto comma dell'art. 14 del D.P.R. n. 600. In quest'ultimo caso non dovrà essere operata nessuna variazione in aumento dato che l'importo stesso è stato già assunto a base della determinazione del reddito imponibile.

Ai rigli A94 vanno indicate le quote di utili relativi all'esercizio di competenza spettanti ai lavoratori dipendenti, agli amministratori delle società e degli enti commerciali e agli associati in partecipazione, indipendentemente dalla loro imputazione al conto dei profitti e delle perdite.

Ai sensi dell'art. 96, gli utili distribuiti da società collegate, ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ., non residenti nel territorio dello Stato, sono tassabili per il 40% del loro ammontare nel periodo di imposta nel quale sono percepiti - ma si computano per l'intero ammontare ai fini delle disposizioni relative alla maggiorazione di conguaglio di cui agli artt. 105, 106 e 107 - . Dovrà pertanto essere indicato al rigo A98 l'importo corrispondente al 60% dei predetti utili.

Ai fini del computo del credito per imposte pagate all'estero, di cui all'art. 15, l'imposta pagata all'estero va assunta nello stesso limite del 40% suindicato.

Al rigo A100 va indicato l'ammontare del credito di imposta, qualora esso sia stato imputato al conto dei profitti e delle perdite, dato che il credito stesso viene tassato mediante la sua aggiunta al reddito imponibile nel rigo 21 del mod. 760/M o nel rigo 29 del mod. 760/B.

Si ricorda che, ai sensi della legge 16 dicembre 1977, n. 904 come modificata dall'art. 2 della legge 25 novembre 1983, n. 649, compete un credito di imposta pari al 9/16 degli utili che concorrono a formare il reddito imponibile dei soci delle società di capitali, se la relativa delibera di distribuzione è stata adottata dopo la data di chiusura dell'esercizio in corso al 1° dicembre 1983.

Se la delibera di distribuzione fu adottata entro la data di chiusura dell'esercizio in corso al 1° dicembre 1983, spetta un credito di imposta nella misura di 1/3 ovvero, per le società di capitali e per gli enti finanziari, nella misura del 42,85%.

Tale credito non spetta, invece, sui dividendi per i quali è stata applicata la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (cedolare secca opzionale ovvero sui dividendi attribuiti alle azioni di risparmio). Il credito d'imposta non spetta ai soci non residenti di società residenti in Italia (a meno che i soci stessi non siano società o enti esteri con stabile organizzazione in Italia) ed ai soci residenti di società non residenti.

Detto credito spetta, nella misura del 9/16, ai sensi dell'art. 14, anche ai partecipanti agli enti di cui al comma 1, lett. b), dell'art. 87, sugli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, la cui delibera è stata adottata dopo la data di chiusura dell'esercizio in corso al 1° gennaio 1988.

Il credito stesso va indicato al rigo 21 del mod. 760/M o al rigo 29 del mod. 760/B per sommario al reddito complessivo imponibile; di pari ammontare dovrà essere detratto al rigo 30 o al rigo 43 degli stessi modelli per la determinazione dell'imposta dovuta o dell'eventuale rimborso d'imposta.

Al rigo A101 va indicato l'ammontare di reddito esente ai fini IRPEG, per il quale deve essere compilato il prospetto posto nella quarta pagina del modello base secondo le istruzioni fornite a chiarimento del prospetto stesso. In tale rigo vanno indicati, con riguardo alle aziende ed istituti di credito, gli interessi attivi derivanti dai mutui fatti agli enti indicati nell'art. 21, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, fruente dell'esenzione ai fini dell'IRPEG per metà del loro ammontare, per i quali non va compilato l'anzidetto prospetto.

Ai rigli A102, A103 e A104 vanno indicate le eventuali variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate. Si fa presente che, ai sensi dell'art. 75, comma 4, le spese e gli oneri specificamente afferenti a ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto dei profitti e delle perdite concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi. Dette spese ed oneri afferenti a ricavi o proventi che pur non imputati al conto economico dell'esercizio al quale si riferisce la dichiarazione concorrono alla formazione del reddito di tale esercizio, possono essere indicati tra le variazioni in diminuzione. Non sono tuttavia deducibili i costi e gli oneri non registrati nelle apposite scritture contabili prescritte ai fini delle imposte sui redditi (registro dei beni ammortizzabili, registro dei compensi a terzi).

Per effetto dell'art. 2, comma 6 bis, del D.L. n. 90 del 1990, le spese e i componenti negativi si intendono imputati al conto dei profitti e delle perdite se e nella misura in cui sono stati annotati nelle scritture contabili, ed abbiano concorso alla determinazione del risultato netto del conto dei profitti e delle perdite, indipendentemente dalla specifica evidenza in tale documento, fermo restando il disposto degli articoli 3 e 5 del D.P.R. n. 600/1973.

Le imprese danneggiate nei comuni terremotati possono comprendere tra le variazioni in diminuzione le erogazioni ricevute ammesse in deduzione dalle vigenti leggi, se esse hanno interessato il conto dei profitti e delle perdite.

Ai sensi della legge 5 dicembre 1978, n. 787 (entrata in vigore il 29 dicembre 1978) e della legge 4 novembre 1981, n. 626 (entrata in vigore l'8 novembre 1981), i soggetti che partecipano o sono associati in partecipazione alle società consortili ivi previste e i terzi acquirenti delle azioni sottoscritte dalle stesse società possono beneficiare delle agevolazioni stabilite dal secondo comma dell'art. 3 della citata legge n. 787.

Si osserva che le erogazioni liberali, da indicare al rigo A106 sono ammesse in deduzione nella misura corrispondente all'importo risultante dall'applicazione delle percentuali previste dagli articoli 65, comma 2 (comprese quelle di cui alla lettera c-bis) dello stesso comma, aggiunta dell'art. 23 della legge 9 agosto 1990, n. 223 (art. 10, comma 1, lett. r), del T.U.I.R., e dell'art. 5, comma 2, della legge 16 marzo 1987, n. 113, al reddito di rigo A107 al netto dell'ILOR deducibile e delle erogazioni stesse.

Agli effetti dell'imposta locale il reddito va determinato con i criteri stabiliti nel titolo II del T.U.I.R. relativi alla determinazione del reddito complessivo ai fini IRPEG. Il reddito di rigo A107 (lett. F) da indicare al rigo A110 va diminuito, (al rigo A116), o aumentato, (al rigo A111), dei redditi (o perdite) derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate, nonché dei redditi (al rigo A117), derivanti da partecipazioni in altre società (società semplici, in nome collettivo o in accomandita semplice e società ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5); e altresì diminuito, al rigo A119, dei redditi degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa stessa. I redditi dei predetti immobili sono tassati separatamente ai fini dell'ILOR e vanno indicati nei modelli 760/E - se trattati di società ed enti commerciali dovrà essere indicato il reddito di col. 3 - e 760/F, specificando nelle annotazioni dei modelli stessi che detti redditi sono inclusi nel reddito d'impresa.

Al rigo A120 va indicata la residua quota del 40% degli utili distribuiti da società collegate essere indicati, nella misura del 60%, al rigo A98, percepiti nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Occorre tener presente che in caso di ricavi o altri proventi esenti solo dall'imposta locale sui redditi ovvero solo dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche va ricalcolato l'ammontare degli interessi passivi e delle spese e altri componenti negativi, che si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi, provvedendo ad inserire la differenza tra l'ammontare degli interessi passivi (e delle spese e altri componenti negativi) deducibile ai fini IRPEG e quello deducibile ai fini ILOR al rigo A113 o al rigo A122.

Al rigo A125 va indicato l'ammontare del reddito esente ai fini ILOR, per il quale deve essere compilato il prospetto posto nella quarta pagina del modello base secondo le istruzioni fornite a chiarimento del prospetto stesso e al rigo A127 va indicato l'importo complessivo delle erogazioni liberali ivi indicati.

Si osserva al riguardo che le erogazioni liberali sono ammesse in deduzione nella misura corrispondente all'importo risultante dall'applicazione delle percentuali previste dagli articoli 65, comma 2 (comprese quelle di cui alla lettera c-bis) dello stesso comma, aggiunta dell'art. 23 della legge 9 agosto 1990, n. 223 nonché quelle di cui all'art. 3 della legge 29 novembre 1990, n. 370 e 10, comma 1, lett. r), del T.U.I.R., e dall'art. 5, comma 2, della legge 16 marzo 1987, n. 113 sul reddito di rigo A128 al netto delle erogazioni stesse.

Prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive.

Il presente prospetto va compilato dai soggetti che hanno realizzato plusvalenze patrimoniali, ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettere a) e b) e che si avvalgono della facoltà di cui al comma 4 dello stesso articolo, come modificato dall'art. 28, comma 7, del D.L. n. 69 del 1989, convertito dalla legge n. 154 dello stesso anno, di far concorrere le plusvalenze stesse alla formazione del reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui sono state realizzate e nei successivi ma non oltre il quarto.

Tale facoltà può essere altresì esercitata anche per le sopravvenienze connesse alle indennità conseguite per un ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi per il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 53.

L'anzidetta facoltà va esercitata indicando al rigo A129, l'ammontare complessivo delle plusvalenze e/o sopravvenienze che si intendono ripartire in quote costanti ivi comprese quelle relative ai beni ammortizzabili acquistati anterior-

mente al 2 marzo 1989, provvedendo altresì ad indicare al rigo A130 la quota costante, determinata in funzione del numero di esercizi (per un massimo di cinque) nei quali si intende ripartire il predetto ammontare.

L'ammontare delle plusvalenze e delle sopravvenienze di cui al rigo A129 va indicato tra le variazioni in diminuzione al rigo A81, mentre la quota di cui al rigo A130 va indicata tra le variazioni in aumento al rigo A61, unitamente alle quote di plusvalenze e/o sopravvenienze realizzate nei precedenti periodi di imposta, indicati nei prospetti relativi alla dichiarazione di tali periodi.

Prospetto dei dati concernenti la maggiorazione di conguaglio

Il presente prospetto, che va compilato dalle società ed enti di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'art. 87, è formato da due sezioni: nella prima (calcolo della maggiorazione di conguaglio) vanno indicate: al rigo 01 le somme distribuite ai soci o partecipanti sull'utile dell'esercizio al netto della parte assegnata alle azioni di risparmio al portatore; al rigo 02 le somme distribuite sull'utile dell'esercizio non soggette a maggiorazione di conguaglio, in quanto non eccedono il 64% del reddito dichiarato dell'esercizio (al lordo delle perdite riportate da precedenti esercizi) o, per la parte eccedente, in quanto coperta dalla franchigia non utilizzata negli esercizi precedenti, indicata nel rigo 12 ovvero in quanto corrispondente agli utili fruenti dell'agevolazione di cui all'art. 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; al rigo 03 (colonna 1) le somme distribuite sull'utile dell'esercizio soggette a maggiorazione di conguaglio e (colonna 2) l'importo della maggiorazione stessa; al rigo 04 le riserve e altri fondi distribuiti nel corso dell'esercizio al netto della parte assegnata alle azioni di risparmio al portatore; al rigo 06 l'importo delle riserve e altri fondi soggetti a maggiorazione e importo della maggiorazione stessa.

Nella seconda sezione (entità delle riserve ed altri fondi) vanno indicati, per gruppi, le riserve o fondi esistenti alla data di chiusura dell'esercizio, nei rigi da 07 a 11, a seconda della categoria di appartenenza, evidenziando:

- in colonna 1 i saldi iniziali per l'importo corrispondente a quelli finali della precedente dichiarazione;
- in colonna 2 o 3, a seconda che siano conseguenti a delibere o ad altre cause, gli incrementi;
- in colonna 4 o 5, a seconda che siano conseguenti a delibere o ad altre cause, i decrementi;
- in colonna 6 i saldi finali.

Quanto agli incrementi, va tenuto presente che le riserve o altri fondi formati con gli utili di esercizio in sede di approvazione del bilancio si intendono costituiti nel periodo d'imposta in cui è intervenuta la relativa delibera e pertanto vanno evidenziati nell'anzidetta sezione seconda, in sede di presentazione della dichiarazione afferente allo stesso periodo d'imposta.

Si sottolinea che la composizione dei gruppi e la loro movimentazione con riferimento alle voci di bilancio da cui derivano gli ammontari esposti nel riquadro e agli incrementi e decrementi intervenuti nel corso dell'esercizio, dovuti agli accantonamenti fatti, alla copertura delle perdite e alle distribuzioni deliberate, nonché ai trasferimenti di franchigia, dovranno risultare da altro prospetto da allegare alla dichiarazione, nel quale devono altresì essere indicate, con i relativi calcoli, le fattispecie che hanno dato luogo alle maggiorazioni di conguaglio e alle riduzioni.

Con riferimento al rigo 12, relativo alla franchigia non utilizzata nell'esercizio, si precisa che:

- in base all'art. 105, comma 3, ed in aderenza a quanto già affermato con la circolare n. 8 del 16 marzo 1984, detta franchigia si evidenzia nella sola ipotesi in cui l'utile di esercizio, quale che sia la sua destinazione, risulti inferiore al 64 per cento del reddito dichiarato al lordo delle perdite riportate da precedenti esercizi e si quantifica nella differenza tra i predetti importi;
- ove la società già detenga riserve e fondi soggetti a maggiorazione di conguaglio nella misura ordinaria, la predetta franchigia dovrà essere utilizzata per affrancare dette riserve e fondi dalla maggiorazione con conseguente trasferimento, per un pari importo, di dette riserve e fondi dal rigo 06 al rigo 07 del prospetto;
- solo quando non esistano riserve e fondi soggetti a maggiorazione ovvero quando questi non siano sufficienti ad assorbire l'intero ammontare della suindicata franchigia, quest'ultima troverà collocazione nel rigo 12 in attesa di essere utilizzata per affrancare utili di esercizi successivi eccedenti il limite del 64 per cento del predetto reddito. Tale collocazione dovrà essere evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è stato approvato il bilancio.

Prospetto di utilizzo del credito di imposta per le imprese di autotrasporto di merci per conto terzi

Al rigo 01 e 03 vanno indicati per ciascuna categoria il numero degli autoveicoli disponibili rispettivamente per l'intero anno 1989 e per l'intero anno 1990.

Al rigo 02 e 04 vanno indicati per ciascuna categoria il numero degli autoveicoli disponibili per parte dell'anno rispettivamente riguardo al 1989 e al 1990; a col. 5 dei rigo 02 e 04 vanno indicate le spese complessive per il consumo di gasolio e lubrificanti sostenute rispettivamente nel 1989 e nel 1990.

Al rigo 05 vanno indicati:

- l'ammontare del credito di imposta spettante per il 1990 evidenziato nei rigi 35 (col. 6) o 41 del riquadro relativo al credito per il 1990 posto nel mod. 760/R;
- l'ammontare del credito di imposta utilizzato a compensazione dell'ILOR dovuta nel 1990;

— l'ammontare del credito di imposta utilizzato a compensazione dell'IRPEG dovuta nel 1990;

— l'ammontare del credito di imposta utilizzato a compensazione dell'IVA dovuta nel 1990;

— l'ammontare complessivo del credito di imposta utilizzato nel 1990;

— l'ammontare del credito di imposta non utilizzato nel 1990.

Al rigo 06 vanno indicati:

— l'ammontare del credito di imposta spettante per il 1991, evidenziato nei rigi 35 (col. 6) o 41 del riquadro relativo al credito per il 1991, posto nel Mod. 760/R, aumentato del credito di rigo 05 (col. 6);

— l'ammontare del credito di imposta utilizzato a compensazione dell'ILOR dovuta nel 1991 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;

— l'ammontare del credito di imposta utilizzato a compensazione dell'IRPEG dovuta nel 1991 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;

— l'ammontare del credito di imposta utilizzato a compensazione dell'IVA dovuta nel 1991 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;

— l'ammontare totale del credito utilizzato nel 1991 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;

— l'ammontare del credito d'imposta non ancora utilizzato.

Si fa presente che, qualora l'ammontare del credito utilizzato ai fini degli acconti IRPEG e/o ILOR supera l'ammontare dell'imposta dovuta con la presente dichiarazione, l'importo del credito effettivamente utilizzato per i predetti versamenti di acconto da indicare ai rigi 40 e 08 del Mod. 760/M non può essere superiore all'ammontare della relativa imposta risultante ai rigi 39 e 07 del medesimo modello 760/M.

Si rammenta che a norma dell'art. 2 del decreto interministeriale 30 aprile 1990, i soggetti beneficiari del credito di imposta di cui trattasi devono conservare, ai fini della successiva presentazione, per ogni veicolo fotocopia autenticata della carta di circolazione dalla quale si desuma la vigenza dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi e l'avvenuta revisione del veicolo oggetto del titolo autorizzativo medesimo, nonché fotocopia autenticata documentante l'avvenuto versamento della tassa di possesso del medesimo veicolo. Detta documentazione agli effetti fiscali deve essere conservata fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, così come stabilisce l'art. 22 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Al sensi del successivo decreto 19 ottobre 1990 in caso di perdita della disponibilità anteriormente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 90 del 1990 potrà essere presentata, in luogo dell'anzidetta fotocopia autenticata della carta di circolazione, dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti il periodo di disponibilità del veicolo, il periodo di vigenza dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi e l'avvenuta revisione, ove richiesta dalle vigenti disposizioni.

Prospetto dati riservato agli enti non commerciali

Al rigo 01, col. 1 va indicato il numero dei giorni dell'anno compresi nel periodo in cui è stata svolta l'attività, in caso di inizio e/o cessazione della stessa nel corso dell'anno 1990; in caso di attività stagionale va indicato a col. 2 il numero dei giorni compresi nei periodi in cui tale attività è stata svolta.

Se oltre all'attività prevalente (indicata nel rigo A1) è stata esercitata altra attività da cui sono derivati ricavi di ammontare superiore al 20% del totale dei ricavi va barrata l'apposita casella posta a col. 3 del rigo 01.

Qualora il luogo di esercizio dell'attività (indicato al rigo A2) si trovi in un comune con più di 50.000 abitanti, deve essere specificato nel rigo 02, barrando l'apposita casella, se si trova in zona centrale, semi-periferica o periferica; a tal fine si dovrà fare riferimento ai criteri stabiliti nella legge 27 luglio 1978, n. 392 (legge sull'equo canone).

La casella di rigo 02, col. 4, va barrata dai soggetti che esercitano attività per le quali non trova applicazione il correttivo territoriale del D.P.C.M. 21 dicembre 1990 (rivendita in base a contratti estimatori di giornali e di periodici, anche se su supporti audiovideomagnetici, distribuzione di carburante, rivendita di generi di monopoli, valori bollati, postali, marche assicurative e valori similari, commercio al minuto, altre attività e servizi senza utilizzazione di locali e aree attrezzate tranne i depositi e i magazzini). Tale esclusione opera a condizione che i ricavi derivanti dalle predette attività non siano inferiori all'80% dell'ammontare complessivo dei ricavi.

Se l'attività è svolta in più luoghi, deve essere indicato nell'apposita casella, il numero totale dei luoghi in cui viene esercitata l'attività.

Al rigo 03, colonne 1 e 2, va indicata, in metri quadrati, rispettivamente, la dimensione totale dei locali destinati all'esercizio dell'attività d'impresa e la parte dei detti locali destinata a magazzini o depositi. Per la individuazione dei locali e per la determinazione della loro dimensione deve farsi riferimento ai criteri stabiliti ai fini dell'imposta comunale di cui al D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, così come modificato dal D.L. 30 settembre 1989, n. 332, convertito dalla legge 27 novembre 1989, n. 394, e dal D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n. 166.

Per le attività esercitate senza utilizzazione di locali od aree attrezzate, ovvero in forma ambulante senza utilizzazione di depositi o magazzini non trova applicazione la disposizione di cui al comma 5, ultimo periodo, del citato D.L. n. 66 del 1989.

Al rigo 04, colonne 1, 2 e 3 va indicato, in riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo pieno (indipendentemente dalla circostanza che abbia svolto l'attività per l'intero annuo o per parte di esso) rispettivamente:

— il numero complessivo dei dipendenti che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno;

— il numero delle giornate, desumibile dai modelli DM 10 relativi al 1990;

— la spesa di competenza del periodo di imposta sostenuta in riferimento ai detti dipendenti, al netto delle somme attribuite per lavoro straordinario. In tale spesa devono comprendersi gli stipendi, i salari, gli altri compensi in denaro o in natura, i contributi, le quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno - con esclusione delle somme corrisposte nell'anno al lavoratore che ha cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa - nonché le partecipazioni agli utili.

Al rigo 05 e 06, colonne 1, 2 e 3 vanno indicati con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale e agli apprendisti (soggetti e non soggetti ai contributi INAIL), gli stessi dati, sopra illustrati, richiesti per i lavoratori a tempo pieno, salvo il riferimento, anziché alle giornate, alle ore lavorate o alle settimane, desumibili anche esse dai modelli DM 10 relativi al 1990.

Al rigo 07, colonne 1 e 2 va indicato, rispettivamente, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno anche se per periodi limitati e l'ammontare dei compensi agli stessi attribuiti di competenza del periodo di imposta.

A colonna 4 dei righi 04, 05 e 06 vanno indicati rispettivamente:

- la spesa sostenuta nel periodo di imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc.) utilizzata per consentire o agevolare lo svolgimento dell'attività;
- la quota parte della spesa indicata nel precedente rigo sostenuta per l'energia elettrica;
- la spesa di competenza del periodo di imposta sostenuta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli, imbarcazioni, ecc.

Al rigo 07, colonne 3 e 4 va indicato rispettivamente il numero complessivo delle ore di lavoro straordinario e la relativa spesa sostenuta.

Al rigo 08, colonne 1, 2 e 3, va indicato in riferimento ai lavori addetti per parte di anno rispettivamente:

- il numero complessivo degli addetti;
- il numero delle giornate lavorate;
- l'ammontare delle spese sostenute.

7 MOD. 780 C - REDDITI D'IMPRESA SENZA CONTABILITÀ SEPARATA

Questo modello va compilato dagli enti non commerciali residenti e non residenti, aventi nel territorio dello Stato stabile organizzazione, che nel periodo di imposta hanno esercitato attività commerciali senza contabilità separata.

Si premette che il reddito di impresa di tali soggetti si determina con l'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo I, capo VI, del T.U.I.R., in quanto compatibili, e che la deduzione delle spese e degli altri componenti negativi risultanti in bilancio sono deducibili, ai sensi dell'art. 109, comma 2, per la parte del loro ammontare che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Per la compilazione del modello e la determinazione del reddito si forniscono i seguenti chiarimenti.

Al rigo C1 vanno indicati:

- l'attività esercitata individuata in conformità alla classificazione delle attività economiche allegata al D.M. 28 dicembre 1990 (pubbl. nei suppl. ord. n. 89 della G.U. del 29 dicembre 1990, serie generale) contenuta in apposito fascicolo già distribuito unitamente ai modelli di dichiarazione annuale IVA relativa al 1990 e disponibile presso i competenti uffici distrettuali delle imposte dirette;
- codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1991 rilevabile dalla predetta nuova classificazione delle attività;
- l'anno di inizio dell'attività;
- il codice di attività e l'eventuale subcodice in vigore per il periodo d'imposta 1990, desumibili dalle tabelle C e G poste a pag. 6 e a pag. 7 delle istruzioni. Con riguardo al subcodice, il contribuente deve indicarlo, qualora per l'attività esercitata in via esclusiva o prevalente sia stato previsto il numero di subcodice avente la funzione di individuare più analiticamente l'attività svolta, in mancanza dovrà comunque essere indicato il solo codice di attività. In caso di esercizio di più attività, i codici vanno indicati con riferimento all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.

Al righi C2 e C3 vanno indicati il luogo di esercizio dell'attività con il relativo indirizzo e il luogo in cui sono conservate le scritture contabili. Se l'attività è svolta in più luoghi dovrà essere indicato il principale e, in apposito allegato, dovranno essere indicati gli altri, con il relativo indirizzo. In tale allegato devono essere inoltre specificati tutti i punti in cui l'attività viene esercitata (negozi, edicole, banche, succursali, stabilimenti, ecc.), con il relativo indirizzo. Se le scritture sono conservate presso terzi indicarne le generalità (o la denominazione) e l'indirizzo.

Al rigo C4 va indicato l'ammontare globale di tutti i ricavi e proventi (compresi quelli esenti) senza tener conto di quelli relativi ad imprese gestite con contabilità separata e di quelli assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

Al rigo C5 va indicato l'ammontare delle spese e degli altri componenti negativi risultanti in bilancio, compresi gli ammortamenti e gli accantonamenti, nei limiti in cui ne è ammessa la deduzione, ai sensi delle disposizioni di cui al capo VI del titolo I del T.U.I.R., senza tuttavia tener conto dei componenti negativi, deducibili ai sensi dell'art. 67, comma 10, e indicati, nella misura del 50 per cento, nei righi C8 e C9.

Al rigo C6 vanno indicati i ricavi e gli altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa, comprese le plusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze attive e le rimanenze finali ed esclusi i redditi di capitale e i redditi fondiari.

Si fa presente con riguardo alle plusvalenze realizzate ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettere a) e b), nonché con riguardo alle sopravvenienze attive connesse alle indennità conseguite per un ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi per il risarcimento anche in forma assicurativa per la perdita o il danneggiamento dei beni diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 53, che, qualora l'ente si avvalga della facoltà di cui al quarto comma dello stesso articolo, tra i componenti di tale rigo va indicata la quota costante imputabile all'esercizio cui si riferisce la dichiarazione, di cui al rigo C10, unitamente alle quote di plusvalenze e/o sopravvenienze realizzate nei precedenti periodi di imposta, indicate nei prospetti relativi alle dichiarazioni di tali periodi.

Al rigo C7 vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi di cui al precedente rigo C5 per la parte di essi corrispondente al rapporto tra l'ammontare di rigo C6 e l'ammontare di rigo C4.

Al rigo C8 vanno indicate, nella misura del 50 per cento, le quote di ammortamento, le spese dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire e i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio di beni mobili adibiti promiscuamente all'attività commerciale e all'attività istituzionale.

Al rigo C9 vanno indicati, nella misura del 50 per cento, la rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria, relativi ai beni immobili utilizzati promiscuamente, a condizione che l'ente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa.

Il reddito netto (o perdita) di rigo C11 è costituito dalla differenza tra l'ammontare di rigo C6 e il totale B di rigo C10.

Il riquadro relativo alla determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi va compilato tenendo presente quanto precisato con riferimento al riquadro concernente la determinazione del reddito d'impresa agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in relazione ai componenti positivi e negativi che hanno rilevanza per l'imposta locale sui redditi.

Nel rigo C17 va indicata la differenza tra l'ammontare di rigo C12 e il totale E di rigo C16; qualora detta differenza sia negativa nel rigo stesso va indicato zero.

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 109, comma 3, la deduzione delle spese e degli altri componenti negativi agli effetti della determinazione sia dell'IRPEG sia dell'ILOR, nella misura proporzionale di cui al comma 2 dello stesso art. 109, è subordinata alla condizione che l'ente abbia tenuto, relativamente a tutte le attività esercitate e a tutti i beni posseduti, una contabilità unica contenente tutti gli elementi necessari e rispondenti alle prescrizioni dell'art. 22 del D.P.R. n. 600/1973.

Si ricorda che l'art. 10, comma 5, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, così come sostituito dalla legge di conversione 27 gennaio 1989, n. 20, ha aggiunto all'art. 109 il comma 4-bis, secondo il quale "Per gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica, la contabilità unica di cui al comma 3 si intende realizzata nell'ambito della contabilità pubblica tenuta a norma di legge dagli stessi enti". Ne discende che limitatamente a tali enti le registrazioni delle operazioni rilevanti ai fini della determinazione del reddito

d'impresa possono essere effettuate nelle scritture prescritte dalla predetta contabilità e in base alle modalità ivi stabilite, con l'ulteriore conseguenza che i componenti positivi e negativi per la determinazione stessa vanno assunti con gli stessi criteri previsti dalla contabilità pubblica.

Prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive.

Il presente prospetto va compilato dagli esercenti attività di impresa che hanno realizzato plusvalenze patrimoniali ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettere a) e b) e che si avvalgono della facoltà di cui al comma 4 dello stesso articolo, come modificato dall'art. 26, comma 7, del D.L. n. 69 del 1989, convertito dalla legge n. 154 dello stesso anno, di far concorrere le plusvalenze stesse alla formazione del reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui sono state realizzate e nei successivi ma non oltre il quarto.

Tale facoltà può essere altresì esercitata anche per le sopravvenienze connesse alle indennità conseguite per un ammontare superiore a quello che ha concorso

a formare il reddito in precedenti esercizi per il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 53.

L'anzidetta facoltà va esercitata indicando al rigo C18, l'ammontare complessivo delle plusvalenze e/o sopravvenienze che si intendono ripartire in quote costanti, ivi comprese quelle relative ai beni ammortizzabili acquistati anteriormente al 2 marzo 1989, provvedendo altresì ad indicare al rigo C19 la quota costante, determinata in funzione del numero di esercizi (per un massimo di cinque) nei quali si intende ripartire il predetto ammontare.

8. MOD. 450 - REDDITI DI IMPRESA A CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Questo modello va compilato dagli enti non commerciali residenti e da quelli non residenti con stabile organizzazione in Italia, che hanno esercitato attività commerciali in contabilità semplificata.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 51 è considerata attività commerciale l'esercizio abituale ancorché non esclusivo di:

- attività industriali dirette alla produzione di beni o servizi;
- attività intermedie nella circolazione dei beni;
- attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- attività bancarie o assicurative;
- attività ausiliarie delle precedenti;
- attività dirette all'allevamento di animali con mangimi ottenibili per meno

di un quarto del terreno (quando sia stata esercitata l'opzione per la determinazione analitica del reddito) o quelle rivolte alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolte sul terreno, che non rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa o che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per meno della metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso;

— attività organizzate in forma di impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 del cod. civ., ad esclusione di quelle rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente, senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione;

— attività dirette allo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni ed altre acque interne.

Si fa inoltre presente che, a norma dell'art. 88, comma 2, non costituiscono esercizio di attività commerciali:

- a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;
- b) l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti a tal fine, comprese le Unità sanitarie locali;
- c) l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio da parte delle regioni, delle provincie, dei comuni e dei relativi consorzi.

Il modello D si compone:

- del riquadro identificativo;
- della Sezione I che comprende il riquadro «Determinazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche» e quello «Determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi» e che va compilata dagli enti non commerciali che determinano il reddito ai sensi dell'art. 79 (cosiddette imprese minori);
- della Sezione II che comprende il riquadro «Determinazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche» e quello «Determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi» e che va compilata dagli enti non commerciali che determinano il reddito ai sensi dell'art. 80 (cosiddette imprese minime).

Si fa presente tuttavia che la Sez. II va compilata, ricorrendone le condizioni, soltanto dagli enti non commerciali non residenti, attecché, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 80 del TUIR aggiunto dall'art. 4 della legge 27 novembre 1989, n. 384, per gli enti non commerciali e gli organismi di tipo associativo di cui agli articoli 108 e 111 del TUIR che rientrano tra i soggetti disciplinati dall'art. 79 o dall'art. 80 del TUIR si applicano comunque i criteri di determinazione del reddito previsti dallo stesso art. 79.

Pertanto gli enti non commerciali residenti ammessi alla tenuta della contabilità semplificata in quanto nel precedente periodo di imposta hanno conseguito ricavi di ammontare non superiore a lire 360 milioni determinano in ogni caso il reddito a norma dell'art. 79, mentre gli enti non commerciali non residenti ammessi alla tenuta della contabilità semplificata determinano il reddito a norma dell'art. 79 se nel precedente periodo di imposta hanno conseguito ricavi di ammontare superiore a lire 18 milioni e non superiore a lire 360 milioni ovvero a norma dell'art. 80 se nel precedente periodo di imposta hanno conseguito ricavi di ammontare non superiore a lire 18 milioni.

Si precisa che ai fini del computo dei detti limiti i ricavi vanno assunti secondo i criteri in base ai quali gli stessi hanno concorso nell'anno 1989 a formare il reddito.

I soggetti in contabilità semplificata possono tuttavia optare, in base all'art. 10 del D.L. n. 69 del 1989, per un diverso regime di determinazione del reddito.

In particolare:

a) I soggetti in contabilità semplificata ammessi a determinare il reddito a norma dell'art. 80 — trattasi degli enti non commerciali non residenti — possono optare per la determinazione del reddito di impresa a norma dell'art. 79, ovvero per il regime di contabilità ordinaria determinando in tal caso il reddito secondo i criteri indicati negli articoli da 52 a 78;

b) I soggetti in contabilità semplificata ammessi a determinare il reddito a norma dell'art. 79 possono optare per il regime di contabilità ordinaria determinando il reddito secondo i criteri indicati negli articoli da 52 a 78.

L'opzione va esercitata nella dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno precedente o, per i contribuenti non soggetti all'obbligo di presentazione della predetta dichiarazione mediante raccomandata postale da inviare, entro lo stesso termine di presentazione della dichiarazione annuale dell'IVA, all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette (vedi D.M. 27 settembre 1989).

Si ricorda che per i soggetti che intraprendono l'esercizio dell'impresa nel corso dell'anno, l'opzione, per il primo periodo di imposta, può essere esercitata nella dichiarazione di inizio dell'attività ai fini dell'IVA (ovvero con apposita comunicazione da inviare all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività).

In base al citato art. 10, comma 2, del D.L. n. 69 del 1989 l'opzione ha effetto dall'inizio del periodo di imposta nel corso del quale è esercitata, fino a quando non è revocata e in ogni caso per almeno un triennio.

Si precisa che, anche qualora sia stata esercitata l'opzione, il superamento del limite di lire 360 milioni di ricavi comporta comunque, per l'anno successivo, l'applicazione del regime ordinario di determinazione del reddito.

Pertanto gli enti non residenti ammessi a determinare il reddito ai sensi dell'art. 80 e che hanno optato, con le modalità sopraevvidenziate, per la determinazione del reddito a norma dell'art. 79, devono barrare l'apposita casella contenuta nell'ultima facciata del presente modello.

Riquadro identificativo

Al rigo D1 deve essere descritta l'attività commerciale esercitata individuata in conformità alla classificazione delle attività economiche allegata al D.M. 8 dicembre 1990 (pub. nel suppl. ord. n. 89 della G.U. del 29 dicembre 1990, serie generale) contenuta in apposito fascicolo già distribuito unitamente ai modelli di dichiarazione annuale IVA relativa al 1990 e disponibile presso i competenti uffici distrettuali delle imposte dirette.

Vanno inoltre indicati i seguenti dati:

- il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1991 rilevabile dalla predetta nuova classificazione delle attività;
- la presenza, accanto all'attività prevalente, individuata dai predetti codici, di altre attività da cui sono derivati ricavi di ammontare superiore al 20% del totale dei ricavi stessi (in tal caso deve essere barrata l'apposita casella);
- il codice di attività e l'eventuale subcodice in vigore per il periodo di imposta 1990 desumibili dalle tabelle C e G poste a pag. 6 e a pag. 7 delle istruzioni. Quindi il contribuente deve previamente accertarsi se per l'attività esercitata in via esclusiva o prevalente sia stato previsto un numero di subcodice, avente la funzione di individuare più analiticamente l'attività svolta, in mancanza dovrà comunque essere indicato il solo codice di attività. In caso di esercizio di più attività i codici vanno indicati con riferimento all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti;
- l'anno di inizio dell'attività;
- il numero dei giorni dell'anno compresi nel periodo in cui è stata svolta l'attività, in caso di inizio e/o cessazione della stessa nel corso dell'anno 1990;

— in caso di attività stagionale, il numero dei giorni compresi nei periodi in cui tale attività è stata svolta.

Al rigo D2 va indicato il luogo di esercizio dell'attività con il relativo indirizzo. Qualora il luogo di esercizio dell'attività si trovi in un comune con più di 50.000 abitanti deve essere specificato, barrando l'apposita casella, se si trova in zona centrale, semi-periferica o periferica; a tal fine si dovrà fare riferimento ai criteri stabiliti nella legge 27 luglio 1978, n. 392 (legge sull'equo canone). Se l'attività è svolta in più luoghi, deve essere indicato nell'apposito spazio quello nel quale sono stati conseguiti i maggiori ricavi e nella casella contrassegnata dal n. 9 il numero totale dei luoghi in cui viene esercitata l'attività; in uno specifico elenco da allegare alla dichiarazione, devono essere altresì indicati gli altri luoghi (negozi, edicole, banchi, succursali, uffici, magazzini, depositi, ecc.) con il relativo indirizzo.

Devono barrare la casella contrassegnata dal n. 8 i soggetti che esercitano le attività in presenza delle quali non trova applicazione il correttivo territoriale previsto dall'art. 4 del D.P.C.M. 21 dicembre 1990 (rivendita in base a contratti estimatori di giornali e di periodici, anche se su supporti audiovideomagnetici, distribuzione di carburante, rivendita di generi di monopolio, valori bollati, postali, marche assicurative e valori similari, commercio al minuto, altre attività commerciali e servizi senza utilizzazione di locali e aree attrezzate tranne i depositi o magazzini). Tale esclusione opera a condizione che i ricavi derivanti dalle predette attività non siano inferiori all'80% dell'ammontare complessivo dei ricavi.

Al rigo D3, colonne 1 e 2, va indicata, in metri quadrati, rispettivamente, la dimensione totale dei locali destinati all'esercizio dell'attività di impresa e la parte di detti locali destinati a magazzini o depositi. Per la individuazione dei locali e per la determinazione della loro dimensione deve farsi riferimento ai criteri stabiliti ai fini dell'imposta comunale di cui al D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, così come modificato dal D.L. 30 settembre 1989, n. 332, convertito dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, e dal D.L. n. 90 del 1990. Per le attività esercitate senza utilizzazione di locali o aree attrezzate ovvero in forma ambulante senza utilizzazione di depositi o magazzini non trova applicazione la disposizione di cui al comma 5, ultimo periodo, dell'art. 1 del citato D.L. n. 66 del 1989.

Al rigo D3, colonna 3, deve essere indicato, in riferimento ai beni strumentali impiegati nell'esercizio dell'attività:

- 1 - il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali ed immateriali ammortizzabili, ai sensi degli articoli 67 e 68, risultante dal registro dei cespiti ammortizzabili, al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge;
- 2 - l'ammontare complessivo al netto degli oneri finanziari dei canoni pattuiti, ancorché non scaduti, compreso il prezzo di riscatto, relativi ai beni acquistati in dipendenza di contratti di locazione finanziaria;
- 3 - il costo o in mancanza il valore normale per i beni diversi da quelli di cui ai precedenti punti 1 e 2.

Nella determinazione del valore dei beni strumentali non si tiene conto degli immobili; va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire; le spese relative all'acquisto dei beni mobili adibiti promiscuamente vanno computate nella misura del 50%; il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso.

Al rigo D3, colonna 4, i soli contribuenti che compilano la sezione II del mod. 760/D devono indicare il costo dei seguenti beni acquistati nel periodo di imposta risultanti dalle fatture o bollette doganali registrate nell'anno:

a) materie prime, semilavorati e materie sussidiarie, intendendosi per tali, a titolo indicativo, rispettivamente, per le prime, quelle che si trovano direttamente in natura (ad esempio fibre tessili naturali) e che vengono utilizzate nella produzione dei beni, per i secondi, quei prodotti derivanti dalle materie prime che sono state sottoposte ad una prima o seconda lavorazione (ad esempio filati ricavati dalle fibre tessili naturali) e, per le ultime, quelle che non attingono direttamente al processo produttivo dei beni, ma si pongono, rispetto ad esso, in via sussidiaria o meramente strumentale (imballaggi, materiali di consumo, lubrificanti utilizzati nella pulizia di macchine, ecc.);

b) merci e relative materie sussidiarie, intendendosi per le prime quei prodotti che vengono venduti nello stato in cui sono stati acquistati o, comunque, senza aver subito processi di lavorazione o manipolazioni sostanziali tali da modificare il prodotto originario.

Al rigo D4, colonne 1, 2 e 3 va indicato, in riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo pieno (indipendentemente dalla circostanza che abbiano svolto l'attività per l'intero anno o per parte di esso) rispettivamente:

- il numero complessivo dei dipendenti che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno;
- il numero delle giornate, desumibile dai modelli DM 10 relativi al 1990;
- la spesa di competenza del periodo di imposta sostenuta in riferimento ai detti dipendenti, al netto delle somme attribuite per lavoro straordinario. In tale spesa devono comprendersi gli stipendi, i salari, gli altri compensi in denaro o in natura, i contributi, le quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno — con esclusione delle somme corrisposte nell'anno al lavoratore che ha cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa — nonché le partecipazioni agli utili.

Al righi D5 e D6, colonne 1, 2 e 3 vanno indicati, in riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale ed agli apprendisti (soggetti e non soggetti ai contributi INAIL) che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno gli stessi dati, sopra illustrati, richiesti per i lavoratori a tempo pieno, salvo il riferimento, anziché alle giornate, alle ore e alle settimane lavorate, desumibili anche esse dai modelli DM 10 relativi al 1990.

Alla colonna 4 dei righi D4, D5 e D6 vanno indicati:

- la spesa sostenuta nel periodo di imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc.) utilizzata per consentire o agevolare lo svolgimento dell'attività;
- la quota parte della spesa indicata nel rigo precedente sostenuta per l'energia elettrica;
- la spesa sostenuta del periodo di imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli, imbarcazioni, ecc.

Al rigo D7, colonne 1 e 2, va indicato, rispettivamente, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno, e l'ammontare dei compensi agli stessi attribuiti per competenza nel periodo di imposta.

Al rigo D7, colonne 3 e 4, va indicato, rispettivamente, il numero complessivo delle ore di lavoro straordinario prestato in eccedenza ai limiti contrattuali e la relativa spesa sostenuta.

Nei rigo D8 colonne 1, 2, e 3 va indicato in relazione agli addetti che hanno svolto la loro attività per una parte soltanto dell'anno e applicando i criteri già illustrati, rispettivamente:

- il numero degli addetti;
- il numero complessivo delle giornate comprese nel periodo nel quale è stata svolta l'attività. Per i dipendenti a tempo parziale e gli apprendisti, il numero delle ore e quello delle settimane va convertito in giornate tenendo conto dei contratti collettivi di lavoro vigenti per ciascun settore di attività;
- la spesa di competenza del periodo di imposta sostenuta in riferimento a tali addetti.

Nei rigo D8 nella sezione altri dati ciascuna delle sottoelencate categorie di contribuenti, individuate sulla base dei codici precedentemente in vigore deve indicare nelle apposite caselle i seguenti elementi:

a) esercenti attività di distribuzione dei carburanti (cod. 4242):

- nella casella 4 la quantità totale di carburante espressa in migliaia di litri erogata nell'anno, così come risulta dai registri di carico e scarico di cui all'art. 3 del D.L. 5 maggio 1967, n. 271 convertito con modificazioni nella Legge 2 luglio 1967, n. 474.

b) albergatori (cod. 4600):

- nella casella 4 il numero dei posti letto;
- nella casella 5 il numero totale delle presenze registrate giornalmente nel corso dell'anno, così come risulta dai registri tenuti ai sensi dell'art. 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773);
- nella casella 6 il numero di stelle attribuite all'albergo, secondo la classificazione introdotta dalla legge quadro sul turismo;

c) titolari di pensioni (cod. 4605):

- nella casella 4 il numero dei posti letto;
- nella casella 5 il numero totale delle presenze registrate giornalmente nel corso dell'anno, così come risulta dai registri tenuti ai sensi dell'art. 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773);

d) titolari di locande e affittacamere (cod. 4608):

- nella casella 4 il numero dei posti letto;
- nella casella 5 il numero totale delle presenze registrate nell'anno, così come risulta dai registri tenuti ai sensi dell'art. 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773);

e) titolari di esercizi extralberghieri (cod. 4607):

- nella casella 4 il numero delle presenze registrate nell'anno, così come risulta dai registri tenuti ai sensi dell'art. 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773).

f) titolari di autorimesse (cod. 4710):

- nella casella 4 il numero dei posti disponibili così come risulta dal certificato prevenzione incendi rilasciato dal VV.FF.;
- nella casella 5 il numero totale dei veicoli capitati nel corso dell'anno, così come risulta dai registri tenuti per motivi di pubblica sicurezza, quando non si usufruisce dell'apposita esenzione (v. Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza).

g) esercenti attività di spettacoli, giochi e trattamenti pubblici:

- nella casella 4 l'ammontare, espresso in centinaia di migliaia di lire, dei diritti corrisposti alla SIAE nell'anno, in cui ricorre questo obbligo.

Deve essere inoltre indicato il luogo in cui sono conservate le scritture contabili. Se le scritture contabili sono conservate presso terzi, devono essere indicate anche le generalità o la denominazione di questi ultimi.

Sezione I.

La Sezione I è composta di due riquadri: il primo è destinato alla determinazione del reddito d'impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, il secondo è destinato alla determinazione del reddito d'impresa ai fini dell'imposta locale sui redditi.

Al righi da D9 a D12 va indicato l'ammontare delle varie categorie di ricavi ivi specificati in base al criterio della competenza economica di cui all'art. 75. I corrispettivi derivanti dalla cessione di titoli devono essere indicati fra i ricavi anche se l'impresa non ha per oggetto specifico — ancorché non esclusivo — la compravendita. Il possesso e la gestione di titoli o l'assunzione di partecipazioni.

Nell'apposito spazio del rigo D9 (limitatamente alle sottoelencate categorie di contribuenti, individuate sulla base dei codici precedentemente in vigore), i seguenti dati:

- per i rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari (cod. 4212), l'ammontare degli aggi risultanti dagli attestati rilasciati dai Magazzini Vendita dei generi di monopolio dagli uffici postali e dalle aziende di credito fornitrici di valori bollati, dall'Intendenza di Finanza e dal CONI;
- per gli esercenti attività di distribuzione di carburanti (cod. 4242), l'ammontare dei ricavi derivanti dalla cessione di carburanti al netto del prezzo corrisposto al fornitore;
- per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici (cod. 4250), l'ammontare dei ricavi derivanti dalla cessione dei suindicati beni, al netto del prezzo corrisposto al fornitore.

Al rigo D13 va indicato l'ammontare dei corrispettivi che configurano ricavi ai sensi dell'art. 53, non annotati nelle scritture contabili relative al 1990, che il contribuente dichiara ai fini della non punibilità ai sensi dell'art. 1, quarto comma, della legge n. 516 del 1982.

Al rigo D14 va indicato l'ammontare delle plusvalenze patrimoniali afferenti ai beni relativi all'impresa diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 53 e che concorrono a formare il reddito:

- se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
- se sono realizzate mediante risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
- se derivano da cessioni unitarie ed a titolo oneroso delle aziende compreso il valore di avviamento.

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 54, comma 4, le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 53 o mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei predetti beni, concorrono a formare il reddito, a scelta del contribuente, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.

Pertanto, qualora il contribuente intenda rateizzare la tassazione delle plusvalenze dovrà indicare nel rigo D14 la quota di esse risultante dalla divisione degli importi di dette plusvalenze per il numero di esercizi preesistente; detta quota, dovrà risultare nel rigo D86 del prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive mentre l'importo complessivo delle plusvalenze che si intende rateizzare dovrà risultare nel rigo D85.

Si ricorda che anche nel caso in cui la plusvalenza si riferisca a beni strumentali ammortizzabili acquistati in data anteriore al 2 marzo 1989 la stessa può fruire del meccanismo del differimento fino a cinque quote costanti, (cfr. art. 3, comma 2, del D.L. 15 settembre 1990, n. 261, convertito con modificazione, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331).

Il differimento temporale della tassazione delle plusvalenze non si applica nell'ipotesi di destinazione dei beni diversi da quelli da cui derivano ricavi al consumo dell'ente o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati agli associati o partecipanti.

Ai righe da D15 a D17 va indicato l'ammontare delle varie categorie di sopravvenienze ivi specificate. In particolare nel rigo D16 va indicata l'ecedenza delle indennità conseguite mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni diversi da quelli da cui derivano ricavi, qualora l'indennità stessa abbia già concorso a formare il reddito in precedenti esercizi. Detta ecedenza dovrà essere indicata nel rigo D16 per l'intero ammontare ovvero per la quota costante in base ai criteri di cui all'art. 54, comma 4. Se nel rigo D16 viene indicata la quota costante l'importo della stessa, nonché l'ammontare complessivo della ecedenza medesima, dovranno risultare nel prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive.

Al rigo D18 va indicato l'ammontare dei proventi in denaro o in natura conseguiti da soggetti in contabilità ordinaria nell'esercizio 1989 a titolo di contributi diversi da quelli che generano ricavi, il cui ammontare è stato accantonato in apposito fondo, costituito ai sensi dell'art. 55.

Al rigo D19 vanno indicati gli utili derivanti dalla partecipazione in società personali ed in società a queste equiparate ai sensi dell'art. 5, nonché quelli derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Si precisa che gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti di cui all'art. 87, lettere a) e b), concorrono a formare il reddito d'impresa nell'esercizio in cui sono percepiti e che per essi compete il credito d'imposta sui dividendi da indicare nel rigo 20 del Mod. 760/B.

Per il credito di imposta sui dividendi vedere istruzioni al Mod. 760/A o al Mod. 760/G.

Nel rigo D20 vanno indicati gli interessi attivi conseguiti nell'esercizio dell'impresa, nella misura determinata per iscritto ovvero in base al saggio legale. Gli interessi che concorrono a formare il reddito di impresa sono quelli di qualsiasi tipo, anche se diversi da quelli derivanti da mutui, depositi e conti correnti, da obbligazioni o titoli similari e da altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari; vanno altresì indicati gli altri redditi di capitale indicati nell'art. 41, conseguiti nell'esercizio dell'impresa.

Al rigo D21 va indicato l'ammontare dei redditi degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività della stessa.

Detti redditi concorrono a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato secondo le disposizioni concernenti i redditi fondiari, per gli immobili situati nel territorio dello Stato, e a norma dell'art. 84 per quelli situati all'estero.

In questo rigo vanno altresì indicati i canoni derivanti dalla locazione degli immobili relativi all'impresa che non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni.

Ai righe da D22 a D25 va indicato l'ammontare delle rimanenze finali ivi specificate.

Si ricorda che i contribuenti dovranno indicare nel registro IVA acquisti ovvero nell'apposito registro tenuto dai soggetti che effettuano soltanto le operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta, entro il termine di presentazione della dichiarazione, le rimanenze finali specificando distintamente per ciascuna categoria di beni in giacenza alla fine dell'esercizio, le quantità e i valori nonché i criteri seguiti per la valutazione. La distinta indicazione delle quantità e dei valori, nonché dei criteri di valutazione, può essere effettuata entro il predetto termine in apposito prospetto di dettaglio che deve essere conservato dal contribuente e non allegato alla dichiarazione.

Relativamente alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione alla fine dell'esercizio deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto recante l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.

Al rigo D26 va indicato l'ammontare accantonato nei fondi di cui agli articoli 70, 71, 72 e 73 indicati nei bilanci dei soggetti in regime ordinario nell'anno 1989

nell'ipotesi in cui gli ammontari stessi non risultino iscritti nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta.

Ai righe da D28 a D31 va indicato l'ammontare delle esistenze al 1° gennaio 1990 ivi specificate.

Ai righe da D32 a D34 va indicato il costo di acquisto dei beni ivi specificati e di acquisizione dei servizi.

Al rigo D35 va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili. Per quanto riguarda gli accantonamenti di quiescenza e previdenza di cui all'art. 70 si fa presente che gli stessi sono deducibili a condizione che risultino iscritti nei registri IVA ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta.

Al rigo D36 vanno indicate le spese per altre prestazioni di lavoro diverse da quelle di lavoro dipendente (es. lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi ecc.). L'ammontare da indicare in questo rigo è comprensivo dei compensi nonché delle quote di indennità maturate nel periodo d'imposta. Per quanto riguarda gli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e degli sportivi professionisti si osserva che gli stessi sono deducibili a condizione che risultino iscritti nei registri IVA ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta.

Al rigo D37 vanno indicate le partecipazioni agli utili spettanti agli associati di associazione in partecipazione; nell'apposito spazio dovrà essere indicato il numero degli associati con occupazione prevalente nell'impresa.

Al rigo D38 vanno indicati gli interessi passivi nell'ammontare corrispondente alla quota proporzionale deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3. Si ricorda che tra gli interessi passivi in esame, da assumere nella quota proporzionale sopra evidenziata, vanno compresi per intero quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto.

Si osserva che, a norma del comma 3 dell'art. 63, per i soggetti nei cui confronti nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, sono maturati interessi e altri proventi esenti da imposta, derivanti da obbligazioni pubbliche o private, sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi sono ammessi in deduzione solamente per la parte che eccede l'ammontare di detti proventi, ivi compresi, per la quota di propria spettanza, quelli conseguiti dalle società di persone di cui il dichiarante è socio, se e nella misura in cui detti interessi non siano stati già portati a riduzione degli interessi passivi dalla società partecipata e nel limite di cui all'art. 63 senza tener conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dei proventi stessi, fino a concorrenza degli interessi passivi non ammessi in deduzione. Il coefficiente di deducibilità risultante da tale rapporto si applica, ai sensi dell'art. 75, comma 5, anche alle spese ed altri componenti negativi afferenti indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e non computabili nella determinazione del reddito. Pertanto la parte deducibile di dette spese e altri componenti negativi va indicata nel rigo D50. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un prospetto recante l'indicazione delle obbligazioni pubbliche o private e delle cedole staccate dalle obbligazioni, possedute nel periodo d'imposta, con la specificazione di quelle acquisite prima del 28 novembre 1984 e di quelle acquisite a decorrere da tale data, nonché dei relativi proventi. Il prospetto deve essere redatto in conformità all'apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze del 28 gennaio 1985 pubblicato sulla G.U. n. 27 del 1° gennaio 1985.

Al rigo D39 vanno indicate le imposte deducibili e i contributi ad associazioni sindacali e di categoria. Si ricorda che le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento.

I contributi ad associazioni sindacali o di categoria sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti, se e nella misura in cui sono dovuti in base a formale deliberazione dell'associazione.

Al rigo D40 vanno indicate le spese relative ad opere o servizi - forniti direttamente o indirettamente - utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti, volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto.

Tali spese sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente (costituite da stipendi, salari, accantonamenti di quiescenza e previdenza maturati nell'anno e relativi contributi) risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

Al rigo D41 vanno indicate le minusvalenze dei beni relativi all'impresa diversi da quelli da cui derivano ricavi. Dette minusvalenze, vanno determinate con gli stessi criteri stabiliti per la quantificazione delle plusvalenze.

Al rigo D42 vanno indicate le sopravvenienze passive che si configurano nelle ipotesi:

- di mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi;
- di sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.

Al rigo D43 vanno indicate le perdite di beni la cui cessione avrebbe dato luogo a plusvalenze o minusvalenze.

Dette perdite sono deducibili in misura corrispondente al costo non ammortizzato dei beni medesimi e purché risultino da elementi certi e precisi.

Le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.

Si ricorda che per le imprese commerciali che si sono avvalse nel 1989 del regime ordinario di determinazione del reddito e che sono passate nell'anno 1990 al regime previsto dall'art. 79, le perdite su crediti sono deducibili per la parte che eccede gli accantonamenti per rischi su crediti di cui all'art. 71, qualora l'ammontare degli accantonamenti stessi risulti iscritto nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'IVA, ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta.

Al rigo D44 va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa e nell'apposito spazio l'importo relativo all'ammortamento anticipato.

Si precisa che i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'art. 79 possono fruire del cosiddetto ammortamento anticipato a condizione che l'eccedenza rispetto alla quota di ammortamento ordinario sia indicata, in aggiunta a quest'ultima, nel registro dei beni ammortizzabili.

La misura dell'ammortamento, giusta quanto dispone il comma 3, secondo periodo, dell'art. 67 del T.U.I.R., come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. i), del D.L. n. 90, può essere elevata, a titolo di ammortamento anticipato, fino a due volte rispetto a quella ordinaria, nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi. Si ricorda che, in base al menzionato art. 1, comma 1, lett. i), del D.L. n. 90 del 1990, nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione.

Tale disposizione non si applica nell'ipotesi di beni strumentali, già utilizzati da parte di altri soggetti, che sono entrati in funzione presso l'ultimo utilizzatore nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto n. 90 (1° maggio 1990), nel qual caso l'ammortamento anticipato da parte di detto utilizzatore può essere eseguito anche negli esercizi successivi a quello suindicato sempre che ricorrano le condizioni di cui all'art. 14, comma 2, del D.L. n. 90/1990.

Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale da parte del possessore (immobili strumentali per destinazione). Sono inoltre considerati strumentali, ai sensi dell'art. 40, comma 2, gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o in comodato, classificati o classificabili nei gruppi B (unità immobiliari per uso di alloggi collettivi), C (unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia), D (immobili a destinazione speciale), E (immobili a destinazione particolare), e nella categoria A10 (uffici e studi privati), a condizione che la destinazione ad ufficio o studio sia prevista nella licenza o concessione edilizia anche in sanatoria, sempreché detti immobili siano indicati nel registro dei beni ammortizzabili.

Relativamente agli immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (strumentali per natura) si precisa che la relativa quota di ammortamento va calcolata sul costo storico di acquisizione (per le unità immobiliari acquistate in esercizi precedenti a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987 e tenendo conto, per quelle acquistate anteriormente al 1° gennaio 1974, dei criteri di cui al D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 686). Si fa inoltre presente che se l'immobile strumentale per natura è stato acquisito in esercizi anteriori a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, il contribuente potrà portare in deduzione soltanto le quote di ammortamento maturate a partire dall'esercizio avente inizio dopo il 31 dicembre 1987 mentre non possono essere in alcun modo computate in diminuzione le quote relative a periodi di imposta precedenti, non deducibili in base alla previgente normativa. Le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'attività commerciale e all'attività istituzionale sono ammortizzabili nella misura del 50 per cento.

Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita catastale, a condizione che l'ente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa.

Al rigo D45 va indicato l'ammontare delle spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a lire un milione. Se tali beni sono adibiti promiscuamente all'attività commerciale e all'attività istituzionale dette spese sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare.

Al rigo D46 vanno indicate le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione non portate ad incremento nel registro dei beni ammortizzabili del costo dei beni strumentali ai quali si riferiscono.

Dette spese sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili.

Al rigo D46 vanno altresì indicati i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, deducibili ai sensi dell'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 67 nell'esercizio di competenza. Si fa presente che detta modalità di deduzione non ha carattere vincolante, nel senso che l'imprenditore ha facoltà di optare per la deduzione di detti compensi secondo gli ordinari criteri di cui al comma 7 dell'art. 67.

Al rigo D47 vanno indicati i canoni di locazione anche finanziaria, e/o di noleggio di competenza dell'anno 1990. Per i beni mobili e i beni immobili, sempreché il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa, adibiti promiscuamente, i canoni predetti sono deducibili nella misura del 50 per cento.

Si precisa che la deduzione dei canoni da parte dell'impresa utilizzatrice è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nell'apposito decreto ministeriale in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili. Relativamente ai contratti di locazione finanziaria di beni immobili conclusi a partire dal 2 marzo 1989, la deduzione dei canoni è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a otto anni.

Non sono deducibili, sempreché non siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria, e le spese di manutenzione relativi agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture e agli autoveicoli di cui alle lettere a) e c) dell'art. 28 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2000 c.c. o con motore diesel di cilindrata superiore a 2500 c.c. ed ai motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 c.c.

Si precisa che per le spese relative a studi e ricerche la deduzione è ammessa nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto e per quelle di pubblicità e propaganda la deduzione è ammessa nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei due successivi.

In fine le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei due successivi. Si considerano spese di rappresentanza anche quelle sostenute per i beni distribuiti gratuitamente, anche se recano emblemi, denominazioni o altri riferimenti atti a distinguerli come prodotti dell'impresa e i contributi erogati per l'organizzazione di convegni e simili. Le predette limitazioni non si applicano ove le spese di rappresentanza siano riferite a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non eccedente lire cinquantamila.

I contribuenti che intendono dedurre le spese per studi e ricerche e/o quelle di pubblicità e propaganda in quote costanti, anziché nell'intero ammontare sostenuto, dovranno barrare le caselle poste a fianco alle corrispondenti diciture.

Al rigo D49 gli intermediari e rappresentanti di commercio e gli esercenti le attività indicate al primo comma, dell'art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979, pubblicato nella G.U. n. 288 del 22 ottobre 1979, devono indicare la deduzione forfetaria delle spese non documentate applicando le seguenti percentuali all'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire; 1 per cento dei ricavi oltre 12 milioni e fino a 150 milioni di lire; 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 milioni e fino a 180 milioni di lire.

Al rigo D50 vanno indicati i componenti negativi diversi da quelli espressamente specificati, comprese le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere o) e p) del comma 1 dell'art. 10 deducibili nei limiti ed alle condizioni ivi indicati.

Il risultato della differenza tra componenti positivi e negativi deve essere diminuito delle erogazioni liberali deducibili ai sensi dell'art. 65, comma 2 e dell'art. 10, comma 1, lettera r), del TUIR, per un ammontare non superiore rispettivamente alle percentuali ivi stabilite per ciascuna delle ipotesi previste e al 20% del reddito di impresa dichiarato. Le erogazioni fatte a favore dell'Università di Bologna, ai sensi dell'art. 5 della legge 18 marzo 1987, n. 113 sono deducibili fino al limite del 10% del reddito di impresa dell'anno di imputazione. Le percentuali predette vanno calcolate sull'importo di rigo D52 al netto delle erogazioni stesse.

Al rigo D54 va indicato il reddito netto o perdita, rilevante ai fini Iperg.

Si fa presente che, con riguardo agli enti non commerciali non residenti si rende applicabile la norma prevista nel comma 6, dell'art. 79, in base alla quale il reddito imponibile non può in nessun caso essere determinato in misura inferiore a quello risultante dall'applicazione dei criteri previsti nell'art. 80 per un volume di ricavi fino a 18 milioni di lire. Pertanto il reddito risultante dalla sommatoria dei dati indicati nel modello va confrontato con l'importo che risulta dall'applicazione dei coefficienti (67 per cento, se trattasi di imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero del 50 per cento, se trattasi di imprese aventi per oggetto altre attività) ai ricavi di cui ai rigi da D9 a D13 aumentato delle plusvalenze di rigo D14, tenendo presente che se l'importo dei ricavi è superiore al limite di lire 18 milioni, i ricavi stessi vanno assunti nel predetto limite di lire 18 milioni.

Relativamente a tali enti, al rigo D54 va indicato il maggiore importo fra quello risultante dalla predetta sommatoria e quello determinato applicando il computo sopra menzionato.

Il riquadro successivo è destinato alla determinazione del reddito d'impresa minore ai fini dell'imposta locale sui redditi.

Al rigo D55 (o al rigo D60) va indicata la differenza positiva (o negativa) di cui al rigo D52.

Alla predetta differenza vanno aggiunte le perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate e le perdite derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e vanno dedotti i redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate e i redditi derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e in società ed enti soggetti all'Irpeg.

Vanno altresì dedotti i redditi degli immobili (terreni e fabbricati) che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, in quanto detti redditi, essendo soggetti all'imposta locale sui redditi in via autonoma, vanno dichiarati a tal fine, nei modelli 760/E e 760/F.

Al rigo D66 va indicata la differenza fra componenti positivi e negativi ai fini Ilor. Per gli enti non commerciali non residenti la predetta differenza va confrontata con l'importo che risulta dall'applicazione dei coefficienti (67 per cento, se

trattasi di imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero 50 per cento se trattasi di imprese aventi per oggetto altre attività) ai ricavi di cui ai righe da D9 a D13, aumentato delle plusvalenze di rigo D14, tenendo presente che se l'importo dei ricavi è superiore al limite di lire 18 milioni, i ricavi stessi vanno assunti nel predetto limite di lire 18 milioni. Al rigo D66 va pertanto indicato il maggiore importo fra quello risultante dalla predetta differenza e quello determinato applicando il computo sopramenzionato.

Vanno altresì dedotti i redditi esenti ai fini Ior, per i quali deve essere compilato il prospetto posto nella quarta pagina del modello base secondo le istruzioni fornite a chiarimento del prospetto stesso.

Dal reddito di rigo D68 vanno dedotte le erogazioni liberali deducibili ai sensi degli artt. 65, comma 2 e 10, comma 1, lett. r), del TUIR e dell'art. 5, comma 2, della legge n. 113 del 1987, da computare nelle percentuali ivi previste sull'ammontare del reddito di rigo D68 al netto delle erogazioni stesse.

Relativamente agli enti non commerciali non residenti si fa presente che l'importo da indicare al rigo D69 non può tuttavia eccedere la differenza tra l'importo indicato al rigo D66 e quello che risulta dall'applicazione dei coefficienti (67 per cento se trattasi di imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero 50 per cento se trattasi di imprese aventi per oggetto altre attività) ai ricavi di cui ai righe da D9 a D13 aumentato delle plusvalenze di cui al rigo D14, tenendo presente che se l'importo dei ricavi è superiore al limite di lire 18 milioni, i ricavi stessi vanno assunti nel predetto limite di lire 18 milioni.

Sezione II

La sezione II va utilizzata dagli enti non commerciali non residenti per dichiarare i redditi determinati secondo i criteri dell'art. 80 ed è composta di due riquadri: il primo destinato alla determinazione del reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, il secondo è destinato alla determinazione del reddito d'impresa ai fini dell'imposta locale sui redditi.

Ai righe da D71 a D75 va indicato l'ammontare delle varie categorie di ricavi ivi specificati. Si fa presente che ai fini della determinazione del reddito secondo l'art. 80 i ricavi e le plusvalenze si considerano conseguiti nel periodo di imposta in cui le relative operazioni sono state o avrebbero dovuto essere registrate o annotate ai fini del terzo comma dell'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973, ovvero per i contribuenti che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini dell'iva nel periodo di imposta in cui si è verificata la percezione.

Al totale dei ricavi di cui al rigo D76 vanno applicati i coefficienti di redditività del 67 per cento o del 50 per cento (rispettivamente per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per quelle aventi per oggetto altre attività).

Al rigo D79 vanno indicate le plusvalenze patrimoniali. Si fa presente che in base al comma 4, dell'art. 54 del T.U.I.R., come modificato dall'art. 28, comma 7, del

D.L. n. 69 del 1989, le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso dei beni diversi da quelli indicati nel comma 1, dell'art. 53, o mediante il risarcimento anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni stessi, concorrono a formare il reddito, a scelta del contribuente, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. Nel caso in cui il contribuente si avvalga della facoltà di far concorrere a tassazione le plusvalenze per quote costanti, dovrà procedere alla compilazione del prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive, posto in calce al modello.

Nel rigo D80 vanno riportati gli importi indicati nei fondi, di cui agli articoli 55, comma 3, lett. b), 67, comma 3, 70, 71, 72 e 73 dai contribuenti che nell'anno 1989 hanno determinato il reddito secondo il regime ordinario.

Nel rigo D81 va indicato il reddito di impresa «minima» risultante dalla somma dei righe da D77 a D80.

Per la determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi, dal reddito di rigo D82 vanno dedotti i redditi esenti ai fini Ior.

Prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive

Il presente prospetto va compilato dagli esercenti attività di impresa che hanno realizzato plusvalenze patrimoniali, ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettere a) e b) e che si avvalgono della facoltà, di cui al comma 4 dello stesso articolo, come modificato dall'art. 28, comma 7, del D.L. n. 69 del 1989, convertito dalla legge n. 154 dello stesso anno, di far concorrere le plusvalenze stesse alla formazione del reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui sono state realizzate e nei successivi ma non oltre il quarto.

Tale facoltà può essere altresì esercitata anche per le sopravvenienze connesse alle indennità conseguite per un ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito nei precedenti esercizi per il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 53.

L'anzidetta facoltà va esercitata indicando al rigo D85, l'ammontare complessivo delle plusvalenze e/o delle sopravvenienze che si intendono ripartire in quote costanti, ivi comprese quelle relative ai beni ammortizzabili acquistati anteriormente al 2 marzo 1989 provvedendo altresì ad indicare al rigo D86 la quota costante, determinata in funzione del numero di esercizi (per un massimo di cinque) nei quali si intende ripartire il predetto ammontare.

La quota di cui al rigo D86, va indicata (se trattasi di plusvalenze) tra i componenti di rigo D14 ovvero di rigo D79 o (se trattasi di sopravvenienze) tra i componenti di rigo D16, unitamente alla quota di plusvalenze o sopravvenienze attive realizzate nei precedenti periodi di imposta, indicate nei prospetti relativi alla dichiarazione di tali periodi.

9 MOD. 700 E REDDITI DEI TERRENI

Questo modello deve essere compilato dalle società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che possiedono, a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita nel catasto dei terreni ovvero che siano affittuari dei fondi nei quali esercitano l'attività agricola (questi ultimi devono compilare il modello limitatamente alle colonne relative al reddito agrario), salvo quanto sarà un proseguito chiarito per le società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 87.

I redditi dominicali ed agrario da dichiarare sono quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe d'estimo approvate con decreto del Ministro delle finanze 7 febbraio 1984 ed aventi effetto dal 1° gennaio 1988. Se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quella risultante dal catasto, i detti redditi possono essere rilevati direttamente dagli atti catastali esistenti presso gli Uffici Tecnici Erariali della provincia ovvero dagli specifici tabulati (T4, T5 e T6) predisposti dalla Direzione Generale del Catasto e SS.TT.EE. e consultabili presso i Comuni (o presso la Regione Trentino-Alto Adige per le provincie di Trento e Bolzano), i Consorzi di bonifica e le Associazioni di categoria.

Qualora invece, la coltura effettivamente praticata non risulti corrispondente a quella risultante dal catasto i contribuenti, ai sensi dell'art. 11-bis del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, così come sostituito dall'art. 1, comma 2, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, devono determinare il reddito dominicale e agrario dei terreni applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata nonché le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria vicinore nell'ambito della stessa provincia. Qualora la coltura praticata non trovi riscontro nel quadro di qualificazione della provincia si applica la tariffa media della coltura del comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.

La determinazione del reddito dominicale ed agrario secondo le modalità sopra ricordate deve avvenire a partire:
- dal periodo d'imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;

- dal periodo d'imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, qualora la denuncia della variazione all'Ufficio Tecnico Erariale sia stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero, se la denuncia è presentata dopo il detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che ai sensi degli artt. 27, comma 1 e 31, comma 3, i contribuenti devono denunciare le variazioni dei redditi dominicali e agrario al competente Ufficio Tecnico Erariale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti, indicando la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia, nel termine previsto dall'art. 27, dette situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica una pena pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

Alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificati i fatti che hanno dato luogo a variazione in aumento del reddito deve essere allegata una copia della denuncia delle variazioni della qualità di coltura presentata all'Ufficio Tecnico Erariale. Pertanto deve essere allegata alla presente dichiarazione copia della denuncia presentata entro il 31 maggio 1990 (termine così differito in ultimo dall'art. 1, comma 4, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26 giugno 1990, n. 165) relativamente alle variazioni in aumento verificatesi nel 1989.

Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo l'affittuario deve allegare alla propria dichiarazione dei redditi copia della denuncia presentata dal titolare del reddito dominicale ovvero, in mancanza, copia della denuncia presentata dall'affittuario stesso ai sensi dell'art. 31, comma 3.

Nello spazio riservato alle Annotazioni devono essere indicati, in riferimento a ciascuna particella variata, la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata, le deduzioni fuori tariffa ed il Comune cui si è fatto riferimento (per le qualità di coltura non censite nello stesso Comune o zona censuaria ove è sito il terreno).

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:

- a) le attività dirette alla coltivazione del terreno, alla silvicoltura e alla funghicoltura;

- b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno;
- c) le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolte sul terreno, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.

Qualora le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedano i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nel capo VI del titolo I del T.U.I.R. Non danno luogo a reddito dominicale e a reddito agrario:

- a) i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani;
- b) i terreni dati in affitto per usi non agricoli;
- c) i terreni utilizzati quali beni strumentali nell'esercizio di specifiche attività commerciali dal possessore.

Si fa tuttavia presente che in base alla lett. c), aggiunta nel comma 2 dell'art. 51 del TUIR dall'art. 2, comma 1, lett. a), del D.L. n. 90 del 1990, i redditi dei terreni derivanti dalle attività agricole di cui all'art. 29, pur se nei limiti ivi stabiliti, sono considerati redditi di impresa, ove dette attività siano esercitate dai soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87. Tale disposizione si applica anche alle società e agli enti commerciali non residenti.

Conseguentemente i soggetti sopraindicati non dovranno compilare la sezione relativa al reddito agrario il quale va determinato in base alle norme contenute nel capo VI del titolo I del T.U.I.R., compilando il mod. 760/A.

Alle colonne 1 e 4 va riportato rispettivamente il totale del reddito catastale dominicale e quello agrario ottenuto come sopra precisato. Alle colonne 2 e 3 si deve indicare la quota di reddito dominicale spettante ai fini IRPEG e ILOR; analoga indicazione deve essere effettuata, per quanto concerne i redditi agrari, alle colonne 5 e 8.

Nel primo riquadro sottostante vanno indicati, rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro precedente, il numero della partita catastale, il comune, la provincia nonché la località dove il terreno è ubicato e, nel secondo riquadro sottostante, riservato alle annotazioni, le altre eventuali necessarie precisazioni, avendo cura di indicare il numero d'ordine del terreno cui i dati si riferiscono.

La mancata coltivazione, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali dà diritto alla riduzione al 30% del reddito dominicale determinato ai fini IRPEG e ILOR e alla esclusione del reddito agrario dalle stesse imposte.

In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30% del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'Ufficio Tecnico Erariale l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno quindici giorni prima dell'inizio del raccolto, i redditi dominicale e agrario relativi a terreni colpiti dall'evento stesso sono esclusi dall'IRPEG e dall'ILOR.

Nei casi sopra indicati, nello spazio riservato alle Annotazioni deve essere dichiarato di trovarsi nelle condizioni per fruire dei predetti benefici.

Godono della riduzione a metà dell'ILOR i redditi dominicali ed agrari dei terreni compresi nell'elenco dei territori montani compilato dalla Commissione Cen-

suarla Centrale, dei terreni situati ad altitudine, non inferiore a m. 700 sul livello del mare e di quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine, nonché dei terreni facenti parte di comprensori di bonifica montana.

Per la compilazione del quadro si ritiene utile specificare qui di seguito i criteri che i contribuenti devono seguire, in presenza delle ipotesi sopra indicate, per determinare il reddito dominicale e agrario:

- 1) mancata coltivazione dei fondi rustici. Il dichiarante deve compilare le colonne 1, 2 e 3 che riguardano il reddito dominicale, indicando alla colonna 1 il 30% del reddito catastale e alle colonne 2 e 3 la quota del reddito stesso di propria spettanza. Nessun reddito deve essere invece indicato nelle colonne 4, 5 e 6 che si riferiscono al reddito agrario;
- 2) perdite del prodotto ordinario per eventi naturali. Le colonne da 1 a 6 non vanno compilate.
- 3) territori montani. Nelle colonne 2 e 5 il dichiarante deve indicare rispettivamente il reddito dominicale e agrario assoggettabile all'IRPEG, nelle colonne 3 e 8 vanno indicati invece i redditi ai fini ILOR già ridotti al 50 per cento.

Ai sensi dell'art. 5-bis del D.P.R. n. 601 del 1973, i redditi catastali dei terreni, parchi e giardini che siano aperti al pubblico o la cui conservazione sia riconosciuta dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali di pubblico interesse non concorrono alla formazione del reddito ai fini IRPEG ed ILOR quando al possessore non è derivato per tutto il periodo d'imposta alcun reddito dalla loro utilizzazione.

Per fruire della predetta agevolazione, quest'ultima circostanza deve essere denunciata all'Ufficio delle imposte entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio e la durata deve essere attestata nello spazio riservato alle Annotazioni.

I redditi dominicali dei terreni concessi in affitto e soggetti a regimi legali di determinazione del canone, vanno determinati con criteri diversi da quelli valevoli per i redditi dominicali in generale.

È infatti consentito al possessore di tali terreni di dichiarare, indipendentemente dall'effettiva percezione, l'ammontare corrispondente al canone annuo di affitto se, per effetto di regimi legali di determinazione del canone, questo risulta inferiore per oltre un quinto alla rendita catastale. In tal caso, è necessario indicare, sempre nelle Annotazioni, gli estremi di registrazione del contratto di affittanza agraria e il nome e cognome dell'affittuario.

L'affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto.

In base agli artt. 25, comma 4-bis, e 31, comma 4, del T.U.I.R. (coel come modificati dall'art. 1, comma 1, del D.L. n. 90 del 1990) i redditi dominicale ed agrario delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è sito il terreno.

Nello spazio riservato alle Annotazioni devono essere indicati, distintamente per partita catastale, la superficie adibita alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura e le tariffe d'estimo applicate.

10 MOD. 760/E-1 REDDITI DI ALLEVAMENTO DI ANIMALI

Questo modello deve essere utilizzato per la dichiarazione dei redditi derivanti dall'allevamento di animali ai sensi dell'art. 78, quando tale attività eccede il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 29, salvo che non si opti per la determinazione analitica del reddito stesso in base ai costi e ai ricavi effettivi.

Si fa presente che per effetto dell'art. 2, comma 1, lett. a), del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 i redditi dei terreni, derivanti dalle attività agricole di cui all'art. 29, pur se nei limiti ivi stabiliti, sono considerati redditi d'impresa ove dette attività siano esercitate dai soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87 nonché le società e gli enti commerciali non residenti che esercitano nel territorio dello Stato attività di allevamento.

Conseguentemente nei confronti di tali soggetti, il reddito derivante da allevamento di animali, anche se con mangimi ottenibili per più di un quarto dal terreno va determinato secondo gli ordinari criteri previsti dal capo VI del titolo I del T.U.I.R. e quindi non va utilizzato il presente modello 760 E-1.

In base al predetto art. 78, per i soggetti che esercitano attività di allevamento di animali oltre il limite suindicato - ad esclusione di quelli anzidetti - il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell'ammontare determinato mediante l'applicazione dei criteri e delle modalità da fissare con decreto del Ministro delle finanze.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. 21 dicembre 1988, nel quale sono stabiliti i criteri per determinare il numero di animali allevabili, per ciascuna specie, sul terreno e redditualmente riconducibili nell'ambito del reddito agrario, ai sensi della lett. b), comma 2, dell'art. 29, il valore medio di reddito attribuibile ad ogni capo allevato in eccedenza, nonché il coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 78, ai fini della determinazione del reddito attribuibile alla stessa attività eccedente. Il computo del numero di animali allevabili nell'ambito dell'attività agraria e il valore medio di reddito attribuibile ad ogni capo allevato in eccedenza a tale attività va effettuato sulla base delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al predetto decreto ministeriale che riguardano, rispettivamente, la suddivisione dei terreni in fasce di qualità, la potenzialità di ciascuna fascia

espressa in termini di unità foraggiere producibili e i valori parametrici riferibili a ciascuna specie animale, da adottarsi per la determinazione sia del numero dei capi allevabili entro il limite dell'art. 29 sia dell'imponibile da attribuire a ciascun capo eccedente il predetto limite.

Si fa presente che le predette tabelle sono state predisposte sulla base delle tariffe medie di reddito agrario computate con riferimento alle nuove tariffe di reddito agrario approvate con decreto del Ministro delle finanze del 7 febbraio 1984 ed in vigore dal 1° gennaio 1988.

Per esigenze di semplificazione nel presente modello 760/E-1 è stato predisposto un prospetto di calcolo desunto dalle predette tabelle al fine di rendere omogenei i dati relativi a terreni appartenenti a diverse fasce di qualità e ad animali di diverse specie; ciò attraverso un processo di normalizzazione ad unità base di riferimento.

La disciplina di determinazione del reddito ai sensi dell'art. 78 si rende applicabile a tutte le imprese di allevamento, ad esclusione di quelle dei soggetti indicati nelle lettere a) e c) dell'art. 87, indipendentemente dal regime di contabilità nel quale già si collocano (ordinaria o semplificata), purché in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) che l'impresa di allevamento sia gestita dal titolare di reddito agrario di terreni posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale o condotti in affitto;
- 2) che l'allevamento sia riferito alle specie animali elencate nella tabella 3 allegata al D.M. 21 dicembre 1990 (riportata a pag. 20 delle Istruzioni).

Il reddito delle attività di allevamento che non rispondono alle sopra richiamate condizioni dovrà essere determinato secondo i criteri di cui al capo VI del titolo I del T.U.I.R. e dovrà formare oggetto di dichiarazione negli appositi modelli relativi al reddito di impresa.

Va infine precisato che il sistema di determinazione del reddito secondo i criteri forfetari di cui all'art. 78 non è esclusivo, nel senso che l'impresa di allevamento può optare per il normale regime di determinazione che le è

proprio, in relazione all'entità dei ricavi realizzati (impresa ordinaria o impresa minore). Tale opzione va esercitata in sede di dichiarazione, determinando tale reddito nel quadro 760/A oppure 760/D senza utilizzare il quadro 760/E-1.

In ordine alla compilazione del presente modello si precisa che le sezioni I e II contengono gli schemi di normalizzazione desunti dalle tabelle 2 e 3 allegate al citato D.M., il cui utilizzo consente di ovviare alle difficoltà di calcolo che si possono riscontrare in presenza di allevamenti riguardanti più specie animali ed esercitati su terreni appartenenti a diverse fasce di qualità. In particolare nella sezione II si indicherà il numero dei capi allevati per ciascuna specie, e, attraverso l'applicazione dei coefficienti a fianco indicati, si otterrà il totale (totale B) dei capi ridotti all'unità di misura assunta come base (piccioni e altri volatili).

Con lo stesso procedimento nella sezione I, si indicheranno i redditi agrari riportati distintamente per fasce di qualità, e, attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si otterrà il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia (totale A).

Per ricavare il reddito imponibile ai sensi dell'art. 76 si deve sviluppare nella sezione III il seguente calcolo:

a) il reddito agrario normalizzato alla VI fascia (totale A) va moltiplicato per il valore 372,4, coefficiente che esprime la quantità di capi della specie presa a base (piccioni e altri volatili) allevabili nella VI fascia entro il limite dell'art. 29, per 100.000 lire di R.A.; tale valore, rapportato a 100.000 darà il numero di capi allevabili (colonna 2 del rigo E1 45) entro il predetto limite;

b) eseguendo la differenza tra il numero dei capi allevati nella misura normalizzata (totale B) e quello dei capi allevabili (colonna 2 del rigo E1 45) si avrà il numero dei capi eccedenti espresso in unità base di allevamento (colonna 3 del rigo E1 45);

c) il numero dei capi allevati in eccedenza (colonna 3 del rigo E1 45) dovrà essere moltiplicato per il coefficiente 33,33 che è l'imponibile di ogni capo eccedente nella specie base (tabella 3, colonna d), quindi per il coefficiente di maggiorazione stabilito in 2 dal D.M. 11 dicembre 1990. Il prodotto dei due coefficienti è uguale a 66,66 per cui sarà sufficiente moltiplicare il numero dei capi eccedenti per tale ultimo indice per ottenere il reddito imponibile della impresa di allevamento, esercitata in eccedenza al limite dell'art. 29, determinato ai sensi dell'art. 76.

Tale dato deve confluire, come componente del reddito d'impresa, nel Mod. 760/A, se trattasi di ente non commerciale che eserciti altre attività per le quali si rende necessaria la compilazione di detto Mod. 760/A (le istruzioni da seguire sono contenute nel Mod. 760/A). Quando, invece, trattasi di ente non commerciale che fruisce del regime di contabilità semplificata, il reddito di allevamento eccedente i limiti di cui all'art. 29, non va riportato nel Modello 760/D ma nel modello 760/B, rigo 21, unitamente al reddito agrario.

Gli enti non commerciali, che non compilano il Mod. 760/A, devono provvedere a determinare il reddito di allevamento ai fini I.L.O.R. Pertanto nel rigo E1 46 va riportato il reddito quale risulta dalla Sezione III, rigo E1 45, colonna 5, dal quale si dedurrà il reddito esente ai fini I.L.O.R. per il quale deve essere compilato il prospetto posto nella quarta pagina del modello base secondo le istruzioni fornite a chiarimento del prospetto stesso. Il reddito di rigo E1 48 va riportato al rigo 04 del Mod. 760/B, unitamente al reddito agrario.

11 MOD. 760/F - REDDITI DI FABBRICATI

Questo modello deve essere compilato dalle società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto edilizio urbano. Pertanto in presenza di redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane nonché dai fabbricati situati all'estero non deve essere compilato questo modello, bensì il modello 760/L.

L'obbligo di compilare il modello riguarda anche le società e gli enti che possiedono immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio della stessa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa. In tal caso il relativo reddito rileva solamente ai fini I.L.O.R. Per gli enti non commerciali non residenti che determinano il reddito ai sensi dell'art. 80 detti redditi rilevano tuttavia anche ai fini IRPEG.

Sono considerati strumentali, ai sensi del comma 2 dell'art. 40:

— gli immobili strumentali «per destinazione», cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale da parte del possessore;

— gli immobili strumentali «per natura», cioè quelli che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni.

Tra gli immobili non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni sono da ricomprendere quelli classificati o classificabili nelle categorie B, C, D ed E nonché nella categoria A/10 qualora la destinazione ad ufficio o studio privato sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria.

Non danno luogo al reddito di fabbricati, e non vanno pertanto indicate nel presente modello in quanto il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno, le costruzioni rurali (ed eventuali pertinenze) appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, sempreché effettivamente adibite agli usi, che rivestano carattere rurale, di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 39.

Per quanto riguarda in particolare le costruzioni la cui destinazione è contemplata all'anzidetta lettera e) (abitazione delle persone adette alla coltivazione della terra, ovvero alla custodia dei fondi, del bestiame e degli uffici rurali ed alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonché dei familiari conviventi a loro carico) si ricorda che l'art. 1, comma 1, del D.L. n. 90 del 27 aprile 1990 - convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 1990, n. 165 - ha introdotto, alla lett. f), un ulteriore presupposto ai fini del mantenimento del requisito di ruralità. Tali costruzioni devono ora possedere, in aggiunta alle altre condizioni, soggettive ed oggettive, previste dall'art. 39, anche quella che le relative caratteristiche siano rispondenti alle esigenze delle attività esercitate.

Restano quindi escluse dal predetto ambito esonerativo, e vanno conseguentemente denunciate nel presente modello, non solo le costruzioni che non appartengono al possessore o all'affittuario dei terreni interessati dall'attività agricola ovvero destinate ad abitazione di soggetti diversi dalle persone e loro familiari indicati nel medesimo art. 39, primo comma, lett. a), ma altresì le costruzioni la cui tipologia o dimensione risulta in funzione dell'attività agricola esercitata incompatibile con la destinazione ai sensi della citata lett. a) dell'art. 39.

Sono comunque considerate produttive di reddito di fabbricati le unità immobiliari che per la loro tipologia sono ascrivibili alle categorie A/1 e A/8.

I fabbricati che eccedono, anche in parte, i predetti limiti si considerano produttivi di reddito di fabbricati, secondo la tariffa di reddito corrispondente alla categoria attribuita ad unità immobiliari similari già censite in catasto come civili abitazioni. Detta situazione dovrà farsi risultare nello spazio riservato alle Annotazioni.

Tali elementi, ove tratti di costruzioni non riconducibili nella categoria A/8, già individuata dal catasto per le abitazioni di tipo rurale, potranno essere richiesti ai competenti Uffici tecnici erariali.

In presenza di più unità immobiliari con lo stesso numero di partita catastale (ad esempio: appartamento e garage) dovranno essere utilizzati tanti righi quante sono le unità immobiliari. In ciascuno dei righi da F1 a F33 devono essere indicati, distintamente per ciascuna delle colonne in cui è diviso, i dati di seguito illustrati.

Nella colonna 1 va indicata la categoria catastale quale risulta nei registri catastali.

Nella colonna 2 va indicata la rendita catastale intera, quale risulta nei registri catastali.

Qualora l'unità immobiliare non sia censita in catasto devono essere indicate la categoria catastale e la rendita attribuita ad unità immobiliari similari già censite in catasto; tali elementi possono essere richiesti agli Uffici Tecnici Erariali ai quali è opportuno rivolgersi tempestivamente.

Nella colonna 3 va indicato il periodo di possesso del fabbricato espresso in giorni. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data della quale il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Nella colonna 4 va indicata (in percentuale) la quota di possesso.

La colonna 5 (U.L.D.) va barrata con il segno (X) se si tratta di unità immobiliari a disposizione destinate ad abitazione, il cui reddito è soggetto all'aumento di un terzo.

TABELLA 1 - FASCE DI QUALITÀ

Table mapping agricultural products to quality classes. Columns include product names (e.g., Prima fascia, Seconda fascia, Terza fascia) and corresponding crop types (e.g., Bosco misto, Uliveto vigneto, Peschetto).

TABELLA 2 - ALLEVAMENTI - IMPOSIZIONE IN BASE AL REDDITO AGRARIO

Table showing tax imposition based on agricultural income. Columns include 'FASCE DI QUALITÀ', 'Tariffa media di R.A.', 'Unità foraggere producibili per Ha', 'Numero capi allevabili per Ha', and 'Numero capi tassabili ex art. 29 del T.U.I.R.'.

TABELLA 3

Large table detailing animal categories and their corresponding quality classes. Columns include 'CATEGORIE DI ANIMALI', 'D Durata media del ciclo di produzione (1)', 'Unità foraggere consumo annuale', and various quality class columns (A, B, C).

(*) Allevati in invasi naturali quali laghi, stagni, valli da pesca e canali che insistono su superfici rappresentate in catasto nonché in invasi artificiali esistenti su terreni censiti in catasto. (1) Quando non è indicata deve ritenersi non inferiore all'anno. (2) Per le specie che hanno permanenze inferiori all'anno il numero indicato corrisponde alla somma dei capi allevabili in diversi cicli compresi nell'anno. (3) Corrisponde al reddito agrario pro-capite della seconda fascia di coltura.

Si precisa che per unità immobiliari a disposizione devono intendersi non solo quelle utilizzate come residenze secondarie dai soci, associati o partecipanti, ma tutte le unità immobiliari per uso di abitazione od assimilabili che non formino oggetto dell'attività di vendita dell'impresa, non costituiscano beni strumentali e non siano destinate alla locazione (quando tale destinazione risulti dalle scritture contabili).

Vanno, invece, segnalate con il segno (X) alla colonna U.I.N.L. le unità immobiliari destinate ad abitazioni ubicate nei Comuni indicati nell'allegato A alla delibera del CIPE del 30 maggio 1985 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985) semprechè risultino non locatae per almeno sei mesi nel periodo d'imposta. La rendita catastale rivalutata di tali unità immobiliari va aumentata del 300% (in pratica va moltiplicata per 4); tale aumento però non si applica alla prima unità immobiliare non locata, a quelle per le quali sono state rilasciate licenze edilizie, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità dei suddetti provvedimenti, nonché alle nuove abitazioni per i primi 18 mesi dalla data di rilascio del certificato di abitabilità ovvero, in mancanza, da quando l'immobile si è reso abitabile.

Ai fini dell'esclusione dall'aumento del terzo e del 300% si fa presente che le unità immobiliari appartenenti ad enti non commerciali (opere pie, fondazioni, ospedali, enti di culto, associazioni di categoria ecc.) si considerano assimilate ai beni strumentali per l'esercizio di imprese commerciali, anche se censite tra quelle per uso di abitazione, quando non siano destinate alla locazione (foresterie, case canoniche, collegi, ricoveri, conventi, ecc.). Ciò in quanto le suddette unità immobiliari si considerano strumentali per lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'ente.

La quota spettante della rendita catastale rivalutata da indicare a colonna 7 si ottiene, anche per gli immobili direttamente utilizzati dall'ente, moltiplicando la rendita catastale iscritta in catasto per i coefficienti di aggiornamento di cui all'apposita tabella di seguito riportata.

Per le unità immobiliari a disposizione destinate ad abitazione la rendita catastale rivalutata da indicare a colonna 7 va aumentato di un terzo; se si tratta di unità immobiliari segnalate alla colonna U.I.N.L. la rendita catastale rivalutata da indicare sempre a colonna 7 va moltiplicata per 4.

Tabella dei coefficienti di aggiornamento delle rendite catastali

I. — IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA		
Gruppo A (Unità immobiliari per uso di abitazioni o assimilabili):	Simboli delle categorie	Coefficienti
Abitazioni di tipo signorile	A/1	525
Abitazioni di tipo civile	A/2	413
Abitazioni di tipo economico	A/3	388
Abitazioni di tipo popolare	A/4	313
Abitazioni di tipo ultrapopolare	A/5	300
Abitazioni di tipo rurale	A/6	313
Abitazioni in villini	A/7	483
Abitazioni in ville	A/8	600
Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici	A/9	283
Uffici e studi privati	A/10	650
Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi	A/11	338
Gruppo B (Unità immobiliari per uso di alloggi collettivi)		
Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme	B/1	438
Casa di cura ed ospedali (compresi quelli costruiti o adattati per tali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni)	B/2	438
Prigioni e riformatori	B/3	438
Uffici pubblici	B/4	438
Scuole e laboratori scientifici	B/5	438
Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9	B/6	283
Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti	B/7	438
Magazzini sotterranei per depositi di derrate	B/8	438
Gruppo C (Unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia)		
Negozi e botteghe	C/1	613
Magazzini e locali di deposito	C/2	525
Laboratori per arti e mestieri	C/3	525
Fabbricati e locali per esercizi sportivi	C/4	525
Stabilimenti balneari e di acque curative	C/5	525
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse	C/6	525
Tettoie chiuse o aperte	C/7	525
II. — IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE.		
Opifici ed in genere fabbricati costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni	da D/1 a D/9	613
III. — IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE.		
Altre unità immobiliari che, per le singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi	da E/1 a E/9	375

La colonna 8 va compilata in caso di locazione della unità immobiliare, indicando, indipendentemente dall'effettiva percezione, quale quota spettante del reddito netto effettivo, l'ammontare annuo del canone di locazione risultante dal contratto (compresa la maggiorazione spettante in caso di sublocazione ed escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili se sono comprese nel canone), e relativo alla quota e al periodo di possesso. Il detto ammontare va diminuito di un quarto a titolo di spese di manutenzione, riparazione e di qualsiasi altra spesa o perdita; per i fabbricati siti nella città di Venezia Centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano la riduzione è di due quinti anziché di un quarto. Per i fabbricati strumentali non suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni la riduzione compete nella misura di un terzo.

Nelle colonne 9 e 10 va indicato il reddito dei fabbricati rilevante ai fini, rispettivamente, dell'IRPEG e dell'ILOR.

In caso di unità immobiliare non locata deve essere indicato nelle colonne 9 e 10 lo stesso importo della colonna 7.

In caso di unità immobiliare data in locazione anche per una parte soltanto dell'anno, va, invece, indicato l'importo della colonna 8 se questo risulta:

— maggiore dell'importo della colonna 7 aumentato di un quinto;

— inferiore all'importo della colonna 7 diminuito di un quinto, per effetto di regimi legali di determinazione del canone. Della presenza di tali regimi legali deve essere fatta menzione nelle Annotazioni.

In tutti gli altri casi va indicato l'importo della colonna 7.

In caso di locazioni cessate o iniziate nel corso dell'anno la rendita catastale da porre a confronto con il reddito effettivo deve comunque essere considerata per intero.

Nella colonna 11 vanno indicati il mese e l'anno di scadenza dell'eventuale esenzione spettante ai fini dell'ILOR.

In base al secondo comma dell'art. 46 della legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 41-ter della legge 17 agosto 1942, n. 1150, introdotto dall'art. 15 della legge 6 agosto 1967, n. 765, per i fabbricati costruiti senza licenza o in contrasto con la stessa ovvero sulla base di licenza successivamente annullata si applica l'esenzione dall'ILOR per un periodo di dieci anni a decorrere dal 17 marzo 1985 qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) sia stata validamente presentata al Comune domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria ai sensi della legge n. 47 del 1985;

b) ricorrano tutti i requisiti tipologici, di inizio e ultimazione delle opere in virtù dei quali l'esenzione sarebbe spettata;

c) l'interessato ne faccia richiesta all'Ufficio delle imposte del suo domicilio fiscale, allegando copia della domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria presentata al Comune, con la relativa ricevuta rilasciata dal Comune stesso;

d) alla scadenza di ogni anno dal giorno della presentazione della domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria, l'interessato presenti entro 90 giorni da tale scadenza all'Ufficio delle imposte, a pena di decadenza dai benefici, copia del provvedimento definitivo di sanatoria o, in mancanza, una dichiarazione del Comune ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuta formazione del silenzio-assenso, ovviamente nei casi suscettibili di sanatoria formale.

Ai sensi del quarto comma dello stesso art. 46 della legge n. 47 del 1985 il rilascio della concessione e della autorizzazione in sanatoria, per le opere o le parti di opere abusivamente realizzate, produce automaticamente, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative, la cessazione degli effetti dei provvedimenti di revoca o di decadenza previsti dall'art. 15 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

In mancanza del provvedimento definitivo di sanatoria, per il conseguimento degli effetti da ultimo menzionati deve esser prodotta dall'interessato all'ufficio delle imposte competente copia autenticata della domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria, corredata di una dichiarazione del Comune ovvero di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dello stesso tenore di quella indicata alla precedente lettera d).

Non si fa comunque luogo al rimborso dell'ILOR già pagata.

Il reddito catastale degli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando al possessore non derivi alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile, non concorre alla formazione del reddito soggetto ad IRPEG ed ILOR e pertanto alle colonne 9 e 10 non va indicato alcun importo. Le predette agevolazioni competono per tutto il periodo di imposta a condizione che l'interessato abbia

denunciato la mancanza di reddito all'Ufficio delle imposte entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio e attestati la durata di tale condizione nello spazio riservato alle Annotazioni precisando la destinazione data (biblioteca, cineteca, ecc.).

Il reddito relativo alle abitazioni non di lusso di nuova costruzione, ultimate dopo il 25 gennaio 1982 e non oltre il 31 dicembre 1985, concesse in locazione in regime di equo canone, non aventi le caratteristiche previste per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A1, A7, A8 e A9 ed ubicate nei Comuni di cui al primo comma di detto art. 7 della legge n. 168/82, fino al 31 dicembre 1997 concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'IRPEG nella misura del 50% ed è esente dall'I.LOR. Di detta agevolazione dovrà essere fatta menzione nelle Annotazioni.

Nel caso di trasferimento della proprietà nel corso dell'anno, sia il cedente che l'acquirente dovranno indicare l'immobile, riportando nello spazio riservato alle Annotazioni, rispettivamente, le generalità del nuovo possessore e del cedente, nonché del titolo di trasferimento con gli estremi della trascrizione.

Ciascuno dei due soggetti dovrà dichiarare la quota del reddito proporzionale alla durata del possesso nel corso dell'anno espressa in giorni.

Si ricorda che dal 1° gennaio 1991, in base all'art. 3, comma 13-ter, del D.L. n. 90 del 1990 convertito con modificazioni dalla legge n. 165 dello stesso anno, gli atti pubblici tra vivi e le scritture private, formate o autenticate, di trasferimento della proprietà di unità immobiliari urbane o di costituzione o trasferimento di diritti reali sulle stesse, con esclusione di quelli relativi a parti comuni condominiali di

immobili urbani e relative aree di pertinenza, nonché dei diritti di garanzia, devono contenere o avere allegata, a pena di nullità dell'atto stesso, la dichiarazione della parte o del suo rappresentante legale o volontario, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1988, n. 15, dalla quale risulta che il reddito fondiario dell'immobile è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data dell'atto, ovvero l'indicazione del motivo per cui lo stesso non è stato dichiarato; in questo caso, il pubblico ufficiale dovrà trasmettere copia in carta libera dell'atto o della scrittura privata autenticata, entro sessanta giorni dalla registrazione, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette del luogo del domicilio fiscale dichiarato dalla parte. La predetta dichiarazione non è richiesta per gli immobili strumentali per l'esercizio dell'impresa che risultano iscritti nell'inventario di cui all'art. 2217 del codice civile o nel registro dei beni ammortizzabili, né a quelli alla cui produzione o ai cui scambi è diretta l'attività dell'impresa.

Nel secondo riquadro vanno indicati i seguenti dati:

— la partita catastale o, qualora l'unità immobiliare non sia ancora censita, la sigla «N.C.» (non censita);

— l'indirizzo completo (comune, provincia, frazione, via o piazza, numero civico, scala o interno).

Nel riquadro sottostante vanno, poi, indicati, avendo cura di riportare nella prima colonna il numero d'ordine dell'unità immobiliare cui si fa riferimento, gli altri dati eventualmente richiesti nelle presenti istruzioni.

12 MOD. 768/IG - REDDITI DI CAPITALE

Questo modello deve essere compilato dagli enti non commerciali residenti in Italia nonché dalle società semplici, dalle società di fatto con oggetto non commerciale e dalle società e associazioni tra artisti e professionisti non residenti (con o senza stabile organizzazione o base fissa in Italia), dalle società non residenti di ogni tipo e dagli enti commerciali non residenti senza stabile organizzazione in Italia, relativamente ai redditi di capitale percepiti nel periodo di imposta, senza aver riguardo al momento in cui sono maturati o a quello in cui è sorto il diritto a percepirla.

Non devono essere dichiarati i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva (gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 emessi successivamente al 20 settembre 1986; gli interessi dei depositi e conti correnti bancari e postali; i proventi dei titoli «atipici» e dei certificati di partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare; gli utili delle azioni di risparmio sui quali è stata applicata la ritenuta «secca» del 15%, ecc.).

Per la compilazione del modello e la determinazione del reddito si forniscono i seguenti chiarimenti.

Non costituiscono redditi di capitale gli utili, gli interessi, le rendite e gli altri proventi conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali, che non devono pertanto indicarsi in questo modello ma in quelli relativi al reddito d'impresa. Devono tuttavia dichiarare detti redditi nel presente modello gli enti non commerciali non residenti che determinano il reddito a norma dell'art. 80.

I redditi prodotti all'estero, distinti secondo le specifiche del modello devono essere elencati, per Stato di provenienza, in un'apposita distinta da allegare al modello stesso, nella quale devono altresì essere indicate le imposte estere pagate in ciascuno Stato in via definitiva nel periodo di imposta e il credito d'imposta di cui all'art. 15, che va riportato nel rigo 44 del Mod. 760/B.

Nel rigo da G1 a G5 vanno indicati gli utili, anche in natura, compresi gli acconti, distribuiti da società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e mutue assicuratrici e dagli enti indicati alla lett. b), del comma 1 dell'art. 87, aventi in Italia la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività nonché quelli distribuiti da società estere (non residenti) di ogni tipo.

Si rammenta che il credito d'imposta compete nella misura dei nove sedicesimi (pari al 56,25 per cento) degli utili che concorrono alla formazione del reddito complessivo dei soci o partecipanti se la distribuzione è stata deliberata da società di capitali italiane dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983 ovvero, nel caso in cui trattasi di partecipazione in enti di cui all'art. 87, lett. b), se la delibera è stata adottata dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988.

Il credito d'imposta continua, invece, a spettare nella misura di un terzo degli utili riscossi se la distribuzione è stata deliberata da società di capitali italiane prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983.

Per gli utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, lett. b), prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988, nessun credito d'imposta può essere fatto valere.

Il credito d'imposta non compete se gli utili siano stati distribuiti da società estere non residenti, anche se il percettore è un soggetto residente.

Nel rigo G1 vanno indicati gli utili, al lordo delle ritenute, la cui distribuzione è stata deliberata da società di capitali italiane dopo la chiusura dell'esercizio in corso al 1° dicembre 1983, il credito d'imposta, nella misura di 9/16 delle somme percepite e l'importo delle ritenute subite.

Nel rigo G2 vanno indicati gli utili, al lordo delle ritenute, la cui distribuzione è stata deliberata da società di capitali italiane prima della chiusura dell'esercizio in corso al 1° dicembre 1983, il credito d'imposta, nella misura di 1/3 delle somme percepite e l'importo delle ritenute subite.

Nel rigo G3 vanno indicati gli utili, al lordo delle ritenute, la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, lett. b), dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988, il credito d'imposta nella misura di 9/16 delle somme percepite e l'importo delle ritenute subite.

Nel rigo G4 vanno indicati gli utili, al lordo delle ritenute, la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, lett. b), prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988 (per i quali non compete il credito d'imposta) e l'importo delle ritenute subite.

Nel rigo G5 vanno indicati gli utili distribuiti da società estere di ogni tipo, al lordo delle ritenute e l'importo delle ritenute subite.

Nel rigo G7 vanno indicati gli interessi e gli altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti indipendentemente dal tipo o dalla forma del contratto, esclusi quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva. Per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto. Se le scadenze non sono stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo di imposta. Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale.

Al rigo G8 vanno indicati gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari e degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione, percepiti nel periodo d'imposta e quello delle corrispondenti ritenute. Gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari sottoscritti anteriormente al 1° gennaio 1974 vanno computati per metà del loro ammontare (art. 30 del D.P.R. n. 589/1973).

Al rigo G9 vanno indicate le rendite perpetue, cioè le prestazioni periodiche (di una somma di denaro o di una certa quantità di altre cose fungibili) dovute in perpetuo a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, ovvero imposte quali oneri al donatario (art. 1861 cod. civ.); sono equiparate alle rendite perpetue tutte le altre prestazioni annue perpetue, a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 cod. civ.).

Al rigo G10 vanno indicati i compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fidejussioni) o reali (ipoteche, pegni) assunte in favore di terzi. Tali compensi (provvigioni, commissioni, premi, ecc.) sono di regola percepiti da imprese nell'esercizio dell'attività loro propria (per lo più aziende ed istituti di credito ed imprese assicurative) ed in tal caso non costituiscono redditi di capitale ma componenti del reddito d'impresa. Quando il compenso è percepito da un soggetto non imprenditore, o anche da un imprenditore ma per garanzie prestate al di fuori dell'attività imprenditoriale, costituisce reddito di capitale e deve essere dichiarato nel presente modello.

Al rigo G11 vanno indicati gli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ad esclusione di quelli in cui l'apporto dell'associato sia costituito esclusivamente da prestazione di lavoro. Trattandosi di redditi di capitale, l'associato non può dedurre dal reddito complessivo l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa associante. Nello stesso rigo G11 vanno altresì indicati gli utili derivanti dai contratti di cui al primo comma dell'art. 2554 del cod. civ. e cioè gli utili derivanti sia da rapporti di cointeressen-

za agli utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite e sia dai contratti con i quali un contraente attribuisce la partecipazione agli utili ed alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto. Attesa la natura di reddito di capitale sancita per gli altri rapporti di partecipazione agli utili ed alle perdite testè considerati, l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa non può essere dedotta dal reddito complessivo del partecipante. Le ritenute subite vanno indicate a colonna 3.

Al rigo G12 vanno indicati gli utili corrisposti ai mandanti e fiduciari ed ai loro aventi causa dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione.

Al rigo G13 va dichiarato ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale, ad eccezione degli interessi diversi da quelli già considerati nel precedente rigo G7 e da quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva e da quelli esenti.

Al rigo G14 vanno dichiarati i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale già considerati nelle precedenti voci, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi.

Al rigo G15 vanno indicati i redditi capitale di fonte estera, di cui al rigo P1 del Mod. 760/P, al lordo delle ritenute eventualmente subite all'estero, per i quali

il contribuente abbia optato per la tassazione ordinaria, barrando l'apposita casella posta nel rigo stesso.

Al rigo G16 vanno indicati i totali delle colonne 1, 2 e 3 dei rigi da G1 a G15. L'importo di colonna 1 va riportato nel rigo 23 del Mod. 760/B, quello di colonna 2 nel rigo 29 e quello di colonna 3 nel rigo 46 dello stesso Mod. 760/B.

Il successivo riquadro è destinato alla determinazione dell'imponibile ai fini dell'imposta locale sui redditi (ILOR).

Tale imposta si applica esclusivamente ai redditi prodotti in Italia; ne sono altresì esclusi i redditi derivanti da partecipazioni in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Pertanto la determinazione dei redditi di capitale assoggettabili ad ILOR si effettua deducendo dall'ammontare complessivo dei redditi, così come riportato al rigo G16 gli utili di cui ai rigi da G1 a G6 nonché i redditi prodotti all'estero (e cioè i redditi di capitali corrisposti da soggetti residenti all'estero tranne quelli corrisposti da loro stabili organizzazioni in Italia).

L'importo di rigo G20 deve essere riportato al rigo 06 del Mod. 760/B.

Per i redditi di capitale soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di acconto devono essere allegati alla dichiarazione, in originale, i certificati dei sostituti d'imposta (e i modelli RAD per i dividendi) attestanti le somme pagate e le ritenute effettuate. Si ricorda che in mancanza dei certificati non sarà concessa la detrazione delle ritenute di acconto subite.

13 MOD. 760/H - REDDITI DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE

Questo modello deve essere compilato, oltre che dagli enti non commerciali residenti o non residenti in Italia, dalle società semplici, dalle società di fatto con oggetto non commerciale e dalle società e associazioni tra artisti e professionisti non residenti (con o senza base fissa in Italia), nonché dalle società non residenti di ogni altro tipo e dagli enti commerciali non residenti senza stabile organizzazione in Italia, che partecipino in qualità di soci in società semplici, in società in nome collettivo, in accomandita semplice, in società di armamento o in società di fatto aventi la sede o l'oggetto principale in Italia.

I redditi (o le perdite) delle anzidette società personali sono accertati unitariamente nei confronti delle società stesse, le quali devono pertanto provvedere a dichiararli nell'apposito Mod. 756, ma sono assoggettati all'imposta personale sul reddito in capo ai singoli soci proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione agli utili, anche se detti redditi non sono stati in tutto o in parte distribuiti.

Le quote di partecipazione agli utili si presumono uguali se non risultano determinate diversamente con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Di conseguenza ciascuno dei soci, se persona giuridica o comunque soggetto all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, deve dichiarare nel Mod. 760/H la quota del reddito (o della perdita) della società, risultante dalla dichiarazione di questa, che gli è proporzionalmente imputabile, eccezione fatta per il caso che la partecipazione alla società sia stata assunta nell'esercizio di impresa, nel quale caso la corrispondente quota di reddito deve risultare nel Mod. 760/A o Mod. 760/C o Mod. 760/D, sez. I come componente del reddito d'impresa.

Nel primo riquadro vanno riportati i dati relativi alla società cui l'ente o società dichiarante partecipa. In esso vanno indicati il codice fiscale, la ragione sociale, il comune, la provincia, l'indirizzo e il codice di avviamento postale.

In questo riquadro è stata inserita una apposita casella che va barrata quando la partecipazione si riferisce ad una società di persone a contabilità ordinaria.

Nel secondo riquadro va indicato per ciascuna società:

— nella colonna 1, il reddito totale delle società, preceduto dal segno — in caso di perdita;

— nella colonna 2, la quota percentuale di partecipazione agli utili spettanti all'ente o società dichiarante;

— nella colonna 3, l'ammontare della quota di reddito (o di perdita) della società partecipata imputabile all'ente o società dichiarante;

— nella colonna 4, la quota del credito d'imposta calcolata sull'ammontare dei dividendi, percepiti dalla società partecipata sui quali è commisurato il credito di imposta; tale ammontare deve essere compreso in quello complessivo del credito di imposta sui dividendi da indicare al rigo 29 del Mod. 760/B;

— nella colonna 5, l'ammontare del credito di imposta per i registri di cassa previsto dall'art. 3 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, per la quota spettante all'ente o società dichiarante; tale ammontare deve essere compreso in quello complessivo del credito di imposta per i registri di cassa da indicare al rigo 45 del Mod. 760/B;

— nella colonna 6, l'ammontare della quota delle ritenute di acconto subite dalla società di persone imputabile all'ente o società dichiarante e detraibile dall'imposta a suo carico; tale ammontare deve essere compreso in quello complessivo delle ritenute d'acconto subite da indicare al rigo 46 del Mod. 760/B;

Si precisa che nel rigo H10 deve essere indicato l'ammontare complessivo delle perdite di società di persone a contabilità ordinaria eventualmente indicate nei rigi da H1 a H8. Tale ammontare assumerà rilevanza per il socio ai fini dell'eventuale riporto nei periodi di imposta successivi, della differenza (non compensata nell'anno 1990) tra le perdite di impresa in regime ordinario e i redditi di detto anno.

14 MOD. 760/I - REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI

Questo modello va utilizzato dalle società o associazioni tra artisti e professionisti non residenti, le quali svolgono la loro attività in Italia mediante una base fissa (studio, gabinetto medico, laboratorio, ecc.); se l'attività è esercitata in Italia senza base fissa i relativi redditi debbono essere dichiarati nel Mod. 760/L.

Al righi I1 e I2 vanno indicati: l'attività esercitata (descrizione), il luogo di esercizio dell'attività stessa con l'indirizzo completo della "base fissa" (studio artistico o professionale, laboratorio, ecc.) in Italia. Se l'attività è svolta in più comuni va indicato il principale e in apposito allegato vanno elencati tutti gli altri. In tale allegato vanno specificati gli indirizzi delle basi fisse, recapiti, studi, ecc..

In merito al rigo I3 si rileva che se le scritture contabili sono conservate presso terzi, occorre indicarne le generalità (o la denominazione) e l'indirizzo.

Il modello è articolato in due sezioni.

La prima riguarda la determinazione ordinaria del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche secondo le disposizioni di cui ai primi 6 commi dell'art. 50 del TUIR, come modificati dal comma 6 dell'art. 26 del D.L. n. 69 del 1989, convertito con modificazioni dalla legge n. 154 dello stesso anno e va compilata dai predetti contribuenti che nel precedente periodo di imposta hanno percepito compensi per un ammontare superiore a 18 milioni di lire, nonché da quelli che, pur avendo percepito, nel precedente periodo d'imposta, compensi per un ammontare non superiore a 18 milioni di lire, hanno optato per la determinazione del reddito nei modi ordinari.

La seconda riguarda la determinazione forfetaria del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, secondo le disposizioni del comma 7 dell'art. 50 del TUIR, nel testo sostituito dall'art. 6 del D.L. n. 69 predetto e va compilata dai contribuenti che nel periodo di imposta precedente hanno percepito compensi per un ammontare non superiore a 18 milioni di lire e che non hanno optato per la determinazione ordinaria del reddito.

15 MOD. 760/L REDDITI DIVERSI

Questo modello oltre che dagli enti non commerciali residenti e non residenti, deve essere compilato: dalle società semplici, dalle società di fatto con oggetto non commerciale e dalle associazioni tra artisti e professionisti non residenti (con o senza stabile organizzazione o base fissa in Italia), dalle società non residenti di ogni altro tipo e dagli enti commerciali non residenti senza stabili organizzazioni in Italia.

Per la compilazione del modello e la determinazione del reddito si forniscono i seguenti chiarimenti.

Al rigo L.1 vanno indicati i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta derivanti dalla vendita anche parziale dei terreni che hanno formato oggetto di lottizzazione o di esecuzione di opere intese a renderli edificabili, nonché degli edifici costruiti sui terreni stessi. Al rigo L.13 va indicato il prezzo d'acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.

Al rigo L.2 vanno indicati i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta, al netto dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, derivanti dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquistati per successione o donazione. Al rigo L.14 va indicato il prezzo d'acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.

Al rigo L.3 vanno indicati i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, escluse quelle acquisite per successione o donazione, superiori al 2, al 5 o al 15 per cento del capitale della società secondo che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non azionarie, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 81, comma 1, lett. c). Al rigo L.15 va indicato il prezzo di acquisto delle partecipazioni. Per la determinazione degli elementi da indicare nei rigi L.3 e L.15 si fa rinvio alla circolare n. 16 del 10 maggio 1985.

Vanno dichiarate nel presente modello le plusvalenze realizzate nel corso del 1990 — oltre a quelle realizzate in precedenti periodi d'imposta, ma percepite nel 1990 — ad esclusione di quelle soggette ad imposta sostitutiva. Non vanno dichiarate, pertanto, nel presente modello ma nel Mod. 760/O, secondo le istruzioni ivi fornite, le plusvalenze realizzate per il tramite degli intermediari non residenti.

Al rigo L.4 vanno indicati i censi, le decime, i quartesi e gli altri redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, ancorché consistenti in prodotti del fondo o commisurati ad essi e i redditi dei beni immobili situati nel territorio dello Stato che non sono e non devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita, per l'ammontare percepito nel periodo di imposta.

Al rigo L.5 vanno indicati i redditi di terreni e dei fabbricati situati all'estero per l'ammontare netto risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero per il corrispondente periodo di imposta, o nel caso di difformità di periodi di imposizione, per il periodo di imposizione estero che scade nel corso di quello italiano. I redditi dei fabbricati non soggetti ad imposta sui redditi nello Stato estero concorrono e formano il reddito complessivo per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 25 per cento, a titolo di deduzione forfetaria delle spese.

Al rigo L.6 vanno indicati i redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di invenzioni industriali ecc., per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 30 per cento se i diritti della cui utilizzazione derivano sono stati acquistati a titolo oneroso.

Al rigo L.7 vanno indicati i proventi percepiti nel periodo di imposta derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili. Al rigo L.16 vanno indicate le spese specificamente inerenti alle attività di cui al rigo L.7.

Al rigo L.8 vanno indicati i proventi percepiti nel periodo di imposta derivanti dall'affitto o dalla concessione in usufrutto di aziende. Al rigo L.17 vanno indicate le spese specificamente inerenti alle attività di cui al rigo L.8.

Al rigo L.9 vanno indicati i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta al netto degli oneri accessori di diretta imputazione derivanti dalla vendita totale o parziale dell'unica azienda che era stata in precedenza data in affitto o concessa in usufrutto. Al rigo L.18 va indicato il costo non ammortizzato relativo all'azienda.

Al rigo L.10 vanno indicati i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente. Al rigo L.19 vanno indicate le spese specificamente inerenti alle attività di cui al rigo L.10.

Al rigo L.11 vanno indicati i compensi percepiti nel periodo di imposta derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere. Al rigo L.20 vanno indicate le spese specificamente inerenti alle attività di cui al rigo L.11.

Si precisa che le spese e gli oneri da indicare nei rigi da L.13 a L.20 non possono in ogni caso superare gli ammontari a ciascuno di essi corrispondenti, indicati nei rigi da L.1 e L.11.

Il reddito ai fini IRPEG si determina sottraendo l'ammontare di rigo L.21 da quello di rigo L.12 e va riportato al rigo 26 del Mod. 760/B.

Il reddito ai fini I.LOR si determina sottraendo dall'importo di rigo L.24 gli importi dei rigi L.25 e L.26 e va riportato al rigo 07 del mod. 760/B.

16

MOD. 760/N RIVALUTAZIONE DEI BENI DELL'IMPRESA — RISERVE E FONDI ASSOGGETTIATI AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

Si premette che con la legge 29 dicembre 1990, n. 406, i soggetti indicati negli artt. 1 e 5 della stessa legge possono rivalutare i beni di cui ai nn. 1 e 3 dell'art. 2425 del codice civile e le azioni e le quote di società controllate e collegate di cui all'art. 2359 dello stesso codice acquisiti fino alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1989, nonché le azioni e quote ricevute dalla società conferente a fronte degli apporti effettuati ai sensi dell'art. 34 della legge n. 578 del 1976, prorogato dall'art. 10 della legge n. 804 del 1977, a condizione che si provveda ad affrancare le riserve iscritte nella situazione patrimoniale con le modalità previste dall'art. 8 della menzionata legge.

Sui maggiori valori dei beni iscritti in bilancio, per effetto della rivalutazione, la quale deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio per il quale il termine della presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della legge di cui trattasi, è dovuta l'imposta sostitutiva dell'IRPEG e dell'I.LOR nella misura del 16% o del 20% a seconda che si tratti di beni immobili e di beni non ammortizzabili o di altri beni ammortizzabili.

L'imposta sostitutiva va computata in bilancio in diminuzione del saldo attivo ed è indeducibile.

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi.

Tuttavia, nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del terzo esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di cui trattasi, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo dei beni prima della rivalutazione.

In tal caso, al soggetto che ha effettuato la rivalutazione è attribuito un credito di imposta ai fini dell'IRPEG pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata nei precedenti esercizi, riferibile ai beni che formano oggetto delle ipotesi medesime.

Dalla data in cui si verificano le predette ipotesi i saldi attivi di rivalutazione, fino a concorrenza del maggior valore attribuito ai beni che hanno formato oggetto delle ipotesi stesse, non sono soggetti alla disciplina di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, della legge n. 406.

Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla legge in esame con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva, ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti.

Nell'esercizio in cui si verificano le ipotesi predette, al soggetto che ha eseguito la rivalutazione è attribuito un credito di imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva afferente all'ammontare attribuito, pagata nei precedenti esercizi.

Se le indicate ipotesi si verificano in data anteriore a quella di inizio del terzo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, i maggiori valori attribuiti ai beni, dalla stessa data e fino a concorrenza degli importi attribuiti ai soci o ai partecipanti, si considerano riconosciuti anche per la commisurazione degli ammortamenti e per la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate, in relazione ai beni indicati dal contribuente.

Per gli enti non commerciali che fruiscono di regimi semplificati di contabilità la rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione eseguita. Tale prospetto deve essere allegato alla dichiarazione relativa all'esercizio per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 406.

La stessa legge n. 406, all'art. 8, ha previsto l'assoggetramento, in tutto o in parte, delle riserve e fondi in sospensione di imposta, ad esclusione di quelli per i quali è previsto l'obbligo del reinvestimento, ad imposta sostitutiva dell'IRPEG e dell'I.LOR nella misura del 20 per cento.

Tali riserve e fondi sono liberamente distribuibili e il credito di imposta previsto dall'art. 14 del T.U.I.R. è ridotto al 25%. Le società ed enti che distribuiscono dette riserve e fondi devono rilasciare ai percipienti apposito certificato, da allegare alla dichiarazione dei redditi, dal quale risultino gli utili posti a carico dei fondi e riserve assoggettati a imposta sostitutiva e l'ammontare del relativo credito di imposta.

Il citato art. 8, comma 2, prevede altresì la facoltà di assoggettare, in tutto o in parte, le riserve e fondi di cui alle lettere b) e c) del comma 7 dell'art. 105 ad imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio, in misura pari al 6 e al 15 per cento. Le predette riserve e fondi diminuiti dell'imposta sostitutiva vanno compresi tra le riserve e fondi indicati alla lettera a) del menzionato comma 7.

Tuttavia, qualora la distribuzione di dette riserve e fondi sia deliberata prima della chiusura del secondo esercizio successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, la maggiorazione è dovuta secondo i criteri ordinari, al netto dell'imposta sostitutiva corrisposta, salvo che in sede di corresponsione dell'imposta stessa la relativa aliquota sia stata elevata, rispettivamente, al 10 e al 19 per cento.

L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione delle riserve e fondi indicati nei commi 1 e 3 dell'art. 8 della stessa legge (riserve e fondi in sospensione di imposta e riserve e fondi di cui alle lettere b) e c) del comma 7 dell'art. 105).

La sez. I va compilata dai soggetti che si sono avvalsi della facoltà di rivalutare i beni dell'impresa.

Al rigo N1, col. 1, va indicato l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni immobili e ai beni non ammortizzabili; a col. 2 va indicata l'imposta sostitutiva pari al 16% dell'ammontare di col. 1.

Al rigo N2, col. 1, va indicato l'ammontare dei maggiori valori attribuiti agli altri beni ammortizzabili; a col. 2 va indicata l'imposta sostitutiva, pari al 20% dell'ammontare di col. 1.

Al rigo N4 va indicato l'importo da versare, pari a quello di rigo N3; in caso di versamento rateale l'importo da versare è pari al 56% di quello di rigo N3.

La sez. II va compilata dai soggetti che si sono avvalsi della facoltà di assoggettare ad imposta sostitutiva dell'IRPEG e dell'ILOR, le riserve e fondi ivi indicati, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 408.

Al rigo N6, col. 1, va indicato l'importo delle riserve e fondi in sospensione di imposta, in relazione ai quali il contribuente intende pagare l'imposta sostitutiva pari al 20%, che va indicata a col. 2.

A col. 1 dei rigi N7 e N9 va indicato rispettivamente l'importo delle riserve e fondi di cui alle lettere b) e c) del comma 7 dell'art. 105, in relazione ai quali il contribuente intende pagare l'imposta sostitutiva nella misura del 6 e del 15 per cento, che va indicata a col. 2 dei predetti rigi.

A col. 1 dei rigi N8 e N10 va indicato rispettivamente l'importo delle riserve e fondi di cui alle lettere b) e c) del comma 7 dell'art. 105, in relazione ai quali il contribuente intende pagare l'imposta sostitutiva nella misura del 10 e del 19 per cento, che va indicata a col. 2 dei predetti rigi.

Al rigo N12 va indicato l'importo di rigo N11, ovvero a scelta del contribuente il 60% di detto importo.

L'importo di rigo N12 può essere compensato fino al 25% dello stesso, con i crediti di imposta chiesti a rimborso - e non a compensazione dell'imposta del periodo successivo - sulla base di dichiarazioni relative a periodi di imposta precedenti o risultanti dalla presente dichiarazione, a partire da quello meno recente.

Pertanto, nei rigi da N13 a N17, nella col. 1 e nella col. 2 vanno indicati, specificando nell'apposito spazio il periodo di imposta, gli importi dei crediti di imposta fino a concorrenza del 25% dell'imposta di rigo N12.

In relazione ai rigi N5 e N20 si fa presente che va barrata la casella relativa alla opzione per il pagamento in unica soluzione ovvero rateale, riportando l'ammontare del versamento effettuato e gli estremi dello stesso: data, modalità (indicare 1, se il versamento è stato effettuato direttamente in concessione, 2 se il versamento è stato effettuato mediante c/c postale) e codice concessione.

Si precisa che il pagamento delle imposte sostitutive va effettuato, separatamente dall'IRPEG e dall'ILOR, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, al concessionario della riscossione, anche tramite conto corrente postale intestato al concessionario stesso. Alla dichiarazione devono essere allegati le attestazioni di versamento rilasciate dal concessionario o dall'ufficio postale.

17 MOD. 760/O - PLUSVALENZE SOGGETTE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA (D.L. 27/11/1990, n. 350)

Il comma 4 dell'art. 2 del D.L. 27 novembre 1990, n. 350, recante disposizioni relative all'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, fa obbligo alle persone fisiche ed agli enti non commerciali di dichiarare, nella dichiarazione dei redditi, le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, di diritti di opzione e di ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorché derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine, quando dette plusvalenze siano realizzate per il tramite di intermediari non residenti.

In forza dell'art. 1 del provvedimento sopra richiamato le plusvalenze sono costituite dalla differenza fra il corrispettivo dovuto al cedente ed il prezzo da questi pagato per l'acquisto delle partecipazioni o diritti formanti oggetto della cessione ovvero, nel caso in cui l'acquisto delle partecipazioni o diritti ceduti sia avvenuto a titolo gratuito, il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni.

Ai fini del computo della plusvalenza imponibile, l'ammontare del prezzo o del valore di acquisto è maggiorato del 3 per cento per ciascun anno compiuto intercorso tra la data di acquisto e quella di cessione. Inoltre, la plusvalenza così determinata è ridotta del 7 per cento a titolo di riconoscimento forfetario di eventuali minusvalenze.

Sul risultato di dette operazioni, i contribuenti devono calcolare l'ammontare dell'imposta sostitutiva, da versare nei modi di seguito precisati. Tale imposta è dovuta nella misura del 20 per cento della plusvalenza imponibile se il periodo di ininterrotto possesso tra la data di acquisto e quella della cessione è inferiore o uguale a 18 mesi ovvero nella misura del 12,5 per cento della plusvalenza imponibile se il predetto periodo di possesso è superiore a 18 mesi.

Quanto sopra premesso, ai fini della compilazione del Mod. 760/O, si forniscono le precisazioni che seguono.

Al rigo O1 va indicato il corrispettivo pattuito per la cessione delle predette partecipazioni o diritti.

Al rigo O2 va indicato il prezzo maggiorato del 3% per ciascun anno intero di possesso come risulta dalla certificazione rilasciata dagli intermediari pagato all'atto del precedente acquisto ovvero - come già precisato - nel caso di acquisto a titolo gratuito, il valore definito o, in mancanza, da quello dichiarato agli effetti dell'imposta sulle successioni e donazioni.

Se i titoli, quote o diritti, sono stati acquistati in data antecedente a quella di entrata in vigore del predetto decreto n. 350 (29 novembre 1990), ai fini della determinazione del prezzo di acquisto si tiene conto del valore risultante da documentazione di data certa, corretto con l'applicazione della variazione dell'indice di borsa intervenuto negli anni intercorsi tra la data di acquisto ed il 29 novembre 1990; tuttavia a richiesta degli interessati, per le plusvalenze diverse da quelle che erano imponibili ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art. 81, può essere assunto, per la determinazione del prezzo di acquisto di partecipazioni o diritti quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, quello risultante dalla media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nel periodo agosto-ottobre 1990 della borsa valori di Milano o, in difetto, delle borse presso cui i titoli sono quotati; per quelli non quotati può essere assunto il valore risultante, alla data del 29 novembre 1990, da apposita valutazione peritale. La plusvalenza imponibile da indicare nel rigo O4, risulta dalla differenza degli importi di cui al rigo O1 ed O2, diminuita del 7%.

Nel rigo O5 e O6 vanno indicate le plusvalenze imponibili rispettivamente con le aliquote del 20% e del 12,5%, tenuto conto delle precisazioni già fornite e l'imposta sostitutiva corrispondente ai predetti imponibili.

Il versamento dell'imposta sostitutiva deve avvenire entro i termini di presentazione della dichiarazione mediante l'utilizzazione delle distinte o bollettini di versamento di cui al D.M. 22 dicembre 1990. (G.U. del 29 dicembre 1990).

18 MOD. 760/P - REDDITI DI CAPITALE DI FONTE ESTERA ASSOGGETTABILI A TASSAZIONE SEPARATA

Nei presente modello vanno indicati i redditi di capitale di fonte estera — diversi dai redditi relativamente ai quali si rende applicabile la ritenuta a titolo d'acconto (dividendi, interessi derivanti da mutui, obbligazioni ecc.) — percepiti direttamente dal contribuente. Su tali redditi si rende applicabile l'imposta nella stessa misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta che sarebbe stata effettuata in Italia.

Nella colonna 1 va specificato il tipo di reddito; nella colonna 2 lo Stato estero in cui il reddito è stato prodotto; nella colonna 3 gli estremi identificativi del soggetto erogante; nella colonna 4 l'ammontare del reddito, al netto di eventuali ritenute subite nello Stato estero; nella colonna 5 l'aliquota applicabile.

Il rigo P1 va utilizzato dagli enti non commerciali residenti in Italia per dichiarare i redditi di fonte estera, per i quali detti soggetti possono esercitare, barrando l'apposita casella, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.L. n. 167/1990 l'opzione per la tassazione ordinaria. In tal caso, i redditi del presente rigo, al lordo delle

eventuali ritenute subite all'estero, concorrono alla formazione del reddito complessivo e vanno indicati al rigo G15 del Mod. 760/G; per essi spetta il credito per le imposte eventualmente pagate all'estero.

Il rigo P2 va utilizzato da tutti i soggetti, anche da parte di quelli che utilizzano i mod. 760/A, 760/C e 760/D, per dichiarare i proventi soggetti a tassazione separata con l'aliquota del 12,5%, ai sensi dell'art. 8, comma 3-bis, del D.L. n. 167 del 1990, percepiti direttamente dal contribuente, derivanti da quote di fondi comuni di investimento mobiliare, diversi da quelli disciplinati dalla legge 23 marzo 1983, n. 77 e dai fondi esteri già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato di cui all'art. 11-bis del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, collocate all'estero. Per tali proventi è esclusa l'opzione per la tassazione ordinaria.

Relativamente all'imposta soggetta a tassazione separata, si provvederà all'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 902 del 1973.

19 MOD. 760/W TRASFERIMENTI DA E VERSO L'ESTERO DI DENARO, TITOLI E VALORI MOBILIARI

Il D.L. 28.6.1990, n. 167, convertito dalla legge 4.8.1990, n. 227, ha introdotto un sistema di rilevazione dei trasferimenti da e verso l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari.

Tale disciplina — resa necessaria in conseguenza del processo di liberalizzazione del movimento del capitale, realizzato attraverso le norme contenute nel decreto ministeriale del 27.4.1990 (G.U. n. 100 del 2.5.1990) — prevede, fra l'altro, l'obbligo a carico delle persone fisiche, degli enti non commerciali e dei soggetti di cui all'art. 5 fiscalmente residenti in Italia, di indicare nella dichiarazione dei redditi ovvero, in caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione, su apposito modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze, i trasferimenti dall'estero, verso l'estero e sull'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, *sempreché l'ammontare complessivo dei trasferimenti effettuati nel corso del periodo d'imposta (computando, quindi, tutti i trasferimenti suddetti e cioè anche gli eventuali disinvestimenti) abbia superato l'importo di 20 milioni di lire; tale obbligo, peraltro, sussiste anche nel caso in cui al termine del periodo di imposta i soggetti interessati non detengano investimenti all'estero, né attività estere di natura finanziaria, in quanto a tale data è intervenuto, rispettivamente, il disinvestimento o l'estinzione dei rapporti finanziari.*

Il cennato meccanismo di rilevazione non concerne le sole operazioni di natura finanziaria ma comprende tutte le transazioni di denaro, titoli o valori — sia in lire che in valuta — indipendentemente dalla causale delle stesse, come emerge dal comma 2 dell'art. 5 del D.L. n. 167, e dalle modalità con le quali le transazioni hanno avuto luogo; vi rientrano, pertanto, oltre a quelle effettuate con l'intervento degli intermediari residenti, anche quelle poste in essere attraverso soggetti non residenti e quelle eseguite in forma diretta, sia pure attraverso l'emissione di assegni o la girata di titoli trasferibili con tale mezzo.

Lo stesso D.L. n. 167 prevede in particolare l'obbligo di indicare sia le consistenze degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria detenuti nel corso dell'anno — prescindendo, quindi, dal fatto che relativamente ad essi non siano intervenute movimentazioni o che gli stessi traggano origine da cause diverse dai cennati trasferimenti (sono da ricomprendere fra le consistenze in questione anche quelle derivanti da donazioni, successioni, ecc.) — e sia i flussi, cioè le singole operazioni di trasferimento suddette.

L'obbligo di dichiarazione in discorso sussiste anche nel caso in cui le operazioni di che trattasi siano state poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali ed ancorché essi operino in regime di contabilità ordinaria e siano quindi soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalla normativa fiscale.

Pertanto il presente modulo deve essere presentato dagli enti non commerciali residenti in Italia che nel periodo d'imposta hanno detenuto investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria, sussistendo i presupposti dianzi precisati.

Nel caso in cui sussiste l'obbligo di presentazione del mod. 760, il presente modulo deve essere allegato a detto modello.

Nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi il modulo 760/W deve essere autonomamente presentato, con le modalità e nei termini previsti per la presentazione del mod. 760.

Ciò premesso in via generale, si precisa, con riferimento ai singoli articoli del citato D.L. n. 167 concernenti la soggetta materia, che gli enti non commerciali fiscalmente residenti in Italia:

a) qualora abbiano effettuato trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari attraverso soggetti non residenti, senza il tramite degli intermediari — sia istituzionali che professionali — residenti, sono tenuti ad indicare nella propria dichiarazione annuale dei redditi i trasferimenti medesimi *sempreché l'ammontare complessivo degli investimenti all'estero o delle attività estere di natura finanziaria abbia superato, al termine del periodo d'imposta, l'ammontare di 20 milioni di lire. Identico obbligo sussiste nel caso in cui l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno per cause diverse da quelle riguardanti i cennati investimenti ed attività finanziarie abbia superato il suddetto importo di 20 milioni di lire (art. 2, comma 1, 4, comma 5 e 3, comma 2);*

b) qualora al termine del periodo d'imposta detengano investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria devono indicarli nella propria dichiarazione dei redditi *sempreché l'ammontare complessivo risulti superiore a 20 milioni di lire. Nella stessa dichiarazione, inoltre, gli interessati sono tenuti ad indicare l'ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero, che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria; questo specifico obbligo sussiste anche nel caso in cui al termine del periodo d'imposta i soggetti interessati non detengano gli investimenti e le attività suddetti (art. 4, commi 1, 2 e 5).*

Gli obblighi di dichiarazione di cui alle precedenti lettere a) e b) non sussistono — per espressa previsione legislativa — per gli investimenti all'estero e per le attività estere di natura finanziaria a condizione che essi siano produttivi di redditi di capitale e *sempreché tali redditi:*

1. *siano esenti dalle imposte sui redditi.* Trattasi degli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di Stato ed equiparati emessi all'estero;

2. *siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 30 per cento ai sensi della disposizione di cui all'art. 26, terzo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973.* Trattasi degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari esteri, depositati presso gli intermediari di cui all'art. 1 del D.L. n. 167 con l'incarico di amministrarli o di incassare in Italia i relativi redditi, e dei depositi e conti correnti esteri i cui redditi siano percepiti in Italia per il tramite dei citati intermediari;

3. *siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 10 per cento ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, del D.P.R. n. 600/1973.* Trattasi degli utili su titoli partecipativi esteri, *sempreché percepiti in Italia per il tramite di intermediari residenti, siccome chiarito nel precedente punto 2, che vanno dichiarati nel Mod. 760/G;*

4. *siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 30 per cento ai sensi dell'art. 8 del D.L. 30.9.1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1983, n. 648.* Trattasi dei proventi derivanti dai titoli e certificati (cc.dd. «titoli atipici») emessi da soggetti non residenti, collocati in Italia ed assoggettati a ritenuta da parte del soggetto residente incaricato del pagamento dei proventi o del riacquisto dei titoli o certificati;

5. *siano rappresentativi di quote di fondi esteri, già autorizzati al collocamento in Italia, ai quali si applica, fino alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione delle direttive comunitarie n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, la disciplina di cui all'art. 11-bis del D.L. n. 512/1983, richiamato nel precedente punto 4.*

Nel caso in cui le attività estere di natura finanziaria di cui alla presente dichiarazione abbiano prodotto redditi relativamente ai quali non sussistono le condizioni di esonero elencate nei precedenti punti da 1 a 5, il contribuente dovrà farne oggetto di dichiarazione nel Mod. 760/P, secondo le istruzioni ivi fornite.

Si richiama l'attenzione sulla disposizione contenuta nel comma 7 dell'art. 4 del D.L. n. 167, secondo la quale gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria detenuti o costituiti all'estero, in difformità della previgente disciplina valutaria, si considerano costituiti nel 1990 e non sono quindi soggetti a sanzione, *sempreché essi siano indicati nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1990 e sempreché per detti investimenti ed attività non siano stati compiuti atti, anche preliminari, di accertamento valutario o tributario.*

Per espressa previsione normativa si intendono compresi fra gli investimenti esteri e le attività estere di natura finanziaria i titoli ed i valori mobiliari esteri acquistati in Italia per il tramite degli intermediari di cui all'art. 1 del D.L. n. 167.

Si richiama altresì l'attenzione sulla disposizione contenuta nell'art. 6 del D.L. appena citato, che prevede la presunzione di fruttuosità, nella misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nei singoli periodi d'imposta, ai fini delle imposte sui redditi, con riguardo alle somme in denaro, ai titoli ed ai valori mobiliari trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo d'imposta.

Il presente modulo si compone di 3 sezioni: nella sezione I vanno indicati i trasferimenti dall'estero verso l'Italia e dall'Italia verso l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari effettuati senza il tramite degli intermediari residenti, per ragioni diverse dagli investimenti all'estero e dalle attività estere di natura finanziaria; nella sezione II vanno indicate le consistenze degli investimenti esteri e delle attività di natura finanziaria detenute all'estero al termine del periodo di imposta; nella sezione III vanno indicati i flussi dei trasferimenti dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, in qualunque modo effettuati (attraverso, cioè, sia i non residenti che per il tramite di intermediari residenti ovvero in forma diretta) che nel corso dell'anno hanno interessato investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria.

La Sezione I si compone di 11 campi: in essi gli interessati devono indicare, rispettivamente per ciascuna operazione di trasferimento, i seguenti dati:

— nei campi 1 e 2, le generalità complete (cognome e nome, se trattasi di persone fisiche; denominazione, se trattasi di soggetti diversi dalle persone fisiche) del soggetto non residente attraverso il quale è stata effettuata l'operazione;

— nel campo 3, il paese estero di residenza del soggetto non residente;

— nel campo 4, la tipologia dell'operazione, indicando il codice 1 oppure 2 a seconda, rispettivamente, che l'operazione abbia comportato un trasferimento dall'estero verso l'Italia o viceversa;

— nei campi 5 e 6, rispettivamente, la descrizione in chiaro dello Stato estero e l'indicazione in codice dello stesso. A quest'ultimo fine il dichiarante dovrà indicare nel campo 6 il codice numerico dello Stato estero che è stato indicato nel campo 5, desumendolo dall'elenco dei Paesi esteri, riportato nelle istruzioni;

— nei campi 7 e 8, il mezzo di pagamento impiegato per l'effettuazione dell'operazione (es.: denaro, assegno bancario, ecc.) indicando nel campo 7 la descrizione in chiaro e nel campo 8 il codice 1, 2 o 3, a seconda che il mezzo di pagamento sia rappresentato, rispettivamente, da denaro, assegni bancari, o altri mezzi;

— nel campo 9 la causale in codice dell'operazione, desumendola dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata nelle istruzioni;

— nel campo 10 la data dell'operazione;

— nel campo 11 l'importo dell'operazione. Al riguardo si precisa che, qualora le operazioni sono state effettuate in valuta estera, il controvalore in lire degli importi da indicare nel campo 11 è determinato, per il 1990, come da apposito decreto ministeriale.

La Sezione II si compone di 5 campi. In esse gli interessati devono indicare, distintamente per ciascuna tipologia di investimento estero e di attività estere di natura finanziaria e distintamente per ciascuno Stato estero, le consistenze dei

predetti investimenti ed attività detenuti all'estero al termine del periodo di imposta. In particolare si dovrà indicare:

- nei campi 1 e 2, rispettivamente, la descrizione in chiaro dello stato estero e l'indicazione in codice dello stesso. A quest'ultimo fine il dichiarante dovrà indicare nel campo 2 il codice numerico dello Stato estero che è stato indicato nel campo 1, desumendolo dall'elenco dei Paesi esteri, riportato nelle istruzioni;
- nei campi 3 e 4, rispettivamente la causale, in chiaro ed in codice, dell'operazione. Per l'indicazione in codice della causale si dovrà utilizzare la tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata nelle istruzioni. La casella riportata nel campo 4 va barrata solo nel caso di acquisto, per il tramite di intermediari residenti, di titoli o valori mobiliari i cui proventi non sono stati assoggettati a ritenuta alla fonte in Italia;
- nel campo 5, l'importo degli investimenti ed attività suddetti. In proposito si richiama quanto già precisato in riferimento al campo 11 della Sezione I.

La Sezione III si compone di 6 campi. In essi, gli interessati devono indicare, per ciascuna operazione che ha comportato trasferimenti di denaro, titoli e valori mobiliari da, verso e sull'estero i dati qui di seguito elencati:

— nei campi 1 e 2, rispettivamente, la descrizione in chiaro ed in codice dello Stato estero. A quest'ultimo fine il dichiarante dovrà indicare nel campo 2 il codice numerico dello Stato estero, che è stato indicato nel campo 1, desumendolo dall'elenco dei Paesi esteri, riportato nelle istruzioni;

— nel campo 3, la tipologia dell'operazione indicando il codice 1 oppure 2 oppure 3 a seconda, rispettivamente, che l'operazione abbia comportato un trasferimento dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero o dall'estero sull'estero;

— nel campo 4, la causale in codice dell'operazione, desumendola dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata nelle istruzioni;

— nel campo 5, la data in cui è intervenuta l'operazione;

— nel campo 6, l'importo dell'operazione. In proposito si richiama quanto precisato in relazione al campo 11 della sezione I.

Si richiama l'attenzione del dichiarante sull'esigenza di barrare una delle 2 caselle poste in calce al presente modulo per segnalare la modalità di presentazione dello stesso.

20 MOD. 760/R

Il prospetto per la determinazione del credito d'imposta per le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, deve essere compilato dalle imprese autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, iscritte all'albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, ai fini della determinazione del credito di imposta ad esse spettante ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 1990 n. 165, e nei limiti stabiliti con il decreto interministeriale 19 ottobre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 1990, n. 246.

Il suindicato credito vale ai fini del pagamento dell'IRPEG dell'ILOR e dell'IVA e non concorre alla formazione del reddito imponibile.

Ai fini della compilazione del predetto prospetto si forniscono i seguenti chiarimenti.

Il prospetto è strutturato in due riquadri relativi alla determinazione del credito di imposta rispettivamente per l'anno 1990 e per l'anno 1991. Ciascun riquadro si compone di due sezioni: la prima destinata alla determinazione analitica del credito, la seconda per la determinazione per masse del credito stesso.

I soggetti tenuti alla compilazione dei suddetti riquadri devono indicare nella sezione prima per ciascun autoveicolo posseduto, tenendo conto degli elementi di cui al citato D.M. 19 ottobre 1990, la targa, la massa complessiva (per i trattori stradali senza rimorchi o semirimorchi agganciabili va indicato il peso rimorchiabile), la categoria di appartenenza, nonché il periodo di possesso espresso in giorni se inferiore all'anno.

Per la compilazione della colonna «categoria» si precisa che l'articolo 2 del D.M. 19 ottobre 1990 individua le seguenti quattro categorie di autoveicoli per ciascuno dei quali è attribuibile, relativamente al 1990, il seguente credito di imposta massimo:

— L. 550.000 per autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6.000 chilogrammi (prima categoria);

— L. 1.173.000 per autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 6.000 chilogrammi ma non superiore a 11.500 chilogrammi (seconda categoria);

— L. 3.293.000 per autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 11.500 chilogrammi ma non superiore a 24.000 chilogrammi (terza categoria);

— L. 5.676.000 per autoveicoli per trasporto di cose di massa superiore a 24.000 chilogrammi (quarta categoria).

Relativamente al 1991, il credito di imposta massimo verrà stabilito con decreto interministeriale che sarà emanato successivamente alla data di pubblicazione del presente modello di dichiarazione.

Le colonne 5 e 6 della sezione prima devono essere utilizzate ai fini della determinazione del credito di imposta spettante.

A tal fine, nella colonna 5, si dovrà indicare l'ammontare delle spese effettivamente sostenute per il consumo di gasolio e lubrificanti, al netto dell'IVA; nella colonna 6 dovrà essere indicato l'ammontare del credito spettante, pari al minore importo tra il 25 per cento dell'ammontare indicato

nella colonna 5 e la misura massima del credito spettante per ciascun autoveicolo come sopra indicato.

Va precisato che se il periodo di possesso dell'autoveicolo è inferiore all'anno, la misura massima del credito di imposta va ragguagliata alla durata del possesso medesimo.

Si ricorda, infine, che nel caso di imprese abilitate all'autotrasporto di merci sia per conto di terzi sia per conto proprio, ai fini della determinazione del credito di imposta spettante, l'ammontare della spesa per gasolio e lubrificanti va preliminarmente diminuito della soglia teorica prevista per ciascun autoveicolo con riferimento alla categoria di appartenenza adibito al trasporto per conto proprio.

Al riguardo si rinvia ai chiarimenti forniti con le circolari n. 13 del 10 maggio 1990 e n. 23 del 14 novembre 1990.

Se la spesa per gasolio e lubrificanti sostenuta per ogni veicolo di ciascuna categoria è superiore a lire 2.200.000, 4.600.000, 13.200.000 e 22.600.000, nella colonna 6 dovrà essere indicato l'importo massimo del credito di imposta come sopra evidenziato.

I soggetti beneficiari che hanno più veicoli, anche se di massa diversa, i quali non possono dimostrare le spese di gasolio e lubrificanti imputabili a ciascun veicolo, dovranno utilizzare la sezione seconda del riquadro, previa compilazione delle colonne da 1 a 4 della sezione prima del riquadro stesso, secondo le indicazioni sopra fornite.

Nel rigo 36 dovrà essere indicato l'ammontare del credito massimo spettante per il numero complessivo degli autoveicoli sulla base degli elementi desumibili dalla sezione prima.

Nel rigo 37 deve essere indicata la spesa totale per il consumo di gasolio e lubrificanti sostenuta.

Se il contribuente ha posseduto autoveicoli di massa non superiore a 3.500 chilogrammi, nel rigo 38 dovrà essere indicato il numero dei suddetti veicoli nonché l'importo ottenuto moltiplicando l'ammontare forfetario di lire 2.200.000 per il numero dei predetti autoveicoli.

Nel rigo 39 deve essere effettuata la differenza tra l'importo indicato al rigo 37 e quello indicato al rigo 38.

Nel rigo 40 va calcolato il 25 per cento dell'importo indicato al rigo 39.

Al rigo 41 va indicato il credito d'imposta spettante che è dato dal minore importo tra l'ammontare indicato al rigo 36 e quello indicato al rigo 40.

Gli elementi indicati, distintamente per anno di spettanza del credito di imposta, nel prospetto in esame, devono essere riportati nell'apposito prospetto per l'utilizzo del credito di imposta contenuto nel mod. 760/A.

In terza e quarta pagina del Mod. 760/R sono riportate le distinte degli utili da partecipazione in società assoggettati a ritenuta d'acconto, degli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, comprese le accettazioni bancarie, soggetti a ritenuta d'acconto, degli interessi, premi e altri frutti da depositi e conti correnti bancari e postali soggetti a ritenuta d'acconto, degli oneri deducibili degli enti non commerciali nonché la distinta dei prospetti e documenti allegati alla dichiarazione.

21

MOD. 760/B - DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO DEGLI ENTI NON COMMERCIALI RESIDENTI E NON RESIDENTI
 NONCHÉ DELLE SOCIETÀ ED ENTI COMMERCIALI NON RESIDENTI SENZA STABILE ORGANIZZAZIONE
 CALCOLO DELLE IMPOSTE ED ESTREMI DEI VERSAMENTI

Questo modello, oltre che dagli enti non commerciali residenti in Italia, deve essere compilato: a) dalle società semplici, dalle società di fatto con oggetto non commerciale e dalle società e associazioni tra artisti e professionisti non residenti (con o senza stabile organizzazione o base fissa in Italia); b) dalle società non residenti di ogni tipo e dagli enti commerciali non residenti senza stabile organizzazione in Italia, tenendo conto delle seguenti istruzioni.

Nella sezione 1, ai rigi da 01 a 07 vanno riportati i redditi soggetti all'ILOR desumibili dai modelli relativi alle singole categorie di reddito.

I redditi esposti in questa sezione non possono in alcun caso essere negativi.

Al rigo 04 va indicato il reddito dei terreni desunto dal totale di colonna 3 e di colonna 6 del Mod. 760/E, nonché quello di allevamento di animali, desunto dal rigo E1 48 del Mod. 760/E1.

Al rigo 05 va indicato il reddito dei fabbricati che non costituiscono beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, desunto dal totale di colonna 10 del Mod. 760/F.

Al rigo 06 va indicata la somma dei rigi da 01 a 07.

Al rigo 08 dovrà essere evidenziato il reddito tassato con l'aliquota ordinaria del 16,2% mentre al rigo 10 sarà indicata la parte eventualmente soggetta all'aliquota agevolata.

Al rigo 12 va indicato l'ammontare dell'eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione della quale il contribuente ha chiesto nella stessa dichiarazione la commensurazione.

Per le modalità di versamento, nei rigi 13, 14, 15, 50, 51 e 52 va indicato 1 se il versamento è stato effettuato direttamente in concessione, 2 se il versamento è stato effettuato mediante c/c postale. Va altresì indicato il codice concessione.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 2 della legge 18 aprile 1986, n. 121, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi risultanti dalla dichiarazione annuale non sono dovute o, se il saldo è negativo, non sono rimborsabili se i relativi importi non superano lire 20.000.

Nella sezione 2 ai rigi da 18 a 26 vanno riportati i redditi (o le perdite) soggetti all'IRPEG, desumibili dai modelli relativi alle singole categorie di reddito. Si precisa che i redditi di cui ai rigi da 21 a 26, nonché le eventuali perdite di cui ai rigi 24 e 25 vanno indicati solo se derivano da cespiti estranei all'esercizio delle attività commerciali e non siano già stati inclusi nella determinazione del reddito di impresa.

Al rigo 27 deve essere indicato l'ammontare delle imposte dedotte dal reddito complessivo in precedenti esercizi, di cui sia stato conseguito lo sgravio o la restituzione e degli altri oneri dedotti dal reddito complessivo e successivamente rimborsati. Deve essere, ad esempio, indicato in questo rigo l'ammontare dell'ILOR a suo tempo pagato e dedotto dall'ente, del quale sia stato conseguito il rimborso nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione, anche per effetto dell'utilizzo dell'eccedenza in sede di versamento degli acconti.

Per il credito di imposta sui dividendi da indicare al rigo 29 vedere istruzioni al modello 760/A o al modello 760/G.

Al rigo 30 va indicata l'eccedenza di perdite di impresa a contabilità ordinaria dei precedenti periodi di imposta, fino a concorrenza del reddito di rigo 28 aumentato del credito di imposta sui dividendi di rigo 29.

Ai rigi da 31 a 34 vanno indicati i sottindicati oneri deducibili (se non sono deducibili nella determinazione del reddito di impresa) fino a concorrenza dell'importo, se positivo, risultante dalla somma algebrica dei rigi 28 e 29, diminuita dell'ammontare di rigo 30, compilando la Sez. I dell'apposita distinta posta nel mod. 760/R purché risultino da idonea documentazione allegata alla dichiarazione dei redditi:

1) **ILOR** - Può essere dedotta l'ILOR pagata nel periodo di imposta, compresa quella pagata dalle società di persone di cui all'art. 5 cui l'ente partecipa, per la parte proporzionale alla quota di reddito a lui imputabile. Può essere altresì dedotta, senza necessità di allegare alcun documento, l'importo dell'eccedenza di ILOR del precedente periodo di imposta, effettivamente utilizzato in diminuzione dei versamenti di acconto.

2) **Interessi passivi** - Tale deduzione riguarda gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie. Per effetto dell'art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. 27 aprile 1980, n. 90 detta deduzione è ammessa nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati relativamente agli interessi per prestiti e mutui agrari contratti dopo il 31 dicembre 1989. Sono altresì deducibili gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati, a soggetti residenti nel territorio dello Stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili. Per detti ultimi interessi la deduzione è ammessa per un importo non superiore a L. 4.000.000 compresi gli «oneri accessori». Tale limite può essere elevato fino a L. 7.000.000 nei casi e alle condizioni di cui all'art. 7 della legge 22 aprile 1982, n. 168. Per gli interessi passivi conseguenti a contratti di mutuo garantito da ipoteca su immobili stipulati dopo il 1988 — ad esclusione di quelli deducibili ai sensi del citato art. 7 — in luogo della predetta deduzione è ammessa una detrazione di imposta nella misura del 22 per cento degli interessi stessi che va indicata nel successivo rigo 42.

3) **INVM** - Tale deduzione riguarda l'imposta decennale sull'incremento di valore degli immobili pagata nel periodo d'imposta.

4) **Altri oneri deducibili:**

a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della P.A. ed esclusi i contributi agricoli unificati;

b) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 119 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e dell'art. 1 della legge 30 aprile 1961, n. 178;

c) le spese per la conservazione del patrimonio storico, artistico e archivistico e le erogazioni a fini culturali e precisamente:

- le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura rimasta effettivamente a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con l'Ufficio Tecnico Erariale competente per territorio;

- le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e nel D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Per le erogazioni effettuate dopo il 1988 in luogo delle predette deduzioni è ammessa una detrazione di imposta nella misura del 22 per cento delle erogazioni stesse, che va indicata nel successivo rigo 42.

d) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato ed entro il limite di 2 miliardi annui, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tale finalità dal percipiente entro il secondo periodo di imposta successivo, concorrono a formare il reddito per il doppio del loro ammontare. Per le erogazioni effettuate dopo il 1988 in luogo della predetta deduzione è ammessa una detrazione di imposta nella misura del 22 per cento delle erogazioni stesse da indicare nel successivo rigo 42.

Gli oneri di cui ai predetti punti 2 e 4, lett. a), riferibili all'anno 1989, sono ammessi in deduzione anche se pagati in data dal 2 al 10 gennaio 1990, qualora non siano stati dedotti nelle dichiarazioni relative al periodo di imposta 1989, come consentito dall'art. 8, comma 8, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90.

Al rigo 37 va indicato l'ammontare dei contributi erogati ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 da persone giuridiche ai Paesi in via di sviluppo nella misura massima del 2% dell'ammontare di rigo 36 e sulla base della documentazione allegata.

Al rigo 39 dovrà essere evidenziato il reddito tassato con l'aliquota ordinaria del 36% mentre al rigo 40 sarà indicata la parte eventualmente soggetta all'aliquota agevolata; si ricorda che l'aliquota è ridotta al 18% per i soggetti di cui all'art. 8 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

Al rigo 42 va indicato, fino a concorrenza dell'importo di rigo 41, l'ammontare della detrazione di imposta corrispondente al 22 per cento dei seguenti oneri relativi a contratti stipulati ed erogazioni effettuate dopo il 1988, compilando la Sez. II dell'apposita distinta posta nel mod. 760/R purché risultino da idonea documentazione allegata alla dichiarazione dei redditi:

— Interessi passivi conseguenti a mutui garantiti da ipoteca su immobili;

— erogazioni liberali in denaro o in natura a favore dello Stato, enti, ecc., che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio ecc., effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e nel D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409;

— erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche ecc., che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro o il potenziamento delle strutture esistenti.

Al rigo 44 va indicato il credito per le imposte pagate all'estero sui redditi prodotti all'estero compresi nella presente dichiarazione o in precedenti dichiarazioni. Detto credito va determinato, ai sensi dell'art. 15, sulla base delle imposte pagate all'estero dal dichiarante e proquota da quelle pagate dalle società di persone cui esso partecipa, come risulta da apposite distinte da allegare alla dichiarazione. Vanno considerate, a tal fine, esclusivamente le imposte pagate in via definitiva nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione non suscettibili di modificazioni a favore del contribuente né di

rimborsi, e quindi con esclusione delle imposte pagate in acconto, in via provvisoria e, in genere, di quelle per le quali è previsto il conguaglio con possibilità di rimborso totale o parziale.

Se le imposte relative ai redditi del periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione saranno, in tutto o in parte, pagate negli esercizi successivi in via definitiva, anche a seguito di rettifiche o di accertamenti da parte dello Stato estero, il contribuente potrà chiederne la detrazione nella dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui sarà avvenuto il pagamento, ferma restando la detrazione nella presente dichiarazione della parte di esse già pagata in via definitiva nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione stessa. Si precisa che, ove nel periodo cui la presente dichiarazione si riferisce siano stati effettuati pagamenti in via definitiva o abbiano acquistato nello stesso periodo il carattere della definitività pagamenti effettuati nei periodi di imposta precedenti (a cominciare dal 1° gennaio 1974) per imposte relative ai redditi prodotti all'estero nei periodi medesimi compresi nelle dichiarazioni presentate per tali periodi, i relativi importi dovranno essere indicati separatamente, nelle anzidette distinte, unitamente all'eventuale maggior reddito, rispetto a quello dichiarato, definitivamente accertato nello Stato estero per ciascuno dei predetti periodi. Queste ultime imposte debbono essere indicate cumulativamente unitamente a quelle relative ai redditi esteri nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

Il credito di imposta da indicare al rigo 45 previsto dall'art. 3 della legge 26 gennaio 1983, n. 18 per l'acquisto o l'acquisizione in locazione finanziaria dei registratori di cassa, compete nella misura del 40% del prezzo unitario non eccedente i 2 milioni. Se l'acquisto è avvenuto in locazione finanziaria, il credito d'imposta compete nei limiti sopra indicati ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati nei periodi di imposta. Detto credito deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale il prezzo di acquisto o il canone di locazione sono stati corrisposti; alla dichiarazione stessa devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i documenti probatori in originale o in copia fotostatica degli eseguiti pagamenti del prezzo di acquisto o del canone di locazione finanziaria.

Si fa presente che qualora l'ammontare complessivo dei crediti di imposta, delle ritenute d'acconto, dei versamenti in acconto nonché dell'eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione è superiore a quello dell'imposta dovuta, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di chiedere il rimborso dell'eccedenza indicando il relativo importo al rigo 53, ovvero di computarla in diminuzione dell'imposta dell'esercizio successivo, indicando l'importo al rigo 54.

22

MODULO DI CALCOLO DELL'IMPOSTA ED ESTRATTO DEI DATI RILEVANTI DELLE SOCIETÀ ED ENTI COMMERCIALI

Questo modello deve essere utilizzato dalle società di capitali e dagli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato, dalle società di ogni tipo (eccluse le società temporee, le società di fatto senza oggetto commerciale e le società o associazioni tra artisti e professionisti senza personalità giuridica) e dagli enti commerciali non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato, tenendone conto delle seguenti istruzioni.

Al rigo 01 va indicato il reddito di rigo A128 del Mod. 760/A, (barrare se negativo);

Al rigo 02 va indicato l'imponibile dei terreni desunto dal totale di colonna 3 del Mod. 760/E;

Al rigo 03 va indicato l'imponibile dei fabbricati costituenti beni non strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, desunto dal totale di colonna 10 del Mod. 760/F;

Al rigo 04 va indicata la somma dei rigi 01, 02 e 03.

Al rigo 05 dovrà essere evidenziato il reddito tassato con l'aliquota ordinaria del 14,2% mentre al rigo 06 sarà indicata la parte eventualmente soggetta all'aliquota agevolata.

Al rigo 08 va indicato l'ammontare del credito di imposta di cui all'art. 13 del D.L. 27 aprile 1990, n. 80, utilizzato ai fini del pagamento dell'I.L.O.R. pari alla somma degli importi di rigo 06, col. 2 e di rigo 06, col. 2 del "prospetto per l'utilizzo del credito di imposta per le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi", posto in quarta pagina del mod. 760/A.

Al rigo 09 va indicato l'ammontare dell'eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione della quale il contribuente ha chiesto nella stessa dichiarazione la compensazione.

Per la modalità di versamento, nei rigi 10, 11, 12, 42, 43, e 44 indicare 1 se il versamento è stato effettuato direttamente in concessione, 2 se il versamento è stato effettuato mediante c/c postale. Va altresì indicato il codice concessione.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 aprile 1988, n. 121, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi risultanti dalla dichiarazione annuale non sono dovute o, se il saldo è negativo, non sono rimborsabili se i relativi importi non superano lire 20.000.

Al rigo 18 dovrà essere indicata la quota di I.L.O.R. pagata da società di persone di cui il dichiarante è socio.

Per il credito d'imposta sui dividendi di cui al rigo 21 vedere istruzioni al Mod. 760/A.

Al rigo 22 va indicato il credito d'imposta pari al 10% sui proventi percepiti, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 23 marzo 1983, n. 77, dalle imprese di assicurazioni autorizzate al ramo vita.

Al rigo 23 va indicato l'ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti (non oltre il quinto), per l'intero importo che trova capienza nel reddito di rigo 20, aumentato del credito di imposta sui dividendi di rigo 21 e di quello sui fondi comuni di investimento di rigo 22. Detto ammontare potrà tuttavia essere computato in diminuzione in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto e dalle eccedenze di imposta del precedente periodo di imposta.

Al rigo 25 va indicato l'ammontare dei contributi erogati ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 da persone giuridiche ai Paesi in via di sviluppo nella misura massima del 2% dell'ammontare di rigo 24 e sulla base della documentazione allegata.

Al rigo 27 dovrà essere evidenziato il reddito tassato con l'aliquota ordinaria del 36%, mentre al rigo 28 sarà indicata la parte eventualmente soggetta all'aliquota agevolata; si ricorda che l'aliquota è ridotta al 27% per i soggetti di cui all'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 801.

Al rigo 32 va indicato il credito per le imposte pagate all'estero sui redditi prodotti all'estero compresi nella presente dichiarazione o in precedenti dichiarazioni. Detto credito determinato, ai sensi dell'art. 15, sulla base delle imposte pagate all'estero dal dichiarante e proquota da quelle pagate dalle società di persone cui esso partecipa, come risulta da apposite distinte da allegare alla dichiarazione. Vanno considerate, a tal fine, esclusivamente le

imposte pagate in via definitiva nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione non suscettibili di modificazioni a favore del contribuente né di rimborsi, e quindi con esclusione delle imposte pagate in acconto, in via provvisoria e, in genere, di quelle per le quali è previsto il conguaglio con possibilità di rimborso totale o parziale.

Se le imposte relative ai redditi del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione saranno, in tutto o in parte, pagate negli esercizi successivi in via definitiva, anche a seguito di rettifiche o di accertamenti da parte dello Stato estero, il contribuente potrà chiederne la detrazione nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui sarà avvenuto il pagamento, ferma restando la detrazione nella presente dichiarazione della parte di esse già pagate in via definitiva nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione stessa. Si precisa che, ove nel periodo cui la presente dichiarazione si riferisce siano stati effettuati pagamenti in via definitiva o abbiano acquistato nello stesso periodo il carattere della definitività pagamenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti (a cominciare dal 1° gennaio 1974) per imposte relative ai redditi prodotti all'estero nei periodi medesimi compresi nelle dichiarazioni presentate per tali periodi, i relativi importi dovranno essere indicati separatamente nelle anzidette distinte unitamente all'eventuale maggior reddito, rispetto a quello dichiarato, definitivamente accertato nello Stato estero per ciascuno dei predetti periodi. Queste ultime imposte debbono essere indicate cumulativamente unitamente a quelle relative ai redditi esteri del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

Il credito di imposta da indicare al rigo 33, previsto dall'art. 3 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, per l'acquisto o l'acquisizione in locazione finanziaria, dei registratori di cassa, compete nella misura del 40% del prezzo unitario non eccedente i 2 milioni. Se l'acquisto è avvenuto in locazione finanziaria, il credito di imposta compete nei limiti sopra indicati ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati nel periodo di imposta. Detto credito deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale il prezzo di acquisto o il canone di locazione sono stati corrisposti; alla dichiarazione stessa devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i documenti probatori in originale o in copia fotostatica degli eseguiti pagamenti del prezzo di acquisto o del canone di locazione finanziaria.

La maggiorazione di conguaglio di cui all'art. 105, da indicare al rigo 37, è dovuta dalla società o ente erogante nelle ipotesi e nei limiti sottoindicati:

— nella misura pari al 9/16 della differenza tra l'utile di esercizio distribuito ai soci o partecipanti ed il 64 per cento del reddito dichiarato al lordo delle perdite riportate da precedenti esercizi ed aumentato del 60% degli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'art. 2350 del codice civile non residenti nel territorio dello Stato (reddito di rigo 26 aumentato delle perdite di rigo 23 e degli utili indicati al rigo A 96 del mod. 760/A);

— nella misura pari al 9/16 delle somme distribuite tratte da riserve o altri fondi (esclusi quelli che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e quelli che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci o partecipanti) formati a partire dall'esercizio in corso al 1° dicembre 1983 per le società di capitali, e dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1988 per gli enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lettera b), con utili o proventi non assoggettati all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

— nella misura pari al 15% delle somme distribuite tratte da riserve o altri fondi (esclusi quelli che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e quelli che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci o partecipanti) già esistenti alla fine dell'esercizio chiuso prima del 1° dicembre 1983 o dell'esercizio chiuso prima del 1° gennaio 1988 per gli enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lettera b), o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso;

— nella misura pari al 9/16 delle somme distribuite qualora sia stata omessa l'indicazione delle riserve o altri fondi.

Se gli utili d'esercizio, le riserve o altri fondi dai quali sono prelevate le somme distribuite dalle società costituite anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 1° marzo 1986, n. 64 (29 marzo 1986) o dalle società operanti nella provincia di Trieste e Gorizia, sono formati con utili fruenti dall'agevolazione

di cui all'art. 105 del D.P.R. 6 marzo 1976, n. 218 o all'art. 2 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, la maggiorazione di conguaglio è ridotta alla metà. Per la compilazione del prospetto dei dati concernenti la maggiorazione di conguaglio si rinvia alle istruzioni impartite con la circolare n. 8 del 16 marzo 1984.

Ai sensi dell'art. 107, nelle ipotesi di successivo accertamento del reddito imponibile in misura più elevata e di successivo recupero a tassazione delle riserve o altri fondi, l'IRPEG dovuta dalla società o dall'ente nei periodi di imposta in cui il relativo accertamento si è reso definitivo, è ridotta di un importo pari, rispettivamente, all'imposta sulla differenza tra reddito accertato e reddito dichiarato e comunque non superiore alla maggiorazione di conguaglio a suo tempo operata, e all'imposta corrispondente all'ammontare recuperato a tassazione, aumentato degli interessi di cui all'art. 44 del D.P.R. n. 602 del 1973. L'importo di tale riduzione va indicato nel rigo 38.

Al rigo 40 va indicato l'ammontare del credito di imposta di cui all'art. 13 del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, utilizzato ai fini del pagamento dell'IRPEG, risultante dalla somma degli importi di rigo 05, col. 3 e rigo 06, col. 3 del "prospetto per l'utilizzo del credito di imposta per le imprese di autotrasporto per conto di terzi", posto in quarta pagina del mod. 760/A.

Si fa presente che qualora l'ammontare complessivo dei crediti di imposta, delle ritenute d'acconto, dei versamenti in acconto, delle riduzioni di imposta connesse a maggiorazione di conguaglio, del credito di imposta per le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi nonché dell'eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione è superiore a quello dell'imposta dovuta, di cui al rigo 29, aumentata delle maggiorazioni di conguaglio, di cui al successivo rigo 37, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di chiedere il rimborso dell'eccedenza indicando il relativo importo al rigo 45, ovvero di computarla in diminuzione dell'imposta dell'esercizio successivo, indicandone l'importo al rigo 46.

23 ISTRUZIONI AL PROSPETTO DELLE PERDITE

Il prospetto delle perdite, in calce alla terza pagina del modello base, è riservato alle società e agli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87.

In detto prospetto vanno indicate, nelle colonne da 1 a 5, secondo il periodo di imposta di formazione, a partire da quello più recente, le perdite fiscali che residuano, dopo la compensazione effettuata nel rigo 23 del Mod. 760/M con l'intero importo del reddito di rigo 20, aumentato dei crediti di imposta di rigo 21 e di rigo 22.

Detta compensazione può essere tuttavia effettuata in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulta compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto e dalle eccedenze del precedente periodo di imposta.

Il prospetto delle perdite di impresa in quarta pagina del modello base è riservato agli enti non commerciali residenti e non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione e/o in quelli precedenti abbiano subito perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali a contabilità ordinaria indicate nel modello 760/A o derivanti dalla partecipazione in società commerciali di persone a contabilità ordinaria (società in nome collettivo, società in accomandita semplice e società fiscalmente ad esse equiparate) per la parte di perdita

delle società stesse corrispondente alle quote di partecipazione agli utili, eccedenti l'ammontare dei redditi prodotti nei rispettivi anni.

Nel prospetto va indicata, ai righi da 01 a 03, l'eccedenza relativa ai periodi di imposta ivi indicati, per la parte che non ha trovato compensazione nel reddito complessivo dei periodi di imposta successivi ma non oltre il quinto.

La differenza negativa tra le perdite di impresa contabilità ordinaria e l'ammontare degli altri redditi prodotti nello stesso anno, che si riferisce ai precedenti periodi di imposta può essere portata in diminuzione del reddito complessivo della presente dichiarazione ed essere quindi indicata al rigo 30 del Mod. 760/B, fino a concorrenza dell'importo risultante dalla somma algebrica (se positiva), di rigo 28 e di rigo 29. La differenza non compensata va riportata nel rigo 01 ovvero nel rigo 02 del prospetto, a seconda che la predetta differenza sia relativa al 2° ovvero al 1° periodo di imposta precedente quello cui si riferisce la presente dichiarazione.

Se la differenza negativa si riferisce al presente periodo di imposta il contribuente, nel caso in cui la somma algebrica di rigo 28 e di rigo 29 del Mod. 760/B sia negativa, deve riportare nel rigo 05 del prospetto il minor importo in valore assoluto (es. fra -50.000 e -30.000 bisogna considerare -30.000) tra la stessa e l'importo risultante dalla somma della perdita indicata nel rigo 18 del Mod. 760/B e quella indicata nel rigo H10 del Mod. 760/H.

24 ISTRUZIONI AL PROSPETTO DEI CONFERIMENTI AGEVOLATI

Questo prospetto interessa le sole imprese che in esercizi precedenti abbiano operato conferimenti agevolati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (prorogato dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904) nonché i soggetti che nell'esercizio cui si riferisce la dichiarazione abbiano operato conferimenti agevolati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218.

Nel caso in cui l'operazione di conferimento riguardi più complessi aziendali apportati a società diverse, si dovrà provvedere alla compilazione di apposito allegato riportando al rigo 01 i dati riepilogativi.

Quanto alle voci delle distinte colonne si precisa che:

- per valore attribuito all'azienda è da intendersi quello risultante dalla perizia di stima (se il conferimento è operato verso società di capitali) ovvero quello risultante dall'atto di conferimento (nelle altre ipotesi);
- il costo fiscale di riferimento alla data del conferimento è dato dalla somma algebrica delle attività e passività conferite assunte nei valori ad esse fiscalmente attribuiti a quella data;

— l'importo da riportare nella colonna «valore della partecipazione iscritta in bilancio» è, ovviamente, quello assunto in bilancio a detto titolo;

— in ordine alla evidenziazione dei realizzati si fa rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n. 9 del 21 marzo 1990 ove sono state trattate le ipotesi che danno luogo a realizzo della plusvalenza in sospensione d'imposta. Tale rilevazione va operata distintamente per i realizzati dell'esercizio e per quelli complessivamente riferibili ad esercizi anteriori.

Tuttavia, a titolo esemplificativo, si rammenta che costituiscono realizzo le seguenti ipotesi:

- la vendita e la distribuzione delle azioni o quote ricevute a seguito del conferimento;
- la destinazione delle azioni o quote ricevute da parte della società o ente a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- la riduzione del patrimonio netto con distribuzione ai soci dei fondi eventualmente iscritti in bilancio in sede di conferimento.

25 ISTRUZIONI AL PROSPETTO DELLE AGEVOLAZIONI TERRITORIALI E SETTORIALI

In questo prospetto non vanno indicati i dati riguardanti le esenzioni relative ai redditi dei terreni e dei fabbricati. Nelle colonne 1 e 7 i soggetti che richiedono l'agevolazione o che l'hanno già richiesta devono indicare la disposizione legislativa che ne prevede la concessione apponendo nella apposita casella il codice da scegliere nella tabella E.

I soggetti che hanno più attività agevolate indicheranno per ciascuna le disposizioni agevolative anche nell'ipotesi in cui trattasi delle medesime disposizioni.

Nelle colonne 2 e 8 deve essere indicato lo stato della richiesta utilizzando i diversi codici di cui alla tabella F da apporre nell'apposita casella a seconda che l'agevolazione sia richiesta nella dichiarazione dei redditi per la prima volta, che sia stata già richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa ai precedenti anni, che sia stata già richiesta con apposita istanza, che sia stata riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio, che sia stata negata con provvedimento in contestazione.

Nelle colonne 3 e 9 va indicato l'anno a decorrere dal quale opera l'agevolazione.

Nelle colonne 4 e 10 deve essere indicato l'anno in cui è stata richiesta l'agevolazione. I soggetti che richiedono l'agevolazione per la prima volta nella presente dichiarazione indicheranno l'anno 1990.

Nelle colonne 5 e 11 deve essere indicata la provincia (sigla) nel cui territorio viene prodotto o reinvestito il reddito agevolato.

Nelle colonne 6 e 12 va indicato l'ammontare del reddito agevolato o reinvestito.

Le colonne 3, 4, 9, 10 non devono essere utilizzate per le agevolazioni degli utili reinvestiti.

Della richiesta dell'agevolazione, fatta per la prima volta nella dichiarazione dei redditi, è opportuno sia informato il competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette al quale (e non al Centro di Servizio cui è stata inviata la dichiarazione dei redditi contenente la richiesta dell'agevolazione) deve essere inviata con plico separato, a mezzo raccomandata A.R., la documentazione di rito, compresa quella prescritta dal 3° comma dell'art. 102 del T.U. 6 marzo 1976, n. 218.

Tipo di agevolazione

Tabella E)

Codice	Leggi agevolative
	<i>Mezzogiorno</i> (T.U. 6 marzo 1978, n. 218 e legge 1° marzo 1986, n. 64):
01	Esenzione totale ILOR (art. 101, 1° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)
02	Esenzione parziale ILOR (art. 101, 2° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)
03	Esenzione ILOR 100% utili reinvestiti (art. 14, 4° comma, legge 1° marzo 1986, n. 64)
10	Esenzione totale IRPEG (art. 14, 5° comma, legge 1° marzo 1986, n. 64)
11	Riduzione IRPEG (art. 105, 1° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)

Tipo di agevolazione

Tabella E)

Codice	Leggi agevolative
	<i>Zone depresse Centro Nord e Polesine</i> (art. 30, 1° e 2° comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; legge 1° dicembre 1986, n. 679):
20	Esenzione totale ILOR Riduzione IRPEG Esenzione ILOR 50% utili reinvestiti Esenzione IRPEG 50% utili reinvestiti
21	Esenzione parziale ILOR
	<i>Province di Trieste e Gorizia; Comuni di Montalcone, S. Canzian d'Isonzo, Staranzano, Ancona, zona portuale Aussa Corno</i> (art. 29 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; art. 4 legge 27 dicembre 1975, n. 700; art. 30, 2° comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; art. 9, 2° comma, legge 2 maggio 1983, n. 158; legge 29 gennaio 1986, n. 28):

Codice

Leggi agevolative

30	Esenzione totale ILOR
31	Esenzione parziale ILOR
40	Riduzione IRPEG (art. 2, 1° comma, legge 29 gennaio 1986, n. 28) <i>Altri territori</i> (art. 1, commi 8 e 9, D.L. 22 dicembre 1981, n. 790, conv. legge 23 febbraio 1982, n. 47; art. 3 terdecies, D.L. 1° ottobre 1982, n. 696 conv. legge 29 novembre 1982, n. 883, legge 10 maggio 1983, n. 190; art. 11, commi 1 e 2, legge 2 maggio 1980, n. 102):
50	Esenzione totale ILOR
51	Esenzione parziale ILOR
60	Esenzione IRPEG
61	Riduzione IRPEG
62	Esenzione ILOR 50% utili reinvestiti
63	Esenzione IRPEG 50% utili reinvestiti
	<i>Utili reinvestiti in settori agevolati:</i>
70	Esenzione ILOR 70% utili reinvestiti (articoli 7, 8, 9, legge 30 aprile 1985, n. 163)
71	Esenzione ILOR 50% utili reinvestiti (art. 40, ultimo comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601)
72	Esenzione IRPEG 70% utili reinvestiti (articoli 7, 8, 9, legge 30 aprile 1985, n. 163)

Stato dell'agevolazione

Tabella F)

Codice	Stato dell'agevolazione
A	Agevolazione richiesta in dichiarazione per la prima volta.
B	Agevolazione già richiesta nelle precedenti dichiarazioni dei redditi.
C	Agevolazione già richiesta con apposita istanza.
D	Agevolazione riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio.
E	Agevolazione negata dall'Ufficio con provvedimento in contestazione.

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD 760/91

dichiarazione
delle società ed enti
soggetti all'imposta sul reddito
delle persone giuridiche

ESEMPLARE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

RISERVATO ALL'UFFICIO

Centro di servizio _____
oppure
Ufficio delle imposte _____ } N. _____

Presentata al Comune di _____
il _____ n. _____

dal _____ giorno _____ mese _____ anno _____ al _____ giorno _____ mese _____ anno _____

REDDITI 1990 OPPURE PERIODO DI IMPOSTA ⁽¹⁾

DATI RELATIVI ALLA SOCIETA' O ENTE ⁽²⁾

NUMERO DI CODICE FISCALE		SIGLA (eventuale) DELLA SOCIETA' O ENTE		TELEFONO (prefisso e numero)	
DENOMINAZIONE (3)					
DATA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO O RENDICONTO					
giorno _____ mese _____ anno _____		TERMINE LEGALE O STATUTARIO PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO O RENDICONTO		giorno _____ mese _____ anno _____	
SEDE LEGALE (4)		COMUNE		PROVINCIA (sigla)	
mese _____ anno _____		FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.	
DOMICILIO FISCALE (4) (se diverso dalla sede legale)		COMUNE		PROVINCIA (sigla)	
mese _____ anno _____		FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.	
STATO	VEDERE TAB. A	NATURA GIURIDICA	VEDERE TAB. B	SITUAZIONE	VEDERE TAB. D
IN CASO DI FUSIONE INDICARE IL CODICE FISCALE DELLA SOCIETA' INCORPORANTE O RISULTANTE DALLA FUSIONE					EVENTI NATURALI ECCEZIONALI

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

NUMERO DI CODICE FISCALE		COGNOME (per le donne quello da nubile)		NOME (senza abbreviazione)	
SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA		PROV. NASCITA (sigla)	CODICE CARICA
giorno _____ mese _____ anno _____	giorno _____ mese _____ anno _____			① ② ③ ④ ⑤	DATA CARICA (5)
RESIDENZA ANAGRAFICA (o se diverso) DOMICILIO FISCALE		COMUNE		PROVINCIA (sigla)	TELEFONO (prefisso e numero)
		FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO			C.A.P.

ELENCO NOMINATIVO DEGLI AMMINISTRATORI E DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE O DI ALTRO ORGANO DI CONTROLLO DELLA SOCIETA' O ENTE ⁽⁵⁾
(o, in mancanza, dei soggetti che rispondono personalmente delle obbligazioni della società o ente)

N. ord.	COGNOME E NOME	Sexso (M o F)	COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA	PROV. (sigla)	DATA DI NASCITA	NUMERO DI CODICE FISCALE	QUALIF.
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

(1) Il periodo di imposta deve essere indicato se diverso dall'anno solare.
 (2) In caso di fusione o di trasformazione indicare i dati relativi alla Società estinta o trasformata.
 (3) Barrare la casella se l'attuale denominazione risultante dall'atto costitutivo è diversa da quella riportata sull'ultima certificazione rilasciata dall'ufficio IVA o dall'ufficio Imposte Dirette; la denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni ad eccezione della natura giuridica che deve essere sempre indicata in forma contratta (es. S.p.A. per Società per azioni).
 (4) Indicare la data di variazione se i dati sono mutati rispetto alla precedente dichiarazione; indicare solo l'anno "91" se non è stata presentata la dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente.
 (5) Data di decorrenza della carica: da indicare solo se il rappresentante è variato rispetto alla dichiarazione relativa al precedente periodo di imposta.
 (6) Indicare quelli in carica alla data di presentazione della dichiarazione.

AVVERTENZA: Ove non diversamente specificato, gli articoli richiamati si riferiscono al testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

Mod. 760/B ENTI NON COMMERCIALI - ENTI NON RESIDENTI										
CALCOLO DELLE IMPOSTE ED ESTREMI DEI VERSAMENTI										
N. ord.	SEZIONE 1 - ILOR					Dal Mod.	¹⁾ REDDITI	²⁾ IMPOSTA		
01	IMPRESA A CONTABILITÀ ORDINARIA					A	.000			
02	IMPRESA SENZA CONTABILITÀ SEPARATA					C	.000			
03	IMPRESA A CONTABILITÀ SEMPLIFICATA					D	.000			
04	TERRENI - ALLEVAMENTO					E/E1	.000			
05	FABBRICATI					F	.000			
06	CAPITALE					G	.000			
07	REDDITI DIVERSI					L	.000			
08	TOTALE REDDITI IMPONIBILI AI FINI ILOR (somma dei rigli da 01 a 07)						.000			
09	a) di cui	.000	soggetto all'aliquota del		1 0 2 0	%				
10	b) di cui	.000	soggetto all'aliquota del		.	%				
11	ILOR DOVUTA PER IL PERIODO DI IMPOSTA (somma dei rigli 09 e 10)									
12	ECCEDEZZA DI IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE									
13	PRIMA RATA DI ACCONTO	Data vers.		Modalità		Codice concessione				
14	SECONDA RATA DI ACCONTO	Data vers.		Modalità		Codice concessione				
15	IMPOSTA VERSATA A SALDO	Data vers.		Modalità		Codice concessione				
16	IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO <small>ovvero, per l'intero importo</small>									
17	DA COMPUTARE IN DIMINUZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA AL PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO									
SEZIONE 2 - IRPEG						Dal Mod.	¹⁾ REDDITI E/O PERDITE	²⁾ IMPOSTA		
18	IMPRESA A CONTABILITÀ ORDINARIA					A	.000			
19	IMPRESA SENZA CONTABILITÀ SEPARATA					C	.000			
20	IMPRESA A CONTABILITÀ SEMPLIFICATA					D	.000			
21	TERRENI - ALLEVAMENTO					E/E1	.000			
22	FABBRICATI					F	.000			
23	CAPITALE					G	.000			
24	PARTECIPAZIONE (di cui L.	.000	per partecipazione in società a contabilità ordinaria)		H	.000				
25	ARTI E PROFESSIONI					I	.000			
26	REDDITI DIVERSI					L	.000			
27	RIMBORSI, RESTITUZIONI E SGRAVI (Articoli 110, 113 e 114) in quanto non compresi nei Modd. 760/A, 760/C e 760/D						.000			
28	REDDITO COMPLESSIVO (somma algebrica dei rigli da 18 a 27)						.000			
29	CREDITO DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI						.000			
30	ECCEDEZZA DI PERDITE DI IMPRESA A CONTABILITÀ ORDINARIA DEI PERIODI DI IMPOSTA PRECEDENTI						.000			
31	ONERI DEDUCIBILI	ILOR				.000				
32		INTERESSI PASSIVI				.000				
33		INVIM				.000				
34		ALTRI ONERI				.000				
35	TOTALE ONERI DEDUCIBILI (somma dei rigli da 31 a 34)						.000			
36	REDDITO IMPONIBILE AL LORDO DEI CONTRIBUTI PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO						.000			
37	AMMONTARE DEDUCIBILE DEI CONTRIBUTI PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO						.000			
38	REDDITO IMPONIBILE AI FINI IRPEG (sottrarre il rigo 37 dal rigo 36)						.000			
39	a) di cui	.000	soggetto all'aliquota del		3 0 0 0	%				
40	b) di cui	.000	soggetto all'aliquota del		.	%				
41	IMPOSTA CORRISPONDENTE AL REDDITO IMPONIBILE (somma dei rigli 39 e 40)						.000			
42	DETRAZIONE DI IMPOSTA (art. 2, commi 4 e 5, del D.L. n. 69/1989) (fino a concorrenza dell'imposta)						.000			
43	CREDITI E RITENUTE	CREDITO DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI (indicare l'importo di rigo 29)				.000				
44		CREDITO PER IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO				.000				
45		CREDITO DI IMPOSTA PER I REGISTRATORI DI CASSA				.000				
46		RITENUTE D'ACCONTO SUBITE				.000				
47	TOTALE CREDITI E RITENUTE (somma dei rigli da 43 a 46)						.000			
48	IRPEG DOVUTA O DIFFERENZA A FAVORE DEL CONTRIBUENTE (sottrarre il rigo 47 dalla differenza fra rigo 41 e rigo 42)						.000			
49	ECCEDEZZA DI IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE						.000			
50	PRIMA RATA DI ACCONTO	Data vers.		Modalità		Codice concessione				
51	SECONDA RATA DI ACCONTO	Data vers.		Modalità		Codice concessione				
52	IMPOSTA VERSATA A SALDO	Data vers.		Modalità		Codice concessione				
53	IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO <small>ovvero, per l'intero importo</small>									
54	DA COMPUTARE IN DIMINUZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA AL PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO									

Mod. 760/M SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI COMMERCIALI							
CALCOLO DELLE IMPOSTE ED ESTREMI DEI VERSAMENTI							
N. ord.	SEZIONE 1 — ILOR					1) REDDITI	2) IMPOSTA
01	REDDITO IMPONIBILE AI FINI ILOR						.000
02	REDDITO DEI TERRENI						.000
03	REDDITO DEI FABBRICATI COSTITUENTI BENI NON STRUMENTALI						.000
04	TOTALE REDDITI IMPONIBILI AI FINI ILOR (somma dei rigi da 01 a 03)						.000
05	a) di cui	.000	soggetto all'aliquota del	1 6 , 2 0	%		.000
06	b) di cui	.000	soggetto all'aliquota del		%		.000
07	ILOR DOVUTA PER IL PERIODO DI IMPOSTA (somma dei rigi 05 e 06)						.000
08	CREDITO DI IMPOSTA PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO DI TERZI (fino a concorrenza di rigo 07)						.000
09	ECCEDEZZA DI IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE						.000
10	PRIMA RATA DI ACCONTO	Data vers.		Modalità	Codice concessione		.000
11	SECONDA RATA DI ACCONTO	Data vers.		Modalità	Codice concessione		.000
12	IMPOSTA VERSATA A SALDO	Data vers.		Modalità	Codice concessione		.000
13	IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO						.000
14	DA COMPUTARE IN DIMINUIZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA AL PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO						.000
SEZIONE 2 — IRPEG							
15	REDDITO					1) REDDITI E/O PERDITE	2) IMPOSTA
15	REDDITO						.000
16	PERDITA						.000
17	ILOR DOVUTA SUI REDDITI DELL'ESERCIZIO (indicare l'importo di rigo 07)						.000
18	ILOR PAGATA SUI REDDITI DA PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE DI CUI ALL'ART. 5						.000
19	TOTALE ILOR DEDUCIBILE (somma dei rigi 17 e 18)						.000
20	REDDITO (O PERDITA) DEL PERIODO DI IMPOSTA (sottrarre il rigo 19 dal rigo 15 o 16)						.000
21	CREDITO DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI						.000
22	CREDITO DI IMPOSTA SUI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO						.000
23	PERDITE DI PERIODI DI IMPOSTA PRECEDENTI						.000
24	REDDITO IMPONIBILE AL LORDO DEI CONTRIBUTI PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO						.000
25	AMMONTARE DEDUCIBILE DEI CONTRIBUTI PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO						.000
26	REDDITO IMPONIBILE AI FINI IRPEG (sottrarre il rigo 25 dal rigo 24)						.000
27	a) di cui	.000	soggetto all'aliquota del	3 6 , 0 0	%		.000
28	b) di cui	.000	soggetto all'aliquota del		%		.000
29	IMPOSTA CORRISPONDEnte AL REDDITO IMPONIBILE (somma dei rigi 27 e 28)						.000
30	CREDITO DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI (indicare l'importo di rigo 21)						.000
31	CREDITO DI IMPOSTA SUI FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO (indicare l'importo di rigo 22)						.000
32	CREDITO PER IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO						.000
33	CREDITO DI IMPOSTA PER I REGISTRATORI DI CASSA						.000
34	RITENUTE D'ACCONTO SUBITE						.000
35	TOTALE CREDITI E RITENUTE (somma dei rigi da 30 a 34)						.000
36	DIFFERENZA (sottrarre il rigo 35 dal rigo 29)						.000
37	MAGGIORAZIONE DI CONGUAGLIO (indicare il TOTALE della sezione 1 del Prospetto della maggiorazione di conguaglio)						.000
38	RIDUZIONI DI IMPOSTA CONNESSE A MAGGIORAZIONE DI CONGUAGLIO						.000
39	IRPEG DOVUTA O DIFFERENZA A FAVORE DEL CONTRIBUENTE (sottrarre il rigo 38 dalla somma algebrica dei rigi 36 e 37)						.000
40	CREDITO DI IMPOSTA PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO DI TERZI (fino a concorrenza di rigo 39)						.000
41	ECCEDEZZA DI IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE						.000
42	PRIMA RATA DI ACCONTO	Data vers.		Modalità	Codice concessione		.000
43	SECONDA RATA DI ACCONTO	Data vers.		Modalità	Codice concessione		.000
44	IMPOSTA VERSATA A SALDO	Data vers.		Modalità	Codice concessione		.000
45	IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO						.000
46	DA COMPUTARE IN DIMINUIZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA AL PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO						.000

PROSPETTO DELLE PERDITE DI PERIODI DI IMPOSTA PRECEDENTI
NON COMPENSATE CON IL REDDITO DEL PERIODO DI IMPOSTA

RISERVATO A SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI COMMERCIALI

01	1) 1° Periodo di imposta precedente	2) 2° Periodo di imposta precedente	3) 3° Periodo di imposta precedente	4) 4° Periodo di imposta precedente	5) 5° Periodo di imposta precedente
RELATIVE AI CINQUE PERIODI DI IMPOSTA PRECEDENTI DISTINTAMENTE PER PERIODO DI IMPOSTA DI FORMAZIONE	.000	.000	.000	.000	.000

PROSPETTO DELLE PERDITE DI IMPRESA A CONTABILITÀ ORDINARIA NON COMPENSATE NELL'ANNO		
RISERVATO AD ENTI NON COMMERCIALI - ENTI NON RESIDENTI		
01	Eccedenza delle perdite di impresa a contabilità ordinaria relative al 2° periodo di imposta precedente	.000
02	Eccedenza delle perdite di impresa a contabilità ordinaria relative al 1° periodo di imposta precedente	.000
03	Eccedenza delle perdite di impresa a contabilità ordinaria relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione	.000

PROSPETTO DEI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO (1)		
01	AMMONTARE DEL REDDITO PRODOTTO	.000
02	AMMONTARE DEL REDDITO PER CUI COMPETE IL CREDITO DI IMPOSTA	.000

PROSPETTO DEI CONFERIMENTI AGEVOLATI						
SOCIETÀ CONCENTRATARIA		1) Valore attribuito all'azienda	2) Costo fiscale alla data del conferimento	3) Valore partic. iscritta in bilancio	REALIZZO DELLA PARTECIPAZIONE	
DENOMINAZIONE	NUMERO DI CODICE FISCALE				4) Eserc. precedenti	5) Nell'esercizio
01		.000	.000	.000	.000	.000

PROSPETTO DELLE AGEVOLAZIONI TERRITORIALI E SETTORIALI													
N. ord.	AI FINI ILOR						AI FINI IRPEG						
	1) Tipo di agevolazione	2) Stato della agevolazione	3) Anno di decorrenza	4) Anno di richiesta	5) Provincia (sigla)	6) REDDITO AGEVOLATO	7) Tipo di agevolazione	8) Stato della agevolazione	9) Anno di decorrenza	10) Anno di richiesta	11) Provincia (sigla)	12) REDDITO AGEVOLATO	
01			19	19		.000			19	19		.000	
02			19	19		.000			19	19		.000	
03			19	19		.000			19	19		.000	
04			19	19		.000			19	19		.000	
05			19	19		.000			19	19		.000	

Cognome _____ Nome _____

Il sottoscritto _____

Numero di Codice Fiscale (2) _____ Comune _____ Prov. _____ Data di nascita _____

nato in _____ nato in _____ Prov. _____ il _____

Comune _____ Prov. _____ Frazione, via e numero civico _____

domiciliato in _____

dichiara, con questo atto, in qualità di _____ i redditi della suindicata società

o associazione quali risultano dai modelli (3) **A B C D E E1 F G H I L M O P** e dai prospetti riepilogativi.

Dichiara altresì di aver compilato i seguenti modelli (3) **N R W** e il prospetto relativo alle operazioni di fusione

La presente è una dichiarazione completa e veritiera.

Il presidente o i componenti dell'organo di controllo

Il dichiarante

Data _____

(1) In un apposito prospetto da allegare alla dichiarazione devono essere indicati, distintamente per Stato di provenienza, il reddito prodotto, le imposte estere pagate in via definitiva nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e la misura per la quale si chiede il credito d'imposta.
 (2) Il numero di codice fiscale va indicato soltanto se diverso da quello indicato nel riquadro relativo al RAPPRESENTANTE.
 (3) Barrare le caselle che interessano.

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 760/91

dichiarazione
delle società ed enti
soggetti all'imposta sul reddito
delle persone giuridiche

RISERVATO ALL'UFFICIO

Centro di servizio _____
oppure _____ } N. _____
Ufficio delle Imposte _____

Presentata al Comune di _____
il _____ n. _____

REDDITI 1990 OPPURE PERIODO DI IMPOSTA (1)

dal _____ giorno _____ mese _____ anno _____ al _____ giorno _____ mese _____ anno _____

DATI RELATIVI ALLA SOCIETA' O ENTE (2)

NUMERO DI CODICE FISCALE		SIGLA (eventuale) DELLA SOCIETA' O ENTE		TELEFONO (prefisso e numero)	
DENOMINAZIONE (3)					
DATA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO O RENDICONTO			TERMINE LEGALE O STATUTARIO PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO O RENDICONTO		
SEDE LEGALE (4)		COMUNE		PROVINCIA (sigla)	
FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.			
DOMICILIO FISCALE (4) (se diverso dalla sede legale)		COMUNE		PROVINCIA (sigla)	
FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.			
STATO	NATURA GIURIDICA	SITUAZIONE	IN CASO DI FUSIONE INDICARE IL CODICE FISCALE DELLA SOCIETA' INCORPORANTE O RISULTANTE DALLA FUSIONE		EVENTI NATURALI ECCEZIONALI
VEDERE TAB. A	VEDERE TAB. B	VEDERE TAB. D			

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

NUMERO DI CODICE FISCALE		COGNOME (per le donne quello da nubile)		NOME (senza abbreviazione)	
SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA		PROV. NASCITA (sigla)	CODICE CARICA
	giorno _____ mese _____ anno _____			(sigla)	① ② ③ ④ ⑤
RESIDENZA ANAGRAFICA (o se diverso) DOMICILIO FISCALE		COMUNE		PROVINCIA (sigla)	TELEFONO (prefisso e numero)
FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.			

ELENCO NOMINATIVO DEGLI AMMINISTRATORI E DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE O DI ALTRO ORGANO DI CONTROLLO DELLA SOCIETA' O ENTE (6)

(o, in mancanza, dei soggetti che rispondono personalmente delle obbligazioni della società o ente)

N. ord.	COGNOME E NOME	Sesso (M o F)	COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA	PROV. (sigla)	DATA DI NASCITA	NUMERO DI CODICE FISCALE	QUALIF.
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

(1) Il periodo di imposta deve essere indicato se diverso dall'anno solare.
 (2) In caso di fusione o di trasformazione indicare i dati relativi alla Società estinta o trasformata.
 (3) Barrare la casella se l'attuale denominazione risultante dall'atto costitutivo è diversa da quella riportata sull'ultima certificazione rilasciata dall'ufficio IVA o dall'ufficio Imposte Dirette; la denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni ad eccezione della natura giuridica che deve essere sempre indicata in forma contratta (es. S.p.A. per Società per azioni).
 (4) Indicare la data di variazione se i dati sono mutati rispetto alla precedente dichiarazione; indicare solo l'anno "91" se non è stata presentata la dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente.
 (5) Data di decorrenza della carica: da indicare solo se il rappresentante è variato rispetto alla dichiarazione relativa al precedente periodo di imposta.
 (6) Indicare quelli in carica alla data di presentazione della dichiarazione.
AVVERTENZA: Ove non diversamente specificato, gli articoli richiamati si riferiscono al testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

Mod. 760/B ENTI NON COMMERCIALI - ENTI NON RESIDENTI											
CALCOLO DELLE IMPOSTE ED ESTREMI DEI VERSAMENTI											
N. ord.	SEZIONE 1 - ILOR					Dal Mod.	1	REDDITI	2	IMPOSTA	
01	IMPRESA A CONTABILITÀ ORDINARIA					A		.000			
02	IMPRESA SENZA CONTABILITÀ SEPARATA					C		.000			
03	IMPRESA A CONTABILITÀ SEMPLIFICATA					D		.000			
04	TERRENI - ALLEVAMENTO					E/E1		.000			
05	FABBRICATI					F		.000			
06	CAPITALE					G		.000			
07	REDDITI DIVERSI					L		.000			
08	TOTALE REDDITI IMPONIBILI AI FINI ILOR (somma dei rigli da 01 a 07)							.000			
09	a) di cui	.000	soggetto all'aliquota del		1	6	2	0	%	.000	
10	b) di cui	.000	soggetto all'aliquota del						%	.000	
11	ILOR DOVUTA PER IL PERIODO DI IMPOSTA (somma dei rigli 09 e 10)							.000		.000	
12	ECCEDENZA DI IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE							.000		.000	
13	PRIMA RATA DI ACCONTO	Data vers.				Modalità		Codice concessione		.000	
14	SECONDA RATA DI ACCONTO	Data vers.				Modalità		Codice concessione		.000	
15	IMPOSTA VERSATA A SALDO	Data vers.				Modalità		Codice concessione		.000	
16	IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO <small>ovvero, per l'intero importo</small>							.000		.000	
17	DA COMPUTARE IN DIMINUZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA AL PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO							.000		.000	
SEZIONE 2 - IRPEG											
N. ord.						Dal Mod.	1	REDDITI E/O PERDITE	2	IMPOSTA	
18	IMPRESA A CONTABILITÀ ORDINARIA					A		.000			
19	IMPRESA SENZA CONTABILITÀ SEPARATA					C		.000			
20	IMPRESA A CONTABILITÀ SEMPLIFICATA					D		.000			
21	TERRENI - ALLEVAMENTO					E/E1		.000			
22	FABBRICATI					F		.000			
23	CAPITALE					G		.000			
24	PARTECIPAZIONE (di cui L.	.000	per partecipazione in società a contabilità ordinaria)					.000		.000	
25	ARTI E PROFESSIONI					I		.000			
26	REDDITI DIVERSI					L		.000			
27	RIMBORSI, RESTITUZIONI E SGRAVI (Articoli 110, 113 e 114) in quanto non compresi nei Modd. 760/A, 760/C e 760/D							.000		.000	
28	REDDITO COMPLESSIVO (somma algebrica dei rigli da 18 a 27)							.000		.000	
29	CREDITO DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI							.000		.000	
30	ECCEDENZA DI PERDITE DI IMPRESA A CONTABILITÀ ORDINARIA DEI PERIODI DI IMPOSTA PRECEDENTI							.000		.000	
31	ONERI DEDUCIBILI	ILOR							.000		.000
32		INTERESSI PASSIVI							.000		.000
33		INVIM							.000		.000
34		ALTRI ONERI							.000		.000
35	TOTALE ONERI DEDUCIBILI (somma dei rigli da 31 a 34)							.000		.000	
36	REDDITO IMPONIBILE AL LORDO DEI CONTRIBUTI PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO							.000		.000	
37	AMMONTARE DEDUCIBILE DEI CONTRIBUTI PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO							.000		.000	
38	REDDITO IMPONIBILE AI FINI IRPEG (sottrarre il rigo 37 dal rigo 36)							.000		.000	
39	a) di cui	.000	soggetto all'aliquota del		3	6	0	0	%	.000	
40	b) di cui	.000	soggetto all'aliquota del						%	.000	
41	IMPOSTA CORRISPONDENTE AL REDDITO IMPONIBILE (somma dei rigli 39 e 40)							.000		.000	
42	DETRAZIONE DI IMPOSTA (art. 2, commi 4 e 5, del D.L. n. 69/1989) (fino a concorrenza dell'imposta)							.000		.000	
43	CREDITI E RITENUTE	CREDITO DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI (indicare l'importo di rigo 29)							.000		.000
44		CREDITO PER IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO							.000		.000
45		CREDITO DI IMPOSTA PER I REGISTRATORI DI CASSA							.000		.000
46		RITENUTE D'ACCONTO SUBITE							.000		.000
47	TOTALE CREDITI E RITENUTE (somma dei rigli da 43 a 46)							.000		.000	
48	IRPEG DOVUTA O DIFFERENZA A FAVORE DEL CONTRIBUENTE (sottrarre il rigo 47 dalla differenza fra rigo 41 e rigo 42)							.000		.000	
49	ECCEDENZA DI IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE							.000		.000	
50	PRIMA RATA DI ACCONTO	Data vers.				Modalità		Codice concessione		.000	
51	SECONDA RATA DI ACCONTO	Data vers.				Modalità		Codice concessione		.000	
52	IMPOSTA VERSATA A SALDO	Data vers.				Modalità		Codice concessione		.000	
53	IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO <small>ovvero, per l'intero importo</small>							.000		.000	
54	DA COMPUTARE IN DIMINUZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA AL PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO							.000		.000	

Mod. 760/M SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI COMMERCIALI							
CALCOLO DELLE IMPOSTE ED ESTREMI DEI VERSAMENTI							
N. ord.	SEZIONE 1 — ILOR					1) REDDITI	2) IMPOSTA
01	REDDITO IMPONIBILE AI FINI ILOR					.000	
02	REDDITO DEI TERRENI					.000	
03	REDDITO DEI FABBRICATI COSTITUENTI BENI NON STRUMENTALI					.000	
04	TOTALE REDDITI IMPONIBILI AI FINI ILOR (somma dei righi da 01 a 03)					.000	
05	a) di cui	.000	soggetto all'aliquota del		1 6 , 2 0 %	.000	
06	b) di cui	.000	soggetto all'aliquota del		%	.000	
07	ILOR DOVUTA PER IL PERIODO DI IMPOSTA (somma dei righi 05 e 06)						.000
08	CREDITO DI IMPOSTA PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO DI TERZI (fino a concorrenza di rigo 07)						.000
09	ECCEDEZZA DI IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE						.000
10	PRIMA RATA DI ACCONTO	Data vers.		Modalità	Codice concessione	.000	
11	SECONDA RATA DI ACCONTO	Data vers.		Modalità	Codice concessione	.000	
12	IMPOSTA VERSATA A SALDO	Data vers.		Modalità	Codice concessione	.000	
13	IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO ovvero, per l'intero importo						.000
14	DA COMPUTARE IN DIMINUIZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA AL PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO						.000
SEZIONE 2 — IRPEG							
					1) REDDITI E/O PERDITE	2) IMPOSTA	
15	REDDITO					.000	
16	PERDITA					.000	
17	ILOR DOVUTA SUI REDDITI DELL'ESERCIZIO (indicare l'importo di rigo 07)					.000	
18	ILOR PAGATA SUI REDDITI DA PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE DI CUI ALL'ART. 5					.000	
19	TOTALE ILOR DEDUCIBILE (somma dei righi 17 e 18)					.000	
20	REDDITO (O PERDITA) DEL PERIODO DI IMPOSTA (sottrarre il rigo 19 dal rigo 15 o 16)					.000	
21	CREDITO DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI					.000	
22	CREDITO DI IMPOSTA SUI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO					.000	
23	PERDITE DI PERIODI DI IMPOSTA PRECEDENTI					.000	
24	REDDITO IMPONIBILE AL LORDO DEI CONTRIBUTI PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO					.000	
25	AMMONTARE DEDUCIBILE DEI CONTRIBUTI PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO					.000	
26	REDDITO IMPONIBILE AI FINI IRPEG (sottrarre il rigo 25 dal rigo 24)					.000	
27	a) di cui	.000	soggetto all'aliquota del		3 6 , 0 0 %	.000	
28	b) di cui	.000	soggetto all'aliquota del		%	.000	
29	IMPOSTA CORRISPONDENTE AL REDDITO IMPONIBILE (somma dei righi 27 e 28)					.000	
30	CREDITO DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI (indicare l'importo di rigo 21)					.000	
31	CREDITO DI IMPOSTA SUI FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO (indicare l'importo di rigo 22)					.000	
32	CREDITO PER IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO					.000	
33	CREDITO DI IMPOSTA PER I REGISTRATORI DI CASSA					.000	
34	RITENUTE D'ACCONTO SUBITE					.000	
35	TOTALE CREDITI E RITENUTE (somma dei righi da 30 a 34)					.000	
36	DIFFERENZA (sottrarre il rigo 35 dal rigo 29)					.000	
37	MAGGIORAZIONE DI CONGUAGLIO (indicare il TOTALE della sezione 1 del Prospetto della maggiorazione di conguaglio)					.000	
38	RIDUZIONI DI IMPOSTA CONNESSE A MAGGIORAZIONE DI CONGUAGLIO					.000	
39	IRPEG DOVUTA O DIFFERENZA A FAVORE DEL CONTRIBUENTE (sottrarre il rigo 38 dalla somma algebrica dei righi 36 e 37)					.000	
40	CREDITO DI IMPOSTA PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO DI TERZI (fino a concorrenza di rigo 39)					.000	
41	ECCEDEZZA DI IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE					.000	
42	PRIMA RATA DI ACCONTO	Data vers.		Modalità	Codice concessione	.000	
43	SECONDA RATA DI ACCONTO	Data vers.		Modalità	Codice concessione	.000	
44	IMPOSTA VERSATA A SALDO	Data vers.		Modalità	Codice concessione	.000	
45	IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO ovvero, per l'intero importo						.000
46	DA COMPUTARE IN DIMINUIZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA AL PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO						.000

PROSPETTO DELLE PERDITE DI PERIODI DI IMPOSTA PRECEDENTI
NON COMPENSATE CON IL REDDITO DEL PERIODO DI IMPOSTA

RISERVATO A SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI COMMERCIALI					
01	1) 1° Periodo di imposta precedente	2) 2° Periodo di imposta precedente	3) 3° Periodo di imposta precedente	4) 4° Periodo di imposta precedente	5) 5° Periodo di imposta precedente
RELATIVE AI CINQUE PERIODI DI IMPOSTA PRECEDENTI DISTINTAMENTE PER PERIODO DI IMPOSTA DI FORMAZIONE	.000	.000	.000	.000	.000

PROSPETTO DELLE PERDITE DI IMPRESA A CONTABILITÀ ORDINARIA NON COMPENSATE NELL'ANNO		
RISERVATO AD ENTI NON COMMERCIALI - ENTI NON RESIDENTI		
01	Eccedenza delle perdite di impresa a contabilità ordinaria relative al 2° periodo di imposta precedente	.000
02	Eccedenza delle perdite di impresa a contabilità ordinaria relative al 1° periodo di imposta precedente	.000
03	Eccedenza delle perdite di impresa a contabilità ordinaria relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione	.000

PROSPETTO DEI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO		
01	AMMONTARE DEL REDDITO PRODOTTO	.000
02	AMMONTARE DEL REDDITO PER CUI COMPETE IL CREDITO DI IMPOSTA	.000

PROSPETTO DEI CONFERIMENTI AGEVOLATI						
SOCIETÀ CONCENTRATARIA		1) Valore attribuito all'azienda	2) Costo fiscale alla data del conferimento	3) Valore partic. iscritta in bilancio	REALIZZO DELLA PARTECIPAZIONE	
DENOMINAZIONE	NUMERO DI CODICE FISCALE				4) Eserc. precedenti	5) Nell'esercizio
01		.000	.000	.000	.000	.000

PROSPETTO DELLE AGEVOLAZIONI TERRITORIALI E SETTORIALI													
N. ord.	AI FINI ILLOR						AI FINI IRPEG						
	1) Tipo di agevolazione	2) Stato della agevolazione	3) Anno di decorrenza	4) Anno di richiesta	5) Provincia (sigla)	6) REDDITO AGEVOLATO	7) Tipo di agevolazione	8) Stato della agevolazione	9) Anno di decorrenza	10) Anno di richiesta	11) Provincia (sigla)	12) REDDITO AGEVOLATO	
01			19	19		.000			19	19		.000	
02			19	19		.000			19	19		.000	
03			19	19		.000			19	19		.000	
04			19	19		.000			19	19		.000	
05			19	19		.000			19	19		.000	

Cognome _____ Nome _____

Il sottoscritto _____

Numero di Codice Fiscale (2) _____ Comune _____ Prov. _____ Data di nascita _____

nato in _____ il _____ 19__

domiciliato in _____ Prov. _____ Frazione, via e numero civico _____

dichiara, con questo atto, in qualità di _____ i redditi della suindicata società o associazione quali risultano dai modelli (3) **A B C D E E1 F G H I L M O P** e dai prospetti riepilogativi.

Dichiara altresì di aver compilato i seguenti modelli (3) **N R W** e il prospetto relativo alle operazioni di fusione

La presente è una dichiarazione completa e veritiera.

Il presidente o i componenti dell'organo di controllo

Il dichiarante

Data _____

(1) In un apposito prospetto da allegare alla dichiarazione devono essere indicati, distintamente per Stato di provenienza, il reddito prodotto, le imposte estere pagate in via definitiva nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e la misura per la quale si chiede il credito d'imposta.
 (2) Il numero di codice fiscale va indicato soltanto se diverso da quello indicato nel riquadro relativo al RAPPRESENTANTE.
 (3) Barrare le caselle che interessano.



Mod. 760/A

SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI COMMERCIALI

REDDITO DI IMPRESA DEGLI ENTI NON COMMERCIALI
A CONTABILITÀ ORDINARIA

ESEMPLARE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

SOCIETÀ O ENTE

Denominazione

Codice fiscale

N. ord.	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA	1	Codice attività	2	Anno di inizio attività	3	Codice secondo la preesistente codifica	4	Subcodice	5
A 1										
A 2	LUOGO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	Comune	1	Prov. 2	Frazione, via, numero civico, scala e interno	3	C.A.P.	4		
A 3	LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI									

PROSPETTO DI BILANCIO

N. ord.	STATO PATRIMONIALE	1	SALDO INIZIALE DI BILANCIO	2	INCREMENTI	3	DECREMENTI	4	SALDO FINALE DI BILANCIO
A 4	BENI MATERIALI AMMORTIZZABILI		.000		.000		.000		.000
A 5	BENI MATERIALI NON AMMORTIZZABILI		.000		.000		.000		.000
A 6	BENI IMMATERIALI E SPESE RELATIVE A PIÙ ESERCIZI		.000		.000		.000		.000
A 7	PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ DI OGNI TIPO E TITOLI OBBLIGAZ.		.000		.000		.000		.000
A 8	SCORTE DI MERCI, MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E SEMILAVORATI		.000						.000
A 9	PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE E SERVIZI IN CORSO DI ESECUZ.		.000						.000
A 10	SCORTE DI PRODOTTI FINITI		.000						.000
A 11	OPERE, FORNITURE E SERVIZI DI DURATA ULTRANNUALE		.000						.000
A 12	CASSA		.000						.000
A 13	CREDITI VERSO LA CLIENTELA		.000		.000		.000		.000
A 14	CREDITI VERSO BANCHE		.000						.000
A 15	ALTRI CREDITI E ATTIVITÀ		.000						.000
A 16	PERDITE DI ESERCIZI PRECEDENTI		.000		.000		.000		.000
A 17	CAPITALE SOCIALE		.000		.000		.000		.000
A 18	FONDO RIVALUTAZIONE MONETARIA		.000		.000		.000		.000
A 19	RISERVE		.000		.000		.000		.000
A 20	FONDO ACCANTONAMENTO DI QUIESCENZA E PREVIDENZA		.000		.000		.000		.000
A 21	FONDO AMMORTAMENTO		.000		.000		.000		.000
A 22	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		.000		.000		.000		.000
A 23	ALTRI FONDI		.000		.000		.000		.000
A 24	DEBITI VERSO FORNITORI		.000		.000		.000		.000
A 25	DEBITI VERSO BANCHE		.000						.000
A 26	ALTRI DEBITI E PASSIVITÀ		.000						.000
PERDITE			SALDO DI BILANCIO						SALDO DI BILANCIO
A 27	ESISTENZE INIZIALI		.000	A 34	AMMORTAMENTI ANTICIPATI				.000
A 28	SPESE DEI BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA E ALLA PRODUZIONE		.000	A 35	ACCANTONAMENTI PER RISCHI SU CREDITI				.000
A 29	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI		.000	A 36	ALTRI ACCANTONAMENTI				.000
A 30	ONERI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE		.000	A 37	ALTRI COSTI, ONERI E SPESE				.000
A 31	ALTRI ONERI DI PRODUZIONE E VENDITA		.000	A 38	SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI				.000
A 32	INTERESSI PASSIVI		.000	A 39	UTILE DI ESERCIZIO				.000
A 33	AMMORTAMENTI ORDINARI		.000						
PROFITTI			SALDO DI BILANCIO						SALDO DI BILANCIO
A 40	RICAVI DI ESERCIZIO		.000	A 44	PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE				.000
A 41	DIVIDENDI E UTILI DA PARTECIPAZIONE		.000	A 45	RIMANENZE FINALI				.000
A 42	INTERESSI ATTIVI		.000	A 46	PERDITA DI ESERCIZIO				.000
A 43	ALTRI PROVENTI		.000						
ALTRI DATI									
A 47	UTILI IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA		.000	A 53	SALDO FISCALE DEL FONDO ACCANTONAMENTO DI QUIESCENZA E PREVIDENZA				.000
A 48	DIVIDENDI E UTILI DELIBERATI NELL'ESERCIZIO		.000	A 54	SALDO FISCALE DEL FONDO AMMORTAMENTO				.000
A 49	UTILI IN NATURA DELIBERATI NELL'ESERCIZIO		.000	A 55	SALDO FISCALE DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI				.000
A 50	DIVIDENDI E UTILI PERCEPITI NELL'ESERCIZIO		.000	A 56	SALDO FISCALE RELATIVO AD ALTRI FONDI				.000
A 51	VALORE CONTRATTUALE DEI BENI ASSUMTI IN LOCAZIONE FINANZIARIA AL NETTO DEGLI ONERI FINANZIARI		.000						
A 52	COMPENSI CORRISPOSTI PER LAVORAZIONI ESEGUITE DA TERZI		.000						

DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE		
A 57	A) Utile netto risultante dal conto dei profitti e delle perdite	.000
A 58	B) Perdita risultante dal conto dei profitti e delle perdite	.000
VARIAZIONI IN AUMENTO		
A 59	Valore normale dei beni assegnati ai soci (art. 53, comma 2)	.000
A 60	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive non imputate al conto dei profitti e delle perdite o imputate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del T.U.I.R.	.000
A 61	Quota costante delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabile all'esercizio (art. 54, comma 4 e art. 55 comma 2)	.000
A 62	Plusvalenze patrimoniali non ancora realizzate iscritte in bilancio senza imputazione al conto dei profitti e delle perdite (art. 54, comma 1, lett. c)	.000
A 63	Redditi derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice di cui all'art. 5, determinati a norma dello stesso articolo	.000
A 64	Redditi dei terreni e dei fabbricati non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività della società o dell'ente	.000
A 65	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo A64	.000
Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del T.U.I.R.		
A 66	a) relative a servizi non di durata ultrannuale, materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (art. 59)	.000
A 67	b) relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60)	.000
A 68	c) relative ad azioni, titoli similari, obbligazioni, titoli similari e altri titoli in serie o di massa (art. 61)	.000
A 69	Compensi in misura fissa spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 62, comma 3)	.000
A 70	Interessi passivi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 63	.000
A 71	Imposte indeducibili o non pagate (art. 64, comma 1)	.000
A 72	INVIM decennale pagata nell'esercizio se dedotta in quote costanti (art. 64, comma 2)	.000
A 73	Accantonamento per l'ILOR relativa ai redditi dell'esercizio (art. 101, comma 1 e art. 110)	.000
A 74	Contributi ad associazioni sindacali e di categoria non corrisposti o corrisposti in misura eccedente i limiti e le condizioni di cui all'art. 64, comma 4	.000
A 75	Spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità o da categorie di dipendenti eccedenti i limiti e le condizioni di cui all'art. 65, comma 1	.000
A 76	Erogazioni liberali diverse da quelle previste nell'art. 10, comma 1, lettera p)	.000
A 77	Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite diverse da quelle previste nell'art. 66	.000
Ammortamenti non deducibili in tutto o in parte		
A 78	a) relativi a beni materiali e immateriali (artt. 67 e 68)	.000
A 79	b) relativi a beni gratuitamente devolvibili (art. 69)	.000
A 80	Spese relative a più esercizi non deducibili in tutto o in parte (art. 74)	.000
A 81	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile a norma dell'art. 67, comma 7	.000
Accantonamenti non deducibili in tutto o in parte		
A 82	a) per trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente (art. 70) e per le indennità di fine rapporto di cui alle lett. c) d) ed f) del comma 1 dell'art. 16	.000
A 83	b) per rischi su crediti (art. 71, del T.U.I.R. e art. 1 legge n. 491/88)	.000
A 84	c) per rischi di cambio (art. 72)	.000
A 85	d) per altre finalità (art. 73)	.000
A 86	Spese ed altri componenti negativi di competenza di altri esercizi (art. 75, comma 4)	.000
A 87	Spese ed altri componenti negativi che si riferiscono ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 75, comma 5	.000
Altre variazioni in aumento		
A 88		.000
A 89		.000
A 90		.000
C) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO		.000
VARIAZIONI IN DIMINUZIONE		
A 91	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive realizzate nel periodo d'imposta da acquisire a tassazione in quote costanti nell'esercizio in cui sono realizzate e nei successivi (art. 54, comma 4 e art. 55, comma 2)	.000
A 92	Utili distribuiti dalle società di cui al rigo A63	.000
A 93	Proventi degli immobili di cui al rigo A64	.000
A 94	Utili spettanti ai lavoratori dipendenti, agli amministratori della società o dell'ente commerciale e agli associati in partecipazione (art. 62, comma 4) (numero associati:)	.000
A RIPORTARE		.000

		RIPORTO	1
			.000
A	95	Quota dell'INVIM decennale se dedotta per quote costanti (art. 64, comma 2)	.000
A	96	Spese e altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi per ragioni di competenza (art. 75, comma 4)	.000
A	97	Proventi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (art. 58)	.000
A	98	60% degli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, non residenti nel territorio dello Stato (art. 96)	.000
A	99	50% degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari sottoscritti anteriormente al 1° gennaio 1974, inclusi quelli già esenti dall'imposta di ricchezza mobile o compresi in regimi sostitutivi (art. 30, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598)	.000
A	100	Ammontare del credito d'imposta se imputato al conto economico	.000
A	101	Reddito esente ai fini IRPEG	.000
Altre variazioni in diminuzione			
A	102		.000
A	103		.000
A	104		.000
A	105	D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	.000
A	106	E) Differenza (somma algebrica) tra variazioni in aumento e variazioni in diminuzione (totale C - totale D)	.000
A	107	F) Reddito al lordo delle erogazioni liberali o perdita (somma algebrica tra A o B ed E)	.000
A	108	a dedurre: erogazioni liberali di cui agli artt. 65, comma 2, e 10, comma 1, lettera r), del T.U.I.R. e all'articolo 5, comma 2, della legge 16 marzo 1987, n. 113	.000
A	109	G) REDDITO (O PERDITA) (da riportare al rigo 18 del Mod. 760/B ovvero al rigo 15 (o 16) del Mod. 760/M)	.000
DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI			
COMPONENTI POSITIVI			
A	110	Reddito di cui alla precedente lettera F	.000
A	111	Perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate (art. 117, comma 2)	.000
A	112	Reddito esente ai fini IRPEG (Indicare l'importo di rigo A101)	.000
A	113	Altri componenti positivi, ivi comprese perdite non deducibili	.000
A	114	H) TOTALE COMPONENTI POSITIVI	.000
COMPONENTI NEGATIVI			
A	115	Perdita di cui alla precedente lettera F	.000
A	116	Redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate (art. 117, comma 2)	.000
A	117	Redditi derivanti dalla partecipazione a società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice indicate nell'art. 5 (art. 115, comma 2, lett. b))	.000
A	118	Redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (art. 115, comma 2, lett. a))	.000
A	119	Redditi dei terreni e dei fabbricati di cui al rigo A64	.000
A	120	Utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, non residenti nel territorio dello Stato (residuo 40% non dedotto al rigo A98)	.000
A	121	Interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari sottoscritti anteriormente al 1° gennaio 1974 (residuo 50% non dedotto al rigo A99, art. 37 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601)	.000
A	122	Altri componenti negativi	.000
A	123	I) TOTALE COMPONENTI NEGATIVI	.000
A	124	Reddito al lordo delle esenzioni e delle erogazioni liberali (somma algebrica tra componenti positivi e componenti negativi) (totale H - totale I)	.000
A	125	A dedurre reddito esente ai fini ILOR	.000
A	126	Reddito al lordo delle erogazioni liberali	.000
A	127	a dedurre: erogazioni liberali di cui agli artt. 65, comma 2, e 10, comma 1, lettera r), del T.U.I.R. e all'art. 5, comma 2, della legge 16 marzo 1987, n. 113	.000
A	128	L) REDDITO IMPONIBILE AI FINI ILOR (Indicare zero se l'importo è negativo) (da riportare al rigo 01 del Mod. 760/B o al rigo 01 del Mod. 760/M)	.000
PROSPETTO DELLE PLUSVALENZE E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE (art. 54, comma 1, e art. 55, comma 2)			
A	129	Importo complessivo	.000
A	130	Quota costante imputabile all'esercizio	.000

PROSPETTO DEI DATI CONCERNENTI LA MAGGIORAZIONE DI CONGUAGLIO											
RISERVATO A SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI COMMERCIALI											
N. Ord.	SEZIONE 1 — Calcolo della maggiorazione di conguaglio					1] SOMME DISTRIBUITE	2] CONGUAGLIO DOVUTO				
01	Somme distribuite ai soci o partecipanti sull'utile dell'esercizio al netto di L. .000 Per dividendi assegnati alle azioni di risparmio al portatore					.000					
02	di cui non soggette a maggiorazione										
	a) fino a concorrenza del 64% del reddito dichiarato					.000					
	b) fino a concorrenza della franchigia non utilizzata					.000					
	c) fino a concorrenza degli utili ex legge n. 64 del 1988					.000					
03	di cui soggette a maggiorazione e importo della maggiorazione stessa					.000	.000				
04	Riserve ed altri fondi distribuiti nel corso dell'esercizio al netto di L. .000 Per dividendi assegnati alle azioni di risparmio al portatore					.000					
05	di cui non soggetti a maggiorazione					.000					
06	di cui soggetti a maggiorazione e importo della maggiorazione stessa					.000	.000				
Totale della maggiorazione di conguaglio (da riportare al rigo 37 del mod. 760/M)							.000				
SEZIONE 2 — Entità delle riserve e altri fondi esistenti alla data di chiusura dell'esercizio cui si riferisce la dichiarazione											
1]	Saldo iniziale	2]	Incr. deliberati	3]	Altri incrementi	4]	Decr. per distrib.	5]	Altri decrementi	6]	Saldo finale
07	Riserve od altri fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1° dicembre 1983 (1° gennaio 1983 per gli enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. b)), assoggettati ad Irpeg ad aliquota normale										
	.000		.000		.000		.000		.000		.000
08	Riserve od altri fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1° dicembre 1983, (1° gennaio 1983 per gli enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. b)) non assoggettati ad Irpeg, esclusi quelli di cui ai rigli 10 e 11										
	.000		.000		.000		.000		.000		.000
09	Riserve od altri fondi già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso prima del 1° dicembre 1983 (1° gennaio 1983 per gli enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. b)), o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso, esclusi quelli di cui ai rigli 10 e 11										
	.000		.000		.000		.000		.000		.000
10	Riserve od altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente indipendentemente dal periodo di formazione										
	.000		.000		.000		.000		.000		.000
11	Riserve od altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci, associati o partecipanti indipendentemente dal periodo di formazione										
	.000		.000		.000		.000		.000		.000
12	Franchigia non utilizzata nell'esercizio										
	.000				.000				.000		.000

PROSPETTO PER L'UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO DI TERZI											
N. Ord.	CREDITO DI IMPOSTA 1990					N. Ord.	CREDITO DI IMPOSTA 1991				
	1] 1° CAT.	2] 2° CAT.	3] 3° CAT.	4] 4° CAT.	5] Spese complessive per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1990		1] 1° CAT.	2] 2° CAT.	3] 3° CAT.	4] 4° CAT.	5] Spese complessive per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1991
01	N. autoveicoli disponibili per l'intero anno					03					
02	N. autoveicoli disponibili per parte dell'anno					04					
	.000						.000				
05	1990	.000	.000	.000	.000	05	TOTALE CREDITO UTILIZZATO	.000	.000	.000	.000
06	1991	.000	.000	.000	.000	06	CREDITO DI IMPOSTA RESIDUO	.000	.000	.000	.000
07	MASSA COMPLESSIVA					07	NUMERO AUTOVEICOLI DI MASSA NON SUPERIORE A 3500 kg				

PROSPETTO DATI RISERVATO AGLI ENTI NON COMMERCIALI											
N. Ord.	ATTIVITÀ ESERCITATA	Se l'attività è iniziata o cessata nell'anno Indicare il numero dei giorni		1] Se si esercita attività stagionale Indicare il numero dei giorni		2] Barrare la casella se si esercita altra attività (rispetto a quella prevalente) con ricavi superiori al 20%		3]			
01											
02	LUOGO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	per i comuni con più di 50.000 abitanti Indicare la zona: centrale <input type="checkbox"/> semiperiferica <input type="checkbox"/> periferica <input type="checkbox"/> (1) numero luoghi di attività									
03	DIMENSIONE DEI LOCALI	Totale metri quadrati					1] di cui per magazzini o depositi, metri quadrati				
04	PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ	1] dipendenti a tempo pieno	numero	1] numero giornate	2] spese	3] CONSUMI		4] energia			
05		1] dipendenti a tempo parziale	numero	1] numero ore	2] spese	3] CONSUMI		4] di cui per energia elettrica			
06		1] apprendisti	numero	1] numero settimane	2] spese	3] CONSUMI		4] carburanti lubrificanti e simili destinati all'autotrazione			
07	PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ PER PARTE DI ANNO	1] collaboratori coordinati e continuativi	numero	1] compensi	2] lavoro straordinario	numero	3] ore	4] spese			
08		1] numero addetti	1] numero giornate	2] spese sostenute							

RISERVATO AGLI ENTI NON COMMERCIALI
 OPZIONE DI CUI ALL'ART. 10, DEL D.L. 2 MARZO 1989, N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, DALLA LEGGE 27 APRILE 1989, N. 154.
 Si comunica di aver optato, ai sensi della disposizione sopra citata, per il regime di contabilità ordinaria (Barrare la casella)

(1) Vedi istruzioni.

Data _____ FIRMA _____



Mod. 760/A

SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI COMMERCIALI
**REDDITO DI IMPRESA DEGLI ENTI NON COMMERCIALI
A CONTABILITÀ ORDINARIA**

SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

N. ord.	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA	1	Codice attività	2	Anno di inizio attività	3	Codice secondo la preesistente codifica	4	Subcodice	5
A 1										
A 2	LUOGO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	Comune	1	Prov.	Frazione, via, numero civico, scala e interno			3	C.A.P.	4
A 3	LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI									

PROSPETTO DI BILANCIO										
N. ord.	STATO PATRIMONIALE	1	2	3	4					
		SALDO INIZIALE DI BILANCIO	INCREMENTI	DECREMENTI	SALDO FINALE DI BILANCIO					
A 4	BENI MATERIALI AMMORTIZZABILI	.000	.000	.000	.000					
A 5	BENI MATERIALI NON AMMORTIZZABILI	.000	.000	.000	.000					
A 6	BENI IMMATERIALI E SPESE RELATIVE A PIÙ ESERCIZI	.000	.000	.000	.000					
A 7	PARTICIPAZIONI IN SOCIETÀ DI OGNI TIPO E TITOLI OBBLIGAZ.	.000	.000	.000	.000					
A 8	SCORTE DI MERCI, MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E SEMILAVORATI	.000			.000					
A 9	PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE E SERVIZI IN CORSO DI ESECUZ.	.000			.000					
A 10	SCORTE DI PRODOTTI FINITI	.000			.000					
A 11	OPERE, FORNITURE E SERVIZI DI DURATA ULTRANNUALE	.000			.000					
A 12	CASSA	.000			.000					
A 13	CREDITI VERSO LA CLIENTELA	.000	.000	.000	.000					
A 14	CREDITI VERSO BANCHE	.000			.000					
A 15	ALTRI CREDITI E ATTIVITÀ	.000			.000					
A 16	PERDITE DI ESERCIZI PRECEDENTI	.000	.000	.000	.000					
A 17	CAPITALE SOCIALE	.000	.000	.000	.000					
A 18	FONDO RIVALUTAZIONE MONETARIA	.000	.000	.000	.000					
A 19	RISERVE	.000	.000	.000	.000					
A 20	FONDO ACCANTONAMENTO DI QUIESCENZA E PREVIDENZA	.000	.000	.000	.000					
A 21	FONDO AMMORTAMENTO	.000	.000	.000	.000					
A 22	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	.000	.000	.000	.000					
A 23	ALTRI FONDI	.000	.000	.000	.000					
A 24	DEBITI VERSO FORNITORI	.000	.000	.000	.000					
A 25	DEBITI VERSO BANCHE	.000			.000					
A 26	ALTRI DEBITI E PASSIVITÀ	.000			.000					
PERDITE		SALDO DI BILANCIO			SALDO DI BILANCIO					
A 27	ESISTENZE INIZIALI	.000	A 34	AMMORTAMENTI ANTICIPATI	.000					
A 28	SPESE DEI BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA E ALLA PRODUZIONE	.000	A 35	ACCANTONAMENTI PER RISCHI SU CREDITI	.000					
A 29	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI	.000	A 36	ALTRI ACCANTONAMENTI	.000					
A 30	ONERI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE	.000	A 37	ALTRI COSTI, ONERI E SPESE	.000					
A 31	ALTRI ONERI DI PRODUZIONE E VENDITA	.000	A 38	SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI	.000					
A 32	INTERESSI PASSIVI	.000	A 39	UTILE DI ESERCIZIO	.000					
A 33	AMMORTAMENTI ORDINARI	.000								
PROFITTI		SALDO DI BILANCIO			SALDO DI BILANCIO					
A 40	RICAVI DI ESERCIZIO	.000	A 44	PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE	.000					
A 41	DIVIDENDI E UTILI DA PARTECIPAZIONE	.000	A 45	RIMANENZE FINALI	.000					
A 42	INTERESSI ATTIVI	.000	A 46	PERDITA DI ESERCIZIO	.000					
A 43	ALTRI PROVENTI	.000								
ALTRI DATI										
A 47	UTILI IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA	.000	A 53	SALDO FISCALE DEL FONDO ACCANTONAMENTO DI QUIESCENZA E PREVIDENZA	.000					
A 48	DIVIDENDI E UTILI DELIBERATI NELL'ESERCIZIO	.000								
A 49	UTILI IN NATURA DELIBERATI NELL'ESERCIZIO	.000	A 54	SALDO FISCALE DEL FONDO AMMORTAMENTO	.000					
A 50	DIVIDENDI E UTILI PERCEPITI NELL'ESERCIZIO	.000								
A 51	VALORE CONTRATTUALE DEI BENI ASSUNTI IN LOCAZIONE FINANZIARIA AL NETTO DEGLI ONERI FINANZIARI	.000	A 55	SALDO FISCALE DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	.000					
A 52	COMPENSI CORRISPOSTI PER LAVORAZIONI ESEGUITE DA TERZI	.000	A 56	SALDO FISCALE RELATIVO AD ALTRI FONDI	.000					

DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE				
A	57	A) Utile netto risultante dal conto dei profitti e delle perdite	1	.000
A	58	B) Perdita risultante dal conto dei profitti e delle perdite		.000
VARIAZIONI IN AUMENTO				
A	59	Valore normale dei beni assegnati ai soci (art. 53, comma 2)		.000
A	60	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive non imputate al conto dei profitti e delle perdite o imputate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del T.U.I.R.		.000
A	61	Quota costante delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabile all'esercizio (art. 54, comma 4 e art. 55 comma 2)		.000
A	62	Plusvalenze patrimoniali non ancora realizzate iscritte in bilancio senza imputazione al conto dei profitti e delle perdite (art. 54, comma 1, lett. c)		.000
A	63	Redditi derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice di cui all'art. 5, determinati a norma dello stesso articolo		.000
A	64	Redditi dei terreni e dei fabbricati non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività della società o dell'ente		.000
A	65	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo A64		.000
Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del T.U.I.R.				
A	66	a) relative a servizi non di durata ultrannuale, materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (art. 59)		.000
A	67	b) relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60)		.000
A	68	c) relative ad azioni, titoli similari, obbligazioni, titoli similari e altri titoli in serie o di massa (art. 61)		.000
A	69	Compensi in misura fissa spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 62, comma 3)		.000
A	70	Interessi passivi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 63		.000
A	71	Imposte indeducibili o non pagate (art. 64, comma 1)		.000
A	72	INPS decennale pagata nell'esercizio se dedotta in quote costanti (art. 64, comma 2)		.000
A	73	Accantonamento per l'ILOR relativa ai redditi dell'esercizio (art. 101, comma 1 e art. 110)		.000
A	74	Contributi ad associazioni sindacali e di categoria non corrisposti o corrisposti in misura eccedente i limiti e le condizioni di cui all'art. 64, comma 4		.000
A	75	Spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità o da categorie di dipendenti eccedenti i limiti e le condizioni di cui all'art. 65, comma 1		.000
A	76	Erogazioni liberali diverse da quelle previste nell'art. 10, comma 1, lettera p)		.000
A	77	Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite diverse da quelle previste nell'art. 66		.000
Ammortamenti non deducibili in tutto o in parte				
A	78	a) relativi a beni materiali e immateriali (artt. 67 e 68)		.000
A	79	b) relativi a beni gratuitamente devolvibili (art. 69)		.000
A	80	Spese relative a più esercizi non deducibili in tutto o in parte (art. 74)		.000
A	81	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile a norma dell'art. 67, comma 7		.000
Accantonamenti non deducibili in tutto o in parte				
A	82	a) per trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente (art. 70) e per le indennità di fine rapporto di cui alle lett. c) d) ed f) del comma 1 dell'art. 16		.000
A	83	b) per rischi su crediti (art. 71, del T.U.I.R. e art. 1 legge n. 491/88)		.000
A	84	c) per rischi di cambio (art. 72)		.000
A	85	d) per altre finalità (art. 73)		.000
A	86	Spese ed altri componenti negativi di competenza di altri esercizi (art. 75, comma 4)		.000
A	87	Spese ed altri componenti negativi che si riferiscono ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 75, comma 5		.000
Altre variazioni in aumento				
A	88			.000
A	89			.000
A	90			.000
C) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO				.000
VARIAZIONI IN DIMINUZIONE				
A	91	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive realizzate nel periodo d'imposta da acquisire a tassazione in quote costanti nell'esercizio in cui sono realizzate e nei successivi (art. 54, comma 4 e art. 55, comma 2)		.000
A	92	Utili distribuiti dalle società di cui al rigo A63		.000
A	93	Proventi degli immobili di cui al rigo A64		.000
A	94	Utili spettanti ai lavoratori dipendenti, agli amministratori della società o dell'ente commerciale e agli associati in partecipazione (art. 62, comma 4) (numero associati:)		.000
A RIPORTARE				.000

		RIPORTO	.000
A	95	Quota dell'INVIM decennale se dedotta per quote costanti (art. 64, comma 2)	.000
A	96	Spese e altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi per ragioni di competenza (art. 75, comma 4)	.000
A	97	Proventi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (art. 58)	.000
A	98	60% degli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, non residenti nel territorio dello Stato (art. 96)	.000
A	99	50% degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari sottoscritti anteriormente al 1° gennaio 1974, inclusi quelli già esenti dall'imposta di ricchezza mobile o compresi in regimi sostitutivi (art. 30, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598)	.000
A	100	Ammontare del credito d'imposta se imputato al conto economico	.000
A	101	Reddito esente ai fini IRPEG	.000
Altre variazioni in diminuzione			
A	102		.000
A	103		.000
A	104		.000
A	105	D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	.000
A	106	E) Differenza (somma algebrica) tra variazioni in aumento e variazioni in diminuzione (totale C - totale D)	.000
A	107	F) Reddito al lordo delle erogazioni liberali o perdita (somma algebrica tra A o B ed E)	.000
A	108	a dedurre: erogazioni liberali di cui agli artt. 65, comma 2, e 10, comma 1, lettera r), del T.U.I.R. e all'articolo 5, comma 2, della legge 16 marzo 1987, n. 113	.000
A	109	G) REDDITO (O PERDITA) (da riportare al rigo 18 del Mod. 760/B ovvero al rigo 15 (o 16) del Mod. 760/M)	.000
DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI			
COMPONENTI POSITIVI			
A	110	Reddito di cui alla precedente lettera F	.000
A	111	Perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate (art. 117, comma 2)	.000
A	112	Reddito esente ai fini IRPEG (indicare l'importo di rigo A101)	.000
A	113	Altri componenti positivi, ivi comprese perdite non deducibili	.000
A	114	H) TOTALE COMPONENTI POSITIVI	.000
COMPONENTI NEGATIVI			
A	115	Perdita di cui alla precedente lettera F	.000
A	116	Redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate (art. 117, comma 2)	.000
A	117	Redditi derivanti dalla partecipazione a società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice indicate nell'art. 5 (art. 115, comma 2, lett. b))	.000
A	118	Redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (art. 115, comma 2, lett. a))	.000
A	119	Redditi dei terreni e dei fabbricati di cui al rigo A84	.000
A	120	Utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, non residenti nel territorio dello Stato (residuo 40% non dedotto al rigo A98)	.000
A	121	Interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari sottoscritti anteriormente al 1° gennaio 1974 (residuo 50% non dedotto al rigo A99, art. 37 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601)	.000
A	122	Altri componenti negativi	.000
A	123	I) TOTALE COMPONENTI NEGATIVI	.000
A	124	Reddito al lordo delle esenzioni e delle erogazioni liberali (somma algebrica tra componenti positivi e componenti negativi) (totale H - totale I)	.000
A	125	A dedurre reddito esente ai fini ILOR	.000
A	126	Reddito al lordo delle erogazioni liberali	.000
A	127	a dedurre: erogazioni liberali di cui agli artt. 65, comma 2, e 10, comma 1, lettera r), del T.U.I.R. e all'art. 5, comma 2, della legge 16 marzo 1987, n. 113	.000
A	128	L) REDDITO IMPONIBILE AI FINI ILOR (Indicare zero se l'importo è negativo) (da riportare al rigo 01 del Mod. 760/B o al rigo 01 del Mod. 760/M)	.000
PROSPETTO DELLE PLUSVALENZE E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE (art. 54, comma 4. e art. 55, comma 2)			
A	129	Importo complessivo	.000
A	130	Quota costante imputabile all'esercizio	.000

PROSPETTO DEI DATI CONCERNENTI LA MAGGIORAZIONE DI CONGUAGLIO								
RISERVATO A SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI COMMERCIALI								
N. Ord.	SEZIONE 1 — Calcolo della maggiorazione di conguaglio					1] SOMME DISTRIBUITE	2] CONGUAGLIO DOVUTO	
01	Somme distribuite ai soci o partecipanti sull'utile dell'esercizio al netto di L. .000					Per dividendi assegnati alle azioni di risparmio al portatore	.000	
02	di cui non soggette a maggiorazione							
	a) fino a concorrenza del 64% del reddito dichiarato					.000		
	b) fino a concorrenza della franchigia non utilizzata					.000		
	c) fino a concorrenza degli utili ex legge n. 64 del 1986					.000		
03	di cui soggette a maggiorazione e importo della maggiorazione stessa					.000	.000	
04	Riserve ed altri fondi distribuiti nel corso dell'esercizio al netto di L. .000					Per dividendi assegnati alle azioni di risparmio al portatore	.000	
05	di cui non soggetti a maggiorazione					.000		
06	di cui soggetti a maggiorazione e importo della maggiorazione stessa					.000	.000	
Totale della maggiorazione di conguaglio (da riportare al rigo 37 del mod. 760/M)							.000	
SEZIONE 2 — Entità delle riserve e altri fondi esistenti alla data di chiusura dell'esercizio cui si riferisce la dichiarazione								
1] Saldo iniziale	2] Incr. deliberati	3] Altri incrementi	4] Decr. per distrib.	5] Altri decrementi	6] Saldo finale			
07	Riserve od altri fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1° dicembre 1983 (1° gennaio 1988 per gli enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. b)), assoggettati ad Irpeg ad aliquota normale							
	.000	.000	.000	.000	.000		.000	
08	Riserve od altri fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1° dicembre 1983 (1° gennaio 1988 per gli enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. b)) non assoggettati ad Irpeg, esclusi quelli di cui ai righe 10 e 11							
	.000	.000	.000	.000	.000		.000	
09	Riserve od altri fondi già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso prima del 1° dicembre 1983 (1° gennaio 1988 per gli enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. b)), o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso, esclusi quelli di cui ai righe 10 e 11							
	.000	.000	.000	.000	.000		.000	
10	Riserve od altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente indipendentemente dal periodo di formazione							
	.000	.000	.000	.000	.000		.000	
11	Riserve od altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci, associati o partecipanti indipendentemente dal periodo di formazione							
	.000	.000	.000	.000	.000		.000	
12	Franchigia non utilizzata nell'esercizio							
	.000		.000		.000		.000	

PROSPETTO PER L'UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO DI TERZI											
N. Ord.	CREDITO DI IMPOSTA 1990					N. Ord.	CREDITO DI IMPOSTA 1991				
	1] 1° CAT.	2] 2° CAT.	3] 3° CAT.	4] 4° CAT.	5] Spese complessive per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1989		1] 1° CAT.	2] 2° CAT.	3] 3° CAT.	4] 4° CAT.	5] Spese complessive per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1990
01	N. autoveicoli disponibili per l'intero anno					03					
02	N. autoveicoli disponibili per parte dell'anno					04					
					.000					.000	
05	1] CREDITO DI IMPOSTA SPETTANTE	2] CREDITO UTILIZZATO AI FINI ILOR	3] CREDITO UTILIZZATO AI FINI IRPEG	4] CREDITO UTILIZZATO AI FINI IVA	5] TOTALE CREDITO UTILIZZATO	6] CREDITO DI IMPOSTA RESIDUO					
05	1990	.000	.000	.000	.000	.000					
06	1991	.000	.000	.000	.000	.000					
07	MASSA COMPLESSIVA		1]	NUMERO AUTOVEICOLI DI MASSA NON SUPERIORE A 3500 kg			2]				

PROSPETTO DATI RISERVATO AGLI ENTI NON COMMERCIALI											
N. Ord.	ATTIVITÀ ESERCITATA	Se l'attività è iniziata o cessata nell'anno indicare il numero dei giorni	1	Se si esercita attività stagionale indicare il numero dei giorni	2	Barrare la casella se si esercita altra attività (rispetto a quella prevalente) con ricavi superiori al 20%	3				
01						<input type="checkbox"/>					
02	LUOGO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	per i comuni con più di 50.000 abitanti indicare la zona:	centrale <input type="checkbox"/>	semiperiferica <input type="checkbox"/>	periferica <input type="checkbox"/>	(1)	numero luoghi di attività	4			
03	DIMENSIONE DEL LOCALI	Totale metri quadrati	1		di cui per magazzini o depositi, metri quadrati		2				
04	PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ	dipendenti a tempo pieno	numero	1	numero giornate	2	spese	3	CONSUMI	energia	4
05		dipendenti a tempo parziale	numero	1	numero ore	2	spese	3	di cui per energia elettrica	.000	4
06		apprendisti	numero	1	numero settimane	2	spese	3	carburanti lubrificanti e simili destinati all'autotrazione	.000	4
07		collaboratori coordinati e continuativi	numero	1	compensi	2	lavoro straordinario	numero ore	3	spese	4
08	PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ PER PARTE DI ANNO	numero addetti	1	numero giornate	2	spese sostenute	3				

RISERVATO AGLI ENTI NON COMMERCIALI
 OPZIONE DI CUI ALL'ART. 10, DEL D.L. 2 MARZO 1989, N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, DALLA LEGGE 27 APRILE 1989, N. 154.
 Si comunica di aver optato, ai sensi della disposizione sopra citata, per il regime di contabilità ordinaria (Barrare la casella)

(1) Vedi istruzioni.
 Data _____ FIRMA _____



Mod. 760/C
REDDITI DI IMPRESA SENZA
CONTABILITÀ SEPARATA

ESEMPLARE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

N. ord.	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA	1	Codice attività	2	Anno di inizio attività	3	Codice secondo la preesistente codifica	4	Subcodice	5
C 1										
C 2	LUOGO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	Comune	1	Prov.	2	Frazione, via, numero civico, scala e interno	3	C.A.P.	4	
C 3	LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI									
C 4	Ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi, compresi quelli relativi all'attività istituzionale									.000
C 5	Spese e altri componenti negativi risultanti in bilancio									.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

C 6	A) Ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa ai fini IRPEG	.000
COMPONENTI NEGATIVI		
C 7	Spese e componenti negativi deducibili proporzionalmente nella misura stabilita dall'art. 109	.000
C 8	Quote di ammortamento, spese, canoni di locazione, relativi a beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciale e di altre attività, deducibili in misura pari al 50%	.000
C 9	Rendita catastale o canoni di locazione relativi ad immobili utilizzati promiscuamente nell'esercizio di attività commerciale e di altre attività, deducibili in misura pari al 50%	.000
C 10	B) TOTALE COMPONENTI NEGATIVI	.000
C 11	-C) REDDITO NETTO O PERDITA (A - B) (da riportare al rigo 19 del Mod. 760/B)	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

C 12	D) Ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa ai fini ILOR	.000
COMPONENTI NEGATIVI		
C 13	Spese e componenti negativi deducibili proporzionalmente nella misura stabilita dall'art. 109	.000
C 14	Quote di ammortamento, spese, canoni di locazione, relativi a beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciale e di altre attività, deducibili in misura pari al 50%	.000
C 15	Rendita catastale o canoni di locazione relativi ad immobili utilizzati promiscuamente nell'esercizio di attività commerciale e di altre attività, deducibili in misura pari al 50%	.000
C 16	E) TOTALE COMPONENTI NEGATIVI	.000
C 17	F) REDDITO IMPONIBILE AI FINI ILOR (D - E) (da riportare al rigo 02 del Mod. 760/B) (indicare zero se negativo)	.000

PROSPETTO DELLE PLUSVALENZE E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE
(art. 54, comma 4, e art. 55, comma 2)

C 18	Importo complessivo	.000
C 19	Quota costante imputabile all'esercizio	.000

ANNOTAZIONI:

Data _____

IL DICHIARANTE _____



Mod. 760/D

REDDITI DI IMPRESA A CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

ESEMPLARE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

SOCIETÀ O ENTE

Denominazione

Codice fiscale

N. ord.	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA	1	Codice attività (*)	2	Barrare le caselle se si esercita altra attività con ricavi superiori al 20%	3							
D 1	Codice attività secondo la presente codifica	4	Subcodice	5	Anno di inizio attività	6	Se l'attività è iniziata o cessata nell'anno indicare il numero dei giorni	7	Se si esercita attività stagionale indicare il numero dei giorni	8			
D 2	LUOGO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	Comune	1	Prov.	2	Frazione, via, numero civico, scala e interno	3	C.A.P.	4				
		per i comuni con più di 50.000 abitanti indicare la zona:		5	centrale	<input type="checkbox"/>	semiperiferica	<input type="checkbox"/>	periferica	<input type="checkbox"/>	(1)	numero luoghi di attività	8
D 3	DIMENSIONE DEI LOCALI	Totale metri quadrati	1	di cui per magazzini o depositi, metri quadrati	2	BENI STRUMENTALI	ammortare del costo dei beni utilizzati al netto degli oneri finanziari per quelli in leasing	3	SPESE per l'acquisto di merci, materie prime, sussidiarie e semilavorati registrate al fini IVA	4			
D 4	PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ	dipendenti a tempo pieno	numero	1	numero giornate	2	spese	3	energia	4			
D 5		dipendenti a tempo parziale	numero	1	numero ore	2	spese	3	CONSUMI di cui per energia elettrica	4			
D 6		apprendisti	numero	1	numero settimane	2	spese	3	carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione	4			
D 7		collaboratori coordinati e continuativi	numero	1	compensi	2	lavoro straordinario	numero ore	3	spese	4		
D 8	PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ PER PARTE DI ANNO	numero addetti	1	numero giornate	2	spese sostenute	3		4				
	ALTRI DATI			4			5			6			
	LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI												

SEZIONE I - DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

COMPONENTI POSITIVI

D 9	Corrispettivi per le cessioni di beni, di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, e/o per le prestazioni di servizi (di cui L.000) (1)	.000
D 10	Corrispettivi per le cessioni di titoli (azioni e titoli similari, obbligazioni e titoli similari e altri titoli in serie o di massa) se rientranti tra i beni dell'impresa	.000
D 11	Altri proventi considerati ricavi (indennità conseguite a titolo di risarcimento per la perdita o il danneggiamento dei beni la cui cessione genera ricavi; contributi in denaro spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto; contributi in conto esercizio dello Stato e di altri enti pubblici)	.000
D 12	Valore normale dei beni in natura, anche a titolo di contributo, e dei beni destinati al consumo dell'ente o assegnati agli associati o partecipanti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa	.000
D 13	Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili (2)	.000
D 14	Plusvalenze patrimoniali (intero ammontare o quota costante) realizzate mediante cessione, conferimento in società, permuta, indennizzo anche in forma assicurativa o destinazione all'uso dell'ente o assegnazione agli associati o partecipanti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa di beni diversi da quelli da cui derivano i ricavi	.000
D 15	Sopravvenienze attive (componenti positivi conseguiti a fronte di componenti negativi dedotti in precedenti esercizi o maggiori rispetto a quelli che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi; insussistenza di componenti negativi dedotti in precedenti esercizi)	.000
D 16	Eccedenza delle indennità (intero ammontare o quota costante) per perdita o danneggiamento di beni diversi da quelli da cui derivano ricavi, se l'indennità stessa è conseguita per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi	.000
D 17	Altre sopravvenienze attive (indennità per il risarcimento di danni non relative a beni; proventi in denaro o in natura a titolo di contributi diversi da quelli che generano ricavi; valore normale dei beni in locazione finanziaria in caso di cessione del contratto)	.000
D 18	Ammontare dei proventi in denaro o in natura conseguiti da soggetti in contabilità ordinaria in precedenti esercizi, a titolo di contributi diversi da quelli che generano ricavi e accantonati in apposito fondo	.000
D 19	Utili derivanti dalla partecipazione in società personali ed equiparate e in società ed enti soggetti all'IRPEG	.000
D 20	Interessi attivi anche se diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) dell'art. 41 e altri redditi di capitale	.000
D 21	Redditi degli immobili diversi da quelli strumentali e da quelli alla cui produzione e/o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, nonché proventi degli immobili strumentali per natura relativi all'impresa	.000
D 22	Rimanenze finali relative a prodotti in corso di lavorazione e a servizi non di durata ultrannuale	.000
D 23	Rimanenze finali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci	.000
D 24	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	.000
D 25	Rimanenze finali relative ad azioni e titoli similari, obbligazioni e titoli similari e ad altri titoli in serie o di massa, se rientranti tra i beni dell'impresa	.000
D 26	Ammontare dei fondi di cui agli articoli 70, 71, 72 e 73, indicati nei bilanci dei soggetti in regime ordinario nell'anno 1989, non iscritti nel registro degli acquisti IVA o nell'apposito registro (vedi D.M. 27 settembre 1989, n. 352)	.000
D 27	A) TOTALE COMPONENTI POSITIVI	.000

(1) Vedere Istruzioni.

(2) Nel rigo D13 vanno indicati i corrispettivi non annotati nelle scritture contabili (di cui all'art. 18 D.P.R. n. 600/1973) relativi al 1990 e che il contribuente, dopo averli annotati nelle scritture contabili del periodo di imposta in corso, dichiara ai fini della non punibilità ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. n. 429/1982, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 516/1982.

COMPONENTI NEGATIVI		
D 28	Esistenze iniziali relative a prodotti in corso di lavorazione e a servizi non di durata ultrannuale	.000
D 29	Esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci	.000
D 30	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	.000
D 31	Esistenze iniziali relative ad azioni e titoli similari, obbligazioni e titoli similari e ad altri titoli in serie o di massa, se rientranti tra i beni dell'impresa	.000
D 32	Costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci	.000
D 33	Costo di acquisto di azioni e titoli similari, di obbligazioni e titoli similari e di altri titoli in serie o di massa	.000
D 34	Costo per l'acquisizione di servizi	.000
D 35	Spese per prestazioni di lavoro dipendente (stipendi, salari, quote T.F.R., compensi in natura, partecipazione agli utili, ecc.)	.000
D 36	Spese per altre prestazioni di lavoro (compensi e quote di indennità maturate nel periodo d'imposta)	.000
D 37	Partecipazioni agli utili spettanti agli associati di associazione in partecipazione (numero di associati con occupazione prevalente nell'impresa:)	.000
D 38	Interessi passivi	.000
D 39	Imposte deducibili e contributi ad associazioni sindacali e di categoria	.000
D 40	Spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità o da categorie di dipendenti, sostenute per specifiche finalità	.000
D 41	Minusvalenze patrimoniali	.000
D 42	Sopravvenienze passive	.000
D 43	Perdite di beni e perdite su crediti	.000
D 44	Quote di ammortamento dei beni materiali ed immateriali (compresa l'azienda in affitto o in usufrutto) di cui per ammortamento anticipato L.000	.000
D 45	Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L. 1.000.000	.000
D 46	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione non portate ad incremento del costo dei beni strumentali ai quali si riferiscono	.000
D 47	Canoni di locazione, anche finanziaria, e/o di noleggio	.000
D 48	Spese relative a più esercizi: spese per studi e ricerche <input type="checkbox"/> , di pubblicità e di propaganda <input type="checkbox"/> , di rappresentanza; (barrare la relativa casella se viene richiesta la deduzione in quote costanti)	.000
D 49	Importo deducibile delle spese non documentate sostenute dagli intermediari e rappresentanti di commercio e dagli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979	.000
D 50	Altri componenti negativi	.000
D 51	B) TOTALE COMPONENTI NEGATIVI	.000
D 52	Differenza tra componenti positivi e negativi ai fini IRPEG (totale A - totale B)	.000
D 53	a dedurre: Erogazioni liberali di cui agli artt. 65, comma 2, e 10, comma 1, lettera r), del T.U.I.R. e all'art. 5, comma 2, della legge 16 marzo 1987, n. 113	.000
D 54	C) REDDITO NETTO O PERDITA (da riportare al rigo 20 del Mod. 760/B) (per gli enti non residenti vedere istruzioni)	.000
DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI		
COMPONENTI POSITIVI		
D 55	Differenza di cui al rigo D52, se di segno positivo	.000
D 56	Perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate	.000
D 57	Perdite derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice	.000
D 58	Altri componenti positivi	.000
D 59	D) TOTALE COMPONENTI POSITIVI	.000
COMPONENTI NEGATIVI		
D 60	Differenza di cui al rigo D52, se di segno negativo	.000
D 61	Redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate	.000
D 62	Redditi derivanti dalla partecipazione in società personali ed equiparate, nonché in società ed enti soggetti all'IRPEG	.000
D 63	Redditi degli immobili di cui al rigo D21 (con esclusione dei proventi degli immobili strumentali per natura)	.000
D 64	Altri componenti negativi	.000
D 65	E) TOTALE COMPONENTI NEGATIVI	.000

D 66	Differenza tra componenti positivi e negativi ai fini ILOR (totale D - totale E) (per gli enti non residenti vedere istruzioni)		.000
D 67	a dedurre: ammontare dei redditi esenti ai fini ILOR		.000
D 68	Reddito al lordo delle erogazioni liberali (sottrarre l'importo di rigo D67 da quello di rigo D66) (indicare zero se il risultato è negativo)		.000
D 69	a dedurre: erogazioni liberali di cui agli artt. 65, comma 2, e 10, comma 1, lettera r), del T.U.I.R. e all'art. 5, comma 2, della legge 16 marzo 1987, n. 113		.000
D 70	Reddito imponibile ai fini ILOR (da riportare al rigo 03 del Mod. 760/B)		.000
SEZIONE II - DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE			
D 71	Corrispettivi per le cessioni di beni, di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, e/o per le prestazioni di servizi		.000
D 72	Corrispettivi per le cessioni di titoli (azioni e titoli similari, obbligazioni e titoli similari e altri titoli in serie o di massa) se rientranti tra i beni dell'impresa		.000
D 73	Altri proventi considerati ricavi (indennità conseguite a titolo di risarcimento per la perdita o il danneggiamento di beni la cui cessione genera ricavi; contributi in denaro spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto; contributi in conto esercizio dello Stato e di altri enti pubblici)		.000
D 74	Valore normale dei beni in natura, anche a titolo di contributo, e dei beni destinati al consumo dell'ente o assegnati agli associati o partecipanti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa		.000
D 75	Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili (1)		.000
D 76	TOTALE RICAVI ai fini IRPEG (sommare gli importi da rigo D71 a rigo D75)		.000
D 77	Applicazione dei coefficienti di redditività a) Imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi: 67% dei ricavi di rigo D76		.000
D 78	b) Imprese aventi per oggetto altre attività: 50% dei ricavi di rigo D76		.000
D 79	Plusvalenze patrimoniali (intero ammontare o quota costante) realizzate mediante cessione, conferimento in società, permuta, indennizzo anche in forma assicurativa o destinazione all'uso dell'ente o assegnazione agli associati o partecipanti di beni diversi da quelli da cui derivano i ricavi		.000
D 80	Altri componenti positivi (importi accantonati nei fondi di cui agli articoli 55, comma 3, lett. b), 67, comma 3, 70, 71, 72 e 73 (vedi D.M. 27 settembre 1989, n. 352)		.000
D 81	REDDITO D'IMPRESA (da riportare al rigo 20 del Mod. 760/B)		.000
DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI			
D 82	REDDITO D'IMPRESA (indicare l'importo di rigo D81)		.000
D 83	a dedurre: ammontare dei redditi esenti ai fini ILOR		.000
D 84	REDDITO IMPONIBILE ai fini ILOR (da riportare al rigo 03 del Mod. 760/B)		.000
PROSPETTO DELLE PLUSVALENZE E DELLE SOPRAVVIVENENZE ATTIVE (art. 54, comma 4, e art. 55, comma 2)			
D 85	Importo complessivo		.000
D 86	Quota costante imputabile all'esercizio		.000

ANNOTAZIONI: _____

OPZIONE DI CUI ALL'ART. 10 DEL D.L. 2 MARZO 1989, N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, DALLA LEGGE 27 APRILE 1989, N. 154.

Si comunica di aver optato, ai sensi della disposizione sopra citata, per il regime di determinazione del reddito di cui all'art. 79 del T.U.I.R. (Barrare la casella)

(1) Nel rigo D75 vanno indicati i corrispettivi non annotati nelle scritture contabili (di cui all'art. 18 D.P.R. n. 600/1973) relativi al 1990 e che il contribuente, dopo averli annotati nelle scritture contabili del periodo di imposta in corso, dichiara ai fini della non punibilità ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. n. 429/1982, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 518/1982.

Data _____

IL DICHIARANTE _____



Mod. 760/C
REDDITI DI IMPRESA SENZA
CONTABILITÀ SEPARATA

SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

N. ord.	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA	1	Codice attività	2	Anno di inizio attività	3	Codice secondo la preesistente codifica	4	Subcodice	5
C 1										
C 2	LUOGO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	Comune	1	Prov. 2	Frazione, via, numero civico, scala e interno	3	C.A.P.	4		
C 3	LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI									
C 4	Ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi, compresi quelli relativi all'attività istituzionale								1	.000
C 5	Spese e altri componenti negativi risultanti in bilancio									.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

C 6	A) Ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa ai fini IRPEG	.000
COMPONENTI NEGATIVI		
C 7	Spese e componenti negativi deducibili proporzionalmente nella misura stabilita dall'art. 109	.000
C 8	Quote di ammortamento, spese, canoni di locazione, relativi a beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciale e di altre attività, deducibili in misura pari al 50%	.000
C 9	Rendita catastale o canoni di locazione relativi ad immobili utilizzati promiscuamente nell'esercizio di attività commerciale e di altre attività, deducibili in misura pari al 50%	.000
C 10		
	B) TOTALE COMPONENTI NEGATIVI	.000
C 11	C) REDDITO NETTO O PERDITA (A - B) (da riportare al rigo 19 del Mod. 760/B)	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

C 12	D) Ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa ai fini ILOR	.000
COMPONENTI NEGATIVI		
C 13	Spese e componenti negativi deducibili proporzionalmente nella misura stabilita dall'art. 109	.000
C 14	Quote di ammortamento, spese, canoni di locazione, relativi a beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciale e di altre attività, deducibili in misura pari al 50%	.000
C 15	Rendita catastale o canoni di locazione relativi ad immobili utilizzati promiscuamente nell'esercizio di attività commerciale e di altre attività, deducibili in misura pari al 50%	.000
C 16		
	E) TOTALE COMPONENTI NEGATIVI	.000
C 17	F) REDDITO IMPONIBILE AI FINI ILOR (D - E) (da riportare al rigo 02 del Mod. 760/B) (Indicare zero se negativo)	.000

PROSPETTO DELLE PLUSVALENZE E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE
 (art. 54, comma 4, e art. 55, comma 2)

C 18	Importo complessivo	.000
C 19	Quota costante imputabile all'esercizio	.000

ANNOTAZIONI: _____

Data _____

IL DICHIARANTE _____

Mod. 760/D

REDDITI DI IMPRESA A CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

N. ord.	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA	1	Codice attività (*)	2	Barrare la casella se si esercita altra attività con ricavi superiori al 20%	3							
D 1	Codice attività secondo la precedente codifica	4	Subcodice	5	Anno di inizio attività	6	Se l'attività è iniziata o cessata nell'anno indicare il numero dei giorni	7	Se si esercita attività stagionale indicare il numero dei giorni	8			
D 2	LUOGO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	Comune	1	Prov.	2	Frazione, via, numero civico, scale e interno	3	C.A.P.	4				
		per i comuni con più di 50.000 abitanti indicare la zona:		5	centrale	<input type="checkbox"/>	semiperiferica	<input type="checkbox"/>	periferica	<input type="checkbox"/>	(1)	numero luoghi di attività	8
D 3	DIMENSIONE DEI LOCALI	Totale metri quadrati	1	di cui per magazzini o depositi, metri quadrati	2	BENI STRUMENTALI	ammontare del costo dei beni utilizzati al netto degli oneri finanziari per quelli in leasing		3	SPESE per l'acquisto di merci, materie prime sussidiarie e semilavorati registrate ai fini IVA	4	.000	
D 4	PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ	dipendenti a tempo pieno	numero	1	numero giornate	2	spese	3	CONSUMI	energia	4	.000	
D 5		dipendenti a tempo parziale	numero	1	numero ore	2	spese	3		di cui per energia elettrica	4	.000	
D 6		apprendisti	numero	1	numero settimane	2	spese	3		carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione	4	.000	
D 7		collaboratori coordinati e continuativi	numero	1	compensi	2	lavoro straordinario	numero ore		3	spese	4	.000
D 8	PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ PER PARTE DI ANNO	numero addetti	1	numero giornate	2	spese sostenute	3		4	.000			
	ALTRI DATI			4			5			6			
LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI													

SEZIONE I - DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

COMPONENTI POSITIVI		
D 9	Corrispettivi per le cessioni di beni, di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, e/o per le prestazioni di servizi (di cui L.000) (1)	.000
D 10	Corrispettivi per le cessioni di titoli (azioni e titoli similari, obbligazioni e titoli similari e altri titoli in serie o di massa) se rientranti tra i beni dell'impresa	.000
D 11	Altri proventi considerati ricavi (indennità conseguite a titolo di risarcimento per la perdita o il danneggiamento dei beni la cui cessione genera ricavi; contributi in denaro spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto; contributi in conto esercizio dello Stato e di altri enti pubblici)	.000
D 12	Valore normale dei beni in natura, anche a titolo di contributo, e dei beni destinati al consumo dell'ente o assegnati agli associati o partecipanti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa	.000
D 13	Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili (2)	.000
D 14	Plusvalenze patrimoniali (intero ammontare o quota costante) realizzate mediante cessione, conferimento in società, permuta, indennizzo anche in forma assicurativa o destinazione all'uso dell'ente o assegnazione agli associati o partecipanti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa di beni diversi da quelli da cui derivano i ricavi	.000
D 15	Sopravvenienze attive (componenti positivi conseguiti a fronte di componenti negativi dedotti in precedenti esercizi o maggiori rispetto a quelli che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi; insussistenza di componenti negativi dedotti in precedenti esercizi)	.000
D 16	Eccedenza delle indennità (intero ammontare o quota costante) per perdita o danneggiamento di beni diversi da quelli da cui derivano ricavi, se l'indennità stessa è conseguita per ammontare superiore a quello da cui ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi	.000
D 17	Altre sopravvenienze attive (indennità per il risarcimento di danni non relative a beni; proventi in denaro o in natura a titolo di contributi diversi da quelli che generano ricavi; valore normale dei beni in locazione finanziaria in caso di cessione del contratto)	.000
D 18	Ammontare dei proventi in denaro o in natura conseguiti da soggetti in contabilità ordinaria in precedenti esercizi, a titolo di contributi diversi da quelli che generano ricavi e accantonati in apposito fondo	.000
D 19	Utili derivanti dalla partecipazione in società personali ed equiparate e in società ed enti soggetti all'IRPEG	.000
D 20	Interessi attivi anche se diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) dell'art. 41 e altri redditi di capitale	.000
D 21	Redditi degli immobili diversi da quelli strumentali e da quelli alla cui produzione e/o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, nonché proventi degli immobili strumentali per natura relativi all'impresa	.000
D 22	Rimanenze finali relative a prodotti in corso di lavorazione e a servizi non di durata ultrannuale	.000
D 23	Rimanenze finali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci	.000
D 24	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	.000
D 25	Rimanenze finali relative ad azioni e titoli similari, obbligazioni e titoli similari e ad altri titoli in serie o di massa, se rientranti tra i beni dell'impresa	.000
D 26	Ammontare dei fondi di cui agli articoli 70, 71, 72 e 73, indicati nei bilanci dei soggetti in regime ordinario nell'anno 1989, non iscritti nel registro degli acquisti IVA o nell'apposito registro (vedi D.M. 27 settembre 1989, n. 352)	.000
D 27	A) TOTALE COMPONENTI POSITIVI	.000

(1) Vedere istruzioni.

(2) Nel rigo D13 vanno indicati i corrispettivi non annotati nelle scritture contabili (di cui all'art. 18 D.P.R. n. 600/1973) relativi al 1990 e che il contribuente, dopo averli annotati nelle scritture contabili del periodo di imposta in corso, dichiara al fini della non punibilità ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. n. 429/1982, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 519/1982.

COMPONENTI NEGATIVI		
D 28	Esistenze iniziali relative a prodotti in corso di lavorazione e a servizi non di durata ultrannuale	.000
D 29	Esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci	.000
D 30	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	.000
D 31	Esistenze iniziali relative ad azioni e titoli similari, obbligazioni e titoli similari e ad altri titoli in serie o di massa, se rientranti tra i beni dell'impresa	.000
D 32	Costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci	.000
D 33	Costo di acquisto di azioni e titoli similari, di obbligazioni e titoli similari e di altri titoli in serie o di massa	.000
D 34	Costo per l'acquisizione di servizi	.000
D 35	Spese per prestazioni di lavoro dipendente (stipendi, salari, quote T.F.R., compensi in natura, partecipazione agli utili, ecc.)	.000
D 36	Spese per altre prestazioni di lavoro (compensi e quote di indennità maturate nel periodo d'imposta)	.000
D 37	Partecipazioni agli utili spettanti agli associati di associazione in partecipazione (numero di associati con occupazione prevalente nell'impresa:)	.000
D 38	Interessi passivi	.000
D 39	Imposte deducibili e contributi ad associazioni sindacali e di categoria	.000
D 40	Spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità o da categorie di dipendenti, sostenute per specifiche finalità	.000
D 41	Minusvalenze patrimoniali	.000
D 42	Sopravvenienze passive	.000
D 43	Perdite di beni e perdite su crediti	.000
D 44	Quote di ammortamento dei beni materiali ed immateriali (compresa l'azienda in affitto o in usufrutto) di cui per ammortamento anticipato L.000	.000
D 45	Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L. 1.000.000	.000
D 46	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione non portate ad incremento del costo dei beni strumentali ai quali si riferiscono	.000
D 47	Canoni di locazione, anche finanziaria, e/o di noleggio	.000
D 48	Spese relative a più esercizi: spese per studi e ricerche <input type="checkbox"/> , di pubblicità e di propaganda <input type="checkbox"/> , di rappresentanza; (barrare la relativa casella se viene richiesta la deduzione in quote costanti)	.000
D 49	Importo deducibile delle spese non documentate sostenute dagli intermediari e rappresentanti di commercio e dagli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979	.000
D 50	Altri componenti negativi	.000
D 51	B) TOTALE COMPONENTI NEGATIVI	.000
D 52	Differenza tra componenti positivi e negativi ai fini IRPEG (totale A - totale B)	.000
D 53	a dedurre: Erogazioni liberali di cui agli artt. 65, comma 2, e 10, comma 1, lettera r), del T.U.I.R. e all'art. 5, comma 2, della legge 16 marzo 1987, n. 113	.000
D 54	C) REDDITO NETTO O PERDITA (da riportare al rigo 20 del Mod. 760/B) (per gli enti non residenti vedere istruzioni)	.000
DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI		
COMPONENTI POSITIVI		
D 55	Differenza di cui al rigo D52, se di segno positivo	.000
D 56	Perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate	.000
D 57	Perdite derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice	.000
D 58	Altri componenti positivi	.000
D 59	D) TOTALE COMPONENTI POSITIVI	.000
COMPONENTI NEGATIVI		
D 60	Differenza di cui al rigo D52, se di segno negativo	.000
D 61	Redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate	.000
D 62	Redditi derivanti dalla partecipazione in società personali ed equiparate, nonché in società ed enti soggetti all'IRPEG	.000
D 63	Redditi degli immobili di cui al rigo D21 (con esclusione dei proventi degli immobili strumentali per natura)	.000
D 64	Altri componenti negativi	.000
D 65	E) TOTALE COMPONENTI NEGATIVI	.000

D 66	Differenza tra componenti positivi e negativi ai fini ILOR (totale D - totale E) (per gli enti non residenti vedere istruzioni)	.000
D 67	a dedurre: ammontare dei redditi esenti ai fini ILOR	.000
D 68	Reddito al lordo delle erogazioni liberali (sottrarre l'importo di rigo D67 da quello di rigo D66) (indicare zero se il risultato è negativo)	.000
D 69	a dedurre: erogazioni liberali di cui agli artt. 65, comma 2, e 10, comma 1, lettera r), del T.U.I.R. e all'art. 5, comma 2, della legge 16 marzo 1987, n. 113	.000
D 70	Reddito imponibile ai fini ILOR (da riportare al rigo 03 del Mod. 760/B)	.000
SEZIONE II - DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE		
D 71	Corrispettivi per le cessioni di beni, di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, e/o per le prestazioni di servizi	.000
D 72	Corrispettivi per le cessioni di titoli (azioni e titoli similari, obbligazioni e titoli similari e altri titoli in serie o di massa) se rientranti tra i beni dell'impresa	.000
D 73	Altri proventi considerati ricavi (indennità conseguite a titolo di risarcimento per la perdita o il danneggiamento di beni la cui cessione genera ricavi; contributi in denaro spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto; contributi in conto esercizio dello Stato e di altri enti pubblici)	.000
D 74	Valore normale dei beni in natura, anche a titolo di contributo, e dei beni destinati al consumo dell'ente o assegnati agli associati o partecipanti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa	.000
D 75	Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili (1)	.000
D 76	TOTALE RICAVI ai fini IRPEG (sommare gli importi da rigo D71 a rigo D75)	.000
D 77	Applicazione dei coefficienti di redditività a) Imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi: 67% dei ricavi di rigo D76	.000
D 78	b) Imprese aventi per oggetto altre attività: 50% dei ricavi di rigo D76	.000
D 79	Plusvalenze patrimoniali (intero ammontare o quota costante) realizzate mediante cessione, conferimento in società, permuta, indennizzo anche in forma assicurativa o destinazione all'uso dell'ente o assegnazione agli associati o partecipanti di beni diversi da quelli da cui derivano i ricavi	.000
D 80	Altri componenti positivi (importi accantonati nei fondi di cui agli articoli 55, comma 3, lett. b), 67, comma 3, 70, 71, 72 e 73 (vedi D.M. 27 settembre 1989, n. 352)	.000
D 81	REDDITO D'IMPRESA (da riportare al rigo 20 del Mod. 760/B)	.000
DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI		
D 82	REDDITO D'IMPRESA (indicare l'importo di rigo D81)	.000
D 83	a dedurre: ammontare dei redditi esenti ai fini ILOR	.000
D 84	REDDITO IMPONIBILE ai fini ILOR (da riportare al rigo 03 del Mod. 760/B)	.000
PROSPETTO DELLE PLUSVALENZE E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE (art. 54, comma 4, e art. 55, comma 2)		
D 85	Importo complessivo	.000
D 86	Quota costante imputabile all'esercizio	.000

ANNOTAZIONI: _____

OPZIONE DI CUI ALL'ART. 10 DEL D.L. 2 MARZO 1989, N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, DALLA LEGGE 27 APRILE 1989, N. 154.

Si comunica di aver optato, ai sensi della disposizione sopra citata, per il regime di determinazione del reddito di cui all'art. 79 del T.U.I.R. (Barrare la casella)

(1) Nel rigo D75 vanno indicati i corrispettivi non annotati nelle scritture contabili (di cui all'art. 18 D.P.R. n. 600/1973) relativi al 1990 e che il contribuente, dopo averli annotati nelle scritture contabili del periodo di imposta in corso, dichiara ai fini della non punibilità ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. n. 429/1982, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 516/1982.

Data _____

IL DICHIARANTE _____



SOCIETA' O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

QUADRO n.

N. ord.	REDDITO DOMINICALE			REDDITO AGRARIO		
	Totale	Quota spettante ai fini		Totale	Quota spettante ai fini	
		IRPEG	ILOR		IRPEG	ILOR
E 1	.000	.000	.000	.000	.000	.000
E 2	.000	.000	.000	.000	.000	.000
E 3	.000	.000	.000	.000	.000	.000
E 4	.000	.000	.000	.000	.000	.000
E 5	.000	.000	.000	.000	.000	.000
E 6	.000	.000	.000	.000	.000	.000
E 7	.000	.000	.000	.000	.000	.000
E 8	.000	.000	.000	.000	.000	.000
E 9	.000	.000	.000	.000	.000	.000
E 10	.000	.000	.000	.000	.000	.000
E 11	.000	.000	.000	.000	.000	.000
E 12	.000	.000	.000	.000	.000	.000
E 13	.000	.000	.000	.000	.000	.000
E 14	.000	.000	.000	.000	.000	.000
E 15	.000	.000	.000	.000	.000	.000
TOTALI		.000	.000	.000	.000	.000

Indicare i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro precedente

N. ord.	PARTITA CATASTALE	COMUNE	PROVINCIA	LOCALITA'
E 1				
E 2				
E 3				
E 4				
E 5				
E 6				
E 7				
E 8				
E 9				
E 10				
E 11				
E 12				
E 13				
E 14				
E 15				

Indicare il numero d'ordine del terreno cui si riferiscono i dati richiesti

N. ord.	ANNOTAZIONI	N. ord.	ANNOTAZIONI
E		E	
E		E	
E		E	
E		E	
E		E	
E		E	
E		E	
E		E	
E		E	
E		E	
E		E	

Data _____

IL DICHIARANTE _____



Mod. 760/E1

REDDITI DI ALLEVAMENTO DI ANIMALI

SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

SEZIONE I - DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO NORMALIZZATO ALLA FASCIA BASE (1)									
N. ord.	Fascia qualità	REDDITO AGRARIO (2) 1	COEFFICIENTE DI NORMALIZZAZIONE 2	REDDITO AGRARIO NORMALIZZATO 3	N. ord.	Fascia qualità	REDDITO AGRARIO (2) 1	COEFFICIENTE DI NORMALIZZAZIONE 2	REDDITO AGRARIO NORMALIZZATO 3
E1 1	I		56,389		E1 4	IV		13,426	
E1 2	II		32,222		E1 5	V		11,934	
E1 3	III		37,593		E1 6	VI		1,000	
TOTALE A reddito agrario normalizzato (sommare gli importi da rigo E1 1 a rigo E1 6)									
SEZIONE II - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI ANIMALI NORMALIZZATO ALLA SPECIE BASE									
N. Ord.	SPECIE ANIMALE			NUMERO CAPI ALLEVATI 1	COEFFICIENTE DI NORMALIZZAZIONE 2	NUMERO CAPI NORMALIZZATI 3			
E1 7	Bovini e bufalini da riproduzione				1.750,000				
E1 8	Vitelloni				1.050,000				
E1 9	Manze				600,000				
E1 10	Vitelli				250,000				
E1 11	Suini da riproduzione				700,000				
E1 12	Suinetti				20,000				
E1 13	Suini leggeri da macello				200,000				
E1 14	Suini pesanti da macello				300,000				
E1 15	Polli e fagiani da riproduzione				29,500				
E1 16	Galline ovaiole				18,500				
E1 17	Polli da allevamento e fagiani				3,500				
E1 18	Polli da carne				2,375				
E1 19	Galletto				1,000				
E1 20	Tacchini da riproduzione				48,000				
E1 21	Tacchini da carne leggeri				8,500				
E1 22	Tacchini da carne pesanti				15,000				
E1 23	Anatre e oche da riproduzione				32,000				
E1 24	Anatre, oche, capponi				10,000				
E1 25	Faraone da riproduzione				14,500				
E1 26	Faraone				3,000				
E1 27	Starne, pernici e coturnici da riproduzione				9,500				
E1 28	Starne, pernici e coturnici				3,000				
E1 29	Piccioni e quaglie da riproduzione				9,500				
E1 30	Piccioni, quaglie e altri volatili				1,000				
E1 31	Conigli e porcellini d'India da riproduzione				21,500				
E1 32	Conigli e porcellini d'India				3,375				
E1 33	Lepri, visoni e nutrie				25,000				
E1 34	Volpi				115,000				
E1 35	Ovini e caprini da riproduzione				230,000				
E1 36	Agnelloni e caprini da carne				36,500				
E1 37	Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione q.II (3)				320,000				
E1 38	Pesci, crostacei e molluschi da consumo q.II (3)				200,000				
E1 39	Cinghiali e cervi				250,000				
E1 40	Daini, caprioli e mulfoni				125,000				
E1 41	Equini da riproduzione				1.300,000				
E1 42	Puledri				500,000				
E1 43	Aiveari (famiglie) (3)				200,000				
E1 44	Lumache consum. q.II (3)				200,000				
TOTALE B numero dei capi normalizzati (da riportare al rigo E1 45, col. 1)									
SEZIONE III - DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI SENSI DELL'ART. 78 DEL T.U.I.R.									
N. ord.	TOTALE B 1	CAPI ALLEVABILI NEI LIMITI DELL'ART. 29 TOTALE A x $\frac{372,4}{100,000}$ 2	NUMERO DI CAPI ECCEDENTI (col. 1 - col. 2) 3	COEFFICIENTE Moltiplicatore $(33,33 \times 2)$ 4	REDDITO DI ALLEVAMENTO ECCEDENTE 5				
E1 45				66,66	.000				
DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI									
E1 46	Reddito di allevamento (riportare l'importo del rigo E1 45 col. 5)				.000				
E1 47	Redditi esenti ai fini ILOR				.000				
E1 48	Reddito al netto delle esenzioni (sottrarre l'importo di rigo E1 47 da quello di rigo E1 46)				.000				

(1) I redditi della sezione I non vanno arrotondati.

(2) Vanno riportati in questa colonna i redditi agrari dei terreni sui quali viene esercitato l'allevamento, posseduti o condotti in affitto.

(3) Per le specie di pesci, lumache ed aiveari l'unità di allevamento è riferita rispettivamente al quintale ed alla famiglia.

Data _____

IL DICHIARANTE _____



SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

QUADRO n.

N. ord.	CATEGORIA CATASTALE	RENDITA CATASTALE	PERIODO DI POSSESSO ESPRESSO IN GIORNI	QUOTA DI POSSESSO %	RENDITA CATASTALE RIVALUTATA			REDDITO EFFETTIVO NETTO QUOTA SPETTANTE	IMPONIBILE IRPEG	IMPONIBILE ELOR	DATA DI SCADENZA ESERCIZIO ELOR	
					U.I.D. (*)	U.I.N.L. (**)	QUOTA SPETTANTE				MESE	GIORNO
F 1							.000	.000	.000	.000		
F 2							.000	.000	.000	.000		
F 3							.000	.000	.000	.000		
F 4							.000	.000	.000	.000		
F 5							.000	.000	.000	.000		
F 6							.000	.000	.000	.000		
F 7							.000	.000	.000	.000		
F 8							.000	.000	.000	.000		
F 9							.000	.000	.000	.000		
F 10							.000	.000	.000	.000		
F 11							.000	.000	.000	.000		
F 12							.000	.000	.000	.000		
F 13							.000	.000	.000	.000		
F 14							.000	.000	.000	.000		
F 15							.000	.000	.000	.000		
TOTALI (***)									.000	.000		

(*) U.I.D. (Unità immobiliare a disposizione). Indicare con il segno (X) le unità immobiliari utilizzate come residenze secondarie dai soci, associati o partecipanti.
 (**) U.I.N.L. (Unità immobiliari non locata). Indicare con il segno (X) le unità immobiliari destinate alla locazione e non locata per almeno sei mesi.
 (***) Qualora l'elencazione debba continuare, proseguire sul retro riportando i totali.

Indicare i dati richiesti ripetendo la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro precedente

N. ord.	PARTITA CATASTALE	COMUNE	PROVINCIA	INDIRIZZO
F 1				
F 2				
F 3				
F 4				
F 5				
F 6				
F 7				
F 8				
F 9				
F 10				
F 11				
F 12				
F 13				
F 14				
F 15				

Indicare il numero d'ordine dell'unità immobiliare cui si riferiscono i dati richiesti

N. ord.	ANNOTAZIONI	N. ord.	ANNOTAZIONI
F		F	
F		F	
F		F	
F		F	
F		F	
F		F	
F		F	
F		F	
F		F	
F		F	

N. ord.	CATEGORIA CATASTALE	RENDITA CATASTALE	PERIODO DI POSSESSO (ESPRESSO IN GIORNI)	QUOTA DI POSSESSO %	RENDITA CATASTALE RIVALUTATA			REDDITO EFFETTIVO NETTO QUOTA SPETTANTE	IMPONIBILE IRPEG	IMPONIBILE IOR	DATA DI SCADENZA ESSEZIONE IOR	
					U.I.D. (*)	U.I.M.L. (**)	QUOTA SPETTANTE				MESE	GIORNO
								RIPORTI	.000	.000		
F 16							.000	.000	.000	.000		
F 17							.000	.000	.000	.000		
F 18							.000	.000	.000	.000		
F 19							.000	.000	.000	.000		
F 20							.000	.000	.000	.000		
F 21							.000	.000	.000	.000		
F 22							.000	.000	.000	.000		
F 23							.000	.000	.000	.000		
F 24							.000	.000	.000	.000		
F 25							.000	.000	.000	.000		
F 26							.000	.000	.000	.000		
F 27							.000	.000	.000	.000		
F 28							.000	.000	.000	.000		
F 29							.000	.000	.000	.000		
F 30							.000	.000	.000	.000		
F 31							.000	.000	.000	.000		
F 32							.000	.000	.000	.000		
F 33							.000	.000	.000	.000		
TOTALI									.000	.000		

(*) U.I.D. (Unità immobiliare a disposizione). Indicare con il segno (X) le unità immobiliari utilizzate come residenza secondaria dei soci, associati o partecipanti.
 (**) U.I.M.L. (Unità immobiliari non locative). Indicare con il segno (X) le unità immobiliari destinate alla locazione e non locative per almeno sei mesi.

Indicare i dati richiesti ripetendo le corrispondenze con il numero d'ordine del riquadro precedente

N. ord.	PARTITA CATASTALE	COMUNE	PROVINCIA	INDIRIZZO
F 16				
F 17				
F 18				
F 19				
F 20				
F 21				
F 22				
F 23				
F 24				
F 25				
F 26				
F 27				
F 28				
F 29				
F 30				
F 31				
F 32				
F 33				

Indicare il numero d'ordine dell'unità immobiliare cui si riferiscono i dati richiesti

N. ord.	ANNOTAZIONI	N. ord.	ANNOTAZIONI
F		F	
F		F	
F		F	
F		F	
F		F	
F		F	
F		F	
F		F	
F		F	
F		F	

Data _____

IL DICHIARANTE _____



ESEMPLARE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE				
N. ord.		1 Somme percepite	2 Credito d'imposta	3 Importo delle ritenute subite
G 1	Utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata da società di capitali, residenti nel territorio dello Stato, dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983	.000	.000	.000
G 2	Utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata da società di capitali, residenti nel territorio dello Stato, prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983	.000	.000	.000
G 3	Utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, lett. b), dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988	.000	.000	.000
G 4	Utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, lett. b), prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988	.000		.000
G 5	Utili anche in natura distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo	.000		.000
G 6	Utili anche in natura, derivanti dalla partecipazione in enti di cui all'art. 87, lettera c)	.000		.000
G 7	Interessi ed altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito	.000		.000
G 8	Interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione	.000		.000
G 9	Rendite perpetue e prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile	.000		.000
G 10	Compensi percepiti per prestazioni di fidejussioni o di altre garanzie	.000		.000
G 11	Utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da quelli indicati nel primo comma dell'art. 2554 del codice civile, se l'apporto non è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e le somme o il valore normale dei beni apportati	.000		.000
G 12	Utili corrisposti da società o enti che gestiscono masse patrimoniali altrui, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione	.000		.000
G 13	Ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale	.000		.000
G 14	Proventi conseguiti in sostituzione di redditi e/o indennità a titolo di risarcimento per perdita di redditi di capitale	.000		.000
G 15	Redditi di capitale di fonte estera assoggettabili a tassazione separata	.000		.000
G 16	A) TOTALI (sommare gli importi da rigo G 1 a rigo G 15)	.000	.000	.000
DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI				
G 17	Redditi percepiti di cui alla lettera A, col. 1			.000
G 18	Utili di cui ai righe da G 1 a G 6			.000
G 19	Redditi di capitale prodotti all'estero			.000
G 20	B) REDDITO IMPONIBILE AI FINI ILOR (sottrarre dall'importo di rigo G 17 gli importi dei righe G 18 e G 19) (da riportare al rigo 06 del Mod. 760/B)			.000

Data _____

IL DICHIARANTE _____



Mod. 760/G
REDDITI DI CAPITALE

SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE				
N. ord.		1 Somme percepite	2 Credito d'imposta	3 Importo delle ritenute subite
G 1	Utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata da società di capitali, residenti nel territorio dello Stato, dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983	.000	.000	.000
G 2	Utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata da società di capitali, residenti nel territorio dello Stato, prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983	.000	.000	.000
G 3	Utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, lett. b), dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988	.000	.000	.000
G 4	Utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, lett. b), prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988	.000		.000
G 5	Utili anche in natura distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo	.000		.000
G 6	Utili anche in natura, derivanti dalla partecipazione in enti di cui all'art. 87, lettera c)	.000		.000
G 7	Interessi ed altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito	.000		.000
G 8	Interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione	.000		.000
G 9	Rendite perpetue e prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile	.000		.000
G 10	Compensi percepiti per prestazioni di fidejussioni o di altre garanzie	.000		.000
G 11	Utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da quelli indicati nel primo comma dell'art. 2554 del codice civile, se l'apporto non è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e le somme o il valore normale dei beni apportati	.000		.000
G 12	Utili corrisposti da società o enti che gestiscono masse patrimoniali altrui, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione	.000		.000
G 13	Ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale	.000		.000
G 14	Proventi conseguiti in sostituzione di redditi e/o indennità a titolo di risarcimento per perdita di reddito di capitale	.000		.000
G 15	Redditi di capitale di fonte estera assoggettabili a tassazione separata	.000		
G 16	A) TOTALI (sommare gli importi da rigo G 1 a rigo G 15)	.000	.000	.000
DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI				
G 17	Redditi percepiti di cui alla lettera A, col. 1			.000
G 18	Utili di cui ai righi da G 1 a G 6			.000
G 19	Redditi di capitale prodotti all'estero			.000
G 20	B) REDDITO IMPONIBILE AI FINI ILOR (sottrarre dall'importo di rigo G 17 gli importi dei rigli G 18 e G 19) (da riportare al rigo 06 del Mod. 760/B)			.000

Data _____

IL DICHIARANTE _____

Mod. 760/H

REDDITI DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE



ESEMPLARE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

H	1 codice fiscale				2 ragione sociale			3 contabilità ordinaria
	4 codice attività	5 comune di residenza	6 provincia	7 frazione, via e numero civico	8 c.a.p.			
H 1								<input type="checkbox"/>
H 2								<input type="checkbox"/>
H 3								<input type="checkbox"/>
H 4								<input type="checkbox"/>
H 5								<input type="checkbox"/>
H 6								<input type="checkbox"/>
H 7								<input type="checkbox"/>
H 8								<input type="checkbox"/>

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

N. ord.	1 REDDITO (O PERDITA) DELLA SOCIETÀ	2 QUOTA DI PARTECIPAZIONE %	QUOTE IMPUTABILI AL SOCIO DICHIARANTE			
			3 REDDITO (O PERDITA)	4 CREDITO DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI	5 CREDITO DI IMPOSTA PER I REGISTRATORI DI CASSA	6 RITENUTE D'ACCONTO
H 1	.000		.000	.000	.000	.000
H 2	.000		.000	.000	.000	.000
H 3	.000		.000	.000	.000	.000
H 4	.000		.000	.000	.000	.000
H 5	.000		.000	.000	.000	.000
H 6	.000		.000	.000	.000	.000
H 7	.000		.000	.000	.000	.000
H 8	.000		.000	.000	.000	.000
H 9	TOTALI (sommare gli importi da rigo H 1 a rigo H 8)		.000	.000	.000	.000
H 10	Ammontare delle perdite di società di persone in contabilità ordinaria		.000			

Data _____

IL DICHIARANTE _____

Mod. 760/H

REDDITI DI PARTECIPAZIONE
IN SOCIETÀ DI PERSONE

SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

H	1	1 codice fiscale		2 ragione sociale			3 contabilità ordinaria	
		4 codice attività	5 comune di residenza	6 provincia	7 frazione, via e numero civico	8 c.a.p.	<input type="checkbox"/>	
H 1								<input type="checkbox"/>
H 2								<input type="checkbox"/>
H 3								<input type="checkbox"/>
H 4								<input type="checkbox"/>
H 5								<input type="checkbox"/>
H 6								<input type="checkbox"/>
H 7								<input type="checkbox"/>
H 8								<input type="checkbox"/>

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE						
N. ord.	1	2	QUOTE IMPUTABILI AL SOCIO DICHIARANTE			
			3	4	5	6
	REDDITO (O PERDITA) DELLA SOCIETÀ	QUOTA DI PARTECIPAZIONE %	REDDITO (O PERDITA)	CREDITO DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI	CREDITO DI IMPOSTA PER I REGISTRATORI DI CASSA	RITENUTE D'ACCONTO
H 1	.000		.000	.000	.000	.000
H 2	.000		.000	.000	.000	.000
H 3	.000		.000	.000	.000	.000
H 4	.000		.000	.000	.000	.000
H 5	.000		.000	.000	.000	.000
H 6	.000		.000	.000	.000	.000
H 7	.000		.000	.000	.000	.000
H 8	.000		.000	.000	.000	.000
H 9	TOTALI (sommare gli importi da rigo H1 a rigo H8)		.000	.000	.000	.000
H 10	Ammontare delle perdite di società di persone in contabilità ordinaria		.000			

Data _____

IL DICHIARANTE _____



Mod. 760/I
REDDITI DERIVANTI
DALL'ESERCIZIO DI
ARTI E PROFESSIONI

ESEMPLARE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

SOCIETÀ O ENTE

Denominazione

Codice fiscale

N. ord.	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA	1	Codice attività	2	Anno di inizio	3	
I 1							
I 2	LUOGO DI ESERC. DELL'ATTIV. Comune	1	Prov.	2	Frazione, via, numero civico, scala e interno	3	
						C.A.P. 4	
I 3	LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI						
I 4	Quote di indennità di quiescenza e di previdenza maturate nell'anno					1	.000
I 5	Ammontare delle ritenute d'acconto subite (da riportare al rigo 46 del Mod. 760/B)						.000

SEZIONE I - DETERMINAZIONE ORDINARIA DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

I 6	Compensi lordi, in denaro e in natura, al netto dell'IVA, derivanti da attività professionale o artistica, compresi quelli di cui all'art. 49, comma 2, lett. a)	.000
I 7	Proventi conseguiti in sostituzione di redditi e/o indennità a titolo di risarcimento per perdita di redditi	.000
I 8	Compensi non annotati nelle scritture contabili (1)	.000
I 9	A) TOTALE COMPENSI (sommare gli importi da rigo I 6 a rigo I 8)	.000
I 10	Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L. 1.000.000	.000
I 11	Quote di ammortamento degli altri beni strumentali compresi gli immobili destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività	.000
I 12	Spese per il personale dipendente e per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa	.000
I 13	Compensi corrisposti a terzi	.000
I 14	Canoni di locazione anche finanziaria e/o di noleggio	.000
I 15	Interessi passivi	.000
I 16	Premi di assicurazione inerenti l'esercizio dell'arte e della professione	.000
I 17	Spese per energia elettrica	.000
I 18	Spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi (ammontare sostenuto L.....) Ammontare deducibile (massimo 2% di rigo I 9)	.000
I 19	Spese di rappresentanza (ammontare sostenuto L.....) Ammontare deducibile (massimo 1% di rigo I 9)	.000
I 20	Spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale (50% del relativo ammontare)	.000
I 21	Altre spese documentate	.000
I 22	B) TOTALE SPESE ED ONERI DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo I 10 a rigo I 21)	.000
I 23	REDDITO NETTO (O PERDITA) (totale A - totale B) (da riportare al rigo 25 del Mod. 760/B)	.000

SEZIONE II - DETERMINAZIONE FORFETARIA DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

I 24	Compensi lordi, in denaro e in natura al netto dell'IVA derivanti da attività professionale o artistica compresi quelli di cui all'art. 49, comma 2, lett. a)	.000
I 25	Compensi non annotati nelle scritture contabili (1)	.000
I 26	Totale compensi (sommare gli importi di rigo I 24 e I 25)	.000
I 27	REDDITO NETTO (82% dell'importo di rigo I 26 da riportare al rigo 25 del Mod. 760/B)	.000

OPZIONE DI CUI ALL'ART. 50, COMMA 7, DEL T.U.I.R.

Ai fini delle determinazioni del reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, si comunica di aver optato, ai sensi della disposizione sopra citata, per il regime ordinario di determinazione del reddito. (Barrare la casella)

OPZIONE DI CUI ALL'ART. 10, DEL D.L. 2 MARZO 1989, N. 69, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 27 APRILE 1989, N. 154 (come integrato dall'art. 8, comma 6-ter, dal D.L. n. 50 del 1990).

Ai fini della tenuta della contabilità, si comunica di aver optato, ai sensi della disposizione sopra citata, per il regime di contabilità ordinaria. (Barrare la casella)

(1) Nei rigli I 8 e I 25 vanno indicati i compensi non annotati nelle scritture contabili (di cui all'art. 19 D.P.R. n. 600 del 1973) relative al 1990 e che il contribuente dichiara ai fini della non punibilità ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del D.L. n. 429 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 516 del 1983.

Data _____

IL DICHIARANTE _____



Mod. 760/I
REDDITI DERIVANTI
DALL'ESERCIZIO DI
ARTI E PROFESSIONI

SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

N. ord.	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA	1	Codice attività	2	Anno di inizio	3		
I 1								
I 2	LUOGO DI ESERC. DELL'ATTIV. Comune	1	Prov.	2	Frazione, via, numero civico, scale e interno	3	C.A.P.	4
I 3	LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI							
I 4	Quote di indennità di quiescenza e di previdenza maturate nell'anno					1	.000	
I 5	Ammontare delle ritenute d'acconto subite (da riportare al rigo 46 del Mod. 760/B)						.000	

SEZIONE I - DETERMINAZIONE ORDINARIA DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE		
I 6	Compensi lordi, in denaro e in natura, al netto dell'IVA, derivanti da attività professionale o artistica, compresi quelli di cui all'art. 49, comma 2, lett. a)	.000
I 7	Proventi conseguiti in sostituzione di redditi e/o indennità a titolo di risarcimento per perdita di redditi	.000
I 8	Compensi non annotati nelle scritture contabili (1)	.000
I 9	A) TOTALE COMPENSI (sommare gli importi da rigo I 6 a rigo I 8)	.000
I 10	Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L. 1.000.000	.000
I 11	Quote di ammortamento degli altri beni strumentali compresi gli immobili destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività	.000
I 12	Spese per il personale dipendente e per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa	.000
I 13	Compensi corrisposti a terzi	.000
I 14	Canoni di locazione anche finanziaria e/o di noleggio	.000
I 15	Interessi passivi	.000
I 16	Premi di assicurazione inerenti l'esercizio dell'arte e della professione	.000
I 17	Spese per energia elettrica	.000
I 18	Spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi (ammontare sostenuto L.....) Ammontare deducibile (massimo 2% di rigo I 9)	.000
I 19	Spese di rappresentanza (ammontare sostenuto L.....) Ammontare deducibile (massimo 1% di rigo I 9)	.000
I 20	Spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale (50% del relativo ammontare)	.000
I 21	Altre spese documentate	.000
I 22	B) TOTALE SPESE ED ONERI DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo I 10 a rigo I 21)	.000
I 23	REDDITO NETTO (O PERDITA) (totale A - totale B) (da riportare al rigo 25 del Mod. 760/B)	.000

SEZIONE II - DETERMINAZIONE FORFETARIA DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE		
I 24	Compensi lordi, in denaro e in natura al netto dell'IVA derivanti da attività professionale o artistica compresi quelli di cui all'art. 49, comma 2, lett. a)	.000
I 25	Compensi non annotati nelle scritture contabili (1)	.000
I 26	Totale compensi (sommare gli importi di rigo I 24 e I 25)	.000
I 27	REDDITO NETTO (82% dell'importo di rigo I 26 da riportare al rigo 25 del Mod. 760/B)	.000

OPZIONE DI CUI ALL'ART. 50, COMMA 7, DEL T.U.I.R.

Ai fini delle determinazioni del reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, si comunica di aver optato, ai sensi della disposizione sopra citata, per il regime ordinario di determinazione del reddito. (Barrare la casella)

OPZIONE DI CUI ALL'ART. 10, DEL D.L. 2 MARZO 1989, N. 69, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 27 APRILE 1989, N. 154 (come integrato dall'art. 8, comma 6-ter, dal D.L. n. 50 del 1990).

Ai fini della tenuta della contabilità, si comunica di aver optato, ai sensi della disposizione sopra citata, per il regime di contabilità ordinaria. (Barrare la casella)

(1) Nei righe I 8 e I 25 vanno indicati i compensi non annotati nelle scritture contabili (di cui all'art. 19 D.P.R. n. 600 del 1973) relative al 1990 e che il contribuente dichiara ai fini della non punibilità ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del D.L. n. 429 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 516 del 1983.

Data _____

IL DICHIARANTE _____


Mod. 760/L
REDDITI DIVERSI

ESEMPLARE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

SOCIETÀ O ENTE

Denominazione

Codice fiscale

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

N. ord.	PROVENTI	
L 1	Corrispettivi di cui all'art. 81, lett. a) (lottizzazione di terreni, ecc)	.000
L 2	Corrispettivi di cui all'art. 81, lett. b) (rivendita di beni immobili nel quinquennio)	.000
L 3	Corrispettivi di cui all'art. 81, lett. c) (cessioni di partecipazioni sociali)	.000
L 4	Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, ecc.) e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli	.000
L 5	Redditi di beni immobili situati all'estero	.000
L 6	Redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di invenzioni industriali, ecc., non conseguiti dall'autore o dall'inventore	.000
L 7	Proventi di cui all'art. 81, lett. h), derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili	.000
L 8	Proventi di cui all'art. 81, lett. h), derivanti da affitto e concessione in usufrutto di aziende	.000
L 9	Corrispettivi derivanti dalla vendita dell'unica azienda in precedenza data in affitto o concessa in usufrutto	.000
L 10	Corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente	.000
L 11	Compensi derivanti da attività non abituali di lavoro autonomo esercitate in Italia o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere	.000
L 12	A) TOTALE PROVENTI	.000
COSTI E ONERI		
L 13	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo L 1	.000
L 14	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo L 2	.000
L 15	Prezzo di acquisto relativo alle cessioni di cui al rigo L 3	.000
L 16	Spese inerenti alle attività di cui al rigo L 7	.000
L 17	Spese inerenti alle attività di cui al rigo L 8	.000
L 18	Costo non ammortizzato relativo all'azienda ceduta di cui al rigo L 9	.000
L 19	Spese inerenti alle attività commerciali di cui al rigo L 10	.000
L 20	Spese inerenti alle attività di lavoro autonomo di cui al rigo L 11	.000
L 21	B) TOTALE COSTI E ONERI	.000
L 22	C) REDDITO NETTO (totale A - totale B) (riportare al rigo 26 del Mod. 760/B)	.000
L 23	Ritenute d'acconto subite (riportare al rigo 46 del Mod. 760/B)	.000
DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUL REDDITO		
L 24	Reddito di cui alla lettera C	.000
L 25	Reddito netto derivante da attività non abituali di lavoro autonomo (sottrarre l'importo di rigo L 20 da quello di rigo L 11)	.000
L 26	Redditi di beni immobili situati all'estero e altri redditi prodotti all'estero	.000
L 27	REDDITO IMPONIBILE AI FINI IRLOR (sottrarre dall'importo di rigo L 24 gli importi dei rigi L 25 e L 26) (da riportare al rigo 07 del Mod. 760/B)	.000

Data _____

IL DICHIARANTE _____



SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE		
N. ord.	PROVENTI	
L 1	Corrispettivi di cui all'art. 81, lett. a) (lottizzazione di terreni, ecc)	.000
L 2	Corrispettivi di cui all'art. 81, lett. b) (rivendita di beni immobili nel quinquennio)	.000
L 3	Corrispettivi di cui all'art. 81, lett. c) (cessioni di partecipazioni sociali)	.000
L 4	Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (canoni, decime, quartieri, ecc.) e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli	.000
L 5	Redditi di beni immobili situati all'estero	.000
L 6	Redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di invenzioni industriali, ecc., non conseguiti dall'autore o dall'inventore	.000
L 7	Proventi di cui all'art. 81, lett. h), derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili	.000
L 8	Proventi di cui all'art. 81, lett. h), derivanti da affitto e concessione in usufrutto di aziende	.000
L 9	Corrispettivi derivanti dalla vendita dell'unica azienda in precedenza data in affitto o concessa in usufrutto	.000
L 10	Corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente	.000
L 11	Compensi derivanti da attività non abituali di lavoro autonomo esercitate in Italia o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere	.000
L 12	A) TOTALE PROVENTI	.000
COSTI E ONERI		
L 13	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo L 1	.000
L 14	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo L 2	.000
L 15	Prezzo di acquisto relativo alle cessioni di cui al rigo L 3	.000
L 16	Spese inerenti alle attività di cui al rigo L 7	.000
L 17	Spese inerenti alle attività di cui al rigo L 8	.000
L 18	Costo non ammortizzato relativo all'azienda ceduta di cui al rigo L 9	.000
L 19	Spese inerenti alle attività commerciali di cui al rigo L 10	.000
L 20	Spese inerenti alle attività di lavoro autonomo di cui al rigo L 11	.000
L 21	B) TOTALE COSTI E ONERI	.000
L 22	C) REDDITO NETTO (totale A - totale B) (riportare al rigo 26 del Mod. 760/B)	.000
L 23	Ritenute d'acconto esatte (riportare al rigo 46 del Mod. 760/B)	.000
DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI		
L 24	Reddito di cui alla lettera C	.000
L 25	Reddito netto derivante da attività non abituali di lavoro autonomo (sottrarre l'importo di rigo L 20 da quello di rigo L 11)	.000
L 26	Redditi di beni immobili situati all'estero e altri redditi prodotti all'estero	.000
L 27	REDDITO IMPOSSIBILE AI FINI ILCOR (sottrarre dall'importo di rigo L 24 gli importi dei rigi L 25 e L 26) (da riportare al rigo 07 del Mod. 760/B)	.000

Data _____

IL DICHIARANTE _____



ESEMPLARE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

**RIVALUTAZIONE DEI BENI DELL'IMPRESA
RISERVE E FONDI
ASSOGGETTATI AD IMPOSTA SOSTITUTIVA**

SEZIONE I - RIVALUTAZIONE DEI BENI DELL'IMPRESA										
CALCOLO DELL'IMPOSTA ED ESTREMI DEL VERSAMENTO										
N. Ord.					1	IMPOR- TO COM- PLESSIVO	ALIQUOTA	2	IMPOSTA SOSTITUTIVA	
N 1	RIVALUTAZIONE BENI IMMOBILI E BENI NON AMMORTIZZABILI					.000	16%		.000	
N 2	RIVALUTAZIONE ALTRI BENI AMMORTIZZABILI					.000	20%		.000	
N 3	TOTALE (somma dei righi N1 e N2)								.000	
N 4	Importo da versare (riportare l'importo di rigo N3 ovvero, in caso di versamento rateale, il 58% di tale importo)								.000	
N 5	IMPOSTA VERSATA	In unica soluzione	Rateale	Data vers.			Modalità	Codice concess.	.000	
SEZIONE II - RISERVE E FONDI										
CALCOLO DELL'IMPOSTA ED ESTREMI DEL VERSAMENTO										
DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA										
N. Ord.					1	AMMONTARE SMOBI- LIZZATO	2	IMPOSTA SOSTITUTIVA		
N 6	RISERVE E FONDI IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA					.000		.000		
N 7	RISERVE E FONDI DI CUI ALL'ART. 105, COMMA 7, LETT. B)		ASSOGGETTATE AL 6%			.000		.000		
N 8			ASSOGGETTATE AL 10%			.000		.000		
N 9	RISERVE E FONDI DI CUI ALL'ART. 105, COMMA 7, LETT. C)		ASSOGGETTATE AL 15%			.000		.000		
N 10			ASSOGGETTATE AL 19%			.000		.000		
N 11	TOTALE (somma dei righi da N6 a N10)							.000		
N 12	IMPORTO DOVUTO (riportare l'importo di rigo N11 ovvero, in caso di versamento rateale, il 60% di tale importo)							.000		
COMPENSAZIONE DEI CREDITI DI IMPOSTA DI CUI SI HA DIRITTO A RIMBORSO										
N. Ord.					1	ILOR	2	IRPEG	3	IMPOSTA SOSTITUTIVA
N 13	Ammontare crediti d'imposta relativi al periodo 191		I di cui si chiede compensazione			.000		.000		
N 14	Ammontare crediti d'imposta relativi al periodo 191		I di cui si chiede compensazione			.000		.000		
N 15	Ammontare crediti d'imposta relativi al periodo 191		I di cui si chiede compensazione			.000		.000		
N 16	Ammontare crediti d'imposta relativi al periodo 191		I di cui si chiede compensazione			.000		.000		
N 17	Ammontare crediti d'imposta relativi al periodo 191		I di cui si chiede compensazione			.000		.000		
N 18	Ammontare dei crediti d'imposta da compensare con l'importo dovuto								.000	
N 19	DIFFERENZA (sottrarre il rigo N18 da N12)								.000	
N 20	IMPOSTA VERSATA	In unica soluzione	Rateale	Data vers.			Modalità	Codice concess.	.000	

Annotazioni _____

Data _____ IL DICHIARANTE _____



**RIVALUTAZIONE DEI BENI DELL'IMPRESA
RISERVE E FONDI
ASSOGGETTATI AD IMPOSTA SOSTITUTIVA**

SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

SEZIONE I - RIVALUTAZIONE DEI BENI DELL'IMPRESA										
CALCOLO DELL'IMPOSTA ED ESTREMI DEL VERSAMENTO										
N. Ord.					¹⁾ IMPORTO COMPLESSIVO	ALIQUOTA		²⁾ IMPOSTA SOSTITUTIVA		
N 1	RIVALUTAZIONE BENI IMMOBILI E BENI NON AMMORTIZZABILI				.000	16%		.000		
N 2	RIVALUTAZIONE ALTRI BENI AMMORTIZZABILI				.000	20%		.000		
N 3	TOTALE (somma dei rigli N1 e N2)							.000		
N 4	Importo da versare (riportare l'importo di rigo N3 ovvero, in caso di versamento rateale, il 58% di tale importo)									.000
N 5	IMPOSTA VERSATA	In unica soluzione	Rateale	Data vers.			Modalità	Codice concess.		.000
SEZIONE II - RISERVE E FONDI										
CALCOLO DELL'IMPOSTA ED ESTREMI DEL VERSAMENTO										
DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA										
N. Ord.					¹⁾ AMMONTARE SMOBILIZZATO			²⁾ IMPOSTA SOSTITUTIVA		
N 6	RISERVE E FONDI IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA				.000			.000		
N 7	RISERVE E FONDI DI CUI ALL'ART. 105, COMMA 7, LETT. B)		ASSOGGETTATE AL 6%		.000			.000		
N 8			ASSOGGETTATE AL 10%		.000			.000		
N 9	RISERVE E FONDI DI CUI ALL'ART. 105, COMMA 7, LETT. C)		ASSOGGETTATE AL 15%		.000			.000		
N 10			ASSOGGETTATE AL 19%		.000			.000		
N 11	TOTALE (somma dei rigli da N6 a N10)							.000		
N 12	IMPORTO DOVUTO (riportare l'importo di rigo N11 ovvero, in caso di versamento rateale, il 60% di tale importo)									.000
COMPENSAZIONE DEI CREDITI DI IMPOSTA DI CUI SI HA DIRITTO A RIMBORSO										
N. Ord.					¹⁾ ILOR	²⁾ IRPEG		³⁾ IMPOSTA SOSTITUTIVA		
N 13	Ammontare crediti d'imposta relativi al periodo 191		I di cui si chiede compensazione		.000	.000				
N 14	Ammontare crediti d'imposta relativi al periodo 191		I di cui si chiede compensazione		.000	.000				
N 15	Ammontare crediti d'imposta relativi al periodo 191		I di cui si chiede compensazione		.000	.000				
N 16	Ammontare crediti d'imposta relativi al periodo 191		I di cui si chiede compensazione		.000	.000				
N 17	Ammontare crediti d'imposta relativi al periodo 191		I di cui si chiede compensazione		.000	.000				
N 18	Ammontare dei crediti d'imposta da compensare con l'importo dovuto							.000		
N 19	DIFFERENZA (sottrarre il rigo N18 da N12)							.000		
N 20	IMPOSTA VERSATA	In unica soluzione	Rateale	Data vers.			Modalità	Codice concess.		.000

Annotazioni _____

Data _____

IL DICHIARANTE _____



PLUSVALENZE SOGGETTE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA
(D.L. 27 novembre 1990, n. 350)

ESEMPLARE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

DETERMINAZIONE DELLE PLUSVALENZE E CALCOLO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA

N. ord.					1	2
					IMPORTO COMPLESSIVO	IMPOSTA SOSTITUTIVA
O 1	CORRISPETTIVO DELL'OPERAZIONE				.000	
O 2	PREZZO O VALORE D'ACQUISTO				.000	
O 3	DIFFERENZA (Sottrarre il rigo O2 dal rigo O1)				.000	
O 4	PLUSVALENZA IMPONIBILE				.000	
O 5	a) di cui	.000	SOGGETTA ALL'ALIQUOTA DEL 20%			.000
O 6	b) di cui	.000	SOGGETTA ALL'ALIQUOTA DEL 12,5%			.000
O 7	IMPOSTA DOVUTA (somma dei rigi O5 e O6)					.000
O 8	IMPOSTA VERSATA	Data vers.	MODALITÀ	CODICE CONCESSIONE		.000



**REDDITI DI CAPITALE DI FONTE ESTERA
ASSOGGETTABILI A TASSAZIONE SEPARATA**
(D.L. 167 del 1990, art. 8)

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

N. Ord.	1	2	3	4	5	6
	TIPO REDDITO	STATO ESTERO	SOGGETTO EROGANTE	REDDITO	ALIQUOTA	OPZIONE
P 1				.000	%	<input type="checkbox"/>
P 2				.000	%	

Annotazioni _____

Data _____

IL DICHIARANTE _____



ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

PLUSVALENZE SOGGETTE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA
(D.L. 27 novembre 1990, n. 350)

DETERMINAZIONE DELLE PLUSVALENZE E CALCOLO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA							
N. ord.						1 IMPORTO COMPLESSIVO	2 IMPOSTA SOSTITUTIVA
O 1	CORRISPETTIVO DELL'OPERAZIONE					.000	
O 2	PREZZO O VALORE D'ACQUISTO					.000	
O 3	DIFFERENZA (Sottrarre il rigo O2 dal rigo O1)					.000	
O 4	PLUSVALENZA IMPONIBILE					.000	
O 5	a) di cui	.000	SOGGETTA ALL'ALIQUOTA DEL 20%				.000
O 6	b) di cui	.000	SOGGETTA ALL'ALIQUOTA DEL 12,5%				.000
O 7	IMPOSTA DOVUTA (somma dei rigli O5 e O6)						.000
O 8	IMPOSTA VERSATA	Data vers.		MODALITA	CODICE CONCESSIONE		.000



**REDDITI DI CAPITALE DI FONTE ESTERA
ASSOGGETTABILI A TASSAZIONE SEPARATA**
(D.L. 167 del 1990, art. 8)

DETERMINAZIONE DEL REDDITO						
N. Ord.	1 TIPO REDDITO	2 STATO ESTERO	3 SOGGETTO EROGANTE	4 REDDITO	5 ALIQUOTA	6 OPZIONE
P 1				.000	%	<input type="checkbox"/>
P 2				.000	%	

Annotazioni _____

Data _____

IL DICHIARANTE _____



ESEMPLARE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

PROSPETTO N.
SEZIONE I PROSPETTO PER LA DETERMINAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO DI TERZI (ANNO 1990)

N. ORD.	1 Targa	2 Massa complessiva (*)	3 Categoria	4 Periodo di possesso (**)	5 Spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1989	6 Credito spettante
1					.000	.000
2					.000	.000
3					.000	.000
4					.000	.000
5					.000	.000
6					.000	.000
7					.000	.000
8					.000	.000
9					.000	.000
10					.000	.000
11					.000	.000
12					.000	.000
13					.000	.000
14					.000	.000
15					.000	.000
16					.000	.000
17					.000	.000
18					.000	.000
19					.000	.000
20					.000	.000
21					.000	.000
22					.000	.000
23					.000	.000
24					.000	.000
25					.000	.000
26					.000	.000
27					.000	.000
28					.000	.000
29					.000	.000
30					.000	.000
31					.000	.000
32					.000	.000
33					.000	.000
34					.000	.000
35	Totale				.000	.000

SEZIONE II PROSPETTO PER LA DETERMINAZIONE PER MASSE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO DI TERZI (ANNO 1990)

N. ORD.	1 Ammontare
36	Credito massimo spettante .000
37	Spesa totale per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1989 .000
38	Abbattimento forfetario delle spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1989 relativo a numero <input type="text"/> autoveicoli di massa non superiore a 3.500 Kg. .000
39	Spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1989 al netto dell'abbattimento forfetario (sottrarre l'importo di rigo 38 all'importo di rigo 37) .000
40	25% delle spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1989 al netto dell'abbattimento forfetario .000
41	Credito d'imposta spettante (riportare il minore tra l'importo di rigo 36 e l'importo di rigo 40) .000

(*) Per i trattori stradali senza rimorchi o semirimorchi agganciabili, indicare il peso rimorchiabile.
 (**) Indicare il numero dei giorni se il periodo di possesso è inferiore a dodici mesi

SEZIONE I PROSPETTO PER LA DETERMINAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO DI TERZI (ANNO 1991)						
N. ORD.	1	2	3	4	5	6
	Targa	Massa complessiva (*)	Categoria	Periodo di possesso (**)	Spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1990	Credito spettante
1					.000	.000
2					.000	.000
3					.000	.000
4					.000	.000
5					.000	.000
6					.000	.000
7					.000	.000
8					.000	.000
9					.000	.000
10					.000	.000
11					.000	.000
12					.000	.000
13					.000	.000
14					.000	.000
15					.000	.000
16					.000	.000
17					.000	.000
18					.000	.000
19					.000	.000
20					.000	.000
21					.000	.000
22					.000	.000
23					.000	.000
24					.000	.000
25					.000	.000
26					.000	.000
27					.000	.000
28					.000	.000
29					.000	.000
30					.000	.000
31					.000	.000
32					.000	.000
33					.000	.000
34					.000	.000
35	Totale				.000	.000

SEZIONE II PROSPETTO PER LA DETERMINAZIONE PER MASSE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO DI TERZI (ANNO 1991)		1
N. ORD.		Ammontare
36	Credito massimo spettante	.000
37	Spesa totale per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1990	.000
38	Abbattimento forfetario delle spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1990 relativo a numero <input type="text"/> autoveicoli di massa non superiore a 3.500 Kg.	.000
39	Spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1990 al netto dell'abbattimento forfetario (sottrarre l'importo di rigo 38 all'importo di rigo 37)	.000
40	25% delle spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1990 al netto dell'abbattimento forfetario	.000
41	Credito d'imposta spettante (riportare il minore tra l'importo di rigo 36 e l'importo di rigo 40)	.000

(*) Per i trattori stradali senza rimorchi o semirimorchi agganciabili, indicare il peso rimorchiabile.
 (**) Indicare il numero dei giorni se il periodo di possesso è inferiore a dodici mesi

Data _____

IL DICHIARANTE _____

**SOCIETÀ O ENTE**

Denominazione

Codice fiscale

DISTINTA DEGLI UTILI DA PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ. ASSOGGETTATI A RITENUTA D'ACCONTO (1)

N. ord.	SOCIETÀ EROGANTE (denominazione e sede)	Numero azioni o quote possedute	Valore nominale complessivo	UTILI RISCOSSI (2) (3)			Ammontare della ritenuta
				Specie	Anno di distrib.	Importo lordo	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
TOTALI							

**DISTINTA DEGLI INTERESSI. PREMI E ALTRI FRUTTI DELLE OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI
COMPRESSE LE ACCETTAZIONI BANCARIE SOGGETTI A RITENUTA D'ACCONTO**

N. ord.	SOCIETÀ O ENTE EMITTENTE (denominazione e sede)	TITOLI		Redditi maturati (4)	Ritenute d'acconto (5)
		Quantità	Valori		
1			.000		
2			.000		
3			.000		
4			.000		
5			.000		
6			.000		
7			.000		
8			.000		
9			.000		
10			.000		
11			.000		
12			.000		
TOTALI					

**DISTINTA DEGLI INTERESSI. PREMI E ALTRI FRUTTI DA DEPOSITI E CONTI CORRENTI BANCARI
E POSTALI SOGGETTI A RITENUTA D'ACCONTO**

CAUSALE	REDDITI MATURATI	RITENUTE D'ACCONTO (5)
I. Depositi e conti correnti postali		
II. Depositi e conti correnti bancari		
TOTALI		

(1) Indicare i dati risultanti dai modelli RAD allegati alla dichiarazione.

(2) Specificare con le rispettive sigle se trattasi di: dividendo (d), acconto dividendo (ad), saldo dividendo (sd), riparto straordinario (rs), utili in natura (n), azioni o quote gratuite o aumento gratuito del valore nominale (g).

(3) Indicare l'anno in cui è stata deliberata la distribuzione degli utili o l'aumento gratuito del capitale se deliberato prima del 18 dicembre 1977.

(4) Indicare in questa colonna l'ammontare degli interessi e altri frutti maturati nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione (per le obbligazioni e titoli similari, limitatamente al periodo di possesso dei titoli). In tale colonna va altresì indicato l'ammontare dei proventi delle cambiali di cui all'art. 10 bis della tariffa Ali, A, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 462 (accettazioni bancarie), soggetti alla ritenuta alla fonte prevista dall'art. 1, terzo comma, D.L. 2 ottobre 1981 n. 546, convertito, con modificazioni, nella L. 1° dicembre 1981, n. 692.

(5) Indicare in questa colonna l'ammontare complessivo delle ritenute corrispondenti ai redditi maturati indicati nella colonna precedente.

DISTINTA DEGLI ONERI (RISERVATO AGLI ENTI NON COMMERCIALI E AGLI ENTI NON RESIDENTI)					
Sez. I - Oneri deducibili dal reddito complessivo					
N. ord.	1 PERCETTORE DELLE SOMME	2 IMPORTI DEDUCIBILI	3 PERCETTORE DELLE SOMME	4 IMPORTI DEDUCIBILI	5 TOTALI DEDUCIBILI
ILOR					
1		.000		.000	
2		.000		.000	.000
INTERESSI PASSIVI					
3		.000		.000	
4		.000		.000	.000
INVIM					
5		.000		.000	.000
ALTRI ONERI DEDUCIBILI					
6		.000		.000	
7		.000		.000	
8		.000		.000	.000
Si allegano N. documenti				TOTALE ONERI DEDUCIBILI	.000
Sez. II - Oneri per i quali è riconosciuta una detrazione di imposta (art. 2, commi 4 e 5, del D.L. n. 69/1989)					
Interessi passivi su mutui ipotecari sugli immobili					
N. ord.	1 PERCETTORE DELLE SOMME	2 SOMME CORRISPOSTE	3 PERCETTORE DELLE SOMME	4 SOMME CORRISPOSTE	5 TOTALE
9		.000		.000	
10		.000		.000	.000
Erogazioni liberali a fini culturali e in favore dello spettacolo					
11		.000		.000	
12		.000		.000	.000
Si allegano N. documenti				TOTALE SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE	.000

DISTINTA DEI PROSPETTI E DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DICHIARAZIONE MOD. 760/91

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)

Si allegano n. certificati dei sostituti d'imposta, n. modelli RAD, n. attestazioni di versamento rilasciate dall'esattoria ovvero dall'Ufficio postale e n. distinte di versamento al concessionario, relative all'IRPEG, all'ILOR e alle imposte sostitutive.

Il presidente o i componenti
dell'organo di controllo

IL DICHIARANTE

Data

ESEMPLARE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

RISERVATO ALL'UFFICIO

Centro di Servizio di _____
oppure N.
Ufficio delle Imposte di _____

Presentata al Comune di _____
il _____ n. _____

NUMERO DI CODICE FISCALE _____

DENOMINAZIONE _____

(Da compilare solo in caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi)

SEDE LEGALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)
FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.
DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla sede legale)	COMUNE	PROVINCIA (sigla)
FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.



Trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari (1990)

(da allegare al Mod. 760 ovvero da presentare entro gli stessi termini della dichiarazione dei redditi, in caso di esonero)

Modulo N.

SEZIONE I - Trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari attraverso non residenti, per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria

N. ORD.	GENERALITÀ DEL SOGGETTO ATTRAVERSO CUI È STATO EFFETTUATO IL TRASFERIMENTO										4 TRASFERIMENTO DA O VERSO L'ESTERO	
	1 cognome o denominazione		2 nome		3 Paese estero di residenza		9 CAUSALE (1)		10 DATA		11 IMPORTO	
5 PAESE ESTERO DEL TRASFERIMENTO			7 MEZZO DI PAGAMENTO			8 codice						
5 descrizione			7 descrizione			8 codice						
01												.000
02												.000
03												.000
04												.000
05												.000
06												.000
07												.000
08												.000
09												.000
10												.000
11												.000
12												.000
13												.000
14												.000
15												.000
16												.000
17												.000
18												.000
19												.000

SEZIONE II - Investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria al 31/12/1990					
N. ORD.	PAESE ESTERO DELL'INVESTIMENTO O DELLA ATTIVITÀ ESTERA		CAUSALE		IMPORTO
	1 descrizione	2 codice	3 descrizione	4 codice	
20				<input type="checkbox"/>	.000
21				<input type="checkbox"/>	.000
22				<input type="checkbox"/>	.000
23				<input type="checkbox"/>	.000
24				<input type="checkbox"/>	.000
25				<input type="checkbox"/>	.000
26				<input type="checkbox"/>	.000
27				<input type="checkbox"/>	.000
28				<input type="checkbox"/>	.000
29				<input type="checkbox"/>	.000

SEZIONE III - Trasferimenti da verso e sull'estero che hanno interessato gli investimenti all'estero ovvero le attività estere di natura finanziaria nel corso del 1990						
N. ORD.	PAESE ESTERO DELL'INVESTIMENTO O DELLA ATTIVITÀ ESTERA		3 TRASFERIMENTO DA VERSO O SULL'ESTERO	4 CAUSALE (1)	5 DATA	6 IMPORTO
	1 descrizione	2 codice				
30				<input type="checkbox"/>		.000
31				<input type="checkbox"/>		.000
32				<input type="checkbox"/>		.000
33				<input type="checkbox"/>		.000
34				<input type="checkbox"/>		.000
35				<input type="checkbox"/>		.000
36				<input type="checkbox"/>		.000
37				<input type="checkbox"/>		.000
38				<input type="checkbox"/>		.000
39				<input type="checkbox"/>		.000

(1) Vedere istruzioni.

Annotazioni _____

Il dichiarante attesta:
di aver allegato il presente modulo al mod. 760

ovvero
di essere tenuto alla presentazione del solo mod. 760/W

Data _____

IL DICHIARANTE _____

RISERVATO ALL'UFFICIO

Centro di Servizio di _____
oppure N.
Ufficio delle Imposte di _____

NUMERO DI CODICE FISCALE _____
DENOMINAZIONE _____

Presentata al Comune di _____
il _____ n. _____

(Da compilare solo in caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi)

SEDE LEGALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)
FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.
DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla sede legale)	COMUNE	PROVINCIA (sigla)
FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.



Trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari (1990)

(da allegare al Mod. 760 ovvero da presentare entro gli stessi termini della dichiarazione dei redditi, in caso di esonero)

Modulo N.

SEZIONE I - Trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari attraverso non residenti, per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria

N. ORD.	GENERALITÀ DEL SOGGETTO ATTRAVERSO CUI È STATO EFFETTUATO IL TRASFERIMENTO										4 TRASFERIMENTO DA O VERSO L'ESTERO	
	1 cognome o denominazione			2 nome			3 Paese estero di residenza				11 IMPORTO	
PAESE ESTERO DEL TRASFERIMENTO			MEZZO DI PAGAMENTO				9 CAUSALE (1)	10 DATA				
5 descrizione			6 codice	7 descrizione		8 codice						
01											4	
											11	.000
02											4	
											11	.000
03											4	
											11	.000
04											4	
											11	.000
05											4	
											11	.000
06											4	
											11	.000
07											4	
											11	.000
08											4	
											11	.000
09											4	
											11	.000
10											4	
											11	.000
11											4	
											11	.000
12											4	
											11	.000
13											4	
											11	.000
14											4	
											11	.000
15											4	
											11	.000
16											4	
											11	.000
17											4	
											11	.000
18											4	
											11	.000
19											4	
											11	.000

SEZIONE II - Investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria al 31/12/1990					
N. ORD.	PAESE ESTERO DELL'INVESTIMENTO O DELLA ATTIVITÀ ESTERA		CAUSALE		IMPOR TO
	1 descrizione	2 codice	3 descrizione	4 codice	
20				<input type="checkbox"/>	.000
21				<input type="checkbox"/>	.000
22				<input type="checkbox"/>	.000
23				<input type="checkbox"/>	.000
24				<input type="checkbox"/>	.000
25				<input type="checkbox"/>	.000
26				<input type="checkbox"/>	.000
27				<input type="checkbox"/>	.000
28				<input type="checkbox"/>	.000
29				<input type="checkbox"/>	.000

SEZIONE III - Trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato gli investimenti all'estero ovvero le attività estere di natura finanziaria nel corso del 1990						
N. ORD.	PAESE ESTERO DELL'INVESTIMENTO O DELLA ATTIVITÀ ESTERA		3 TRASFERIMENTO DA, VERSO O SULL'ESTERO	4 CAUSALE (1)	5 DATA	6 IMPOR TO
	1 descrizione	2 codice				
30				<input type="checkbox"/>		.000
31				<input type="checkbox"/>		.000
32				<input type="checkbox"/>		.000
33				<input type="checkbox"/>		.000
34				<input type="checkbox"/>		.000
35				<input type="checkbox"/>		.000
36				<input type="checkbox"/>		.000
37				<input type="checkbox"/>		.000
38				<input type="checkbox"/>		.000
39				<input type="checkbox"/>		.000

(1) Vedere Istruzioni.

Annotazioni _____

Il dichiarante attesta:
di aver allegato il presente modulo al mod. 760

ovvero

di essere tenuto alla presentazione del solo mod. 760/W

Data _____

IL DICHIARANTE _____